Monitor ecclesiasticus

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. I

ANNO 64°

(51° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II, 7.

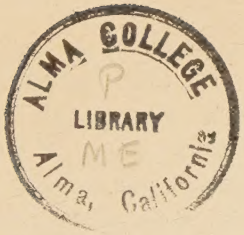

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

23656

1939

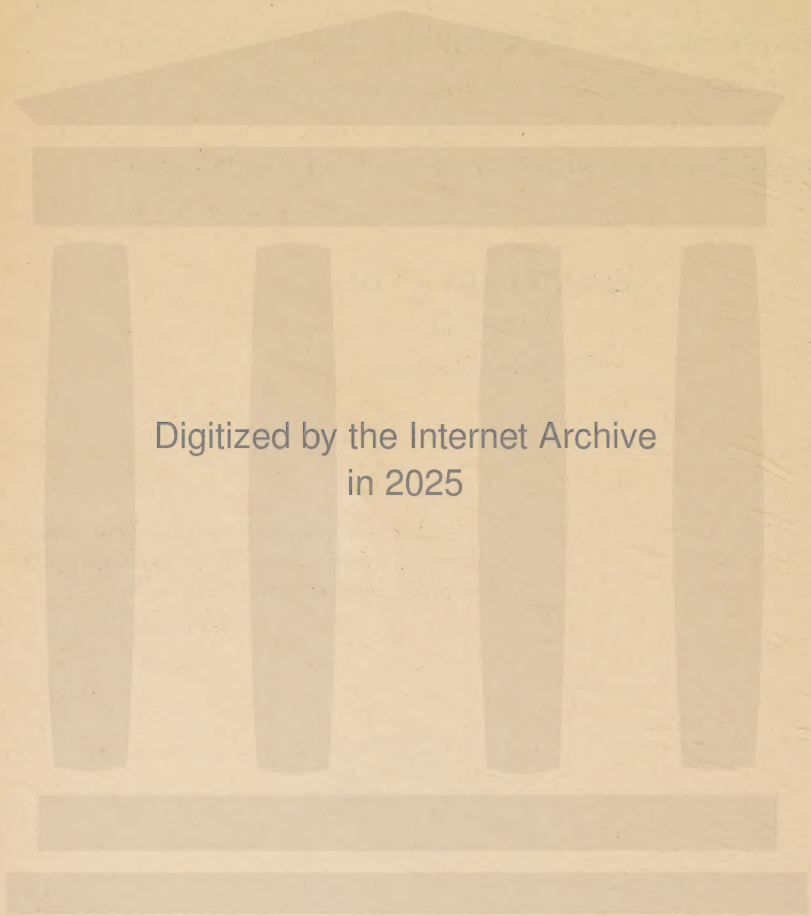

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1939_1

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

Facoltà concesse ai Prelati spagnuoli.

Nelle Conferenze tenute il novembre 1937 nell'abbazia di S. Isidoro de Dueñas, i Prelati spagnuoli convennero di chiedere alla S. Sede alcune facoltà riguardanti questi punti: *Trasferimento di parroci; Altare portatile; Rendite di fondazioni; Riduzione di Messe.*

Ecco il tenore della istanza e della relativa risposta, data dalla S. C. del Concilio (9 maggio 1938):

Trasferimento di parroci. Essendo moltissime le parrocchie vacanti, non potendosi al presente indire concorsi e d'altronde presentando inconvenienti il trasferimento amministrativo a norma del can. 2162, i Vescovi spagnuoli chiedono alla S. Sede la facoltà di trasferire secondo il loro arbitrio e coscienza i parroci ad altre parrocchie conservando il titolo o proprietà della parrocchia *a qua*.

La S. Congregazione concede al Cardinal Primate le facoltà *iuxta preces ad annum*, durando le circostanze.

Altare portatile. Attesa la distruzione delle chiese in molte parrocchie e la necessità dei fedeli, i Prelati chiedono la facoltà di concedere ai sacerdoti loro diocesani il privilegio dell'altare portatile.

La S. Congregazione lo concede *ad triennium* al detto fine, durando le circostanze, ed osservando il prescritto quanto alla decenza del luogo per la celebrazione della Messa.

Rendite di fondazione. Per causa della guerra civile, molti obblighi di fondazione non si sono potuti soddisfare a tempo. Le rendite relative sarebbero di grande aiuto per sopperire alle necessità di altre chiese e sacerdoti. Fanno perciò istanza per la facoltà di erogare ad altri fini le rendite delle pie fondazioni corrispondenti agli obblighi non adempiti, eccetto gli obblighi di Messe e quelli dei benefici ecclesiastici, salva per quanto è possibile la volontà dei fondatori.

Vengono concesse le facoltà al Card. Primate, *iuxta preces, ad annum*, durando le circostanze.

Riduzioni di Messe. Causa la morte violenta di tanti sacerdoti e per la scarsezza dei superstiti, gli obblighi di Messe provenienti da pie fondazioni si sono accumulati di modo che riesce difficile soddisfarli rapidamente. Si

prega quindi la S. Sede di autorizzare i Vescovi delle diocesi che in tutto o in parte sono stati o sono tuttora soggetti al governo marxista, a ridurre detti obblighi di Messe, salva per quanto è possibile la volontà dei fondatori.

Sono concesse al Card. Primate le facoltà *iuxta preces, ad annum,* permanendo le circostanze. (Dal « Sal terrae » di Comillas, gennaio 1939).

De Censuris in genere

ART. III. — *De Suspensione.*

(Continuazione) (*)

Can. 2280. — § 1. *Suspensio a beneficio privat fructibus beneficii, excepta habitatione in aedibus beneficialibus, non autem iure administrandi bona beneficialia, nisi decretum vel sententia suspensionis ipsam administrandi potestatem suspenso expresso adimat et alii tribuat.*

§ 2. *Si, quamvis censura obstet, beneficiarius fructus percipiat, fructus restituere debet et ad hanc restitutionem cogi potest canonicis quoque, si opus sit, sanctionibus.*

§ 1. La *sospensione a beneficio* priva dei frutti del beneficio. I frutti del beneficio sono *reditus ex dote* i redditi della dote beneficiale, che competono al beneficiario, *ratione muneris impensi,* in corrispettivo dell'ufficio e delle sue prestazioni analoghe, nella sua qualità *di usufruttuario* (almeno per la parte della *honesta sustentatio* di cui il can. 1473. Vedi per la interpretazione di quello 1473 il mio *De re beneficiali,* ibidem).

Tali frutti debbono essere depurati da oneri v. g. pensioni, spese di amministrazione, tasse etc. Non sono frutti del beneficio gli incerti, i diritti di stola ecc. se non nel caso e nella *misura* che a tenore del can. 1410 sieno per l'atto costituitivo del beneficio riconosciuti e determinati come dote o parte di dote beneficiale ([203]). In questo caso le eccedenze non cadono sotto la *privazione* di cui al presente canone, e restano al beneficiario sospeso.

Sono frutti del beneficio le decime, i censi, le primizie ecc. anche se la dote già comprenda mobili ed immobili fruttiferi.

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico,* an. 1938, p. 347.

([203]) Cfr. il mio *De re beneficiali* pag. 417 seg. Anche prima del codice si disputava su questo: cf. SOLE 257 ed attualmente non manca chi tiene il contrario cf. CAPPELLO 162, 13 n. 4.

È eccettuata l'*abitazione de la casa canonica o residenza.* Il legislatore ha nel codice introdotta questa ([204]) attenuazione al rigore della pena. Prima si faceva questione se il *beneficiario* povero poteva ritrarre dai frutti del beneficio il necessario per non mendicare e si teneva sentenza affermativa, sempre che la sospensione fosse pena vendicativa e non censura e qualora, se censura, non dipendesse da lui che non fosse ancora assolto. D'Annibale I, 353 n. 22. S. Alf. VII, 316. Suarez 27, 2.

La *sospensione a beneficio* non abbraccia *per se* il diritto di amministrare. Perchè questo sia tolto, occorre a tenore del canone che espressamente ne dica il decreto o la sentenza che irroga la pena. È una innovazione, già delibata al can. precedente § 1, che porta il codice. La dottrina precedente era così enunciata l. c. dal D'Annibale. « Suspensi a beneficio tantum: *quo iure duo continentur nempe fructuum perceptio et administratio bonorum* ».

Non vuole il legislatore che per questa pena che non tocca l'*officium,* resti il beneficio senza il naturale suo amministratore e legale rappresentante. Apparisce inoltre ancora una volta che oggi, *latius patet,* nel beneficiario l'amministratore (can. 1473-1476) che l'usufruttuario.

Se il decreto e sentenza toglie anche l'amministrazione, deve designare contemporaneamente a chi deve essere affidata. Se questa designazione manca, il sospeso ritiene l'amministrazione: se è inserita, la cede al designato quanto prima è possibile, tenendo egli la gestione fino al momento del trapasso.

Prima del codice si riconosceva *individua suspensio* ciò che qui il legislatore mette come una eccezione alla sospensione *a beneficio.* Si dava cioè una sospensione « *a sola beneficii administratione* ».

Così ne scriveva il Card. Lega 196: « Suspensus... *a sola beneficii administratione*.. peragere non potest administrationis propria, veluti iudicia promovere, credita exigere, at potest praesentare, iure patronatus ad beneficium et clericum praesentatum instituere, suffragium dare, beneficia conferre et ita porro ». D'Annibale I, 354.

Un'altra innovazione qui si riflette dal can. 1412. I beni degli enti ivi compresi: cappellanie etc. prima del codice cadevano sotto la sospensione *a beneficio.* Ora, essendo dichiarati *non beneficio,* sfuggono l'ambito della medesima.

Precedenti del pres. can.: il c. 44 X *de elect.* I, 6 « ... *qui hominem insufficientis scientiae etc.. approbaverit... a perceptione proprii beneficii suspendatur* » ed il c. 2 *de reb. non al.* III, 9 in VI° « .. *qui denunciare neglexerint a perceptione beneficiorum... statuimus.. suspensos* ».

§ 2. Se nonostante questa censura il *beneficiato percepisce i frutti* li deve restituire, anche adoperandosi a tal uopo, se occorrano, sanzioni canoniche.

([204]) Vedi invece per altro e contrario fine il can. 2156 § 1.

Suppone il canone la irrogazione come censura: in questa ipotesi il qui disposto conviene col can. 2242 § 3 e il can. 2248. Vedi anche il can. 2340 per l'insordescente in censura.

La restituzione dei frutti *percetti* dopo che la censura fu irrogata e conosciuta non può essere impedita da difetto di mala fede; e se anche furono *consunti*, per questo stesso corre l'obbligo di dare il *tantundem*. Vedi LEGA « *de Iudiciis* » 737 *cod. c. It.* art. 703, *Franc.* 549, *Austr.* 300.

Ma tale sospensione può essere inferta come pena vindicativa; nel caso, la regola è la stessa. Anche come pena, la sospensione toglie il diritto al godimento dei frutti « *In pari causa eadem dispositio iuris* ». Il D'ANNIBALE precisamente scriveva « Magis *esse poenam* (puto) quam censuram » l. c. n. 25.

Decorre l'obbligo della restituzione dal giorno della sospensione incorsa, e non è necessaria la sentenza declaratoria, se sia *latae sententiae*, non potendosi per la restituzione avanzare motivo d'infamia, come è previsto dal canone 2232 § 1 ([205]).

Per l'assegnazione dei frutti, perduti dal sospeso, può prendersi per norma quanto dispone il can. 1481, e l'Ordinario preservi al beneficio stesso e alla Chiesa il massimo favore. È però nella natura delle cose che la sospensione *a beneficio* non può essere di molta durata, specialmente se con cura d'anime, e questo sia essa inflitta come censura, sia come pena vendicativa. Non può supporsi durare la contumacia, senza che si determini il caso della rimozione o privazione; una *vindicta criminis* non può troppo a lungo privare dei frutti chi adempie a l'ufficio, e privare l'ufficio della normale sua sistemazione, specialmente se il decreto o sentenza comprende la sospensione anche *ab administratione*.

* * *

Can. 2281. — SUSPENSIO *generaliter lata vel suspensio* AB OFFICIO *aut* A BENEFICIO *afficit omnia officia aut beneficia, quae clericus habet in dioecesi Superioris suspendentis, nisi aliud appareat.*

Con questo canone e il seguente porta il legislatore la *materia subiecta* a uno stato di cristallina chiarezza, riconducendo il valore degli effetti della sospensione alla proporzione che loro viene dal grado gerarchico della autorità da cui parte. Si aveva prima una non indifferente oscurità, e dai testi e dalla dottrina.

L'incertezza della dottrina ebbe prevalentemente origine da la varia interpretazione data dai Dottori al c. 14, X *de foro comp.* II, 2. Al quesito da chi deva giudicarsi il sacerdote che delinque dove ha patrimonio ma risiede in

---

([205]) Vedi l'analogia con la decis. S. C. C. in *Toletana* per la restituzione dei frutti che senza la *declaratoria* i Canonici e Corali, *non residentes*, debbono fare al Vescovo, 10 luglio 1920.

altra Diocesi dove ha beneficio, specialmente nelle cause attinenti il beneficio, il Pontefice Innocenzo III risponde « *per episcopum in cuius dioecesi deliquit sententia promulgari poterit in eundem. Sed ab eo in cuius dioecesi beneficium obtinet erit quoad illud executio facienda* ».

Non è fatto cenno in questo capo a la prima fonte della pena se dal diritto particolare o comune, ma solo del luogo della sentenza e in genere della esecuzione nel domicilio del beneficio, senza dire se si estenda a tutti i benefici che poteano essere posseduti in vari territorii. Indi la varietà delle opinioni ([206]).

In questo primo can. 2281, il legislatore si riporta al c. 37 *de elect.* I, 6 in VI° che riguarda una sospensione inflitta per un delitto commesso eligendo l'indegno e la sanzione colpisce il delinquente nei benefici che ha in quella determinata Chiesa ritenuta così offesa. Nel seguente can. 2282 dichiara l'incompetenza dell'Ordinario a infliggere pena di sospensione da *determinato* officio o beneficio che sia fuori della sua diocesi (can. 2220-2221) e il valore invece per qualunque diocesi di *tal sospensione* che sia dal diritto comune e *latae sententiae*. È determinato in tal modo ciò che in materia può il Prelato di propria autorità, e ciò che può come semplice esecutore della legge comune.

È detto: *Suspensio generaliter lata vel suspensio ab officio aut a beneficio, afficit omnia officia aut beneficia, quae clericus habet in dioecesi Superioris suspendentis, nisi aliud appareat.*

È fatta l'ipotesi, se altrimenti non apparisca, di sospensione inflitta da Superiore di Diocesi e quindi non di diritto comune, ma particolare, che può essere *ab homine* ed *a iure*.

Sospensione irrogata *generalmente*, è detto. È la forma che troviamo nel preced. canone § 1 § 2 n. 1. In entrambi i luoghi per l'oggetto che le è proprio (officio, giurisdizione) l'effetto suo ha illimitata estensione e valore. È l'applicazione della sospensione, *generaliter lata*, del can. 2278 § 2, che ivi come al presente canone è data.

E inoltre, sospensione o dall'*ufficio* o dal *beneficio*: lo stesso can. 2278 § 2 ci dice che comprende gli effetti de l'una o dell'altra specie, interamente (*omnes*).

La sospensione adunque I generalmente inflitta II la sospensione *ab officio* III la sospensione *a beneficio* (2280) si estendono: la prima a tutti gli uffici e benefici, la seconda a tutti gli uffici, la terza a tutti i benefici che il sospeso abbia nella Diocesi del sospendente Superiore. Fuori territorio non

---

([206]) LEGA *De Del. et Poen.* 193; THESAURUS I, 26; SUAREZ 27, I, 9; WERNZ 208 n. 405.

si esercita potere ([207]). È detto se altrimenti non appaia, e ciò deve intendersi *a* in relazione al can. seguente: se cioè l'Ordinario non sia mero esecutore del diritto comune *b* o anche in relazione a potere superiore a quello dell'Ordinario; se ad es. sia delegato l'Ordinario dalla S. Sede di eseguire con decreto una sentenza della Curia stessa Romana, o a prendere provvedimenti coercitivi determinati o lasciati come a delegato al suo arbitrio.

Al già ricordato c. 37 *de elect. etc.* I, 6, in VI° così Bonifacio VIII « cum indignus eligitur... *compromissarius... a beneficiis... suspenditur triennio... Restringitur... dicta poena solum ad ea beneficia quae hic peccans in illa obtinet Ecclesia, quam taliter eligendo specialiter noscitur offendisse* ».

I dottori in questo testo riconoscevano il caso particolare di una restrizione autoritativa non una norma generale, e il termine *Ecclesia* si presta anche per un semplice beneficio ad es. parrocchiale, non necessariamente per il territorio, ad es. di una Diocesi ([208]). E varie erano le interpretazioni. Il presente canone invece vi si riporta per toglierne una regola assoluta, e relativamente alla potestà ordinaria e al territorio di una Diocesi.

* * *

Can. 2282. — *Loci Ordinarius nequit clericum suspendere a determinato officio vel beneficio quod in aliena dioecesi reperiatur; sed suspensio latae sententiae, iure communi irrogata, afficit omnia officia vel beneficia in quacumque dioecesi possideatur.*

L'Ordinario del luogo (198 § 2) non può sospendere un chierico da un determinato ufficio o beneficio che sia in diocesi di altri. È l'ipotesi del chierico che fuori della propria diocesi può essere, ad es. catechista, confessore di monache etc. può possedere ad es. un canonicato, una capellania beneficiale etc. Il suo superiore l'Ordinario del luogo ben lo può *generaliter*, can. 2278 § 1, o *ab officio simpliciter* can. 2278; lo può sospendere *ab ordinibus* ibid. § 2 etc. sospensione che, *Velut umbra corpus*, lo seguono dovunque e indirettamente gli possono interdire gli atti richiesti da officio e beneficio, anche fuori di Diocesi, ma direttamente non lo può sospendere — *da determinato officio o beneficio* — che sia posseduto in altra Diocesi ([209]). Nè lo può con censura o pena *ab homine*, nè *a iure particulari inferta*.

([207]) È singolarità del diritto attuale l'avere esattamente determinato l'ambito dei poteri per ciascuno degli aventi giurisdizione ecclesiastica od ufficio. Vedi Blat II pag. 87 e 180; Creusen-Vermeersch o. c. 89.

([208]) Suarez l. c.

([209]) Non potrebbe l'Ordinario sospendere *a iurisdictione* se non relativamente al suo territorio.

Quando, invece, la sospensione *a determinato officio o beneficio* sia dal diritto comune, colpisce tutti gli uffici o benefici che il colpito possa avere e in qualunque Diocesi, essendo universale l'efficacia della legge comune. In questo caso a l'Ordinario può competere la *declaratoria,* seppure il delitto non è altrove perpetrato, e comunque il giudice deve avvisare della pena incorsa gli Ordinari dei luoghi dove il sospeso ha offici o benefici.

Perchè però la detta sospensione abbia valore, in qualunque Diocesi, dev'essere *latae sententiae* (ad es. can. 2366). Se sia *ferendae,* anche se dal diritto comune, è fatto luogo a l'arbitrio di chi la infligge, can. 2223 § 2 § 3, e così perchè l'Ordinario non agisce fuori del proprio territorio, la sospensione non ha valore per le altre Diocesi.

Prima del codice, la comune dei Teologi e canonisti teneva che il sospeso, *iure particolari,* dal beneficio era sospeso per tutti i benefici anche fuori di Diocesi, ma una benigna recente ([210]) interpretazione restringeva il valore di detta sospensione, ai benefici posseduti in Diocesi. Il legislatore nel codice ha acceduto a questa corrente e non solo pei benefici, ma anche per gli offici, come appare dal pres. canone, e ciò concordemente a quanto ha decretato nel preced. canone, come fu detto.

Ne diceva il D'Annibale I, 355, rendendo la ragione della sentenza comune « ... *quia suspensio afficit personam.* Nihilominus benigna interpretatione receptum est, suspensione lata iure Diocesano, aut sententia, vel praecepto Ordinarii, ea tantum beneficia contineri quae quis possidet in eius dioecesi nisi aliud fuerit expressum » ([211]). Tale ritenevasi la mente dell'Ordinario.

* * *

Can. 2283. — *Quae de excommunicatione can. 2265 statuuntur, etiam suspensioni sunt applicanda.*

Effetti della sospensione, in virtù di questo canone sono i descritti dal can. 2265 per la scomunica. E quindi: 1 qualunque sospeso non può eleggere, presentare nominare; 2 conseguire dignità uffici benefici pensioni ecclesiastiche o incarichi nella Chiesa; 3 esser promosso agli ordini.

Gli atti però di cui al n. 1 e 2 se posti non sono nulli se non dopo che la sospensione fu inferta o dichiarata per sentenza, e in questo caso il sospeso neanche può validamente conseguire grazia Pontificia, se nel rescritto non è fatta menzione della pena incorsa.

Dal che si vede che nel sospeso la *sentenza* equivale a la qualifica di *vitando* nello scomunicato. Già insegnava il Card. Lega 187 « Et in hoc

---

([210]) Lega, *De Del. et Poen.* 193; D'Annibale I, 355; S. Alf. VII, 316, 4.

([211]) *Monitore* 1922, p. 208 n. 1.

suspensio sane non differt ab excommunicatione quae in excommunicato *tolerato* reddit illicitum usum iurisdictionis, sed non invalidum imo nec illicitum si idem usus expostuletur a fidelibus ». Vedi quanto esponemmo al can. 2265. Vedi il can. 167 § 1 n. 3; il can. 1470 § 4.

Dice il c. un. « *ne Sede vacante* etc. » III, 8 in VI° « Si ad Episcopum et Capitulum communiter pertineat collatio praebendarum, Episcopo... *a beneficiorum collatione suspenso,* potuit Capitulum vacantes conferre praebendas » e il Conc. Trid. Sess. XIV *de ref.* c. 1 « Ei... qui fuerit... *suspensus* nulla contra voluntatem.. praelati concessa licentia.. de se *promoveri faciendo* etc. ».

Relativamente alle grazie Pontificie, la *Sapienti Consilio* di Pio X sopra riferita (2265) Pars II cap. III-6 ne vieta l'esecuzione « quando qui gratiam impetravit ut *aliorum offensioni* futura sit indulta concessio ». Queste le fonti, da coordinare quanto alla richiesta condannatoria o declaratoria a questo canone, al can. 2265, ai citt. 163 § 1-3, 1470 § 4, etc. ([212]).

Procede anche nel canone seguente la estensione al sospeso di certe disposizioni date per lo scomunicato.

* * *

Can. 2284. — *Si incursa fuerit censura suspensionis quae vetat administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, servetur praescriptum can. 2261; si censura suspensionis quae prohibet actum iurisdictionis in foro seu interno seu externo, actus est invalidus, ex. gr. absolutio sacramentalis, si lata sit sententia condemnatoria vel declaratoria aut Superior expresse declaret se ipsam iurisdictionis potestatem revocare; secus est illicitus tantum, nisi a fidelibus petitus fuerit ad normam mem. can. 2261 § 2.*

Se sia incorsa censura di sospensione *che vieti l'amministrazione dei Sacramenti* e Sacramentali ad es. la sospensione *a divinis,* a *sacris ordinibus* etc. si osserva il prescritto del can. 2261.

Il can. 2261 è dello *scomunicato* che come tale è proibito dal fare e amministrare Sacramenti e Sacramentali: è applicato al *personalmente interdetto* che, can. 2275-2, si trova nella identica condizione. Vedasi il detto 2161 che al § 2, per la liceità della confezione e amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali richiede la domanda del fedele; eccepisce al § 3 per lo scomunicato *vitando* o quello a cui carico è emanata sentenza, salvo il pericolo di morte per l'assoluzione, e, se manchino altri ministri, per gli altri Sacramenti e Sacramentali.

Se sia incorsa censura di *sospensione che proibisce l'atto di giurisdizione per entrambi i fori* come sarebbe la sospensione *generaliter lata* o la sospen-

([212]) *Pontificale R.* Tit. De ordinibus conf. etc.; LEITNER, *De Curia Romana,* pag. 55-56.

sione *a iurisdictione generatim* l'*atto è invalido* ad es. l'assoluzione sacramentale, il conferimento d'un beneficio, *se il sospeso* abbia a carico sentenza condannatoria o declaratoria, oppure il Superiore ad es. nel decreto della censura come *ab homine* espressamente revochi la giurisdizione: l'*atto invece è solo illecito* quando non ci sia sentenza o la detta revoca, non è neanche illecito se richiesto dai fedeli, giusta il previsto del citato can. 2161 § 1.

Al c. 2, X *de cler. exc.* etc. V, 27 è detto « Si.. clericus.. suspensus... *aliquid de ministerio sibi interdicto agere praesumpserit*.. modis omnibus excommunicetur etc. ». Da le fonti indicate in calce.

* * *

Can. 2285. — § 1. *Si communitas seu collegium clericorum delictum commiserit, suspensio ferri potest vel in singulas personas delinquentes vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et communitatem.*

§ 2. *Si primum serventur huius articuli canones.*

§ 3. *Si alterum communitas prohibetur exercitio iurium spiritualium quae ipsi, uti communitati competunt.*

§ 4. *Si tertium effectus cumulantur.*

Riproduce il presente canone pel delitto commesso da una comunità nei riguardi della sospensione quanto nei riguardi dell'interdetto dispone il can. 2274. Per l'intelligenza dei termini — *delitto* e *delinquente* — è quindi a riportarsi al detto in quel luogo.

§ 1. Se una comunità o collegio di chierici, ad es. un capitolo, un monastero, commettono un delitto ad es. una indebita alienazione, una elezione irregolare ecc. la sospensione può essere inflitta o alle singole persone delinquenti (*distributive*) o realmente o nel senso della legge come parti del tutto, oppure essere inflitta alla comunità come tale (*collective, unum corpus*) o nell'uno e nell'altro modo (*simul*) alle persone e alla comunità (*singuli et omnes, omnes et singuli*).

§ 2. Se si avvera il primo caso e cioè la sospensione è irrogata ai singoli, si osservano i canoni di questo articolo e cioè i colpiti come *personalmente sospesi* vengono assoggettati a l'effetto della sospensione che li tocca secondo la sua specie *ab officio, a divinis* etc.

§ 3. Se si avvera il secondo caso e cioè la sospensione alla comunità come tale, essa viene privata dai diritti spirituali *che come tale le competono*, ad es. amministrare, eleggere, conferir benefici ecc. Ben nota il Card. Lega 197 che tale sospensione è sempre *parziale* non potendo una comunità essere suscettibile ad es. della sospensione *ab officio simpliciter*, o *generaliter lata* o *ab ordine* perchè solo gli atti *comuni*, o considerati tali se individui, per la loro rappresentanza, sono il delitto della comunità.

La specie è data dal c. un. *De Sede vacante* etc. III, 8, in VI° « .. *Idem poterit Episcopus, si Capitulum ab ipsa collatione* (beneficii) *suspendi contingat* ».

Nè possono essere esenti gli innocenti e per la natura degli atti *comuni* vietati, e perchè la sospensione toglie l'*uso attivo* e non passivo dei beni spirituali, ciò che non è la specie del can. 2276 che tratta dell'innocente in relazione a l'interdetto.

Se si avvera il terzo caso e cioè la sospensione alle persone e alla comunità insieme, gli effetti che colpiscono il personalmente sospeso e la comunità sospesa si accumulano come possono accumularsi nel tutto e nei singoli: sono cioè interdetti gli atti proprii degli individui corrispondentemente alla specie della sospensione che personalmente è loro inflitta, e quelli proprii della comunità come tale in corrispondenza della specie della sospensione che è stata irrogata alla comunità per alcuno o per tutti gli atti di cui è capace, come comunità.

Un esempio è offerto dal c. 40 *de elect.* I, 6, in VI° « Quia saepe contingit quod Cathedralibus, et regularibus ac Collegiatis Ecclesiis Vacantibus, *Capitula, Conventus Collegia et singulares earundem personae,* bona a Praelatis, ipsarum dimissa... occupant inter se dividunt, surripiunt, dilapidant dissipant et consumunt: hos ipsorum ausus.. reprimere volentes.. decernimus ut ii qui praemissa de coetero praesumpserint, eo ipso sint et tamdiu maneant ab *officio et beneficiis quibuscumque suspensi,* donec etc. ».

Perchè fin qui non fu discorso della sospensione di cui al can. 2222 § 2 che non ha ragione di pena e fu detta *ad cautelam,* ma di sospensione che può essere o censura o pena vendicativa: si domanda quale gravità nel delitto ne possa essere la causa.

Quando sia censura la risposta è data dal can. 2242 § 1 dal quale s'apprende che il delitto dev'essere esterno, grave, consumato e congiunto alla contumacia. Quando sia pena vendicativa generalmente parlando ancora dev'essere grave perchè altrimenti è piuttosto il caso dei rimedi penali o penitenze, essendo pacifico in diritto che alla sospensione si ricorre quando altri mezzi non vi sono o si mostrarono nel caso inefficaci ([213]).

Chi viola la sospensione raggiunge l'irregolarità, can. 985-7, quante volte dalla sospensione *censura* o *pena* gli è impedito l'uso attivo dell'ordine sacro (*actus ordinis*) ([214]). Negli altri casi pecca, e se *in re gravi,* gravemente ([215]).

([213]) Bouix o. c. 4, 3, 1.

([214]) D'Annibale l. c. È detto al c. 1 *de sent. et re iud.* II, 14 in VI° « Sciturus quod si suspensione durante (is) damnabiliter se ingesserit divinis, *irregularitatis laqueo* se involvet secundum canonicas sanctiones ».

([215]) D'Annibale I, 359.

L'assoluzione è necessaria perchè cessi la sospensione pena vendicativa, can. 2289.

Da notare, che l'assoluzione della sospensione inflitta esclusivamente *in communitatem* can. 2285 § 1 può essere data solo in *foro externo* e così la dispensa salvo per i casi urgenti e straordinari il disposto dei cann. 2254 e 2290 ([216]).

Il chierico che ammonito non recede dalla contumacia per liberarsi dalla sospensione censura è passibile di privazione del beneficio ed officio canone 2340 § 2.

(Continua) M. Pistocchi.

Gli spettacoli nelle nostre Istituzioni

Il *Bollettino Ufficiale dell'Azione Cattolica Italiana* nel suo numero di dicembre 1938 richiama opportunamente l'attenzione dei Parroci e Direttori di Oratori parrocchiali e festivi su quanto è dichiarato e disposto nella I parte della Convenzione tra la S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) e l'Ufficio Centrale dell'A. C., per ricordare loro che le direttive riguardanti le nostre Istituzioni educative restano immutate ed è dovere attenervisi con scrupolosa diligenza.

« Gli oratorî festivi e Circoli parrocchiali dell'A. C. per precisa disposizione dell'Autorità Ecclesiastica da cui essi dipendono, sono e debbono mantenersi istituzioni educative della gioventù a finalità essenzialmente religiosa.

In essi quindi il divertimento è ammesso come mezzo di educazione e a titolo di attrattiva e di premio, per conseguenza non deve snaturare l'indole primitiva di tali istituzioni.

In particolare, premesso che le recite o, comunque, le manifestazioni che hanno luogo negli Oratori Festivi e nei Circoli Parrocchiali si intende abbiano finalità religiose e patriottiche e carattere morale ed educativo, ai fini dell'applicazione della presente convenzione dovranno sussistere le seguenti condizioni:

a) che non vi sia scopo di lucro;

([216]) Lega 197; Cocchi 105.

b) che non si faccia nessuna forma di pubblicità (si possono esporre fotografie e avvisi annuncianti lo spettacolo soltanto alla porta d'ingresso del locale);

c) che non si pratichino, sia nella scelta dei filmi e delle produzioni per le recite, sia nel sistema dei biglietti, forme di concorrenza in confronto di pubblici locali ».

Segnala inoltre quanto è detto agli articoli 3, 4 e 7.

« 3. — Per le rappresentazioni assolutamente gratuite, nel senso che nessun introito abbia luogo sotto qualsiasi forma e a nessun titolo (diritto di guardaroba od altro) non sarà dovuto alcun diritto erariale, salvo sempre per il diritto d'Autore, il rispetto dei minimi stabiliti dagli autori dei lavori rappresentati.

« 4. — È fatto obbligo ai dirigenti dei Circoli Cattolici e Oratori di munirsi preventivamente volta per volta del nulla osta dell'Agente della S.I.A.E. per quanto riguarda le produzioni teatrali. A tal fine dovrà essere data comunicazione all'Agente del titolo o dei titoli delle produzioni teatrali che si intendono rappresentare, con almeno otto giorni di anticipo sulla data della rappresentazione.

« 7. — La S.I.A.E. potrà in qualunque momento a mezzo dei suoi rappresentanti effettuare gli opportuni controlli in ordine ai requisiti voluti per la appartenenza dei locali ad una delle due prime categorie; e qualora avesse a riscontrare che tali requisiti non sussistono o sono venuti a mancare, ne darà notizia alla competente Giunta Diocesana.

Quando sia accertato che il locale deve far parte di una categoria superiore, esso sarà tenuto a versare alla S.I.A.E. le differenze corrisposte in meno dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

DUBBI

1.

Le indagini e l'esame degli sposi avanti il matrimonio (1)

Come devono svolgersi 1) le indagini e 2) l'esame degli sposi che il Codice di D. C. prescrive — relativamente nei canoni 1019, § 1 e 1020, § 1 — avanti che si celebri il matrimonio?

1. È principio fondamentale stabilito dal Codice, can. 1019, § 1, che « antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere ». Secondo il valore della parola « constare » non bastano le semplici congetture e gli argomenti puramente negativi, ma ci vogliono prove positive e tali che diano una certezza morale.

La responsabilità di raggiungere la certezza morale spetta al parroco che ha il diritto di assistere al matrimonio. Le investigazioni dunque devono essere fatte dal parroco nella cui parrocchia gli sposi hanno il domicilio, o la « menstrua commoratio », o se si tratta di « vagi », ove hanno l'attuale dimora. Se gli sposi appartengono a parrocchie diverse, *per sè,* visto il can. 1097, § 2, le indagini dovrebbero essere compiute dal parroco della sposa. Diciamo *per sè,* perchè, tenuto conto del canone 1023, non sarebbe da riprovarsi, sarebbe anzi preferibile che in questo caso ambedue i parroci eseguissero rispettivamente le investigazioni, le quali così guadagnerebbero in prontezza, sicurezza ed efficacia. In questo caso l'altro parroco deve trasmettere il documento autentico delle sue investigazioni al parroco che deve assistere al matrimonio (can. 1029).

Il tempo opportuno (can. 1020, § 1) per le investigazioni è quello che precede le pubblicazioni ed è anteriore di almeno trenta giorni alla data del matrimonio.

L'oggetto: qualità degli sposi; se siano indipendenti o soggetti tuttavia alla patria potestà; se battezzati, se cresimati; ove abbiano domicilio, ove abbiano dimorato, dove farsi le pubblicazioni, se abbiano contratto altro matrimonio, se vi siano impedimenti ecc.

Del battesimo il parroco deve esigere il documento anche quando gli

---

(1) Nella risposta al doppio quesito ci è fonte e guida autorevole l'Istruzione diramata dalla Curia Arcivescovile di Genova in data 30 novembre 1938 (*Rivista diocesana,* ottobre-novembre 1938).

consta che i contraenti sono battezzati e se sono stati battezzati in parrocchia, il parroco lo stacchi lui stesso dai registri.

Finalmente, le investigazioni vanno fatte presso tutte quelle persone che il parroco giudicherà necessario e opportuno interrogare.

2. Soggetto dell'esame od interrogatorio sono tanto lo sposo quanto la sposa.

Il modo è determinato dalle parole del canone 1020, § 2 « etiam seorsum et caute ».

« Seorsum ». Gli sposi devono essere interrogati insieme e separatamente. L'esame infatti mirando specialmente ad accertare l'esistenza o meno di impedimenti occulti e la libertà del consenso ecc., più che conveniente, si rivela necessario l'interrogatorio separato.

« Caute ». Questa condizione si riferisce sopratutto all'esame della sposa. Essa dovrà essere interrogata, se possibile, nell'ufficio parrocchiale, a porte aperte e con testimoni di vista, non però di udito. L'interrogante si guarderà da qualunque parola che possa sembrare meno seria o muovere al riso.

Per misura di cautela, riguardo a certi impedimenti, piuttosto che interrogare, converrà meglio istruire gli sposi, avvertendoli del dovere di manifestare tutti gl'impedimenti, anche gli occulti ed infamanti, avvertendoli però che questi ultimi possono manifestarli solo al confessore e domandarne la dispensa per suo mezzo.

La donna dev'essere interrogata a parte sopratutto sulla libertà del consenso perchè più facile a subire intimidazioni, minaccie e costrizioni.

L'esame circa la sufficiente istruzione religiosa e morale degli sposi è importante e dev'essere fatto con dignitosa franchezza congiunta a prudenza.

Delle investigazioni previe e dell'esame degli sposi deve redigersi la relazione scritta per essere conservata nei documenti attinenti alla celebrazione del matrimonio. Ciò viene desunto dall'Istruzione emanata dalla S. C. dei Sacramenti circa le cause di nullità del matrimonio, art. 72: « Defensor vinculi potest.. opportunas exquirere notitias ... itemque exquirere a parocho, cui ius assistendi matrimonio fuit, authenticum exemplar investigationum ante matrimonii celebrationem peractarum et interrogationum quas hic, ad normam iuris, nupturientibus detulit » (2)

Le investigazioni obbligano *sub gravi*, anche se il parroco è moralmente certo che nulla osta alla valida e lecita celebrazione del matrimonio.

È sommamente conveniente che il parroco compia personalmente le indagini, e più ancora l'esame degli sposi. È bene che i vicecurati anche gio-

(2) *Il Monitore*, 1936, pag. 325.

vani si addestrino nelle pratiche preparatorie dei matrimoni; ma il parroco deve ritenersi le parti più delicate mentre sorveglia e si accerta che la preparazione degli atti procede nel modo e nel tempo debito.

2.

L'obbligo della Cresima avanti il matrimonio.

1. Di qual natura è l'obbligo di ricevere la Cresima avanti il S. Matrimonio? 2. Come deve regolarsi il parroco riguardo agli sposi che debbono e che non possono ancora riceverla avanti la celebrazione del matrimonio?

Al duplice quesito, evidentemente connesso col precedente, così in sostanza risponde S. E. R.ma Mgr. F. Canessa nella *Rivista Diocesana* di Genova, dicembre 1938, p. 369.

1. L'obbligo della Cresima prima del matrimonio proviene dal Diritto nuovo e precisamente dal can. 1021. Contrariamente all'opinione del Chelodi e del Noldin il P. Cappello ritiene si tratti di un vero precetto, cui da parte degli sposi corrisponda una vera obbligazione, deducendolo dalla formola « recipiant » usata dal canone, seguita dalle parole « si id possint sine gravi incommodo » che sembrano affermare un obbligo dal quale scusa solo il grave incomodo.

Su quali ragioni si fonda questa legge ed è di diritto puramente ecclesiastico, ovvero anche di diritto divino?

Le ragioni sono che il matrimonio importa doveri gravissimi e sovente assai difficili. Lo stato coniugale viene a creare tante situazioni delicate e spesso persone anche timorate di Dio si trovano in conflitto tra la coscienza e le difficoltà che provengono dai doveri del loro stato. Nella previsione di tali difficoltà e pericoli, non è forse conveniente premunirsi del sacramento che N. S. ha istituito per fortificare le anime?

Si aggiunga che i genitori non potrebbero attendere con frutto all'educazione cristiana della prole se essi stessi apparissero agli occhi dei figli poco curanti della vita cristiana, come sarebbe se avessero trascurato di ricevere la Cresima nella debita età.

Di qui sembra che il precetto della Cresima avanti il matrimonio sia almento in largo senso, di diritto divino e che l'Ordinario non possa dispensare da questa legge, ma solo pronunziarsi sull'esistenza o meno d'una causa scusante.

2. Non è da approvarsi il sistema di negare o di sospender per più o meno tempo il matrimonio pel fatto che gli sposi non sono cresimati. Se gli sposi non possono assolutamente o non senza grave incomodo ricevere la Cresima,

lo stesso canone 1021 li scusa. D'altra parte una dilazione più o meno lunga del rito nuziale può causare inconvenienti e pericoli assai gravi.

Che se gli sposi per cattiva volontà si rifiutassero di ricevere la Cresima, sembra potersi applicare al caso la risposta della P. Commissione per l'interpretazione del C. I. C. in data 2-3 giugno 1918 (*Monitore Eccl.* 1918, p. 237). Alla domanda: « Si sponsa vel sponsus inveniantur ignari doctrinae christianae, erit ne locus eos respuendi a matrimonio, vel differendi matrimonium usque ad instructionem? » la Commissione rispose: « Parochus servet praescriptum canonis 1020, § 2 (1); et ... sponsos ignorantes sedulo edoceat prima saltem doctrinae christianae elementa; quod si renuant, non est locus eos respuendi a matrimonio ad normam canonis 1066 (2) ». La risposta veramente riguarda gli sposi che si rifiutano di imparare gli elementi della dottrina cristiana; ma si può applicare anche al caso nostro, perchè chi ignora gli elementi della dottrina cristiana e rifiuta impararli è da supporre non abbia ricevuto la Cresima e non sia in condizione di poterla ricevere. E come degli sposi che ignorano la dottrina cristiana e non vogliono impararla la Commissione dice che non si debbono respingere dal matrimonio, così pare doversi dire degli sposi che si rifiutano di ricevere la Cresima.

Pertanto i parroci ammoniscano seriamente gli sposi dell'obbligo di premettere la Cresima al matrimonio, istruendoli sull'importanza di questo sacramento e sulle disposizioni necessarie a ben riceverlo. Sarà facile invece che per ignoranza gli sposi lo considerino come una cerimonia preliminare qualsiasi e lo ricevano in istato di colpa grave. È questo che deve preoccuparci e che può essere eliminato per mezzo di una buona preparazione.

3

Sul modo dell'abluzione battesimale

La rubrica del Rituale Romano, Tit. II, Cap. II *Ordo baptismi parvulorum* n. 19, dice: « Sacerdos... aquam baptismalem... ter fundit super caput infantis... ». A proposito del « *super caput* » vi ha chi dice che si deve versare l'acqua « in summitate capitis », sul vertice, donde discende e bagna tutto il capo. Altri invece sostengono che si versi sulla fronte, la parte più nobile del capo; dalla fronte l'acqua

---

(1) Can. 1020, § 2: « Tum sponsum tum sponsam... interroget [parochus]... an in doctrina christiana sufficienter instructi sint, nisi ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat ».

(2) Can. 1066: « Si publicus peccator aut censura notorie innodatus prius ad sacramentalem confessionem accedere aut cum Ecclesia reconciliari recusaverit, parochus eius matrimonio ne assistat nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, consulat Ordinarium ».

scorre a bagnare il resto del capo fino al vertice; si è così anche più sicuri che non solo i capelli furono bagnati, ma altresì il capo. Quale delle due interpretazioni e quindi dei due modi di battezzare è migliore, cioè più conforme alle prescrizioni liturgiche?

Secondo la divina istituzione, com'è noto, la materia prossima del battesimo è l'abluzione mediante l'acqua ed avente termine alla persona del battezzando: niente di più. Però ben presto il rito cattolico solenne si venne determinando meglio sopra vari punti, per esempio sul numero delle abluzioni. La triplice abluzione ha la sua ragione nella formola trinitaria che l'accompagna ed è testimoniata fin dal 1° secolo della Didaché, 7, 1: « De baptismo autem sic baptizate: haec omnia postquam antea dixistis, *baptizate in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti* in aqua viva. Sin autem non habes aquam vivam in alia aqua baptiza... effunde in caput ter aquam *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti* ».

Papa Pelagio I (556-561) nella lettera « Admonemus ut » a Gaudenzio Vescovo di Volterra (circa il 560): « Multi sunt qui in nomine Christi solummodo una etiam mersione se asserunt baptizari. Evangelicum vero praeceptum ipso Deo Domino et Salvatore nostro Iesu Christo tradente nos admonet, in nomine Trinitatis, trina etiam mersione sanctum baptisma unicuique tribuere, dicente Domino nostro Iesu Christo discipulis suis: *Ite baptizate omnes gentes in nomine* etc. » (Denzinger Bannwart, *Enchiridion Symbolorum*, n. 229).

La triplice abluzione però, sebbene più conforme al precetto di Cristo, non è necessaria.

Il passo citato della Didaché ci attesta pure l'antichità dell'abluzione del capo: « effunde in caput ». S. Tommaso ce ne dà la ragione simbolica nella P. III, Q. 68, a. 21 ad 4, della Somma Teologica dicendo che nel capo « fundantur omnes sensus » e che « in nulla exteriorum partium integritas ita consistit sicut in capite ».

È pure antichissimo il triplice modo di abluzione, per immersione, infusione od aspersione.

Ciò premesso, veniamo alle prescrizioni del Rituale, che sono come il compendio e l'aggiornamento della precedente disciplina ecclesiastica secondo il rito romano. Citiamo i soli tratti che ci riguardano, aggiungendo qualche citazione in forma di commento.

Rit. Rom., Tit. II, C. I, n. 10: « ... modus qui magis sit in usu, pro ecclesiarum consuetudine retineatur; ita ut trina ablutione caput baptizandi perfundatur vel immergatur in modum crucis... ».

Tit. II, C. II, n. 19 (rito del battesimo dei bambini): « ... sacerdos... aquam baptismalem... ter fundit super caput infantis in modum crucis... ».

Ibidem, n. 20: « Ubi autem est consuetudo baptizandi per immersionem, sacerdos accipit infantem et advertens ne laedatur, caute immergit et trina immersione baptizat... ».

Tit. II, C. IV, n. 39 (rito del battesimo degli adulti): « Tunc patrino... admota manu tenente aut tangente electum vel electam, aperto capite et laxatis a collo vestibus inclinatum, sacerdos vasculo seu urceolo hauriat aquam baptismalem de fonte et cum ea sub trina super caput in modum crucis infusione baptizet... in nomine SS. Trinitatis... ».

Mons. Pio Martinucci nel suo corso di Sacre Cerimonie, P. II, vol. II *De Bapt.*, scrive:

« 52. Si baptismum conferatur per immersionem, Episcopus... accedet ad fontem, accipiet infantem ac... tribus vicibus immerget in aquam caput eius...

« 53. Si baptismum conferatur per infusionem, a patrino et matrina... accipiatur infans et ab eisdem sustinebitur inclinatus super sacrarium fontis. Episcopus... aquam tribus vicibus in modum crucis effundet super caput infantis... ».

In certe « Regole a rettamente amministrare e ricevere i Sacramenti » stese e quasi ufficialmente proposte al Clero da Girolamo Carena Vicario Generale della diocesi di Cremona (Novara, Tip. Rusconi, 1843) al capitolo XXI del Battesimo si legge:

« Se in caso di pericolo (le levatrici) battezzarono non versando l'acqua sul capo ma su d'un'altra parte del corpo perchè il bambino non era del tutto nato, e battezzarono però sotto condizione,... nato poi interamente il bambino lo battezzino sotto condizione se continua il pericolo. Se il pericolo è cessato, quando si porta alla chiesa si avvisi il parroco... che il bambino non fu battezzato sul capo, onde possa ribattezzarlo sotto condizione. Sebbene il Suarez decida certo il battesimo dato sulle scapole o sul petto, noi però dobbiamo attenerci al Rituale Romano, che è il nostro codice legislativo nell'amministrazione dei sacramenti, il quale prescrive di replicare il battesimo sotto condizione quando non fu conferito sul capo.

« Nel battezzare devesi versare l'acqua per modo che scorra, *fluat*, e non qualche goccia solamente, perchè si verifichi il *baptizare*, che suona lo stesso che *abluere*, e ciò importa non bagnare, ma lavare. E se il capo del battezzando avesse molta e spessa capigliatura, sarà bene versare l'acqua in modo che bagni e scorra sulla fronte ancora, in qualche parte almeno, per sempre meglio affrancare il valore del battesimo ».

Il Catalano, nel suo Commentario al Rituale Romano, Tit. II, C. I n. 10 citato, scrive: « Quibus verbis docet hic noster paragraphus trina ablutione caput baptizandi perfundi vel immergi debere in modum crucis; quod tamen intellige de baptismo extra necessitatem ».

Al n. 19 scrive: « Atque hic ritus (immersionis) servatur hodie in Ecclesia Mediolanensi ex Rituali Ambrosiano iussu Caesaris Montii Card. et Archiep. Mediolanen. edito atque ex Instructionibus Sancti Caroli de baptismi administratione in ordine baptismi parvulorum, ubi etiam edicitur ut trina fiat immersio in modum crucis: *Deinde parochus infantem supinum a patrino sublatum utraque manu excipit, ita ut dextera capiti eius propior sit, tum ter occiput mergit in aqua in crucis formam et mergendo explicate profert...* ».

Al n. 39: « Unum... notandum,... ubi nempe adultus baptizandus est, debere esse *aperto* capite, idest omnino nudo, absque ullo prorsus capillamento externo, seu caesarie fictitia... ut aqua nempe baptismalis non supra alienos, sed supra proprios capillos et caput defluat... ».

Venendo ora al caso pratico, basterà una attenta lettura e un confronto dei pochi documenti citati per poterne dedurre quanto segue.

Si sa che di precetto divino e ad validitatem il battesimo dev'essere fatto con vera acqua e a modo di vera abluzione.

Di precetto ecclesiastico e ad liceitatem ci vuole l'abluzione trina, in forma di croce e possibilmente praticata al capo del battezzando; l'acqua deve toccare almeno in parte la pelle e quindi il capo dev'essere scoperto.

In via poi di pratica esecuzione, se si tratta come nel nostro caso di battesimo per infusione, non è necessario nè sembra più conveniente che l'acqua si versi sulla fronte donde scorra a bagnare le altre parti del capo. Bisogna invece tener conto che nel battesimo degli infanti occorre usare cautela per non recar loro danno, e che la positura del battezzando sia favorevole al deflusso dell'acqua dal capo alla sottoposta vaschetta. E al proposito il Rituale usa la parola « inclinatus » tanto per il bambino quanto per l'adulto. Perciò, data tale positura d'inclinazione del capo colla faccia rivolta all'ingiù (e, nel bambino, col corpo leggermente sollevato) il modo e posto più adatto per versare l'acqua battesimale ci sembra quello usato in molti luoghi, cioè di farla cadere tra il vertice del capo e l'occipite, donde scorra alle altre parti del capo.

V'è una certa corrispondenza (pur essendo invertito l'orientamento del battezzando da prono in supino) tra il modo indicato e quello che S. Carlo e il Catalano indicano per il battesimo dei bambini per immersione (vedi sopra) dove il punto di partenza delll'abluzione è l'occipite: « ter occiput mergit in aqua ».

Naturalmente, esponiamo quanto sopra con tutta riserva e col maggiore rispetto all'opinione altrui ed alle usanze locali.

LEGISLAZIONE CIVILE

Questue per il mantenimento di Ordini religiosi mendicanti

(Circolare N. 16.16235 11100.1 19 giugno 1938 del Ministero dell'Interno - Direz. gen. P. S.).

Viene riferito che in alcune Provincie l'Autorità di P. S. avrebbe subordinato la autorizzazione ad Ordini religiosi mendicanti, a raccogliere fondi ed oggetti per il loro mantenimento, a condizioni e limitazioni che non sembrano in armonia con lo spirito delle norme concordatarie, nè giustificate.

In qualche località, infatti, la questua sarebbe permessa limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, purchè il ricavato fosse devoluto per intero a scopo di culto e con l'obbligo di presentare il rendiconto delle somme raccolte e delle spese fatte, insieme alle relative giustificazioni.

Dato lo speciale carattere delle questue in parola, che non sono occasionali e mirano ad assicurare, secondo secolari tradizioni, i mezzi di sussistenza ad Ordini religiosi poveri, il Ministero non ritiene, in linea di massima, applicabili ad esse le prescrizioni di cui all'art. 302 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., circa il piano finanziario e la durata delle collette, la destinazione dei fondi raccolti, il versamento di cauzione, ecc., e prega le EE. LL. di impartire conformi istruzioni alle autorità dipendenti.

Esenzione degli Enti di culto da tributi locali

(Circolare 8 febbraio 1938 del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposte Dirette, Div. II, n. 5164).

ESTRATTO

Circa: *Contributo di miglioria e contributo di fognatura.* — Negli articoli 237 lettera *a*) e 252 sono già richiamate le disposizioni degli articoli 15 e 16 del Trattato con la S. Sede che sanciscono l'esenzione da ogni tributo e quindi anche dai tributi comunali e provinciali, per gli immobili menzionati negli articoli stessi.

Poichè però negli articoli 237 e 252 è stabilita l'esenzione dal contributo di miglioria e dal contributo di fognatura anche per i beni appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, s'intende che l'esenzione va estesa agli immobili appartenenti alle *istituzioni di culto e di religione.*

Le Fabbricerie e le Istituzioni di beneficenza (*)

In data 11 agosto Mons. N. Orlandi, Vicepresidente della F.A.C.I., scrisse questa lettera al Ministero:

A S. E. il Signor Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno - Roma.

Non è raro il caso che vi siano amministrazioni di Opere Pie, Asili, Enti Morali in genere che per Statuto abbiano come membro di diritto il locale Presidente della Fabbriceria. Tale qualità derivava dal fatto che la Fabbriceria era l'Ente civilmente riconosciuto come amministratore della Chiesa.

Col Concordato essendo stata riconosciuta la personalità giuridica alla Chiesa e quindi la rappresentanza giuridica di essa al Rettore o Parroco, pare che per norma generale detto Presidente della Fabbriceria dovrebbe essere sostituito dal Parroco o Rettore. Ciò appare più necessario quando, a norma del Regolamento sulle Fabbricerie, è stata disposta in qualche Parrocchia, la soppressione della Fabbriceria.

A cotesto On. Ministero volgiamo quindi domanda di disposizioni d'indole generale per cui sia possibile questo trapasso di persona come amministratrice degli accennati enti, analogamente a quanto è stato disposto che i beni finora intestati alle Fabbricerie vengano intestati alle rispettive Chiese su semplice richiesta degli interessati.

Nel caso poi che ad amministratori fossero stati richiamati e il Parroco e il Presidente della Fabbriceria, il fatto della soppressione di quest'ultima porta per necessità la revisione dello statuto oppure è possibile che sia proceduto alla sostituzione dell'ex Presidente della Fabbriceria con persona da designarsi dall'Autorità Diocesana o d'accordo con essa?

Parrebbe che l'ultima soluzione garantisse meglio d'ogni altra la volontà dei testatori i quali hanno voluto il Presidente della Fabbriceria come membro dell'amministrazione in quanto che col Parroco rappresenti un elemento favorevole all'Autorità Ecclesiastica chiamata ad esercitare il suo benefico influsso nella regolare osservanza delle disposizioni dei testatori per quel che riguarda particolarmente determinati oneri spirituali.

Nell'attesa di istruzioni in proposito, con ogni ossequio

Il Vicepresidente: Nazareno Orlandi.

A norma degli interessati si pubblica questa risposta del Ministero in data 26 settembre 1938-XVI:

« Mentre si conviene con cotesta Federazione nella opportunità di rive-

(*) Da « L'Amico del Clero », Siena, dicembre 1938.

dere gli Statuti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto si ricollega al nuovo ordinamento delle Fabbricerie, si ritiene che, in luogo di provvedere con disposizioni di massima, sia più conveniente che le Autorità Ecclesiastiche locali richiamino caso per caso l'attenzione delle Prefetture sugli Statuti dei singoli enti e ne promuovano, di accordo, opportune riforme per metterli in armonia con il nuovo ordinamento delle Fabbricerie, tenendo presenti la volontà dei fondatori e gli interessi dell'assistenza.

Il Direttore Generale: Fornaciari».

Abrogazione delle norme limitatrici pel matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa.

(R. Decreto Legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201)

Art. 1. — Per contrarre matrimonio:

i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa in servizio del Regio Esercito (compresi quelli dell'arma dei Reali Carabinieri), i sottufficiali e militari di truppa in servizio della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono ottenerne autorizzazione dal Ministro competente o dalle autorità militari da lui delegate;

i militari del Corpo Reale Equipaggi marittimi e i sottufficiali della Regia marina in servizio debbono avere il permesso del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. L'autorizzazione o il permesso predetti possono, però, essere concessi ai militari di leva soltanto in casi di eccezionale gravità.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza non possono tuttavia contrarre matrimonio prima del raggiungimento del limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le altre norme limitatrici finora in vigore, in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

Con appositi provvedimenti successivi saranno stabilite le modalità e i termini per concessione dell'autorizzazione, per contrarre matrimonio.

Obbligo del regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli uffici commerciali all'estero.

(R. Decreto-Legge 5 dicembre 1938, n. 1988)

Art. 1. — Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 2006, si applicano a tutti i funzionari appartenenti ai ruoli del personale degli uffici commerciali all'estero.

ART. 2. — La domanda di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 2006, sarà presentata direttamente al ministro per gli scambi e per le valute dei funzionari indicati nel precedente articolo, che intendano contrarre matrimonio, i quali prestino servizio presso l'amministrazione centrale; sarà invece presentata pel tramite del capo della rappresentanza diplomatica e consolare italiana all'estero presso cui ha sede l'ufficio commerciale dai funzionari che prestano servizio nell'ufficio stesso.

ART 3. — Il decreto reale per l'assentimento od il rifiuto di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, per il matrimonio dei funzionari appartenenti ai ruoli del personale degli uffici commerciali all'estero, è promosso dal ministro per gli scambi e per le valute di concerto col ministro per gli affari esteri.

ART. 4. — Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, non si applicano ai funzionari indicati nel precedente art. 1 che abbiano contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno,* sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Autorizzazione alla costruzione di sepolcreti gentilizi fuori del cimitero.

(Circolare n. 72 del Min. Interno 18 maggio 1938, ai Prefetti)

Con circolare 8 settembre 1934, n. 21100, questo Ministero, conformemente ad analogo parere espresso dal Consiglio di Stato, aveva stabilito il principio che, per l'autorizzazione alla costruzione di sepolcreti gentilizi fuori dei cimiteri, oltre alle condizioni di fatto di cui all'art. 110 e segg. del regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, fosse necessaria la sussistenza, nella famiglia a cui il sepolcreto doveva essere adibito, di speciali benemerenze.

Ciò nella considerazione che la tumulazione di salme fuori dei cimiteri rivestisse sempre il carattere di onoranza straordinaria, e che conseguentemente dovesse essere ritenuta come provvedimento eccezionale.

Senonchè, di recente, il Consiglio di Stato (Sezione I, adunanza 5 aprile u. s.) ha ritenuto, che in fatto di sepolcreti gentilizi fuori dei cimiteri, non trattandosi di tumulazioni privilegiate, è irrilevante il valutare le benemerenze della famiglia alla quale è destinato il sepolcreto, essendo sufficiente, nel caso, l'accertamento che ricorrano le condizioni prescritte dai succitati articoli del regolamento 25 luglio 1892, n. 448.

Ciò stante, questo Ministero, facendo proprio il recente principio sancito dal Consiglio di Stato, abroga la precedente circolare 8 settembre 1934, rimanendo inteso che da ora in poi l'autorizzazione alla costruzione di nuovi sepolcreti gentilizi fuori dei cimiteri deve essere subordinata al solo accertamento delle condizioni di fatto prescritte dalla legge, e che perciò noon è necessario il preventivo nulla osta ministeriale di cui si faceva obbligo alle LL. EE. con la citata circolare dell'8 settembre 1934. Pel Ministro: PETRAGNANI.

La circolare ha riguardo ai sepolcreti (fuori dei cimiteri) di famiglia o di associazioni. Per la « tumulazione privilegiata » in chiese o cappelle vale sempre l'art. 341 della legge sanitaria e di cui alla Circolare Min. 28 marzo 1938 che pubblichiamo sotto.

Circolare 28 marzo 1938-XVI, n. 21100-37.

Allo scopo di rendere quanto più possibile rapida e regolare la trattazione delle domande di autorizzazione per le tumulazioni di cadaveri in località differenti dal cimitero, di cui all'art. 341 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si pregano le EE. LL. di voler corredare le relative domande dei seguenti documenti:

1) certificato di morte e della causa di morte della persona di che trattasi;

2) parere dell'autorità comunale, che investa il merito dell'istanza;

3) parere del medico provinciale nei riguardi igienico-sanitari;

4) biografie, pubblicazioni e memorie atte a dimostrare come l'estinto si sia reso meritevole in vita delle particolari onoranze previste dal succitato art. 341;

5) nulla osta della competente autorità ecclesiastica, qualora trattisi di salme che debbano essere tumulate nelle chiese aperte al culto;

6) quietanza dell'Ufficio del Registro attestante il pagamento della tassa di concessione governativa;

7) dettagliato rapporto e motivato parere delle EE. LL. circa l'accoglibilità della istanza.

Diario della Curia Romana

Udienze solenni. — Il 13 gennaio 1939, Sua Santità ricevette in speciale udienza S. E. il Sig. .Neville Chamberlain, Primo Ministro, e S. E. Lord Halifax, Ministro degli Esteri di Gran Bretagna. Al termine dell'udienza il S. Padre donò tanto all'uno quanto all'altro la grande medaglia d'oro dell'anno XIV rappresentante i Santi Martiri Inglesi Fisher e More.

Il 19 gennaio 1939, Sua Santità ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Barone Gabriele Apor di Altorja, Inviato Straordinario e Plenipotenziario del Regno d'Ungheria, il quale ha presentato a Sua Santità le Lettere Credenziali con cui viene accreditato dal suo Governo nel detto ufficio.

Il 21 gennaio 1939, Sua Santità ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Prof. N. U. Filippo dei Marchesi Crescenzi, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di San Marino, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 23 gennaio 1939, Sua Santità ricevette in speciale udienza le Loro Altezze Reali il Principe Luigi di Borbone-Parma e la Principessa Maria di Savoia, Figlia di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, i quali la mattina stessa avevano celebrato il Santo Matrimonio alla Cappella Paolina nella reggia del Quirinale. I Principi presentarono in dono al Santo Padre una splendida coppa di agata con coperchio adorno di artistici smalti. Sua Santità, a ricordo della cara visita rimetteva all'Augusta Sposa una preziosissima corona del Rosario con grani di agata rilegati in oro; all'Augusto Sposo una grande medaglia d'oro annuale del Pontificato.

Due giorni appresso, il 25, Sua Santità riceveva in privata udienza le Loro Altezze Reali: la Duchessa Maria Antonia di Borbone-Parma con la Reale Famiglia e il Seguito; il Principe Rupprecht di Baviera e Consorte; il Duca Alberto Eugenio di Wurtemberg. Il 3 febbraio poi riceveva pure in privata udienza le LL. AA. Reali i Principi Don Ferdinando e Donna Maria di Borbone, Duchi di Calabria.

Il 27 gennaio 1939, il Santo Padre ricevette in solenne udienza le LL. AA. Reali il Principe Eugenio e la Principessa Lucia di Savoia-Genova, Duchi d'Ancona, i quali offrirono in dono al Papa un'artistica pisside, ricevendone il Duca una medaglia grande annuale del Pontificato e la Duchessa un preziosissimo Rosario.

Il 4 febbraio 1939, la Santità di N. S. Pio Pp. XI ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. Nicola Petresco Comnène, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Romania, il quale ha presentato a Sua Santità le Lettere con le quali viene da S. M. Carol II, Re di Romania, accreditato nella suddetta qualifica. Egli è il primo Ambasciatore di Romania presso la S. Sede.

Necrologio. — 13 gennaio 1939. A Roma, all'età di 80 anni Mons. *Adolfo Hebbelynk*, Rettore onorario dell'Università di Lovanio e canonico onorario di Gand, sua patria, uomo insigne per meriti scientifici.

A Como, in età di 55 anni, S. E. *Mario Alberti*, professore di tecnica bancaria alla Università Cattolica di Milano, autore di notevoli pubblicazioni economico-monetarie dalle quali ebbe fama europea.

22 gennaio 1939. In Roma, a 49 anni, *Luigi Tonelli*, titolare della cattedra di letteratura italiana all'Università Cattolica di Milano e noto per parecchi libri di critica e di divulgazione.

BREVI NOTIZIE

~ Il Santo Padre ha nominato *Membri della P. Accademia delle Scienze* il Prof. Carlo Somigliana, emerito di Fisica Matematica nell'Università di Torino, e il Prof. Arthur Conway, Ordinario di Fisica Matematica nell'Università di Dublino, rispettivamente ai seggi rimasti vacanti per la morte degli Accademici Guglielmo Marconi e Ernesto Rutherford.

~ È utile sapere che l'*Opera di S. Pietro Apostolo* pel Clero indigeno ha per fondatrici le signore Stefania e Giovanna Bigard (madre e figlia) di Caen. Sollecitate da Mons. Cousin, Vescovo di Nagasaki, a soccorrere e mantenere in vita il suo seminario, cominciarono a chiedere di porta in porta la carità dei fedeli per quella che esse chiamarono « L'Opera dei Seminaristi indigeni ». La lettera di Mons. Cousin ha la data del 1889: esattamente *cinquant'anni* da quando, si può dire, è nata l'Opera di S. Pietro Apostolo pel Clero indigeno. La P. Opera ne ha fatta la commemorazione il 18 gennaio sulla tomba del suo santo Patrono.

~ Il 25 gennaio corrente si è compita la ricorrenza del *I Centenario dell'Istituto dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia*, dal Ven. Mons. Vittore Scheppers, Canonico di Malines, il quale Istituto si è reso molto benemerito sia della cristiana istruzione della gioventù come dell'assistenza dei detenuti e dei malati nelle loro case. Per la circostanza furono celebrate funzioni di ringraziamento e il Santo Padre fece inviare al P. Superiore Generale una Lettera d'auguri e di benedizione.

~ Pure il Collegio Canadese di Roma, retto dai Preti di S. Sulpizio, il 29 gennaio ha celebrato una data importante — il 50° anniversario della sua fondazione — onorato dalla presenza di dieci Cardinali e da una lettera del Card. Segretario di Stato.

~ Il giorno 25 gennaio, a Roma nella chiesa di Santo Spirito dei Napoletani, furono celebrati in forma privata ma con austera solennità *i funerali* delle Loro Maestà don Francesco II di Borbone Re di Napoli e la Regina Maria Sofia, le auguste salme dei quali furono da poco ricongiunte in una sola tomba.

~ Si è chiuso a Milano il Sinodo minore milanese, convocato per iniziare le sedute preparatorie ai festeggiamenti per il *XVI Centenario della nascita di S. Ambrogio.*

~ La *Mostra del Baronio*, ordinata a celebrarne il IV Centenario e solennemente inaugurata il 18 dicembre 1938 nella Biblioteca Vallicelliana, è perfettamente riuscita. Non è una semplice esposizione di libri di codici di cimeli riguardanti solo un uomo e un tempo, ma una potente documentazione scientifica ed una vigorosa apologia d'indole generale, universale: la documentazione di una grande vittoria di Roma contro l'eresia, l'apologia della Chiesa Cattolica.

~ In diocesi di Ivrea, coll'approvazione e coll'aiuto del venerando Vescovo Monsignor Matteo Filipello (scomparso appunto il 26 gennaio corrente) dal novembre vive e funziona un piccolo *Pro-Seminario* fondato per aiutare le vocazioni ecclesiastiche.

~ Coi tipi della U.T.E.T. (Unione Tipografica Editrice Torinese) è stato pubblicato il primo volume della nuova *Storia della Chiesa*, compilata da Mons. Agostino Saba, Dottore dell'Ambrosiana di Milano. È un grosso tomo in IV di XIX-541 pagine e va dalle origini della Chiesa a tutto il VII secolo.

~ A cura dei Padri Benedettini di Parma ha iniziato le pubblicazioni il periodico « *Il Chierichetto* », supplemento al « Bollettino Liturgico », che da Vicenza s'è trasferito a Parma.

~ Con l'anno 1939 la rivista « *La Rinascita* », fondata al servizio del « Centro nazionale di studi sul Rinascimento » verrà pubblicata bimestralmente.

~ Pure col nuovo anno 1939 la rivista « *Catechesi* », per essere maggiormente utile a quanti hanno l'incarico d'insegnare il Catechismo, si presenta rinnovata e intende di essere una rivista di formazione, d'informazione e di sussidio.

~ Da una recente relazione sul *movimento eucaristico in Italia nel 1938* prendiamo queste cifre consolanti:

Congressi eucaristici interdiocesani 2, diocesani 27, di plaga 31, parrocchiali 28;

Mesi eucaristici 2;

Settimane eucaristiche 34;

Tridui e *Giornate* eucaristiche in una quarantina di diocesi ed in numero rilevante in ciascuna;

Convegni eucaristici 10;

Un *Congresso eucaristico sacerdotale*, uno *giovanile* ed uno *dell'infanzia*.

~ La « Rivista Diocesana milanese » novem. 1938, richiama l'attenzione sopra una cartolina-fotostampa che viene diffusa, riproducente il « *vero ritratto di Gesù* » e la lettera di Publio Lentulo a Tiberio. Ricorda, opportunamente, per norma ed intelligenza dei fedeli, che detta cartolina-immagine, in conformità del can. 1399 n. 12, non ha avuto approvazione ecclesiastica e che detto scritto è apocrifo.

~ Per iniziativa di S. E. Mgr. Piguet, Vescovo di Clermont Ferrand, sono state indette pel maggio prossimo, speciali solennità, intese a festeggiare il XIV *centenario della nascita di S. Gregorio di Tours*, illustre alvergnate.

~ Il 27 gennaio corrente, le truppe nazionali spagnuole al seguito del Generalissimo Franco fecero l'*entrata trionfale in Barcellona*, capitale e sede del governo comunista. In Italia ed altrove la vittoria è stata accolta da vive manifestazioni di gioia. Essa, dal punto di vista della religione e della civiltà ha una grandissima portata non solo per la Spagna, ma per l'intera Europa.

~ Si chiuderà in quest'anno il *giubileo d'oro della Università cattolica di Washington*, apertosi l'anno scorso. In tale occasione il Santo Padre ha inviato un messaggio speciale agli americani chiedendo loro d'intensificare gli studi sulle questioni sociali secondo i principi cristiani.

~ S. Em. R.ma il Card. Dougherty Arcivescovo di Filadelfia ha benedetto il 18 gennaio la *nuova concattedrale di Atalanta* dedicata a Cristo Re.

~ A Malta-Notabile, il 22 dicembre 1938, il R.mo Canonico *Vincenzo Vella* A. T., ex-cappellano di S. Spirito, ha solennemente celebrato le nozze d'oro, coronando in tal modo una vita ed attività degnamente sacerdotale.

RECENSIONI

ANDRIANOPOLI L., *Schemi di lezioni su S. Giovanni.* Roma, AVE, 1937. In-8°, 190 pagine. L. 5.

Don Andrianopoli, del Seminario di Genova, è già noto per altri suoi lavori, specialmente « Il Mistero di Gesù nelle lettere di S. Pietro » (SEI 1935), riuscitissimo, è stato ora incaricato di preparare gli « Schemi di lezioni su S. Giovanni, ad imitazione d'un lavoretto analogo, su S. Paolo, eseguito qualche anno fa dal Prof. Vannutelli.

Messosi al lavoro, più rassegnato che entusiasta, egli « nemico giurato dei sunti » (è lui stesso che lo racconta e l'illustra con qualche episodio... esilarante, p. 15 s.), vi è riuscito a meraviglia, specialmente perchè, col suo stile facile e dilettevole, ha saputo togliere al genere degli schemi tutto quanto vi possa essere di antipatico.

Il volume, destinato ai gruppi studenteschi di Azione Cattolica, abbraccia venti schemi i quali constano degli stessi punti degli schemi di D. Vannutelli: 1. Tempo e Luogo, 2. Dottrina, 3. Edificazione. Il soggetto di ciascuno schema è preso dal IV vangelo, dalla prima lettera di S. Giovanni e dall'Apocalisse.

Dello stesso autore è annunziato in corso di stampa: SCHULTE-ANDRIANOPOLI, *Il Pastore d'anime. La cura pastorale.* 2 voll. Trad. dal tedesco (Morcelliana, Brescia).

G. M. P.

BUETTI G., *L'adorazione alla SS. Eucarestia.* Raccolta di oltre mille esempi Eucaristici. Due voll. in-8°. Marietti, Torino 1937. 2ª ed. rived. e corretta. — L. 30.

Non temano i predicatori, anche quando parlano a persone mature d'anni e di coltura, di portare « l'esempio ». Anche, e forse più degli altri, i grandi del mondo hanno bisogno di esempi buoni. Tutto sta a scegliere l'esempio opportuno. Occorre perciò averne sotto mano vasta copia. Ecco il libro *ad hoc.* Contiene più di mille esempi di anime eucaristiche, Santi, Beati, Venerabili, laici e religiosi, padri di famiglia e adolescenti, sacerdoti e giovani.

L'abbiamo sfogliato anche noi con piacere e letto in gran parte. Se c'è un appunto da fare è che l'autore dovrebbe abbondare — e lo potrebbe — anche con esempi recentissimi, di uomini del sec. XX, che senza essere ancora detti santi dalla Chiesa, hanno lasciato profonda orma di bontà e di bontà eucaristica. Soprattutto diciamo fra i laici, che, come tali, anche più commuovono e muovono le coscienze.

Si potrà fare senza dubbio in un'altra edizione. La presente è poi utile per l'indice analitico che chiude il 2ª volume.

PAOLO ROASENDA.

FORNARI V., *Dell'arte del dire in quattro libri.* 6° ediz. Torino, S.E.I. 1937. 2 voll. in-8°.

Vito Fornari: ecco un grandissimo, si può dire ancora ignorato da molte persone, da molti cattolici italiani. Opportuna è quindi questa 6ª edizione dell'« Arte del dire ». Chi conosce il capolavoro del Fornari: « Della vita di Gesù Cristo » (la 4ª edizione è uscita presso la S.E.I.), sa come sia intessuto di filosofia, di teologia, di speculazione altissima e profonda il suo dire. Fa bene

leggere una pagina del Fornari oggi, quando si scrive e si pensa così frammentariamente, fa bene leggere una pagina di chi vedeva e pensava organicamente.

L'armonia universale che fa capo e s'incontra, per così dire, in Gesù Cristo: ecco la chiave di volta del pensiero fornariano. Nel quale anche il « dire » non è qualcosa di esteriore, ma « parte integrante del pensiero » (pag. XII). Storia, scienza, eloquenza, poesia: ecco i quattro campi in cui s'esplica il pensiero umano per mezzo della parola, che vengono minutamente analizzati in pagine saporose di pensiero e di stile. Vecchiume, dirà taluno nel notare qualche forma antiquata: « sublimità » penserà chi noti quanto si celi sotto ogni parola e per ogni riga. Dove c'è più oggi chi sappia scrivere tanto e così bene, su un argomento così vitale, con un'unica idea madre che illumini organicamente tutta l'opera?

Consigliamo vivamente la lettura agl'insegnanti di lettere italiane, e a quanti, trascurando le pure e sane fonti di filosofia nostrana, accorrono ai pozzi stranieri, ove spesso c'è acqua inquinata.

PAOLO ROASENDA.

GIORDANI I., *Cattolicità*. Brescia, Morcelliana, 1938. In-8°, 170 pp.

Alla numerosa serie di opere apologetiche il Giordani ha aggiunto questa, non ultima certo per valore. Libro di vivisezione dei mali spirituali dei quali è afflitta l'Europa, e che bene il Giordani diagnostica quali effetti dell'abbandono, o del misconoscimento, o dell'odio del Cattolicesimo.

Pagine ardenti e taglienti, dalle quali si profila quella che è l'idea centrale che muove l'autore: la Cattolicità, particolarmente intesa, e che cioè è « tutto a tutti ».

Probativo in sommo grado il cap. XI che tratta del « servizio universale della ricchezza » sul quale dovrebbero meditare e ricchi e poveri; commovente e suggestivo il XVI sulla Comunione dei Santi: « un gesto che tu fai, in un punto dell'Europa, trasmetti il suo istantaneo influsso anche su un ramingo pastore dell'Asia o una solitaria ragazza lappone: come la caduta d'un sasso ha una ripercussione sulla Galassia; e del tuo male soffre anche chi non ti conosce... » (pag. 271).

La prosa è quella caratteristica del nostro A.: il quale ha un suo stile. Vi ha condensato la conoscenza profonda dei Padri, vivificandola con un'ondata di vita moderna.

PAOLO ROASENDA.

GASBARRI C., d. O., *Il Riformatore di Roma*. Torino, Società Editrice Internazionale, 1937. In-8°, 218 pp.

Profilo ben tratteggiato di S. Filippo Neri, colui che con la santità personale, innanzi tutto, con le sue molteplici opere di apostolato a favore specialmente del Clero e della gioventù, fu una delle pietre fondamentali nella costruzione della controriforma che la Chiesa potè opporre alla pseudo-riforma luterana.

Aleggi lo spirito del grande Riformatore sulla Chiesa, minacciata oggi molto più gravemente che ai tempi di Lutero!

ALDO MONTALI.

MONTIER E., *À l'École de Bossuet* (« Les Maîtres éternels »). Paris, éditions « Éducation intégrale », 1938. Vol. in-8°, 224. — 12 fr.

Bossuet. Il grande sconosciuto! per quanto popolarissimo ne sia il nome. Sconosciuto? Peggio forse: mal conosciuto, ossia conosciuto attraverso pregiudizi di uomo duro e autoritario, difensore esagerato del potere assoluto del diritto divino.

L'A. di questo scritto vuol far conoscere il vero Bossuet nella sua vita, nel suo carattere, nel suo genio, nelle sue opere; con la sua brillante immaginazione e la sua squisita sensibilità: aquila per la potenza del volo e dello sguardo che sembra aver fissato Dio stesso, colomba per l'anima candida e il cuore amorevole, teologo e psicologo, oratore e poeta, uno dei più grandi geni che hanno onorato la Francia ela Chiesa.

Bossuet è uno di quegli uomini veramente superiori. Per questo appunto egli riveste una doppia personalità: *uomo del suo secolo*, e come tale egli si presenta vivente e originale, rappresentativo di tutta un'epoca, epoca però oramai tramontata; ma anche *uomo di tutti i tempi*, non escluso il nostro, e come tale egli non è affatto estraneo alle nostre preoccupazioni moderne, in cima alle quali si agita sempre sempre il problema religioso.

E appunto per ascoltare la parola d'un immortale Maestro che l'autore invita la gioventù « à l'école de Bossuet »!

FRANCESCO PAOLI.

NASALLI ROCCA di Corneliano E., *Problemi religiosi del duecento nell'opera di due grandi italiani*. Piacenza, Merlini, 1938. Vol. in-8°, XII-158, pp. — L. 10.

I due grandi italiani annunziati nel titolo sono il B. Gregorio X Papa e il suo fedele collaboratore il Cardinal Pecorara.

L'A., noto e appassionato cultore di studi storici, lumeggia queste due grandiose figure del Duecento e fulgide glorie della Chiesa, ma specialmente si sofferma sul Pecorara personaggio molto meno noto di Papa Gregorio. Egli non si rivolge a storici di professione, ma al gran pubblico dotato d'una certa cultura. Critico nella base, ha appositamente evitata una presentazione critica: quindi non si troverà in questo studio nessuna nota a pie' di pagina, nessun rimando alle fonti; in compenso però alla fine dell'opera si troverà sui due soggetti una copiosissima bibliografia.

GIACOMO CORRADI.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

10 FEBBRAIO

Giorno di supremo lutto all'intera cristianità il 10 febbraio, per la morte del sommo Pastore Pio Pp. XI.

Giorno che doveva essere vigilia di liete celebrazioni pontificali: 60 anni di sacerdozio, 17 anni di pontificato, decennale della Conciliazione; cifre inquadrate nell'altra di 82 anni di vita, ai quali non mancò sul finire il biblico «labor et dolor».

Se gli anni di sacerdozio trascorsero per due terzi chiusi nel silenzioso ministero delle anime e nel culto assiduo degli studi e della scienza, quale copia e splendore di fatti e di opere negli anni di pontificato! Missioni e clero indigeno, Azione cattolica e azione sociale, Seminari e vocazioni ecclesiastiche, Concordati e Conciliazione, Giubilei, Beatificazioni e Canonizzazioni, Atti Liturgici, Encicliche... Chi può solamente numerarli?...

In un periodo di intensissima evoluzione storica sociale intellettuale politica, Pio XI *fu presente, conscio di tutto, nonostante lo sforzo nemico di isolarlo dal suo gregge, dal mondo.*

Fu presente con la sua potente personalità; lo fu con fermezza inflessibile sui punti essenziali di dottrina, con prontezza a cogliere le circostanze, a giovarsi dei mezzi, a adattarsi alle condizioni, pur che fossero raggiunti gli scopi essenziali della sua dottrina.

È così che resse il timone della Chiesa fino all'ultimo e quando purtroppo l'età e le forze cedettero, Pio XI *«sui corporis ruina inclusus magis quam oppressus, suo est sepultus triumpho»* (S. Ambrogio).

Sono stati, dalla morte alla sepoltura, giorni di trionfo per Lui *i giorni del nostro lutto. Cardinali, Vescovi, Prelati, Sacerdoti e Religiosi senza numero presenti ai riti funebri. Un milione di fedeli, pregando ne visitarono la Salma. Le più alte autorità e dignità del mondo, senza distinzione di lingua, di nazionalità e di religione, s'inchinarono nell'umiltà della morte alla sua grandezza.*

È morto il Papa, *ma vive il* Papa *nella perennità del Romano Pontificato.*

È morto Pio XI, *ma vive* Pio XI *e s'erge grande di romana grandezza.*

E vive anche nel pensiero, nel cuore, nello studio d'emulazione, di chi, avendolo conosciuto, lo *ama, venera ed ammira.*

PIO XI PONT. MAX.

Achilles Ambrosius Damianus Ratti Deusii, in oppido Archidioecesis Mediolanensis, die XXXI mensis Maii, anno Rep. Sal. MDCCCLVII natus, insequenti die lustrali sacri fontis aqua expiatus est.

Prima iuventute ineunte, ad sacerdotium divino instinctu vocatus, Modiciae, Mediolani, Romae in sacras profanasque disciplinas summa cum laude incubuit; atque die XX Decembris, anno MDCCCLXXIX in Lateranensi Archibasilica sacerdotalem ordinem dignitatemque suscepit.

Primum in patrio Seminario sacrorum alumnis instituendis sollertem operam dedit; dein vero, pro eximiis, quibus pollebat, litterarum optimarumque artium ornamentis, Ambrosianae, ac mox Vaticanae Bibliothecae Praefectus renuntiatus est; quo in munere obeundo, sive eruditis hominibus consilio assidens, sive operosas peragens investigationes, de humanis divinisque disciplinis optime meruit.

At ad latiorem laboris honorisque campum Dei nutu vocabatur; siquidem saeviente fere ubique per Europam immani bello, in Poloniam sequester pacis mittitur; ibique, mandato Summi Pontificis Benedicti XV, qua Visitator Apostolicus, qua Nuntius, non modo Iesu Christi Vicarii partes actuosa navitate sustinuit, sed illud etiam « antemurale christianitatis », novo oborto infensissimo bello, strenuo vigore ac singulari ausu tuitus est.

Rebus tandem compositis, anno MDCCCCXXI in patriam reversus, Mediolanensi Ecclesiae Archiepiscopus praeficitur, ac Romanae Purpurae maiestate summo cum omnium plausu decoratur.

Perbrevi tantum temporis spatio Ambrosiana urbs potuit tanto Pastore perfrui; etenim Benedicto XV, in maximo catholici orbis moerore, e vivis sublato, in eius locum, die VI mensis Februarii, anno MDCCCCXXII, gratulantibus christifidelibus omnibus, suffectus est, sibique Pio XI nomen indidit.

Innumerabilia sunt ac miranda prorsus quae in Dei gloriam et Catholicae Ecclesiae incrementum per septem et decem annos in Summo Pontificatu gessit. Sacras expeditiones, missis usquequaque gentium Evangelii praeconibus, pluribusque Dioecesibus, Vicariatibus vel Praefecturis Apostolicis conditis, summopere propagavit; sacrorum alumnos, novis excitatis Seminariis, Athenaeis studiorum-

que Universitatibus ac sapientibus editis normis, ad litterarum altiorumque disciplinarum studia cohortatus est; insurgentes errores atque haereses praeclarissimis impertitis documentis, damnavit atque compescuit; itemque ut cleri operam faciliorem latioremque efficeret, in sacri apostolatus partes eos omnes cooptavit, qui, in Catholica Actione militantes, Iesu Christi Regnum omni ope provehunt.

Publicas cum Civitatibus necessitudines quam impensissisme fovit, auxit; ac novas cum Rebuspublicis non paucis conventiones sanxit; in quibus illae notatu dignae, quae inter Apostolicam Sedem et Italiae Regnum feliciter initae sunt.

Ter Iubilaea sacra catholico orbi indixit; quinto scilicet huius saeculi exeunte lustro; quiquagesimo dein sacerdotii sui vertente anno; decimo nono denique revoluto saeculo a peracta humani generis Redemptione.

Plurimis evangelicae virtutis heroibus vel Beatorum vel Sanctorum honores decrevit; eosdemque christiano populo ad imitandum proposuit.

Quapropter tot curis laboribusque fractus, die X mensis Februarii, anno MDCCCCXXXIX complorantibus cuiusvis ordinis hominibus ac gentibus, placidissime in Domino quievit.

Animo fuit invicto, ingenio acri, voluntate tenacissima.

Veritatem omnibus, etsi non gratam, aperte profitebatur.

Sacrosancta Ecclesiae iura adversus quoslibet conatus, per omnem Pontificatus sui decursum, toto pectore adseruit.

Vixit annos LXXXI, menses VIII, dies X; in Summo Pontificatu annos XVII, dies IV.

Sanctissime Pater, perpetuo vivas in Christo, ac sempiterna beatitudine fruare.

ANTONIUS BACCI

LA TUMULAZIONE DELLA SALMA

Summus Pontifex Pius XI..., gravi morbo correptus die X februarii, feria VI, anno Domini MCMXXXIX, hora ante meridiem quinta cum momentis triginta et uno, sanctissime obdormivit in Domino, in Aedibus Vaticanis... Paucis post horis prodigialis huius Pontificis cadaveris recognitio peracta est in Palatio Apostolico Vaticano ab E.mo et R.mo Card. Pacelli S. R. E. Camerario, qui fuerat a secretis Summi Pontificis, ... atque ipsum cadaver eadem die X februarii in Cappellam Sixtinam, renovato more pristino, translatum est.

Ad Cappellam Sixtinam, sacrum cadaver demortui Pontificis expositum veneraturi accesserunt plurimi inter cleros et nobilissimos viros Romanae societatis. Accesserunt etiam Princeps Heres Sabaudiae stirpis et primores viri praesentis Italici regiminis, necnon complures inter S. R. E. Cardinales, Episcopos, Senatores atque cuiuscumque ordinis primores et optimates.

Sequente autem die, sabbato, circa horam quintam cum dimidio, ipsum cadaver, sacris vestibus iuxta consuetudinem indutum pallioque pontificali ornatum ac in feretro gestatorio positum, elatum est a gestatoribus sedis pontificiae, in Basilicam Vaticanam inferendum... Cum autem sacrum cadaver ad Basilicam Vaticanam pervenisset, in Templum, ducta pompa, inlatum est et, absolutione iuxta ritum impertita, in Sacellum SS.mi Sacramenti translatum est, ibique super excelsum feretrum compositum, publicae veneration expositum extitit, facibus hinc inde accensis atque custodibus Dominici lateris vigilantibus, cancellis tamen clausis.

Die sequenti, Dominica in Sexagesima, hora octava, ianuis Templi patefactis, ingens illico populi multitudo ordinatim ingressa est, quae usque ad vesperam huius diei decima secunda februarii et duobus sequentibus diebus turmatim ante exanime sacrum corpus Pontificis muta ac venerabunda transibat. Quod accidit usque ad duodecimam horam feriae tertiae, cum omnia Basilicae cancella atque portae ingressusque clausa fuerunt.

Die autem XIV februarii, feria tertia, circa horam quartam post meridiem, parentalia ad altare Cathedrae persoluta sunt... Aderant S. R. E. complures Cardinales, Episcopi, plurimi de Curia, Rev.mum Capitulum Vaticanum cum universo clero Basilicae, parochi rectoresque ecclesiarum, complures religiosae Congregationes, nec non innumeri invitati, inter quos Nationum legati, ordines equestres, Nobiles Romani aliique plurimi clarissimi viri cuiusque ordinis.

Peracta benedictione cupressinae capsae... gestatores sedis sacrum cadaver suo loco extulerunt atque in eadem, iuxta morem parata condiderunt... Capsa ipsa cupressina in aliam plumbeam capsam immissa est, cuius tectorium hanc exhibebat inscriptionem: CORPUS - PII XI P. M. - VIXIT ANNOS LXXXI MENSES VIII - DIES X - ECCL. UNIVERSAE PRAEFUIT - ANNOS XVII - DIES IV - DECESSIT DIE X FEBRUARII - A. D. MCMXXXIX. Denique capsa plumbea intra aliam e ligno ulmeo capsam inclusa est: qua clausa cooperculo est firmata...

Post haec omnia cadaver recolendae sanctaeque memoriae Pii Pp. XI, ducta brevi pompa, e sacello Cathedrae ad Confessionem B. Petri atque industri operariorum labore inlatum est in Cryptas Vaticanas veteres, ibique sepulturae traditum.

(Dal Rogito della tumulazione).

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONE APOSTOLICA. — « Omnium ecclesiarum » con cui la diocesi di Aveiro in Portogallo, fondata da Clemente XIV e soppressa da Leone XIII viene ristabilita, la città di Aveiro è ricostituita in sede episcopale, la chiesa parrocchiale di N. Signora della Gloria è elevata a Cattedrale e S. E. R.ma Mons. Evangelista de Lima Vidal, Arcivesc. tit. di Ossirinco ne è fatto Amministratore Apostolico, finchè la diocesi non venga provvista di vescovo proprio. 24 agosto 1938.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La chiesa cattedrale di Alba Regale (Wissemburg) in Ungheria è elevata al grado di basilica minore. 30 maggio.

II. Il tempio di S. Bartolomeo Apostolo in Meerssen in diocesi di Ruremond è innalzato alla dignità di basilica minore. 20 settembre 1938.

III. La Ven. Serva di Dio Francesca Saverio Cabrini, Fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore è dichiarata Beata. 13 novembre 1938.

IV. La Ven. Serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, Confondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, viene dichiarata Beata. 20 novembre 1938.

V.

LETTERA APOSTOLICA

all'Episcopato delle Isole Filippine per sviluppare ed intensificare la vita cattolica di quelle regioni

(*Acta Ap. Sed.*, febbr. 1939).

Con singolare compiacenza Noi andiamo rievocando le molteplici prove di quella fede ardente ed operosa, che ha animato il nobile popolo delle Filippine sino da quel giorno fortunato in cui accolse il Vangelo di Gesù Cristo, Nostro Signore e Redentore.

Ma limitandoci ad uno degli ultimi avvenimenti più solenni e più lieti, Ci è grato ricordare qui lo splendido trionfo d'amore che il popolo Filippino seppe offrire a Gesù Sacramentato in occasione del XXXIII Congresso Eucaristico Internazionale, quando a Manila, alla presenza del Nostro Cardinale Legato, Em.mo Dionisio Dougherty, Arcivescovo di Filadelfia, nel febbraio

1937, più di cinquecentomila persone, provenienti da tutte le parti del mondo, concorsero a prestare al Re Divino, velato sotto le umili specie eucaristiche, i loro omaggi di adorazione e di riconoscenza, pregando per il trionfo del Suo Regno, che è Regno di amore e di pace fra tutti i popoli.

Apparve allora più chiaramente quanto grande e benefica possa essere la missione di codesto caro popolo, destinato (qualora mantenga viva ed operante quella fede che ha conservato attraverso quattro secoli) a divenire un centro irradiatore della luce di verità, e quasi sentinella avanzata del cattolicesimo nel lontano Oriente, in gran parte così profondamente turbato, e tuttora avvolto nelle tenebre di errori religiosi.

Nondimeno, Venerabili Fratelli, sentiamo il dovere di confidarvi, con paterna franchezza, le nostre gravi e penose ansietà per l'avvenire.

È ben vero che a tutti sono manifeste le vostre incessanti ed amorevoli sollecitudini per mantenere intatta e pura la fede, e per sostenere la pratica della vita cristiana, che sono splendido ornamento del vostro popolo.

Sappiamo pure con quante nobili e sante fatiche cooperino con voi, in questo urgente lavoro, i vostri sacerdoti.

Sappiamo che insieme col vostro Clero cooperano anche gli Ordini e le Congregazioni Religiose, alcuni dei quali, fin dall'inizio di codesta comunità cristiana, con grande zelo ed abnegazione si sono consacrati alla educazione religiosa e culturale del popolo, suscitando ed alimentando insigni centri di insegnamento, quale l'illustre Università di S. Tommaso a Manila, nonchè i molti collegi di istruzione superiore, media e primaria, ottimamente diretti da religiosi dell'uno e dell'altro sesso.

Tuttavia dobbiamo ricordare con dolore che, malgrado le vostre cure diligenti ed assidue, si va svolgendo anche in codeste regioni, come purtroppo in molte altre, una guerra sorda, e talvolta una lotta aperta contro quanto vi ha di più prezioso per la Santa Madre Chiesa, con gravissimi danni per le anime. L'incolumità delle famiglie si sente scossa dalle sue fondamenta, per i frequenti attentati alla santità del matrimonio; l'educazione cristiana della gioventù, ostacolata costì come in altre nazioni, e talvolta negletta, è ora seriamente compromessa da errori contro la fede e la morale, e da calunnie contro la Chiesa, rappresentata come nemica del progresso, della libertà e degli interessi del popolo; lo stesso civile consorzio è minacciato da una nefasta propaganda di teorie sovvertitrici di ogni ordine sociale, mentre d'altra parte l'operaio è allontanato dalle pratiche cristiane, sia per la frequente violazione del riposo festivo, sia per l'eccessiva sete del divertimento, troppe volte facile veicolo di perversione morale.

Basta prospettare questo stato di cose per accertarsi del triste avvenire che si preparerebbe a codesto nobile popolo, se non si corresse con prontezza

prudente ai rimedi efficaci. Perciò, in adempimento del Nostro dovere di Padre comune, al quale appartiene la *sollicitudo omnium Ecclesiarum,* con semplicità ed affetto paterno vi indirizziamo, Venerabili Fratelli, questa lettera, in cui Vi proponiamo alcune considerazioni e norme di carattere pratico, nella fiducia che possano giovare al vostro pastorale lavoro, onde liberare i fedeli dai mali or ora accennati, e guidarli per i sentieri dell'eterna salvezza.

* * *

E innanzi tutto conviene rilevare di qual somma e decisiva importanza sia per il bene spirituale di una nazione la preparazione di buoni sacerdoti. Questi, infatti, per volontà di Gesù Cristo debbono essere *sal terrae et lux mundi* (Math. V, 13-14), perchè sono i continuatori della Sua missione redentrice e santificatrice.

Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant (Ioan. X, 10), disse il Maestro Divino. E per trasmettere a tutti gli uomini, in tutti i secoli, questa vita soprannaturale, di cui è l'autore e causa, Gesù Cristo fondò la Chiesa ed istituì l'Apostolato Gerarchico, conferendo a semplici uomini — Vescovi e sacerdoti — l'altissima facoltà di dare alle anime la vita della Grazia. Così Egli volle salvare l'uomo per mezzo dell'uomo.

Per questa ragione Noi abbiamo sempre considerato la formazione di Sacerdoti idonei come la più grave fra le gravissime responsabilità che Ci incombono, e Ci siamo riservata la Prefettura della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, al fine di poter più da vicino compire questo Nostro precipuo dovere, che condividiamo coi Pastori delle Diocesi. Per questa medesima ragione pensiamo come il Nostro più importante documento sia la Enciclica « Ad Catholici Sacerdotii », in cui esponiamo il Nostro pensiero circa l'altissima dignità del Sacerdozio; ed abbiamo ordinato che tale Enciclica sia letta e commentata non solo ai Seminaristi, ma anche a tutti i Sacerdoti.

Ci è noto (e ne proviamo profonda compiacenza) con quante cure amorose, Venerabili Fratelli, voi attendete alla preparazione, il più possibile perfetta, dei giovani leviti, mentre curate che i Seminari, Maggiori e Minori, rispondano sempre meglio alle gravi necessità di questa età moderna.

Diciamo preparazione perfetta, formazione completa, quale si addice a coloro che debbono essere consacrati a così sublimi ministeri; e diciamo quindi santità e scienza, che sono i cardini indispensabili dello zelo sacerdotale. Non basta una bontà comune per il sacerdote; il quale, chiamato ad essere un altro Cristo, deve edificare i fedeli colla profondità della sua virtù e colla perfezione della sua vita. E similmente la sua scienza non può essere superficiale

e mediocre, ma soda e vasta, quale Iddio la esige dai suoi ministri, ed il popolo cristiano giustamente attende dal sacerdote.

Crediamo perciò Nostro dovere di insistere nuovamente affinchè voi invitiate coloro, a cui avete affidata la cura delle vocazioni e la formazione del clero, a riflettere profondamente sui gravissimi moniti che abbiamo impartiti nella Enciclica « Ad Catholici Sacerdotii ». A questo riguardo vi esortiamo pure a tener presente le severe parole dell'Angelico Dottore: *Deus numquam ita deserit Ecclesiam suam, quin inveniantur idonei sufficientes ad necessitatem plebis, si digni promoverentur et indigni expellerentur... Si non possent tot Ministri inveniri, quot modo sunt, melius esset habere paucos Ministros bonos quam multos malos* (S. Thom. Aquin., Summ. Theol., Supplem. 9, a. 4, ad 1um.).

E vogliamo che il Nostro paterno richiamo non si limiti alla scelta diligente dei candidati ai Sacri Ordini, ma si estenda pure ad una stretta disciplina da osservarsi nella vita seminaristica e nella stessa vita sacerdotale; poichè, specialmente in questi tempi di mollezze e di eccessive libertà, una giusta severità è assolutamente richiesta come preparazione e salvaguardia di una vita moralmente illibata e apostolicamente operosa.

* * *

Non possiamo però ignorare, Venerabili Fratelli, che per riparare a tutti i guasti della società moderna, l'opera del Clero, pure assidua e volenterosa, non è più sufficiente: poichè — lasciando da parte altre gravi ragioni — è certo che molte persone, appartenenti ad ogni classe sociale, dimentiche o lontane da Dio e dal Suo Cristo, sono oggi refrattarie, oppure ostili all'azione evangelizzatrice del sacerdote.

Donde la necessità urgente che l'apostolato gerarchico venga partecipato in qualche modo dai laici; i quali, ammaestrati e formati spiritualmente dai sacerdoti, e vivendo integralmente la vita cristiana, preparino le vie alla luce della verità ed all'azione santificatrice della Grazia, negli ambienti lontani o contrari all'opera della Chiesa. La qual cosa essi devono fare nella qualità di operosi e sottomessi cooperatori della Chiesa medesima.

Appare quindi chiaro che la missione di questi laici è, in un certo senso, la missione medesima della Sacra Gerarchia e di Gesù Cristo: cioè, procurare ad altre anime la vita soprannaturale, fomentarla, difenderla. Per conseguenza la loro attività riesce un prezioso ausilio e una opportuna integrazione del ministero sacerdotale.

Ed è per questo appunto che Noi, fin dall'inizio del Nostro Pontificato abbiamo rivolto un paterno invito alla Gerarchia e al popolo, affinchè i fedeli

fossero debitamente preparati ed organizzati per tale apostolato, che, ispirandoci a testi della Sacra Scrittura, abbiamo definito *partecipazione dei laici all'Apostolato Gerarchico,* e abbiamo chiamato *Azione Cattolica.*

Diciamo Azione Cattolica, e possiamo dire vita cattolica; poichè, siccome non vi è azione senza vita, così non vi è vita senza azione. L'Azione Cattolica, in realtà, si propone la formazione di cattolici sinceri, che conoscano, amino e vivano integralmente la fede cristiana, mostrando come sia possibile, in qualunque ambiente e condizione sociale e professionale, adempiere perfettamente i doveri che questa impone.

Inoltre tali cattolici, integri ed esemplari, animati dal vero spirito cristiano e docili alla Nostra voce, non potranno non sentire vivamente il desiderio ed il dovere di cooperare colla Gerarchia alla edificazione ed accrescimento del Corpo Mistico di Cristo, mediante la unione di nuovi membri.

Si può quindi affermare con verità che in quelli che realmente amano e praticano l'Azione Cattolica, coincidono perfettamente vita cattolica integra e fervente, e vita apostolicamente attiva. E questa medesima vita cattolica da una parte cresce e si perfeziona nell'individuo, e dall'altra si diffonde raggiungendo altri fratelli, in cui tale vita è imperfetta, od anche affatto spenta.

I membri dunque dell'Azione Cattolica sono pure, entro un certo limite, propagatori e difensori della vita soprannaturale nelle anime.

Da tutto questo si deduce chiaramente che l'Azione Cattolica non è mai di ordine materiale, ma spirituale: non di ordine terreno, ma celeste: non ha scopi politici, ma religiosi. Il fine suo proprio la distingue nettamente da ogni movimento, da ogni associazione che si proponga finalità puramente terrene e temporali per quanto nobili e degne di elogio.

Nondimeno è altresì azione *sociale,* perchè promuove il massimo bene della società, il Regno di Gesù Cristo. Inoltre essa non si disinteressa dei grandi problemi che travagliano la società ed hanno riflessi nell'ordine religioso e morale, ma li studia e li avvia verso la loro vera soluzione, secondo i principi della giustizia e della carità cristiana.

Ma ora dobbiamo dire un'altra cosa, che la Nostra ormai lunga esperienza Ci ha inseegnato, cioè che in ogni paese le sorti dell'Azione Cattolica sono nelle mani del Clero. Il quale, pertanto, deve conoscere, teoricamente e praticamente, questa nuova forma di apostolato, che è parte del sacro ministero.

Consapevoli della vostra paterna sollecitudine per la salvezza delle anime, siamo certi che Voi vi adopererete acciocchè tutti i vostri sacerdoti ricevano tale preparazione: i giovani leviti nel Seminario, durante il corso di Teologia Pastorale, di cui l'Azione Cattolica attualmente deve essere parte integrante (come lo sono le forme classiche di apostolato), i sacerdoti, che si trovano

già sul campo del lavoro, per mezzo di speciali corsi di preghiera e di studio, e di tutte quelle industrie che vi suggerirà il vostro zelo.

Formati così i sacerdoti — e Ci ripromettiamo che così siano formati anche i Religiosi — dovranno consacrarsi al non facile lavoro di preparare spiritualmente e praticamente i laici per l'Azione Cattolica: lavoro altamente meritorio, il quale richiede continue e nobili fatiche, che saranno abbondantemente compensate dallo zelo con cui i nuovi operai presteranno ai ministri di Dio il loro generoso e fedele aiuto per la conquista ed il progresso spirituale delle anime.

Non ci indugiamo a spiegare minutamente la natura, l'eccellenza e la necessità dell'Azione Cattolica, poichè non sono pochi i Documenti di questa Apostolica Sede che di ciò ampiamente trattano. Vogliamo tuttavia insistere su un punto essenziale, che deve costituire come un canone inconcusso dell'Azione Cattolica, cioè che essa, per la sua natura medesima, deve svolgersi, in ciascuna diocesi, alla diretta dipendenza dei Vescovi. Infatti, essendo l'Azione Cattolica partecipazione dei laici all'Apostolato Gerarchico, appartiene al Vescovo il diritto ed il dovere di stabilirla, organizzarla e dirigerla nella propria Docesi, di maniera, peraltro, che sia facilitata la sua coordinazione nazionale. Ed è su questo punto che intendiamo richiamare l'attenzione vostra, perchè l'Azione Cattolica sarà in ciascuna Diocesi rigogliosa o esile, fruttifera o sterile secondo la vogliano il Vescovo ed il suo Clero.

Inoltre per l'efficacia pratica dell'Azione Cattolica non sarà mai raccomandato abbastanza che le sue Associazioni, non solo vivano in perfetta armonia fra loro, ma siano altresì opportunamente coordinate, collegate in unità di direttive e di fini. Dalle Associazioni parrocchiali di Azione Cattolica, agli organismi diocesani; da questi ai centri direttivi nazionali, tutto dev'essere ben innestato e compatto, come le membra di un sol corpo. Perciò anche gli organi centrali sono necessari come mezzi di coordinamento, ed hanno il compito di dare indirizzi e orientamenti alla attività delle Associazioni in tutta la nazione, di suggerire iniziative e presentar proposte ai Centri Diocesani, coi dovuti riguardi e col consenso, s'intende, dei rispettivi Vescovi.

* * *

Ed ora, Venerabili Fratelli, desideriamo parlarvi brevemente e semplicemente di alcune attività a cui l'Azione Cattolica Filippina dovrà consacrare principalmente il proprio apostolato.

E in primo luogo è necessario che si lavori indefessamente affinchè Cristo ritorni ad occupare il suo trono nella famiglia.

« Gesù Cristo regna nella società domestica, dicemmo nella Enciclica « Ubi

arcano », quando, costituita col sacramento del matrimonio cristiano, si conserva inviolata come cosa sacra ».

L'Azione Cattolica deve tendere alla restaurazione cristiana della famiglia, sorgente della vita naturale ed istituto divinamente ordinato, quale focolare dove la vita soprannaturale dei figli di Dio ha il suo primo sviluppo.

Sappiamo purtroppo che anche in mezzo a codesto diletto popolo i nemici di Dio tentano ogni mezzo per profanare il sacro istituto della famiglia, e si sforzano di divulgare dottrine contrarie all'indissolubilità del vincolo matrimoniale, e di propagare le nuove teorie e le abbominevoli pratiche che sopprimono la vita nel suo sorgere.

Occorre dunque che l'Azione Cattolica, e particolarmente le Associazioni degli Uomini e delle Donne reagiscano tempestivamente contro tanto male. E ciò faranno anzitutto vivendo essi medesimi santamente nel matrimonio; e poi divulgando gli insegnamenti della dottrina cattolica sul matrimonio, quali li abbiamo esposti e raccolti nella Nostra Enciclica « Casti connubii »; illuminando ed assistendo spiritualmente i genitori nell'adempimento dei loro doveri; preparando le nuove famiglie con una formazione intimamente cristiana della gioventù, sì che questa, entrando nello stato matrimoniale, sia consapevole anche delle responsabilità che assume.

A tale scopo conviene promuovere la bella devozione verso la più santa delle famiglie, la Famiglia di Nazareth, proponendola come modello ai genitori ed ai figli, e consacrando ad Essa la famiglia cristiana, secondo il desiderio del Predecessore Nostro Leone XIII (Lettera Apostolica *Neminem fugit*), che è pure desiderio Nostro.

In questo vastissimo campo di bene, qual'è la restaurazione della famiglia, una larga parte di apostolato compete altresì alla donna, il cui zelo per l'Azione Cattolica intendiamo qui specialmente lodare e sempre più incoraggiare. Perciò indirizziamo il Nostro paterno appello alle donne cattoliche, di qualsiasi condizione ed età, alle fanciulle e giovinette, alle madri di famiglia ed alle vedove. Che anch'esse concorrano, conforme alle forze, al grado, alla possibilità di ciascuna, a tutte le opere di bene; che, come valide ausiliarie, entrino a rinforzare l'esercito degli apostoli di Cristo per la salvezza delle anime; che lavorino particolarmente nell'insegnamento del catechismo e nel confermare e richiamare alle pratiche della vera pietà cristiana le persone del loro sesso. In tal modo esse contribuiranno a mettere le prime basi della restaurazione della famiglia, e continueranno la gloriosa tradizione di quelle prime donne cristiane, le quali, per il loro zelo apostolico, meritarono di essere ricordate con onore dall'Apostolo: ... « *Adiuva illas, quae mecum laboraverunt in Evangelio* » (Phil. IV, 3).

Non dubitiamo dunque che il Nostro appello sarà docilmente raccolto, sì che dalle fiorenti organizzazioni femminili ne trarrà sicuro vantaggio il santuario domestico e tutta la società civile.

* * *

La vita soprannaturale che l'Azione Cattolica è chiamata a fomentare, in collaborazione e alla dipendenza della Sacra Gerarchia, non può essere vermente vissuta, se prima non è conosciuta.

Ed è ancora il Maestro Divino che ce lo insegna, quando proclama: « *Haec est vita aeterna: ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Iesum Christum* ». (Io., XVII, 3).

Quindi l'istruzione religiosa, essendo come il necessario preludio alla vita soprannaturale, deve essere la prima attività di apostolato a cui l'Azione Cattolica presterà la sua sincera cooperazione.

Questo apostolato catechistico appare anche più necessario e urgente nelle presenti condizioni del vostro e di altri paesi, dove diverse cause fanno sì che tanta gioventù cresca nelle città, nei paesi, nei campi, senza formazione religiosa.

Spetta a voi, Venerabili Fratelli, richiedere il valido ausilio dell'Azione Cattolica per l'ingente lavoro dell'istruzione religiosa. In primo luogo si dovrà proseguire ed intensificare l'opera urgentissima, e quanto mai necessaria (incominciata già con buoni auspici) della preparazione di catechisti di ambo i sessi, mediante istituzioni appropriate; le quali avranno la facoltà di dare gli opportuni titoli al termine dei corsi speciali di studio e di pratica. In secondo luogo l'Azione Cattolica coopererà al miglioramento delle scuole catechistiche esistenti, e alla creazione di nuove, dove sia necessario. In terzo luogo (ed è cosa della più alta importanza) essa vi coadiuverà nel fondare ovunque le *scuole parrocchiali di catechismo*, secondo gli ordinamenti della Sacra Congregazione del Concilio, ed in particolare del Decreto « Provido sane » del 12 gennaio 1935, adottando nelle suddette scuole i migliori metodi pedagogici, onde ottenere un insegnamento facile, attraente ed efficace.

Qusto apostolato di educazione cristiana, necessario anche per riparare, nei limiti del possibile, alle deficienze della scuola pubblica in materia religiosa, sarà più efficace se regolato da unità di direttive; perciò sarà necessario creare nelle diocesi dei centri *coordinatori* di tutte queste attività, in rapporto con gli organi nazionali dell'Azione Cattolica.

* * *

La Gioventù Universitaria, costì assai numerosa, esige una particolare sollecitudine da parte dell'Azione Cattolica. Gli studenti universitari rappresentano, infatti, i futuri dirigenti della società nei diversi campi della cultura,

del commercio, dell'industria, della cosa pubblica, e purtroppo nel periodo della loro formazione sono esposti a gravi pericoli ed insidie. Sembrerà forse impresa assai difficile penetrare ed esercitare una influenza salutare nella vita universitaria. Ma questa medesima difficoltà deve essere un forte stimolo a cominciare l'opera con generosità di cuore, abbandonandosi fiduciosamente alla grazia divina, che di ogni difficoltà può trionfare. E, in verità, una confortante esperienza Ci dice che giovani ardenti di spirito apostolico, pur in mezzo ad una folla di indifferenti e talvolta anche di avversari, possono a poco a poco, con la loro virtù e con la loro fede apertamente professata, divenire centri di attrazione per i loro compagni di studio, e istrumenti atti alla conquista delle anime.

È dunque della massima importanza stabilire, in ogni centro di studi superiori, associazioni di studenti, le quali abbiano lo scopo non solo di formare dei cristiani perfetti, osservanti della morale cristiani nell'esercizio della loro professione, ma anche operosi apostoli nel proprio ambiente.

Anche gli studenti delle scuole medie devono essere oggetto di particolare assistenza spirituale; e a questo proposito Noi ripetiamo anche a Voi, Venerabili Fratelli, la raccomandazione già fatta ad altri d'istituire, d'accordo coi rispettivi direttori, associazioni di Azione Cattolica nel seno medesimo dei Collegi e degli Istituti Cattolici, maschili e femminili. I grandi frutti che queste « associazioni interne » hanno già dati là dove da parecchi anni esistono, devono essere uno stimolo ad istituirne in ogni luogo. E Noi non dubitiamo che il Nostro e vostro appello troverà la più perfetta corrispondenza da parte dei Religiosi e delle Religiose, che dirigono con tanta solerzia i Collegi ed Istituti Cattolici, e che vorranno aggiungere, alle antiche, nuove benemerenze.

Un cordiale invito sarà pure rivolto alle persone colte e di posizione sociale distinta, affinchè anch'esse facciano parte dell'Azione Cattolica. Nello stesso tempo che ne riporteranno preziosi benefici, contribuiranno a creare in seno alle Organizzazioni di Azione Cattolica quell'ambiente di sana cultura, che oggigiorno deve accompagnare la solida formazione religiosa e le attività apostoliche. Non vi è dubbio che le suddette persone, alle quali più fu dato dalla generosa bontà del Padre celeste, sentiranno più vivo il dovere d'impiegare, da servi fedeli, anche per il bene dei loro fratelli, i talenti che Iddio ha loro affidati, e promuoveranno altresì l'apostolato nel loro proprio ceto.

Crediamo necessario rilevare qui la grande importanza della pratica annuale degli Esercizi Spirituali e del ritiro mensile per il progresso spirituale degli studenti universitari e delle persone colte, e per confermarli nei loro propositi di apostolato; e rinnoviamo pertanto le calde esortazioni della Nostra Enciclica « Mens nostra ».

La vostra paterna sollecitudine dovrà inoltre rivolgersi, con particolare attenzione, tanto ai lavoratori delle fabbriche, che a quelli dei campi, i quali sono i più cari al Nostro cuore perchè vivono in quella condizione sociale che lo stesso Nostro Signore ha scelto nella Sua vita mortale; ed altresì perchè la loro situazione materiale li espone a maggiori sofferenze, mancando spesso dei mezzi sufficienti alla vita degna di un cristiano, ed anche di quella tranquillità di spirito, che viene dalla sicurezza del domani. Purtroppo nella grande maggioranza essi sono privi di quei conforti spirituali e morali che li potrebbero sollevare dalle loro angustie. Anzi la loro stessa situazione li espone ad essere più facilmente penetrabili da quelle teorie che si dicono, è vero, ispirate al bene dell'operaio e dell'umile in genere, ma che son piene di errori funesti. Infatti esse combattono la fede cristiana, che assicura le basi del diritto e della giustizia sociale, e respingono lo spirito di fratellanza e carità inculcati dal Vangelo; il quale solo può garantire una sincera collaborazione tra le classi. Inoltre queste dottrine comuniste, essendo fondate sul puro materialismo, e favorendo uno sfrenato acquisto dei beni terreni, come totalmente capaci di soddisfare i desideri dell'umana natura, indipendentemente dal suo fine ultraterreno, si sono mostrate in pratica piena di illusioni, ed incapaci di dare all'operaio un vero e duraturo benessere, tanto pel corpo che per lo spirito.

Poichè da questo pericolo non va esente il vostro popolo Filippino, vi rinnoviamo l'esortazione di meditare quanto abbiamo esposto nella Nostra Enciclica « Quadragesimo anno », nonchè nella Enciclica « Divini Redemptoris »: nelle quali abbiamo indicato su quali principi cristiani si possa costituire una società, in cui l'operaio abbia una condizione degna d'una creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio, e destinata alla gloria eterna.

Occorrerà dunque provvedere seriamente prima ai bisogni spirituali della classe lavoratrice, mediante appropriate istruzioni religiose, e specialmente ritiri operai; ed in secondo luogo, ma con non minore sollecitudine, ai suoi bisogni materiali, mediante quelle attività ed istituzioni che Noi abbiamo tanto raccomandato nella già ricordata Enciclica « Quadragesimo anno ». Queste due attività, l'una religiosa e l'altra sociale, devono svolgersi di mutuo accordo; chè l'una senza l'altra è spesso inefficace.

Le istituzioni economico-sociali, a cui Ci siamo testè riferiti, non appartengono alla Azione Cattolica propriamente detta, poichè svolgono le loro attività direttamente nel campo economico e professionale. Quindi, esse sole hanno la responsabilità delle loro iniziative in questioni puramente economiche. Ma, come abbiamo detto altre volte, dovendo ispirarsi ai principi di carità e di giustizia insegnati dalla Chiesa, e seguire le direttive impartite dall'Autorità Ecclesiastica in materia sì delicata, tali istituzioni, oltre ad

essere veramente benefiche per l'elevazione materiale e morale degli operai, preparano il cammino all'apostolato dell'Aziona Cattolica negli ambienti operai.

Riguardo poi a questo apostolato della Azione Cattolica nella medesima Enciclica « Quadragesimo anno » Noi abbiamo indicato una delle forme, che la pratica ha mostrato più utili ed efficaci: vogliamo dire l'apostolato del simile verso il proprio simile. È, dunque, grandemente raccomandabile che l'Azione Cattolica, nella misura del possibile e senza detrimento della unità di organizzazione, negli ambienti operai sia attuata principalmente dagli stessi operai, in modo da ottenere la salvezza dell'operaio per mezzo dell'operaio.

Nutriamo dunque la speranza, Venerabili Fratelli, che vi adoprerete per chè nei grandi centri industriali e, se è possibile, in ogni parrocchia e dentro delle quattro branche dell'Azione Cattolica, vengano formati nuclei di buoni operai, i quali « debbano essere i primi ed immediati apostoli dei loro compagni di lavoro e diventino i preziosi ausiliari del sacerdote per portare la luce della verità in innumerevoli zone refrattarie all'azione del Ministro di Dio, o per inveterati pregiudizi, o per deplorevole apatia religiosa » (« Divini Redemptoris »).

* * *

Concludendo vogliamo aggiungere che preoccupazione costante dell'apostolato gerarchico, e quindi dell'Azione Cattolica, deve essere non solo propagare, ma anche conservare e difendere la vita soprannaturale nelle anime.

Talc opera difensiva è necessaria e doverosa specialmente in questi tempi, in cui le insidie contro tutto ciò che è cristiano vanno moltiplicandosi in una misura paurosa. È noto, infatti, che il nemico di ogni bene, il quale ha sempre nel mondo numerosi e fedeli servitori, ha fatto di tutti i ritrovati della scienza altrettanti strumenti di rovina e di morte per le anime.

Basterebbe indicare le grandi stragi spirituali causate dalla stampa antireligiosa o semplicemente neutra, dal cinematografo e dalla radio, che dovrebbero essere elementi di educazione ed elevazione del popolo.

Ora Noi, Venerabili Fratelli, già nella Nostra Enciclica sull'educazione cristiana della gioventù, del 31 dicembre 1929, abbiamo vivamente esortato i cattolici a promuovere opere intese « a diffondere buone letture, e a promuovere spettacoli veramente educativi, creando, anche con grandi sacrifici, dei teatri e cinematografi, nei quali la virtù non solo abbia nulla da perdere, ma bensì molto da guadagnare ». Di poi, preoccupati sempre più delle crescenti rovine che va seminando il cinematografo, non abbiamo dubitato, come ben sapete, di dedicare tutta un'Enciclica a questo argomento, « Vigilanti cura » del 29 giugno 1936.

Queste Nostre esortazioni per la difesa delle anime, ora ripetiamo a voi, con tutto il Nostro affetto, consapevoli che pure nel vostro paese i suddetti mezzi producano gravissimo danno spirituale.

Ben conoscendo il vostro zelo pastorale, Noi siamo certi, dilettissimi Fratelli, che voi porrete in opera ogni mezzo migliore per promuovere tutte quelle attività apostoliche, che siamo venuti consigliando, e tutte quelle altre che a voi sembreranno necessarie. Ma non possiamo chiudere questa Nostra Lettera senza rivolgervi un'ultima raccomandazione che molte volte abbiamo rivolto in altre direzioni e per il medesimo scopo: ed è che si conservi l'unione di tutte le forze cattoliche che lavorano per l'estensione del Regno di Dio. In realtà senza questa unione di mente e di volontà molti nobili sforzi andranno dispersi, o non otterranno tutti gli effetti desiderati.

A tal fine anche nel vostro paese, oltre a stabilire quegli organi coordinatori dell'Azione Cattolica, di cui abbiamo già parlato, sarà necessario coordinare tutte quelle istituzioni e opere che, in altri documenti, Noi abbiamo chiamate « preziose ausiliarie dell'Azione Cattolica ».

Ci è grato sperare che, così riuniti in *vinculo pacis,* tutte le opere ed organizzazioni, e tutti i soci dell'Azione Cattolica lavoreranno, con abnegazione ed efficacia, al conseguimento del fine che questa si propone, cioè il trionfo del Regno di Cristo negli individui, nelle famiglie, nella società. Ed in tal modo codesta nobile e diletta nazione potrà compiere la sua provvidenziale missione per la fede operosa dei suoi figli. I quali, *Domini excipientes verbum... cum gaudio Spiritus Sancti,* saranno *forma omnibus credentibus;* e dalle vostre singole isole si propagherà il seme della vita soprannaturale, ossia la parola di Dio, a tutte le contrade del vasto Oriente: *a vobis diffamatus est sermo Domini... in omni loco* (Thess. I, 6-8).

A compimento di questi voti, e per il felice esito del vostro apostolico lavoro, imploriamo la protezione della Nostra Madre e Regina, la Vergine Benedetta, Patrona delle Filippine, supplicandola che si degni di accogliere benignamente la Nostra preghiera per la prosperità religiosa e morale e per il vero progresso del vostro popolo, nella pace amabile e benefica del Regno di Cristo.

Con questi paterni sentimenti, e in auspicio della grazia implorata, impartiamo di tutto cuore l'Apostolica Benedizione, a Voi Venerabili Fratelli, ai vostri sacerdoti, all'Azione Cattolica, a tutti i fedeli di codesta cara nazione.

Dato a Roma, presso San Pietro, nella festa della Cattedra di San Pietro in Roma, 18 di gennaio 1939, anno XVII del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

Sacra Penitenzieria Apostolica

DECRETUM

INDULGENTIA PLENARIA « TOTIES QUOTIES » DIE II MENSIS NOVEMBRIS VEL DIE DOMINICA SUBSEQUENTI LUCRIFIERI POTEST.

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 23).

Summus Pontifex Pius X, per Decretum S. Congregationis S. Officii die XXV mensis Iunii a. MDCCCCXIV datum (1), omnibus christifidelibus, qui quamlibet ecclesiam aut quodlibet publicum oratorium (vel semipublicum pro legitime utentibus) die secunda mensis Novembris pie visitavissent, plenariam indulgentiam « toties quoties » suetis conditionibus lucrandam concessit fidelibus defunctis solummodo applicandam.

At identidem, decursu temporis, ad hoc Sacrum Tribunal supplicationes pervenerunt, quibus postulabatur ut eadem indulgentia die quoque dominica subsequenti lucrifieri posset; idque eo consilio ut ii etiam pretiosissima hac concessione frui possent, qui die Commemorationis omnium fidelium defunctorum id non peregerint. Quam ad rem SS.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia die X mensis Decembris a. MDCCCCXXXVIII infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, statuere ac decernere dignatus est plenariam eiusmodi indulgentiam vel die II mensi Novembris, vel subsequenti die dominica lucrifieri posse, firmis manentibus ceteris conditionibus tum memorati Decreti S. Congregationis S. Officii, tum Decreti S. Paenitentiariae quoad plenariam indulgentiam « toties quoties » lucrandam (2).

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Poenitentiariae Apostolicae, die 2 Ianuarii 1939.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

ANNOTAZIONI. — La Santa Chiesa ha sempre avuto ed ha spiegato in ogni tempo ed in vari modi una grande pietà verso i defunti, come dimostra la larga parte che ha loro dato nella liturgia funebre, nella liturgia della Messa e del divino Ufficio. Ha pure mostrato un grande zelo nel promuoverne i suffragi, coll'aprire ai fedeli in pro delle Sante Anime purganti il tesoro delle Indulgenze. Se infatti consultiamo la recentissima Raccolta di *Preci e Pie Opere indulgenziate*, riordinata e pubblicata dalla S. Penitenzieria Aposto-

(1) *Acta Ap. Sedis*, vol. VI, a. 1914, p. 378; v. *Monitore* 1914, p. 244.
(2) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXII, a. 1930, p. 363; *Monitore* 1930, p. 250.

lica (1), ci vediamo una sezione particolare (la 2ª della 1ª parte) dedicata ai fedeli Defunti, la quale nei §§ 536-555 contiene le indulgenze annesse alle preci e pie opere liturgiche ed estraliturgiche in loro suffragio.

Le preci liturgiche arricchite d'indulgenze sono le seguenti:

invocazioni « Requiem aeternam » e « Pie Jesu Domine » (300 giorni);

Ufficio dei Defunti *a*) Mattutino con Lodi (7 anni), *b*) un Notturno con Lodi (5 anni), *c*) Vespri (5 anni), *d*) Mattutino, o un Notturno, con Lodi per un mese intero (plenaria);

i salmi « De profundis » col « Requiem » e « Miserere » (3 anni e, se per un mese intero, plenaria);

gli « Oremus » « pro patre et matre, seu pro alterutro, pro uno defuncto, pro una defuncta » e l'offertorio « Domine Jesu Christe » della Messa (3 anni e, se per un intero mese, plenaria);

la sequenza « Dies irae » (3 anni e, se recitata ogni giorno per un mese, plenaria).

Vi sono pure varie invocazioni (§§ 13, 198), preghiere (§§ 548, 549 e 550) e pie pratiche (§ 542) estraliturgiche, arricchite d'indulgenze.

Hanno una parte notevole in tale elargizione alcuni pii esercizi annessi al giorno, all'ottavario ed al mese dei Morti, cioè:

tutte le Messe celebrate il 2 novembre e durante l'ottavario (indulgenze dell'altare privilegiato);

le visite al cimitero durante l'Ottavario dei Morti (plenaria ogni giorno) e durante l'anno (7 anni);

le preci e gli altri esercizi di pietà che i fedeli offriranno nel mese di novembre (3 anni e plenaria, come sopra; e se nelle chiese o pubblici oratori, 7 anni e plenaria se continuati per 15 giorni);

le visite fatte il 2 novembre a qualche chiesa od oratorio pubblico o « pro legitime utentibus » semipubblico (plenaria « toties quoties »).

È appunto quest'ultima concessione riguardante le visite del 2 novembre, che la S. Penitenzieria col presente decreto viene ad estendere alla domenica susseguente al 2 novembre. La ragione è chiara: il maggior comodo dei fedeli. Il luogo della visita è pure chiaramente indicato. Lo scopo della visita deve essere il suffragio dei defunti « quoties defunctis suffragaturi visitaverint ». Finalmente le due condizioni per lucrare l'indulgenza plenaria sono espresse nella citata Collezione, § 544, con queste parole: « *Indulgentia plenaria a*) animabus in purgatorio detentis tantummodo applicabilis, *b*) si praeterea sacramentalem confessionem instituerint, sacram Communionem susceperint et sexies *Pater, Ave*, et *Gloria* ad mentem Summi Pontificis in unaquaeque visitatione recitaverint ».

(1) *Preces et Pia Opera... indulgentiis ditata et opportune recognita.* Typis Polyglottis Vaticanis, 1938.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

TITULUS IX

De poenis vindicativis

Can. 2286. — *Poenae vindicativae illae sunt, quae directe ad delicti expiationem tendunt, ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat.*

Nulla abbiamo da aggiungere a quanto esponemmo diffusamente sul concetto di pena al can. 2215 e su la classifica delle pene ecclesiastiche che finalmente, con grande contributo alla chiarezza, ci ha dato il can. 2216.

Se ricordiamo le discrepanze dei migliori espositori prima del codice sulla applicabilità e le conseguenze pur solo della sospensione, come pena vendicativa — D'Annibale ll. cc., Lega 193-198 etc. — troveremo dai canoni del presente titolo, che a differenza del precedente stato di dottrina « *il codice ordina assai bene questa materia piuttosto trascurata in passato* » come giustamente si esprimono gli egregi scrittori del *Monitore Eccl.* an. 1922 p. 209.

È detto: *Poenae vindicativae illae sunt quae directe ad delicti expiationem tendunt.* La difesa dell'ordine giuridico costituito e la conseguente esemplarità prevalgono nella pena vendicativa al fine medicinale, che mai trascura la legge penale ecclesiastica, ma è specifico della censura, in quanto la censura si distingue dalla pena vendicativa. *Sono quindi le pene vendicative,* dice il canone, *quelle che direttamente tendono alla espiazione del delitto.* Esattamente il Card. Cavagnis « Per poenam (*delinquens*) satisfacit societati, et proportionalem sustinet malum; hinc reparat expiatione laesionem ordinis socialis » ([217]). È la bilancia della giustizia che riporta, quanto è possibile, a l'equilibrio turbato dal delitto.

Nonostante che anche per le censure in quanto privano di beni annessi ai spirituali (2241 § 1) e particolarmente per la scomunica che inoltre priva il *vitando* della comunione in *profanis* (2267) si abbia *pena* in qualche misura di *ordine temporale*, è particolarmente per queste pene vindicative che unitamente ai rimedi penali e le penitenze, la Chiesa esercita, anche nei limiti consentiti dai costumi odierni, il nativo e inalienabile diritto di punire, indi-

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico,* an. 1939, p. 4.

([217]) Cavagnis, o. c. I, 140.

pendentemente da qualsiasi umana autorità, anche con pene temporali, di cui ampiamente fu detto al can. 2214 § 1 ([218]).

...*ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat.* Sicchè la remissione delle pene vendicative non dipenda dalla cessazione della contumacia: ciò che è proprio della assoluzione dalle censure giusta il can. 2248 § 2.

La cessazione della contumacia in atto addimostra raggiunto il *fine medicinale* della censura giusta il can. 2242 § 3, perchè testimonia la caduta di quello stato d'animo e atteggiamento che la costituisce, cioè lo *spretus legis et censurae* di cui dicemmo al can. 2241 e 2242 § 2.

Nella pena vendicativa invece, *l'espiazione deliberata* da chi la infligge deve raggiungere il termine prefisso, se non interviene dispensa da parte del medesimo, come vedremo tosto al can. 2289.

* * *

Can. 2287. — *Ab inflictis poenis vindicativis datur appellatio seu recursus in suspensivo, nisi aliud expresse in iure caveatur.*

Vedemmo al can. 2243 che importi l'appello e il ricorso in *suspensivo* e in *devolutivo* e come possono beneficiarne i colpiti da censura. Come regola (ivi § 1) la censura non ammette appello o ricorso in sospensivo, ma solo in devolutivo.

Come regola invece la pena vendicativa, giusta il presente canone, si ammette in sospensivo e non in devolutivo. « *Poena suspenditur per appellationem* » diceva il Card. D'Annibale I 320.

Il colpito dalla censura ha in suo potere liberarsi dalla medesima col recesso dalla contumacia, can. 2248 § 2, essendo l'assoluzione in tal caso atto di *giustizia* (vedi anche il can. 2233 § 2): il colpito dalla pena vendicativa, è soggetto invece alla medesima fino alla piena espiazione can. 2289 e la dispensa che potrebbe anticipare la cessazione è atto solo di *grazia* ([219]). Si comprende come per la censura non si appelli in sospensivo, per la pena tale appello o ricorso per regola sia ammesso. Se si ammettesse l'appello espiata la pena, il rimedio sarebbe necessariamente tardivo. Il superiore *appellationis* rende giustizia dalla censura se non è data a tenore del 2248 § 2 l'assoluzione, dalla pena, interposto l'appello o il ricorso in *suspensivo*.

([218]) Nonostante che *omnis definitio* sia *in iure periculosa* piace riportare quella del chiar. Wernz. Definisce la pena vindicativa: « Malum privationis vel *passionis* fideli delinquenti directe in ultionem delicti a competente potestate ecclesiastica inflictum ad tuendum ordinem socialem Ecclesiae et indirecte ad emendationem delinquentis » l. c. 96.

([219]) Lega 122.

È detto: *nisi aliud expresse caveatur.* Più volte e prevalentemente a favore della libertà di giurisdizione per gli Ordinari, ad es. per la S. Visita, la legge consente solo l'appello o ricorso in devolutivo anche alle disposizioni aventi carattere penale (Vedi i cann. 318-513-1340 etc.) e che non infliggono censura, ma solo pene vendicative. E la ragione, perchè l'appello *de se* sospende la giurisdizione. Lega, « De iudiciis » 656 ([220]).

* * *

Can. 2288. — *Exceptis poenis degradationis, depositionis, privationis officii aut beneficii, et nisi urgeat necessitas reparandi scandalum, prudentiae iudicis remittitur, si reus talis sit ut prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit, poenae ordinariae per sententiam condemnatoriam inflictae exsecutionem suspendere, ea tamen conditione ut, si reus intra proximum triennium aliud delictum eiusdem vel alterius generis commiserit, poenam utrique delicto debitam luat.*

Si ha qui con l'introduzione dell'istituto della condanna condizionale un diritto assolutamente *nuovo*. Il legislatore ecclesiastico ha accettato dal civile l'ultimissimo sviluppo dei mezzi coercitivi. Al condannato, salve eccezioni, sono dati 3 anni di prova durante i quali la condanna resta sospesa: se nell'intervallo di essi delinque, sconta la prima e la seconda condanna.

È detto: *Exceptis poenis degradationis, depositionis privationis officii aut beneficii* che sono delle più gravi fra le pene vendicative proprie dei chierici can. 2298-12-10-6, l'ultima delle quali implica ragioni ancora di necessità di governo e di bene pubblico,

... *et nisi urgeat necessitas reparandi scandalum* eccettuata la degradazione, deposizione privazione dell'ufficio o beneficio e se non urga la *necessità di riparare scandalo,* il motivo costantemente in considerazione del legislatore che consente per questo pene arbitrarie ad es. can. 2222 § 1, 2248 § 2, 2218 § 1 etc. Vedi in particolare per la facoltà al giudice il 2223 § 3, 2, e il 1933 § 3.

... *prudentiae iudicis committitur.* È commesso alla prudenza del giudice di cui è solo applicare le leggi stabilite 2220 § 1, della pena ordinaria,

... *poenae ordinariae* e cioè non di quelle sopra indicate, ma inferiore ([221]), e inoltre

... *per sententiam condemnatoriam inflictae* e quindi in origine *ferendae sententiae*

...*exsecutionem suspendere,* sospendere l'esecuzione, supposta la sentenza di condanna

---

([220]) Noval, o. c. 643 seqq.

([221]) *Monitore* l. c.

... *ea tamen conditione,* alla condizione che se il reo nel prossimo triennio commette un altro delitto, di quella o di altra specie, sconta entrambe le pene.

La facoltà fatta qui al giudice è anticipata per *tutte* le sanzioni canoniche che sono oggetto di *condannatoria* in modo generico dal can. 2223 § 3, 2 già citato. « .. conscientiae *iudicis* etc. committitur: *A poena infligenda abstinere* etc. ». È anticipata e superata. Il giudice dal can. presente è facoltizzato a *sospendere l'esecuzione*: dal can. 2223 § 3, 2 ha la facoltà di non dar corpo a la legge, e astenersi dalla *condanna.*

Non tutti i delinquenti possono ottenere il beneficio di questo canone, ma solo il reo che « *prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit* » chi per la prima volta ([222]), merita nel delitto i rigori della legge. Ciò in conformità del disposto del can. 2208, per la recidività sia generica che specifica, considerata *anche* dal nostro legislatore come una aggravante. Vedi anche il 2309 § 4 per la correzione giudiziale, come aggravio di pena al recidivo; il 2311 § 2 per la vigilanza, che può essere decretata a lo stesso fine ([223]).

* * *

Can. 2289. — *Poena vindicativa finitur eius expiatione, vel dispensatione ab eo concessa qui legitimam habeat dispensandi potestatem ad normam can. 2236.*

Dicemmo che non basta la resipiscenza perchè cessi la pena vendicativa; la riparazione dell'ordine tentato e la esemplarità che ne sono il fine, nel concetto della legge non vengono realizzati per la caduta in chi fu delinquente del proposito od animo criminoso. Ciò è tanto vero che la pena vendicativa è voluta talora come integrazione della stessa censura incorsa, quando di essa è già data l'assoluzione, e non sembra interamente ancora soddisfatta l'esigenza della giustizia offesa, come è stabilito al cit. 2248 § 2.

Vi sono poi delle circostanze nelle quali può sembrare al Superiore insufficiente la sanzione stabilita per un certo delitto, considerato il *come* questo fu perpetrato, o lo scandalo venutone: si dà il caso che certe offese a la legge non penale richiedano una vendetta o castigo, deliberati dal Superiore a tutela dell'ordine, senza quindi che tal castigo potesse essere preveduto, perchè non comminato in antecedenza, da lo stesso delinquente. can. 2221, 2222 § 1.

([222]) *C. Pen. It.* art. 163 a 168. L'istituto è detto « sospensione condizionale della pena ». LOMBARDI III, p. 38. *Ordinaria* prout taxativa in lege *extraordinaria* prout iudici imponitur ut iuxta arbitrium puniat... et quatenus delinquens de eis facile cogitare potuisset vel non.

([223]) L'istituto della condanna condizionale è stato prima introdotto negli *Stati Uniti* d'America: in Italia per la legge 26 giugno 1904 n. 267. Lo hanno adottato l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, il Portogallo.

È previsto anche un aumento — *arbitrario* — in facoltà di chi applica le pene. can. 2223 § 1 etc.

Appare da tutto questo che l'istituto della pena vendicativa soddisfa ad esigenze della giustizia penale che sono oltre ed integrano quelle soddisfatte da l'efficacia propria della pena *solo medicinale*. Bisogna quindi che la pena sia scontata e il canone (salvo quanto può essere effetto de l'appello in *suspensivo* di cui il 2287) stabilisce che, temporanea o perpetua:

La pena vendicativa ha termine con la sua espiazione: è un debito che quando l'inflizione della pena ha corso, il delinquente paga, ed è proprio della *soluzione* che sia completa, perchè il rapporto o vincolo obbligatorio abbia a cessare ([224]).

Sia che la pena sia data per un delitto *mere praeteritum* (2222 § 1) sia che fosse debitamente comminata e poi incorsa (2228) viene stabilita la sua durata, almeno *indefinite* e cioè *ad beneplacitum* da chi la comunica. In questo caso però cessa, *resoluto iure ferentis*. D'Annibale I, 320.

Per parte di chi la infligge, invece, la censura non può avere termine *prefinito* dipendendo la sua cessazione dal cessare della contumacia.

Dicemmo: la pena vendicativa può essere inflitta anche *in perpetuum*. Vedi il can. 2291-1. Questa perpetuità era prima del codice oggetto di disputa come criterio differenziale fra di essa e la censura. D'Annibale 320 nota 13. Quando sia inflitta per *precetto* ai singoli è da applicare il *can. 24* giusta il quale « *Praecepta singulis data... cessant resoluto iure praecipientis, nisi per legitimum documentum aut coram duobus testibus imposita fuerint* » ([225]) così anche se *ad beneplacitum* o a tempo stabilito.

Può essere perpetua la pena vendicativa sia che venga inflitta a singoli, sia che a comunità. In entrambi i casi e tanto per le vendicative *comuni* che per le *peculiari* dei chierici, quando l'inferente voglia la perpetuità della pena, attentamente distingua la natura stessa della pena che sceglie. Perchè la perpetuità esige singolar motivo per le più gravi, e tra queste per quelle che possono anche essere inflitte come censura, ad es. l'interdetto. can. 2291-1-2.

Al qual proposito è bene ricordare che la sanzione è sempre un accessorio alla legge o precetto e che mancando o la razionalità di questi o la procedura dovuta per quella, manca il fondamento per l'applicabilità della pena, e si offre sicura base al successo del ricorso. In particolare della entità della cosa richiesta il Card. Lega 103 « culpa proportionate gravis debet esse coniuncta cum ea ordinis socialis deordinatione, quam restaurare intendunt leges penales exterioris fori ».

La pena vendicativa ha termine (anche) *per dispensa concessa da colui*

([224]) Serafini, I, § 133.

([225]) Cicognani, o. c. ad can. 24, pag. 149.

che ne ha il potere giusta il can. 2236, sia essa inflitta a tempo determinato, in perpetuo, o *ad beneplacitum* can. 2298 n. 2.

È da rivedere quanto esponemmo al can. 2236. Perchè, come ivi fu detto, la dispensa è atto di *grazia* non è in diritto *favorevole,* ma di stretta interpretazione. E questo sia che venga concessa dietro domanda, o semplicemente *marte proprio* (spontaneamente) dal superiore: ne l'un caso e nell'altro la dispensa non si estende oltre i termini esplicitamente espressi.

Ancora è da notare che essendo generale intenzione della legge *che le pene sieno scontate come sono state inflitte* ([226]) quando intervenga la dispensa, nonostante che *a* la pena vendicativa abbia per intento prevalente e specifico il bene pubblico *b* che lo stesso appello o ricorso quando si danno, esigano piuttosto giustificazione da motivi estranei al delinquente, il concedente la dispensa deve accertarsi che il reo si sia emendato. Non può mai essere trascurato il bene spirituale del colpevole.

Generalmente parlando colui che a tenore di questo canone può dispensare dalla pena, non deve essere facile ad usare di tal potere, specialmente se consta al pubblico che la pena fu in antecedenza comminata e il delitto è notorio (2197, 3). Il bene comune ciò esige. Quando poi dietro fondato motivo, e come fu detto, più che altro estraneo a l'interesse dello stesso delinquente, creda di usare della propria facoltà, perchè « *praevalet auctoritas fori externi in his quae... ordinantur in gubernationem populi christiani* » come insegna il Card. Lega 124, e della dispensa e delle ragioni di essa sommariamente almeno deve constare « *ad normam iuris* ». Salvo i casi, si intende, che sono previsti dal seguente can. 2290.

La dispensa può essere data *absolute* o *sub conditione* giusta il can. 2239, è invalida se estorta con la *forza* o il *timor grave,* can. 2238 ([227]).

La dispensa è concessa da *colui che ne ha il potere giusta il can. 2236,* e cioè da chi de la pena è autore o la infligge dal suo superiore o successore dal delegato. Chi può esimere dalla legge può rimettere la pena che ne è sanzione. Il giudice applica le pene, ma applicate non le rimette. Le ragioni giuridiche di tutto questo furono esposte al cit. 2236 e non è il caso di ripeterci.

* * *

Can. 2290 § 1. — *In casibus occultis urgentioribus, si ex observatione poenae vindicativae latae sententiae, reus seipsum proderet cum infamia et scandalo, quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere, iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem*

([226]) Sole, 265.

([227]) *Pontif. Rom.* Tit. « Ordo Supp. etc. ».

per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine ad S. Paenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum et standi eius mandatis.

§ 2. *Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis, tunc ipsemet confessarius potest dispensationem concedere ad normam can. 2254 § 3.*

Incidentalmente afferma qui il legislatore l'obbligazione che tiene il colpito di pena alla osservanza della medesima. Si riporta con questo a ciò che già stabilisce il can. 2232 § 1 delle pene *latae sent.*

Dal can. 2254 accoppia in un solo, il caso occulto e il caso urgente; e per tale specie configurata nel § 1 dispone per una eccezione al precedente can. in quanto concede, *servatis servandis,* che la pena possa essere *sospesa* in determinate circostanze; nel § 2 in quanto permette la dispensa non da chi per regola ha il potere di concederla, se in via straordinaria consta impossibile il ricorso. È un diritto nuovo che qui viene stabilito, come ne le attuali determinazioni.

§ 1. *In casibus occultis urgentioribus*: nei casi occulti più urgenti; che sieno, vedi al 2254.

... si ex observatione poenae vindicativae latae sententiae. Se dall'osservanza della pena vendicativa *latae sententiae,* come al detto canone della censura *latae sententiae.*

... reus seipsum proderet cum infamia et scandalo: è anche qui tutelato il diritto, naturale a ciascuno competente di non dover infamare se stesso e quello della collettività di non subire i danni dello scandalo: Se il reo dovesse manifestarsi con infamia e scandalo,

... quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere.

Qualunque confessore può nel foro sacramentale sospendere l'obbligo di osservare la pena. Non si tratta di remissione, come al can. 2254 che dispone per la *assoluzione* della censura. È data facoltà di sospendere l'esecuzione solamente, sia che la pena sia negativa: ad es. l'interdetto da l'ingresso in chiesa can. 2291-2, sia che la pena sia positiva: ad es. una multa pecuniaria *ibid.* 12.

Il confessore che qui sospende l'obbligazione, non è nè l'*inferente* la pena (2236), nè *il giudice* che può sospendere l'esecuzione della *condannatoria* (2288). Il primo di questi esercita il suo potere nel foro esterno prevalentemente, ma anche ne l'interno, specialmente attesa la natura o qualità della pena inflitta; il secondo solo nei foro esterno: il confessore direttamente solo nel foro interno, salvo per l'esterno, quanto è detto al § 2 della di-

spensa, analogamente a quanto per l'assoluzione della censura al 2254 ed al 2251. Vedi i testi, e la dispensa col can. 2237. Cf. Lega 123.

... *iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem per epistolam et confessarium si id fieri possit sine gravi incommodo.* Ingiunto, salvo grave incomodo, l'onere di ricorrere entro il mese ([228]) per lettera e pel confessore, come dicemmo al 2254 § 1, *alternative.*

... *rcticito nomine,* sottaciuto il nome:

... *ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum,* alla S. Penitenzieria o al Vescovo facoltizzato (o chi nel suo luogo (1898).

... *et standi eius mandatis,* e stare ai di lui ordini.

Non è qui come al 2254 § 1, fatto cenno della *reincidenza,* nonostante che il ricorso (*per epistolam*) possa essere fatto da lo stesso delinquente. Vedi l'esposto al can. 2254 § 1 in proposito.

§ 2. *Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis,* e se in qualche caso straordinario il ricorso sia impossibile, anche solo moralmente.

... *tunc ipsemet confessarius* allora lo stesso confessore, sostituendosi a chi lo può giusta il can. 2236, nel foro interno, ma a tutti gli effetti pel foro esterno data debitamente la prova de l'avvenuta dispensa, o dietro legittima presunzione.

... *potest dispensationem concedere ad normam can. 2254 § 3,* può concedere la dispensa a norma del 2254 § 3, e cioè senza onere di ricorso, *iniunctis iniungendis,* come ivi, importa congrua penitenza o se del caso soddisfazione, a termine di tempo congruo sotto pena di *reincidenza,* quando il dispensato sia inadempiente.

Da notare che la reincidenza è per la *dispensa,* e non per la sospensione di cui il § 1 voluta e decretata.

(*continua*)

M. Pistocchi.

([228]) Il termine del mese non è *ad finiendam obligationem* di ricorrere; ma *ad urgendam.*

DUBBI

4.

Le Messe votive e dei defunti dal 17 al 23 dicembre.

L'*Ordo Liturgicus* della diocesi di X. per l'anno 1938 il giorno 16 dicembre aveva questa nota: « A die crastina (17 decembris) usque ad Vigiliam Nativitatis dici nequit Missa privata Votiva vel Defunctorum nisi praesente cadavere, vel privilegiata ». Alcuni la credono giusta, altri invece sbagliata. Che ne dice il *Monitore?*

Anzitutto osserviamo: nelle *Additiones et Variationes in Rubricis* (1) *Missalis* si leggono queste parole: « Sono proibite nelle ferie di Avvento occorrenti dal giorno 17 ai 23 dicembre inclusive... le Messe votive private (ossia lette) »: dunque se le Messe Votive sono cantate, sono permesse quantunque sieno *pro re non gravi;* quindi se per esempio al sabato si fa una funzione ad onore della Madonna, si può cantare (non leggere) la Messa della Madonna, quella segnata per l'Avvento o quella della Madonna Immacolata ecc. Osserviamo ancora: nelle stesse *Additiones* (2) ecc. si leggono queste altre parole: « Sono proibite... nelle ferie di Avvento occorrenti dal giorno 17 ai 23 dicembre inclusive... le Messe lette quotidiane (ma si osservi l'eccezione che daremo in fine) dei Defunti; dunque, se sono cantate, sono permesse. Le parole citate sono chiarissime e non ammettono dubbi: nessun dubbio poi, che si possono celebrare le Messe Votive cantate *pro re gravi*, per la Orazione delle SS. Quarantore ecc.; così pure è certo, che si può dire una Messa cantata (o letta) (3) nel giorno III°, VII°, XXX° e anniversario o della morte o della deposizione dei Defunti. Si può anche cantare (o leggere) (4), nel giorno più comodo, una Messa *pro die obitus* dopo l'avviso della morte di qualche persona: si possono celebrare le Messe lette *pro die Obitus*, se si applicano pel Defunto, nella Chiesa (5) od Oratorio pubblico dove solennemente si fa il funerale di qualche Defunto: si possono celebrare, in un giorno a piacimento da quello della morte a quello del funerale, le Messe lette *pro die Obitus* negli Oratorii semipubblici (6) che, mancando la Chiesa o l'Oratorio pubblico, tengono il posto di detta Chiesa od Oratorio pubblico: si possono anche celebrare,

(1) Titolo II, n. 1.
(2) Titolo III, n. 9.
(3) Titolo III, n. 6.
(4) Titolo III, n. 5.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.

tutti i giorni da quello della morte a quello del funerale, le Messe lette *pro die Obitus* negli Oratorii semipubblici (7) che non tengono il posto della Chiesa od Oratorio pubblico e anche negli Oratorii (8) strettamente privati della casa del Defunto, quando però il cadavere è fisicamente presente in casa, dove sono eretti i detti Oratorii.

Abbiamo detto che sono proibite le Messe lette quotidiane dei Defunti, ma si deve fare un'eccezione, ossia le Messe dei Defunti che si celebrano nella Chiesa od Oratorio pubblico e principale del sepolcreto, anzi anche le Messe che si celebrano in qualunque cappella di un sepolcreto possono (9) essere pei Defunti: e siccome non si fa nessuna distinzione il privilegio serve e deve intendersi anche per le Messe quotidiane lette pei Defunti.

Nella Vigilia di Natale è permessa solamente la Messa cantata (o letta pei poveri) dei Defunti *praesente cadavere* (10), come si dice comunemente: diciamo *praesente cadavere*, ma si può cantare (o leggere pei poveri) quantunque il cadavere sia assente (11), per ragionevole causa, o anche già sepolto. Tutte le altre Messe Votive anche *pro re gravi* ecc. sono proibite nella Vigilia di Natale.

Da quanto s'è detto è facile dedurre in quali punti la riferita nota dell'*Ordo Liturgicus* di X. è conforme e in quali non è conforme a verità.

LEGISLAZIONE CIVILE

Obbligo della consegna, per la destinazione alla distillazione, del dieci per cento delle quantità di vino prodotto, nella vendemmia 1938, dai vinificatori tenuti all'obbligo della denuncia della produzione.

(D. intermin. 20 dicembre 1938)

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni ha decretato, in data 20 dicembre 1938-XVII:

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e a tutti gli effetti della legge stessa, alle persone tenute, a norma del decreto

---

(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Titolo III, n. 4.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem.

ministeriale 20 settembre 1938-XVI, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 7, lettera *a*), della suddetta legge, e pubblicato nel n. 227 della *Gazzetta ufficiale*, del 4 ottobre 1938-XVI, a presentare la denuncia della quantità di vino prodotto, è fatto obbligo di mettere a disposizione dell'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, per la destinazione alla distillazione, la quantità di vino della quale, con l'art. 8 del predetto decreto ministeriale, fu disposto l'accantonamento, corrispondente al dieci per cento della quantità prodotta, e con le deduzioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2. — Agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti, dalla quantità di vino prodotta, i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato, nella misura di hl. 1,5 per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di hl. 15 per famiglia.

Sono considerati componenti della famiglia del vinificatore obbligato alla consegna tutti coloro che, in base al controllo delle notizie fornite nella scheda di denuncia della quantità prodotta, risultino conviventi stabilmente col vinificatore stesso, per vincoli di famiglia o di servizio.

ART. 3. — In deduzione del quantitativo di vino che ciascun vinificatore è tenuto a consegnare a termini dell'art. 1 del presente decreto saranno computati:

a) i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione che il vinificatore stesso abbia consegnato, anche anteriormente all'emanazione del presente decreto, ma non prima dell'inizio della vendemmia dell'anno 1938, o consegni successivamente, alle distillerie indicate dall'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

b) i vini ed altre materie vinose, diversi da quelli di propria pertinenza, che il vinificatore consegni alle distillerie stesse, con le modalità stabilite dall'ente;

c) a favore del vinificatore che abbia vinificato con mosti acquistati, il quantitativo di vinaccia corrispondente a tali mosti.

I vini e le altre materie vinose indicati alle lettere *a*) e *b*) saranno computati in base alla rispettiva gradazione alcoolica accertata, mentre le vinacce di cui alla lettera *c*) saranno computate in base alla gradazione alcoolica media della zona di produzione delle uve dalle quali provengono i mosti acquistati.

ART. 4. — Il vinificatore obbligato alla consegna del vino dovrà effettuarla secondo le istruzioni impartite dall'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e alla data che l'ente stesso indicherà, con preavviso di almeno quindici giorni.

Esenzione dall'imposta sul vino

Pubblichiamo — prendendolo da « L'Amico del Clero » di Siena, gennaio 1939 — una Circolare del Prefetto di Bergamo ai Podestà della Provincia, riguardante la esenzione da imposta per il vino questuato a scopo di culto.

R. PREFETTURA DI BERGAMO

Bergamo, 7 agosto 1938-XVI.

Oggetto: Imposte di consumo. Esenzione per il vino questuato.

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Bergamo.
e per conoscenza: *Alla Rev. Curia di Bergamo.*

Il Vicario Generale della Curia Vescovile di Bergamo, con lettera del 20 luglio u. s. ha chiesto al Ministero delle Finanze che il vino detto del Passio, proveniente da questua consuetudinaria da parte dei Parroci, Sacerdoti coadiutori e Sagrestani, non sia assoggettato ad imposta di consumo.

Tenuto conto che trattasi nella specie di offerte di piccole quantità di vino fatte dai fedeli a scopo caritatevole e che traggono origine da consuetudini locali ultracentenarie, il predetto Ministero ritiene che, in analogia anche a quanto esso ha disposto per l'uva questuata, possa prescindersi dall'applicazione dell'imposta di consumo.

Invito, pertanto, le SS. LL. a disporre, perchè l'Ufficio imposte di consumo si attenga alle succitate direttive ministeriali.

Il Prefetto: Giuseppe Toffano.

Si intende bene che questo vino questuato va esente da dazio se si consuma dal parroco, dal sagrestano, dal cappellano ecc., insomma dalla persona alla quale è stato dato a titolo gratuito per consuetudine, stante la prestazione di cuilto che dette persone fanno a vantaggio della popolazione di campagna. Si chiama a Bergamo *questua del passio* una particolare questua che si fa (di frumento, meliga, vino) nel periodo che va dal 3 maggio al 14 settembre, poichè in quel periodo vengono cantate in chiesa le litanie dei Santi colle preci *ad repellendas tempestates*, mentre il sacerdote celebrante recita il *Passio secundum Ioannem*. Per queste prestazioni il parroco, il cappellano, il sagrista ricevono dai contadini un'offerta in derrate, fra cui il vino.

Se però il vino, invece di essere consumato dalle persone interessate, venisse venduto, allora viene assoggettato all'imposta, che deve esser pagata dall'acquirente.

Diario della Curia Romana

S. Congregazione dei Riti. — *10 gennaio 1939.* Congregazione *preparatoria* per discutere sopra due miracoli presentati per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Giustino De Jacobis, Vesc. tit. di Nilopoli e primo Vicario Apost. dell'Abissinia, della Congr. della Missione.

24 gennaio 1939. Congregazione *generale* per il voto:

1) sul Tuto per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Emilia de Vialar, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione;

2) su due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Gemma Galgani.

Nomine. — *22 dicembre 1938.* Il R.mo P. Giuseppe Creusen S. I., *Consultore della S.C. del Sant'Offizio.*

7 gennaio 1938. Il R.mo Mons. Vittorio Bartoccetti e i R.mi PP. Lodovico Nolan, O. P. Cosma Sartori O. F M., Antonio Constantin Miss. Afr., *Consultori della S. C. di Propaganda Fide.*

12 gennaio 1939. L'E.mo Card. Massimo Massimi, *Membro della S. C. di Propaganda Fide.*

Cardinale Protettore. — *21 dicembre 1938.* L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *Protettore delle Suore della Riparazione,* Casa di Nazareth (Milano).

Assistenti al Soglio. — *5 gennaio 1939.* S. E. R.ma Mons. Natale Gabriele Moriondo, Vesc. di Caserta.

11 gennaio 1939. S. E. R.ma Mons. Luigi Paulini, Vesc. di Concordia.

Necrologio. — 1 dicembre 1938. Mons. *Wulstano Pearson,* Vesc. di Lancaster

17 dicembre 1938. Mons *Luigi Durou, Congr. Miss.,* Arcivesc. di Guatemala.

24 dicembre 1938. E.mo Card. *Leone de Skrbenski,* del titolo di S. Stefano al Monte Celio.

29 dicembre 1938. Mons. *Tommaso Francesco Lillis,* Vesc. di Kansas City.

30 dicembre 1938. E.mo Card. *Alessandro Kakowski,* del Tit. di S. Agostino, Arcivesc. di Vasavia.

5 gennaio 1938. Mons. *Bernardo O'Kane,* Vesc. di Derry.

10 gennaio 1939. Mons. *Santino Maria da Silva Coutinho,* Arcivesc. di Macerò.

20 gennaio 1939. Mons. *Giuseppe Maria Leo,* Arcivesc. di Trani e Barletta.

26 gennaio 1939. Mons. *Matteo Angelo Filipello,* Vesc. di Ivrea.

8 febbraio 1939. A Montrèal (Canada) Mons. *Giuseppe Bastien,* C. S. S., per molti anni Rettore del P. Collegio Canadese di Roma.

BREVI NOTIZIE

~ A Roma, nella prima decade di settembre avrà luogo una *Settimana di studio sull'Islamismo,* promossa dalla Lega Missionari studenti d'Italia.

~ Il giorno 2 febbraio il « Collegium Cultorum Martyrum » ha celebrato il *LX° anniversario* della sua « Lex Collegii » e della sua attività promotrice del culto verso i Martiri e i luoghi di loro deposizione.

~ L'Annuario dell'*Apostolato della Preghiera* pel 1939 riferisce che i centri della provvida Istituzione sono saliti ad oltre 125 mila, con un proporzionale aumento degli Ascritti, i quali l'anno scorso erano 35 milioni.

~ A Trento è stata iniziata la celebrazione del IV Centenario del grande Concilio tridentino, con una « Giornata pro Concilio ».

~ Quest'anno ricorre il VII Centenario della *traslazione della santa Corona di spine*, che da Venezia fu trasportata in Francia e consegnata al santo re LuigiIX. Sarà commemorato a Villeneuve-l'Archevêque, testimone della traslazione e consegna.

~ La rivista cattolica « Atenaeum Kaplanskie » (Ateneo Sacerdotale) di Wloklawek, fondata nel 1909 dall'Ecc.mo Mons. Zditowiechi, quest'anno celebra il trentennio di sua vita.

~ La rivista torinese « *Perfice munus* » ha aggiunto alla sua parte integrativa una nuova rubrica « Medicina e Morale », che occuperà sei fascicoli interi ogni anno ed uscirà bimestralmente.

~ A Malta, a ricordo del 25° dell'erezione della parrocchia di Marsa (fondata in occasione del Congresso Internazionale Eucaristico, 1913) dal 29 dicembre al 1° gennaio fu celebrato il *I° Convegno dei Terziari Francescani* dei Cappuccini di Malta.

~ Data la sua importanza, di nuovo ricordiamo ai lettori che dal 25 al 28 del prossimo aprile in Roma avrà luogo il *III Congresso dei Sacerdoti Adoratori*, promosso dalla Congregazione del SS.mo Sacramento. Senza parlare del Clero minore, le adesioni dell'Episcopato superano le centosessanta. È rilevante il numero di quelli che intendono partecipare personalmente. Facciamo viva istanza ai lettori ed amici del *Monitore* di prendere pur essi parte ad un avvenimento, del quale si prevede la buona riuscita e i grandi frutti.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

"GAUDIUM MAGNUM,,

« Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam, E.mum ac R.mum Dominum Cardinalem Eugenium Pacelli, qui sibi nomen imposuit Pium XII ». Questo lietissimo annunzio diede l'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni Protodiacono dalla loggia esterna della Basilica di S. Pietro il giovedì 2 marzo 1939, alle ore 18,7.

Con questo annunzio che metteva fine al lutto per la morte di Pio XI, la Chiesa di Cristo aveva il suo nuovo Capo visibile, S. Pietro, primo Papa, il suo 262° successore, il popolo cattolico il suo supremo Pastore, Dottore e Padre.

L'infrenabile applauso col quale l'immensa moltitudine stipata in piazza S. Pietro e nelle vie confluenti accolse l'attesa notizia dimostra bene che l'E.mo Card. Eugenio Pacelli, oltre che l'eletto del Sacro Collegio, era anche il prediletto del popolo cristiano.

E si può ben dire, dando un fugacissimo sguardo alla sua vita ed ai gradi della sua rapida gloriosa ascesa, ch'Egli era anche il predestinato, l'eletto del Signore.

Sua Santità Pio Pp. XII nacque in Roma il 2 marzo 1876 dal Comm. Filippo e dalla N. D. Virginia Graziosi. Frequentate privatamente le scuole elementari, il giovane Eugenio Pacelli passò poi al ginnasio-liceo « Ennio Quirino Visconti », dove conseguì con sommo onore la licenza liceale e quindi entrò nel 1894 nell'Almo Collegio Capranica per iniziarvi gli studi teologici. Più tardi egli proseguiva gli studi presso il P. Seminario dell'Apollinare, conseguendo la laurea *in utroque iure* e coronando il suo tirocinio ecclesiastico nel 1899 coll'ordinazione sacerdotale.

La sua aspirazione era di dedicarsi al ministero sacerdotale, ma la volontà dei superiori l'avviò alla vita diplomatica, chiamandolo nel febbraio 1901 alla S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, che da quel momento non abbandonò più fino alla sua partenza da Roma. Ne fu dapprima Minutante, poi Sottosegretario e infine Pro-Segretario. Fu inoltre professore di istituzioni di Diritto Canonico al Seminario Romano e di Diplomazia alla P. Accademia dei Nobili Ecclesiastici.

Nel giugno del 1911 fece parte, in qualità di Consigliere, della Missione inviata a Londra per l'incoronazione del re Giorgio V. Poco dopo era promosso da Pro-Segretario a Segretario della S. C. degli Affari Straordinari. Negli anni precedenti alla promulgazione del nuovo Codice di D. C. Mons. Pa-

celli a fianco del Card. Pietro Gasparri spiegò una preziosa illuminata collaborazione all'ingente opera di preparazione.

Il 21 aprile 1917 il Sommo Pontefice Benedetto XV nominava Mons. Pacelli Nunzio Apostolico a Monaco di Baviera col titolo di Arcivescovo di Sardi, conferendogli personalmente l'episcopale consacrazione. Frutto della sua opera fu il Concordato fra la S. Sede e la Baviera, il primo del dopoguerra, felicemente condotto a termine nel 1924 ed approvato l'anno dopo dalla Dieta Bavarese.

Nel 1920 Mons. Pacelli fu designato al posto di primo Nunzio a Berlino, accreditato in tale qualifica per tutto il territorio della Germania, eccetto la Baviera che continuò ad averlo Nunzio speciale fino al 1925. La sua molteplice attività, fra cui memorandi atti di ministero pastorale ivi spiegati, gli facilitarono l'atto più importante, che fu il Concordato con la Prussia, firmato e ratificato nel 1929.

Il 16 novembre del medesimo anno 1929 Mons. Pacelli venne elevato alla porpora cardinalizia; poco dopo lasciava la Germania dov'era rimasto 12 anni e tornava a Roma. Il 10 febbraio 1930 il Sommo Pontefice Pio XI lo chiamava all'ufficio di Segretario di Stato, rimasto vacante per la rinunzia del Cardinale Gasparri, così divenendo pure Prefetto della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Nel mese seguente succedette al Card. Merry del Val, da poco defunto, quale Arciprete della Basilica Vaticana.

Dal 10 febbraio 1930 al 10 febbraio 1939, corsero nove anni esatti della sua alta, preziosa, illuminata collaborazione, quale Segretario di Stato, col Pontefice Pio XI in tutte le opere del suo Pontificato, svolta con un lavoro incessante, assiduo, protratto senza soste e senza riposi.

Sono inoltre da ricordare le importanti legazioni in Paesi lontani e vicini: così nell'ottobre 1934 al Congresso Eucaristico Internazionale di Buenos Aires; nell'aprile 1935 al Santuario di Lourdes; nell'ottobre 1936 agli Stati Uniti di America; nel luglio 1937 a Lisieux ed a Parigi e nel maggio 1938 al Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest.

Questi, i gradi della sua rapida, progressiva ascesa. Essa culminò il 2 marzo nell'elezione a Sommo Pontefice.

A Pio XII Pontefice Massimo, Nocchiero Apostolico che ha preso a reggere la nave di Pietro, noi pure insieme ai figli di tutto il mondo c'inchiniamo nel plauso, ringraziando Iddio del « gaudium magnum » della sua elezione. A Lui ci doniamo e dedichiamo nel vincolo della fede e dell'amore, e con ardenti voti e preghiere imploriamo a Lui una piena vittoria di ogni tempesta ed un glorioso cammino sulle vie della verità, della giustizia e della pace.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Maiunga et aliorum* (*De Morondava*). Viene staccata una porzione di territorio dai Vicariati Apostolici di Maiunga, Tananarive, Fianarantsoa e Antsirabè e se ne costituisce la nuova Prefettura Apostolica di Morondava. 8 gennaio 1938.

II. *Haileyburensis et De Ontario Septemtrionali* (*Hearstensis*). La Diocesi di Haileybur e il Vicariato Apostolico dell'Ontario Settentrionale vengono smembrati e se ne costituisce la nuova Diocesi di Hearst, soggettandola come suffraganea alla metropolitana di Ottawa. 3 dicembre 1938.

III. *Haileyburensis* (*Amosensis*). È staccata una parte di territorio dalla Diocesi di Haileybur e se ne forma la nuova Diocesi di Amos, facendola suffraganea della metropolitana di Québec. 3 dicembre 1938.

IV. *Haileyburensis et Vic. Ap. de Ontario Septemtrionali* (*Sinus Iacobi*). Della parte di territorio staccato dalla Diocesi di Haileybur e della rimanente parte già diminuita del Vicariato Apostolico dell'Ontario Settentrionale si costituisce il nuovo Vicariato Apostolico « Sinus Iacobi » (James). 3 dicembre 1938.

V. *De Kienchangfu* (*De Nancheng*). La Prefettura Apostolica di Kienchangfu è innalzata al grado e dignità di Vicariato Apostolico e d'ora innanzi si chiamerà di Nancheng. 13 dicembre 1938.

LETTERE APOSTOLICHE. — « Paterna caritas ». Viene costituita la nuova Delegazione Apostolica della Gran Bretagna con sede a Londra; ciò al fine « ut Ecclesiae Christifideliumque bonum uberius ibi faciliusque promoveatur » e con la speranza che ciò sia per essere « in utilitatem nobilissimae Britannicae gentis ». 21 novembre 1938.

Sacra Congregazione del Concilio

Chiesa matrice. Suono delle campane.

In tema di diritti della chiesa matrice, riferiamo dal *Bollettino Diocesano di Acireale,* marzo 1939, p. 47, la seguente informazione.

Il fatto. Con decreto del 13 agosto 1936, S. E. Mons. Vescovo di Acireale, in base ai documenti allora presentati, riconosceva e dichiarava il

titolo di chiesa matrice spettare alla chiesa parr. di S. Venera in S. Venerina. Ripetutamente il parroco e il vicario coadiutore della parr. del S. Cuore in S. Venerina esponendo nuovi argomenti e presentando ulteriori documenti domandarono che fosse revocato il predetto decreto. Ma Mons. Vescovo in data 2 luglio 1937 significava ai ricorrenti l'insufficienza dei nuovi chiarimenti e documenti a far ritirare l'emesso decreto. In data 17 dello stesso mese ed anno i due ricorrenti si appellarono alla S. C. del Concilio perchè venisse revocato il decreto vescovile. La S. Congregazione, maturamente esaminata la questione, rispose il 26 novembre 1938 dicendo non doversi revocare il decreto vescovile.

Il commento. Dando la riferita comunicazione S. E. Mons. Vescovo intendeva rassicurare i fedeli delle due parrocchie di S. Venera e del S. Cuore, i quali senza motivo temevano che dal decreto vescovile venisse a soffrirne l'autonomia e indipendenza parrocchiale del S. Cuore. Insieme spiegava il carattere della matricità di S. Venera con dire che « la parrocchia del S. Cuore con lo smembramento dalla parrocchia matrice è stata eretta ed è rimasta sempre autonoma e indipendente. Il matriciato non importa e non impone dipendenza alcuna, ma semplici segni di onore ». Aggiungeva che « non avendo poi la parr. di S. Venera dotato in alcun modo la parr. del S. Cuore nè concorso alla dotazione della medesima, mentre d'altro canto non può negarsi che la chiesa del S. Cuore fino ad epoca recentissima accedeva alla chiesa di S. Venera per partecipare ai sacramenti parrocchiali, a questa compete una matricità *lato sensu*, che si ferma ai soli segni di onore senza alcuna menomazione della autonomia della parr. del S. Cuore. Detti segni sono identici a quelli di tante altre matrici della diocesi. Essendo inoltre tanto dai Vescovi predecessori come dalla S. C. del Concilio riconosciuto appartenere alla chiesa di S. Venera il titolo di *chiesa maggiore,* per ciò stesso appartiene ad essa, in virtù dei vari decreti della S. C. dei Riti, anche il diritto di essere l'ultima a dare il segno delle campane nel Giovedì santo ».

Fin qui il Comunicato della Curia Vescovile di Acireale. Riferendoci alle ultime parole sul diritto di suonare le campane nell'ultimo triduo della Settimana santa, ricordiamo che la S. C. dei Riti più volte e in circostanze diverse ha affermato il diritto di precedenza della chiesa matrice o maggiore sulle minori.

Ad esempio, nel decr. 36 (20 luglio 1593) per la Terra di Corigliano (Rossano) stabilì che l'Ufficio del Sabato Santo si celebrasse pure « ab aliis quibuscumque rectoribus ecclesiarum pro eorum arbitrio », tuttavia « campanas nemo pulsare audeat priusquam ecclesia praepositi oratoris (S. Petri) ». Similmente, pel Sabato Santo, nel decreto 405 (16 maggio 1626) per la chiesa matrice di Passignano (Conza), nel decr. 673 (16 aprile 1639) per

la chiesa collegiata di S. M. Maggiore di Tursi (Anglona), nel decreto 1079 (16 luglio 1658) per la collegiata di S. Michele di Solofra (Salerno) contro i Rettori di quella Terra, e nel decreto 1842 (2 settembre 1690) in pro della chiesa di S. Martino di Valle Corsa (Fondi) contro la Filiale di S. Angelo.

Le medesime decisioni valgono anche pel Giovedì Santo, come si rileva dal decreto 1440 ad 6 (19 dicembre 1671): « Non licere Regularibus pulsare eorum campanas Feria V in Coena Domini post silentium illarum parochialis, et die Sabbati Sancti ante earumdem pulsationem ».

Contro tale disposizione non vale la consuetudine od una certa distanza dalla chiesa matrice. Col decreto 1138 (22 novembre 1659) contro il Rettore della chiesa di S. Andrea di Solofra (Salerno), il quale « attento quod eadem ecclesia distet a matrice per milliarium » chiedeva « an pro arbitrio eam (campanam) possit pulsare, praesertim quod hactenus ita servari consueverit » la S. C. rispose: « Huiusmodi privilegium matrici ecclesiae competere sancitum est ».

Eguale decisione ci offre il decreto 2799 ad 3 (31 agosto 1839) che al dubbio: « Utrum Sabbato Sancto religiosi existentes in coenobiis quae ultra milliare ab oppidis distant, in sonitu nolarum conformare se debeant ecclesiae matrici » risponde: « Affirmative ».

DUBBI

5.

Esposizione solenne del SS.mo Sacramento.

1. Un parroco, nell'esposizione delle SS. Quarantore colloca il piccolo trono dentro la nicchia dell'altare maggiore tanto in alto, che per collocarvi il SS.mo bisogna salire sulla mensa e posare i piedi sul sepolcreto delle SS. Reliquie.

Osserviamo: *a*) L'Istruzione Clementina [1] al § V dice: « Sopra detto Altare in *sito eminente* vi sia un Tabernacolo o Trono ecc. »; *b*) L'altezza del Tabernacolo o Trono deve essere maggiore o minore, come richiedono l'altezza dei gradini dell'altare e l'estetica; *c*) Quando l'altare ha tre gradini e il Tabernacolo o Trono si trova allineato colla linea esterna del terzo

[1] Cfr. *Commentaria ad Instructionem Clementinam*, pag. 18. ed. 2ª, vol. IV della Collezione dei decreti: vi è riportata l'Istruzione Clementina seguita da commenti.

gradino naturalmente è sempre in alto il piccolo Trono dove si deve deporre l'Ostensorio. Bisogna avere presenti queste osservazioni per la soluzione del dubbio: raccomandiamo piuttosto, che lo sgabello, che serve per salire per fare l'esposizione, abbia un altro scalino snodato in alto in modo da rivoltarlo (2) sullo stesso altare; così non vi sarà pericolo di rompere il Sepolcreto.

2. Nella nicchia del Tabernacolo colloca detto parroco un Trono di stoffa rossa, e attorno una *ghirlanda di mussola* colorata o *globi* che vorrebbero rassomigliare a nuvole: e dentro a questa ghirlanda ne mette un'altra di lampadine elettriche che illuminano la sfera.

La detta Istruzione Clementina (3) dice di mettere sopra il Tabernacolo o Trono un Baldacchino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'Ostensorio o Custodia, il cui giro sarà attorniato di raggi e non vi sarà davanti alcun ornamento, che impedisca la vista del SS.mo. — Il commentatore dell'Istruzione Clementina scrive (4) subito dopo: « *Ne tamen censeas album colorem ita praescribi, ut non liceat alio ornatu Tabernaculum seu Thronum vestiri: ornamenta excluduntur, quae nullatenus conveniunt Sacramento* ». — Veramente il Baldacchino di cui sopra dovrebbe essere sopra il Tabernacolo o Trono: ma oggidì più nessuno o almeno ben pochi osservano questa prescrizione anche per la ragione, che il Trono dove si fa l'esposizione del SS.mo Sacramento ordinariamente è alquanto diverso (5) da quello di cui si parla nell'Istruzione Clementina; ad ogni modo non è affatto escluso un altro colore diverso dal bianco eccetto che il colore usato sia sconveniente al SS.mo Sacramento Quindi lo sfondo del Tabernacolo può essere benissimo di color *rosso* e attorniato di mussola *colorata* (ripetiamo, purchè non sconveniente al SS.mo Sacramento): ma non si possono approvare le lampadine elettriche (6) messe per illuminare la sfera, di cui si parla nel dubbio.

3. Sulla mensa colloca dei vasi di fiori freschi.

Sopra l'Altare (7) non si pongano Reliquie di Santi o Statue dei medesimi (non escludendosi però quelle degli Angeli, che facciano figura di can-

(2) Si abbia l'avvertenza di tenere pulita la parte che va sulle tovaglie, per non sporcarle.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem, 1.
(5) Ibidem, 2.
(6) Cfr. decret. 4322.
(7) Ibidem, § IV, pag. 15, col. 2ª.

delieri) e molto meno si pongano figure delle anime del Purgatorio di qualsiasi materia; il che è proibito anche in tutte le esposizioni particolari ed in quelle, che talvolta si fanno per suffragio di quelle anime. — Abbiamo riportato intieramente il paragrafo, dove niente si trova circa i vasi di fiori di cui sopra: dunque non si deve imporre una legge, se questa non esiste.

4. Fuori delle Quarantore circonda di fiori il Crocifisso dell'altare maggiore, in modo che quasi rimane nascosto.

La Croce dell'altare deve essere visibile ([8]) al celebrante e al popolo: anzi i Vescovi devono interessarsi, affinchè si osservi questa prescrizione, e devono provvedere secondo l'esigenza dei casi; ne segue, che non si può approvare quanto ci fu esposto.

5. La balaustra, anche nelle ore in cui si amministra la santa Comunione, è tutta occupata da fiori e da candelieri.

Se non vi è un decreto, che proibisce di mettere fiori e candelieri sopra la balaustra nel tempo in cui si distribuisce la santa Comunione, è certo però che non si può approvare la cosa: per il disturbo che portano al Sacerdote, ed il pericolo che v'è di rovesciarsi e disturbare la funzione. — Non vi è un decreto, che proibisca ciò che ci fu detto nella domanda: ma vi è una proibizione indiretta, perchè quando i fedeli in occasione di Indulgenze o consimile con grande frequenza si accostano alla santa Comunione, si possono disporre ([9]) di qua e di là dei cancelli in circolo o in quadro entro la Chiesa varii inginocchiatoi o scanni coperti di una monda tovaglia; e alle estremità nello spazio che vi resta, si devono mettere due candelieri, le cui candele devono essere accese, mentre si distribuisce la Comunione. — In questo decreto noi vediamo una proibizione indiretta, come abbiamo detto, di mettere sulla balaustra vasi di fiori e candelieri: infatti i due candelieri prescritti per le balaustre improvvisate devono mettersi alle estremità, nello spazio che resta fra una fila e l'altra di inginocchiatoi o scanni.

6. Accompagna il canto dell'Epistola nelle Messe cantate col suono dell'armonio.

L'organo, e così si dica dell'armonio, si suona *non in tempo* dell'Epistola ma finita che sia: così prescrive ([10]) il *Caeremoniale Episcoporum*.

([8]) Decret. 2261 ad VII.
([9]) Decret. 3086 ad II.
([10]) Libro I, capo XXVIII, n. 9.

7. Nel celebrare la S. Messa, all'elevazione dell'Ostia e del calice tiene questo e quella sospesa per la recitazione comoda di un *Pater.*

La Rubrica ([11]) dice, che dopo la consecrazione dell'Ostia il Sacerdote fatta la genuflessione, *elevat in altum Hostiam... populo reverenter ostendit adorandam... et mox... reverenter reponit*: e per la consecrazione del Calice dice, che dopo la genuflessione il Sacerdote *ostendit populo adorandum; mox ipsum reverenter reponit...* La parola *mox* fa capire, che deve essere breve detto tempo: nel suo *Caeremoniale in Missa privata et solemni* C. Callewaert dice che il Sacerdote deve tenere l'Ostia consecrata ([12]) sospesa *per momentum*; e poco dopo scrive *brevissima mora facta,* la deve deporre sul Corporale ecc. — Dunque non si può approvare la durata di cui si parla nel dubbio.

6.

Messa « ut in die obitus ».

Il Terz'Ordine Francescano di X. ha l'obbligo di fare celebrare un funerale solenne (ossia una Messa cantata) per gli inscritti defunti. Essendo già stata celebrata la Messa esequiale nella parrocchia B., e la Messa *ut in die obitus post acceptum mortis nuntium* nella chiesa C., si desidera sapere: 1. Nella chiesa Francescana D. si può cantare ancora la Messa *ut in die obitus post acceptum mortis nuntium?* — 2. In caso negativo nella Messa quotidiana quante Orazioni e in qual ordine si devono cantare?

Le *Additiones et Variationes in Rubricis Missalis* ([1]) hanno queste parole... « *Opportuniori die post acceptum mortis nuntium, in qualibet Ecclesia permittitur unica Missa pro Defuncto cantata vel etiam lecta...* ». Se è permessa una Messa cantata (o letta) *ut in die obitus* ([2]) in qualunque chiesa, non v'è dubbio che possa cantarsi (o leggersi) anche nella chiesa D. Anzi gli Ordini e Congregazioni Religiose quando muore qualche confratello o consorella, mandano l'annunzio mortuario a tutte le case dell'Ordine o Congregazione o almeno della Provincia Monastica, nelle quali si canta (o legge) la Messa *post acceptum mortis nuntium ut in die obitus* permessa in qualunque chiesa.

Da quanto s'è detto, il secondo dubbio presentato ha già la risposta.

([11]) Ritus servandus in celebratione Missae, titolo VIII, n. 5 e 7.
([12]) Cfr. editio III, Carolus Beyaert, Brugis, n. 134, pagg. 94-95.
([1]) Titolo III, n. 6.
([2]) Decret. 3755, III.

Circa la tassa del due per cento

Il *Monitore*, luglio 1938, p. 218-232, pubblicava un articolo in tema di tassa 2 %. Essendo stato giudicato in diverso senso (1), questa Direzione credette bene dichiarare (2) sia in linea di principio come in riferenza al caso concreto, che il solo fatto di pubblicare articoli con firma dell'autore non implicava concordanza ed assenso.

Essendoci stato richiesto in seguito quale precisamente sia il pensiero del *Monitore* sui punti discussi in quell'articolo, diremo ora in breve che in massima ci ispiriamo alla Lettera Circolare della S. C. del Concilio del 20 giugno 1929, e che in particolare ci atteniamo ai punti che seguono:

1° L'accertamento della tassa del 2 % deve farsi sull'annuo reddito netto dei benefici e degli enti ecclesiastici o di culto (Lett. Circ., art. 57) (3). Quin-

(1) Vedi, ad es., *Perfice munus*, novembre 1938, p. 684 e *L'Amico del Clero*, novembre 1938, p. 428.

(2) *Monitore*, dicembre 1938, p. 346.

(3) Il *Monitore*, a. 1932, p. 284, informava che fin dal principio, sorte delle difficoltà circa la disposizione dell'art. 57 della Lettera Circolare 20 giugno 1929 della S. C. del Concilio, la stessa S. Congregazione « con numerose decisioni mentre ribadiva il principio che tutti i benefici sono tenuti a corrispondere la percentuale e che quest'obbligo non può essere compensato da spese che il beneficio possa sostenere, stabiliva fra l'altro:

che il reddito netto si calcola deducendo i tributi fiscali di varia natura, le quote per le manutenzioni, gli oneri di Messe, ed in genere i legati vincolati per intero a particolari scopi;

che, ad ogni modo, il 2 % non potrà in alcun caso pagarsi su cifra inferiore all'intera congrua richiesta dal Governo per la costituzione di un beneficio;

che, pertanto, per le parrocchie munite di supplemento di congrua, la percentuale va calcolata su quanto viene versato dal Governo per integrare la congrua normale;

che il reddio netto, oltre che sulla congrua, va calcolato per i benefici parrocchiali sui proventi di stola e sulle elemosine *certe e stabili*, ossia sui contributi determinati e costanti, anche se non assicurati da titoli di costituzione. Sono quindi escluse dal computo le elemosine che possano riceversi *una vice tantum* o saltuariamente ».

A pag. 29 del medesimo anno 1932, il *Monitore*, al quesito, « se nel fissare il reddito netto agli effetti della tassa 2 % è da computarsi il reddito della casa canonica » risponde di no, non costituendo la casa canonica cespite di *reddito*. Al quesito, « se le spese di culto debbano dedursi per il computo del reddito netto », risponde che l'opinione comune sta per le negativa, ma che per quanto logica non gli pare equa, sopra tutto quando sia facile dimostrare che le spese di culto, si capisce attendibili ed ordinarie (le straordinarie sono un'altra cosa) sono assai

di la prassi di imporre la tassa sulla sola congrua governativa di L. 3500, o di stabilire una specie di concordato tra le due parti, non è ammissibile come norma comune, ma solo nei casi singolari e sempre alla condizione che la quota stabilita o concordata corrisponda al reale reddito netto debitamente accertato. In altre parole, quello che da una parte si può denunziare e dall'altra esigere, si deve.

2° L'accertamento della rendita netta deve farsi « con verità e precisione » (Lett. Circ., art. 12). C'è dunque l'obbligo morale di dire la verità. Lo richiede l'ossequio all'Autorità legislatrice, il regolare funzionamento dell'U. A. D., l'obbligo di evitare gli altrui danni immeritati e il senso di alta disciplina e morale al quale il clero deve formarsi ed informarsi.

3° L'imposizione del 2 % non è e non va considerata come legge puramente fiscale, ma anche come legge morale, avente una propria intima virtù di obbligazione, e come tale, cioè moralmente e umanamente, va trattata da ambe le parti, cioè dal beneficiario e dalla U. A. D., rispettivamente secondo la natura del compito di ciascuna.

4° L'Autorità diocesana ha il potere di obbligare il beneficiario, deferendogli il giuramento, a dichiarare la verità; ma ciò non conviene.

È questo, astraendo da qualunque discussione, il nostro genuino pensiero.

D.

LEGISLAZIONE CIVILE

Ancora sull'art. 22 della legge 29 maggio 1929

L'art. 22 della legge 27 maggio 1929 n. 847 per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio ha dato luogo, fin dai primi anni della sua applicazione a molte controversie dottrinarie e a molte incertezze giurisprudenziali.

Dispone detto articolo:

« Nel caso in cui sia stato o venga pronunciata la nullità del matrimonio « celebrato davanti un ministro del Culto Cattolico prima dell'attuazione « della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al

---

superiori al reddito primizie, questue, incerti ecc. In questo caso sembra equo ammetterle in deduzione, accertando rigorosamente da una parte l'effettivo attivo, quale risulta da tutte le entrate, compresi gli incerti ecc., dall'altra il passivo, quale risulta da tutte le uscite, comprese le spese di culto.

« matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le for-
« malità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di Appello, su do-
« manda di una delle parti abbia accertato che la nullità fu pronunciata per
« una causa ammessa anche nel codice civile ».

Gravi dispute si sono manifestate in ordine al significato e alla estensione delle parole « causa ammessa anche nel codice civile ». Alcune Corti di Appello ebbero invero a ritenere che il giudice civile fosse autorizzato a sindacare, più o meno ampiamente le risultanze del processo ecclesiastico e specialmente a negare efficacia civile alla sentenza ecclesiastica ove risultassero decorsi i termini di decadenza (p. es. art. 106 cod. civ.) o risultasse mancata la *legitimatio ad agendum* (art. 107) prescritta dalla legge civile.

Peraltro in base ad una giurisprudenza ormai costante del Supremo Consesso (1) si ritiene che l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi ad apprendere il risultato della sentenza ecclesiastica pronunciata ai sensi dell'art. 22 della legge matrimoniale, accertando soltanto se la causa di nullità, ritenuta dai giudici ecclesiastici, corrisponda ad una nullità ammessa anche nel codice civile, escluso, quindi, qualsiasi controllo e indagine di merito e persino qualsiasi sindacato sull'esattezza intrinseca del giudizio di fatto e di diritto reso dal Tribunale ecclesiastico.

Questa giurisprudenza è stata recentemente ribadita da due sentenze, l'una (28 dicembre 1938-14 febbraio 1939) della Corte di Appello di Roma (Pres. S. E. Delle Donne, Est. Pasquera), e l'altra (24 febbraio 1939-3 marzo 1939) della Corte di Appello di Milano (Pres. ed Est. Bonicelli Della Vite).

La prima ha conferito effetti civili a una sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio pre-concordatario *ex defectu consensus ob intentionem contra bonum prolis,* così, tra l'altro, ragionando:

« La legge esecutiva del Concordato (art. 22) fu ispirata, infatti, e lo
« afferma la Relazione Ministeriale, dal proposito di evitare una " duplicità
« di posizione giuridica delle persone rispetto al matrimonio ed ai conse-
« guenti rapporti di famiglia ", e, più precisamente, di evitare il dispendio
« ed il fastidio di una duplicità di " giudizio " con le possibili difformità di
« risultato rispetto ad un rapporto relativo allo stato delle persone; ma la
« sorte del matrimonio civile è legata, per volontà di legge, a quella del ma-
« trimonio religioso preconcordatario soltanto nel caso che l'organo giuri-
« sdizionale della Chiesa abbia pronunziato la nullità per una " causa "
« — nel senso già spiegato — parimenti idonea secondo la legge civile a pro-
« durre la nullità.

---

(1) 4-8-1936, Spagnoli-Caprina , *G. It.* 1936. T. I. col. 1009; 22-7-1937, Corradi-Riva, *G. It.* 1937. T .I. col. 1152; 30-7-1937, Vella-Capra, *Riv. dir. matr.* 1937, pag. 450 etc.

« Se l'art. 22 vuole evitare, come si ritiene, nuovi accertamenti della « esistenza di questa causa comune al diritto canonico e al diritto civile, è « segno che lo Stato italiano accetta quelli compiuti dal Tribunale Ecclesia- « stico; nè può non accettarli, ammesso quel principio, senza sanzionare una « patente e non permessa subordinazione del Tribunale Ecclesiastico alla « Corte di Appello e senza urtare nella pratica impossibilità di valutare nuo- « vamente le prove non comunicate, e di correggere un giudizio definitivo, « anche se erroneo fu il convincimento del giudice ecclesiastico, o se fu di- « sapplicata la legge o non motivata la sentenza, o non convincente la valu- « tazione delle prove.

« Per la stessa posizione del problema, non possono esser rese esecutive « — e questa Corte intende riaffermare il suo pensiero già manifestato in « altre decisioni — le sentenze ecclesiastiche che abbiano pronunziata la nul- « lità di matrimoni canonici preconcordatari per rapporti di parentela non « contemplati dal codice civile fra le cause di nullità del matrimonio, o per « la incompetenza del parroco celebrante, posto che il giudice italiano non « avrebbe potuto pronunziare la nullità per nessuna di queste cause se la domanda fosse stata portata direttamente al suo esame.

« Al contrario, la inesistenza del matrimonio per mancata prestazione « del consenso degli sposi (quella che nella specie cade in discussione) è « causa di nullità comune al diritto canonico e al diritto civile, perchè en- « trambi i diritti richiedono come requisito essenziale del matrimonoi questo « atto di volontà bilaterale, indipendentemente dalla speciale forma della « sua manifestazione, dalla competenza del parroco e dell'ufficiale di Stato « Civile, dalle peculiari finalità dei due diritti sulle quali poggia la conces- « sione diversa del matrimonio canonico e di quello civile, il primo elevato « a sacramento con il fine primario della procreazione e della educazione « della prole (can. 1012, 1013, 1081 C. I. C.) che non esclude anzi riconosce « espressamente, altri fini, vincolo giuridico, il secondo, dal quale sorge nella « sua forma contrattuale, la stabile unione dei due sessi come istituzione « eminentemente morale e sociale e come fondamento della famiglia (art. 94, « 95, 1098 cod. civ.) ».

. . . . . .

« Sebbene la precitata sentenza si sia limitata a dichiarare la " nul- « lità " del matrimonio (" decernimus, declaramus et sententiamus: Con- « stare de matrimonii nullitate, inter Aemiliam Corradi et Antonium Ri- « va "), nella parte motiva della sentenza, che costituisce un tutto inscindi- « bile col dispositivo di cui è il presupposto logico e necessario, il vescovo di « Tientsin pose in *iure* la questione sotto il profilo della condizione " de fu- « turo contra matrimonii substantiam " (can. 1092 2) ma in realtà, e lo di-

« mostra il richiamo ai canoni 1033 § 1, 1081 § 2, 1083 § 2, ricercò più che « altro se vi fosse stato il consenso.

« Trattasi, quindi, di matrimonio dichiarato nullo per la immediata con- « seguenza di circostanze che implicavano " mancanza di consenso ", come « ha ritenuto il supremo Tribunale della Segnatura apostolica nel suo de- « creto 28 marzo 1934, interpretazione alla quale ha già aderito la Corte di « Cassazione rilevando l'effettivo intendimento con il quale, secondo la sen- « tenza ecclesiastica, gli sposi prestarono l'apparente consenso alle loro strane « nozze " e concludendo che " se consenso vi fu, esso fu diretto ad una forma « di unione che non era quella matrimoniale; e che quindi mancò realmente « il consenso necessario alla creazione del vincolo del matrimonio secondo la « legge ecclesiastica e secondo quella italiana " ».

La fattispecie decisa dalla sentenza della Corte di Appello di Milano era assai più semplice: trattavasi di una sentenza definitiva della S. Rota che ebbe a dichiarare nullo un matrimonio preconcordatario " ob impotentiam relativam *ex parte viri* ". La Corte tuttavia ebbe occasione di affermare, con grande eleganza di stile, principi degni di incondizionata adesione.

Disse la Corte che « al giudice civile è interdetto qualsiasi sindacato sul « fatto accertato e sulla definizione giuridica che del fatto stesso è stata data « dalla Autorità ecclesiastica: che il giudice civile deve ritenere i fatti quali « sono stati affermati dal Tribunale Ecclesiastico; che senza invadere la giu- « risdizione riservata alla Autorità Ecclesiastica esso non può per conto suo « rifare il processo, ma deve limitarsi ad apprendere il risultato di quello « svoltosi avanti il Tribunale Ecclesiastico, il compito suo essendo ristretto « ad accertare soltanto se " la causa " in base alla quale il Tribunale Eccle- « siastico in conformità delle norme di Diritto canonico ha pronunciato l'an- « nullamento di un determinato matrimonio religioso preconcordatario trovi, « oppur no, riscontro, corrisponda, oppur no, ad una causa ammessa dal co- « dice civile: in questo senso che la stessa causa che il diritto canonico pre- « vede e contempla come produttiva dell'effetto giuridico dell'annullamento « del matrimonio deve pure trovarsi prevista e contemplata come tale nel no- « stro codice civile.

« Colla conseguenza che ove siffatta condizione possa ritenersi verificata « il giudice civile deve rendere esecutiva agli effetti civili la sentenza eccle- « siastica dichiarativa di nullità del matrimonio religioso; che ove invece essa « tale condizione faccia difetto, per essere la causa in base alla quale il Tri- « bunale Ecclesiastico annullò il matrimonio religioso tutta propria del Di- « ritto canonico (ad es. *per impedimentum ordinis, per impedimentum voti*) « e non anche comune al nostro ordinamento, deve il giudice civile negare « l'esecuzione alla relativa sentenza.

« Colla dizione " causa ammessa dal codice civile " l'art. 22 ha inteso

« riferirsi esclusivamente " alla sua configurazione obbiettiva di entità giu-
« ridica (positiva o negativa) eliminatrice del negozio giuridico "; si è — in
« altre parole — appagato della sussistenza dell'identità obbiettiva della causa
« di nullità del matrimonio prevista dal diritto canonico in confronto di quella
« prevista dal codice civile; della obbiettiva coincidenza nei due ordinamenti
« ecclesiastico e civile della stessa causa di nullità del matrimonio; e non ha
« richiesto anche che la causa stata ritenuta sussistente dal Tribunale Eccle-
« siastico rivesta eziandio le condizioni oggettive e soggettive poste dal codice
« civile per farla valere.

« E non possono nel presente giudizio siffatte questioni sorgere per la
« ragione che per essere pacifico che il matrimonio religioso de quo è stato
« dalla S. Suprema Rota annullato a causa di impotenza del convenuto, tale
« constatazione è a ritenersi per sè sola e per sè stessa sufficiente a far sor-
« gere, senza bisogno di procedere ad altre indagini, nel magistrato civ. l'ob-
« bligo di dichiarare che la relativa sentenza produce il suo effetto anche
« riguardo al matrimonio civile.

« Invero è risaputo come l'istituto giuridico dell'impotenza venne dal
« legislatore del 1865 tolto di peso dal Diritto canonico come quello che, come
« per primo ne aveva fatto una causa a parte, a sè stante, di nullità del
« matrimonio, così solo ed unico attraverso una lunga elaborazione dottrinale
« e giurisprudenziale ne aveva fatto oggetto di amplissimo studio e l'aveva
« minuziosamente disciplinato nei suoi molteplici aspetti.

« E che nel particolare tema dell'impotenza, quale causa di annulla-
« mento del matrimonio, esista una effettiva coincidenza, un vero parallelismo
« tra il Diritto canonico ed il nostro codice civile è dimostrato dai lavori pre-
« paratorii del codice civile del 1865 dai quali risulta che il fondamento ad
« esso dato dalla dottrina francese (è noto che il codice napoleonico serbò
« nel tema un deliberato silenzio) di errore sull'identità della persona (tanto
« da esigere che dovesse essere ignorata dall'altro coniuge) che aveva fatto
« capolino nei primi Progetti venne abbandonato dai successivi Progetti, spe-
« cie da quello Pisanelli, i quali ritornando alla schietta tradizione nostrana
« non solo ritennero che l'argomento della impotenza meritasse e richiedesse
« una sua formulazione autonoma ed indipendente, non solo non ricon-
« dussero più l'impotenza sotto la teoria dell'errore e del vizio di consenso
« facendone una loro sottospecie, ma per di più ebbero ad accogliere in pieno
« l'insegnamento degli scrittori ecclesiastici col richiedere che esso dovesse
« rivestire i due estremi di perpetua ed anteriore al matrimonio, l'influenza
« della dottrina francese nella disposizione dell'art. 107 cod. civ. essendosi
« arrestata al campo del sistema probatorio, col vocabolo " manifesta ".

« Ma il diritto canonico, seguito anche in questo dalla dottrina e giu-
« risprudenza nostra, è noto, parifica e tratta alla stessa stregua, l'*impotentia*

« *absoluta quae impedit commercium carnale cum omnibus diversi sexus per-* « *sonis,* e l'impotenza *relativa quae impedit commercium carnale cum una* « *tantum vel cum pluribus personis,* e ciò in base all'insegnamento degli « scrittori ecclesiastici che, *matrimonium respicit individuam personam et* « *cum illa debet iniri; cum sufficiat uxorem respectu viri sui esse ad con-* « *gressum inhabilem cui unice et privative, et exclusis omnibus aliis debi-* « *tum coniugale praestare tenetur* ».

Questi esatti principi affermati da eminenti magistrati dello Stato Italiano dimostrano come siano tenute in onore quelle norme del diritto canonico che tendenze liberali-massoniche avevano, in altri tempi, così avvilito e disconosciuto.

C. Bernardini, *Avv. Rotale.*

Il coniuge " impedimenti causa „.

Sono note le gravi e molteplici dispute che si agitano attualmente in dottrina e giurisprudenza sulla interpretazione ed applicazione del can. 1971, che disciplina la *legitimatio ad agendum* nelle cause di nullità di matrimonio.

Una delle controversie più interessanti — anche e sopratutto per i riflessi pratici — è quella che attiene alla definizione delle parole « nisi ipsi fuerint impedimenti causa », del § 1 n. 1 del citato canone. Si domanda: quando è che un coniuge può dirsi *causa* dell'impedimento? qual'è la *causalità* che vale a produrre la *inhabilitas ad agendum* del coniuge?

Orbene: che non basti una causalità meramente materiale è da tutti ammesso: chè anzi esiste ormai una esplicita disposizione legislativa — e cioè l'art. 37 § 1 della istruzione della S. Congr. dei Sacramenti del 18-7-1936 — la quale dispone così: « Coniux inhabilis est ad accusandum matrimonium « si fuit ipse causa *culpabilis* sive impedimenti sive nullitatis matrimonii ».

Non basta dunque un rapporto di causalità puramente materiale (come p. es. nel caso di chi essendosi ritenuto sempre battezzato, mentre non lo è, contrae con un cattolico, talchè il matrimonio è nullo per disparità di culto; o nel caso di impotenza puramente psichica e relativa etc.), occorre una causalità morale: non solo: ma occorre una colpa.

La questione, peraltro, sorge appunto sul concetto di colpa: ritenendo alcuni che perchè ci sia colpa si deve dimostrare la scienza e la coscienza della nullità del matrimonio, che si va a contrarre: ritenendo altri che basti dimostrare aver il coniuge voluto o conosciuto il fatto costitutivo dell'impedimento; ritenendo altri ancora che non occorre la scienza e coscienza della

nullità, e neppur basti la semplice volontà o conoscenza del fatto materiale costitutivo dell'impedimento, ma si richieda un *quid medii* e cioè almeno la coscienza di violare la legge morale o di ledere l'altrui diritto.

Così, per scendere ad esempi pratici, nel caso di intenzione contra *bonum prolis*: secondo la prima opinione il coniuge che escluse il *bonum prolis* sarebbe stato *nullitatis causa culpabilis* solo se avesse saputo che l'esclusione della prole rendeva nullo il matrimonio; giusta la seconda opinione il solo fatto di aver voluto escludere la prole renderebbe *inhabilis ad agendum* il coniuge: finalmente la terza opinione consente che il coniuge che escluse il *bonum prolis* possa dimostrare (agli effetti di proclamarsi *habilis ad accusandum*) la sua buona fede, cioè la ignoranza di aver leso la legge morale: come quando, p. es., una persona inesperta, per mero errore — dovuto a mancanza di sana educazione religiosa imputabile ad altri — abbia ritenuto lecito il patto di escludere la prole, ove dal concepimento derivi pericolo di morte per l'altro coniuge.

La giurisprudenza della S. Rota sembra essersi ormai indirizzata verso la terza opinione. Ed invero un decreto interlocutorio del 19-5-1938 ha così ragionato: « Porro ut coniux culpabilis dicatur non est necesse ut sciat se « suo modo agendi matrimonium nullum reddere, nam hic non agitur de « poena proprie dicta ut a fine legislatoris patet: sed sufficit ut sciat *se legem* « *moralem violare* (quod in can. 2200 vocatur dolus); vel ut iniuriam fecerit « comparti. Sic qui comparti fuit causa erroris substantialis, qui metum « iniustum incussit, qui uxorem rapuit, qui consensui suo conditionem appo- « suit quin alteri parti eandem communicaverit, comparti iniuriam fecit et « iuste a iure accusandi matrimonium arcetur, etiamsi de consequenti nulli- « tate nihil sciverit. Item qui conditionem apposuit quae substantiam matri- « monii destruit, sicut est conditio contra bonum prolis vel bonum sacra- « menti, etiamsi de nullitate nihil sciat, *praesumitur* scivisse se peccatum « grave contra sanctitatem matrimonii patrare, ideoque ipsi postea non licebit « exinde sibi commodum reportare. *Sed haec praesumptio non est iuris et de* « *iure, et probationem contrariam admittit. Si iuridice probatur eum de facto* « *nescivisse se peccatum facere, dicendum est eum nullam habere culpam et* « *consequenter ius habere accusandi matrimonium* ».

Siffatti concetti hanno sostanzialmente ispirato anche un recentissimo decreto del 7-2-1939. Nè sembra difforme la giurisprudenza del Vicariato di Roma (decreto 21-7-1938).

Sarà pertanto grandemente opportuno che i Tribunali diocesani abbiano presenti questi principi che sembrano assai esatti e corrispondenti alla lettera e allo spirito della legge.

Avv. prof. C. Bernardini.

Diritto di scelta del sepolcro - Traslazione di salma da sepolcro familiare.

(Cass. Roma, 13 giugno 1938, c. Belletti c. Giovanola)

Il diritto della scelta del sepolcro, in mancanza di disposizione espressa del defunto, spetta al coniuge a preferenza di altri parenti (1).

La tumulazione già eseguita in altro sepolcro famigliare, non priva il coniuge della facoltà di rimuovere la salma dell'altro coniuge per trasferirla in sepolcro proprio.

Omissis. — *Diritto.* Nella specie non si contesta che spetti al ricorrente, come marito della defunta, il diritto di scelta del sepolcro. Forma invece oggetto di discussione, il decidere se, avendo il ricorrente consentito all'inumazione nella tomba, della quale è titolare il resistente, abbia con ciò esercitato ed irrevocabilmente esaurito tale diritto. Di guisa che non possa più chiedere ed ottenere che la salma sia trasferita in altra sepoltura dal ricorrente acquistata, a quanto assume, per la moglie e per sè nello stesso cimitero.

Omissis. — Si tratta invero del diritto di disporre dei resti mortali della persona umana; ammessa dalla dottrina come ciascuno durante la vita sulla propria persona. Diritto che, pur si riconosce, possa validamente trasmettersi con atto tra vivi o di ultima volontà; ed anche spettare, in mancanza di disposizioni del *de cuius,* tenuto conto delle circostanze, agli eredi designati od a coloro a lui più vicini per vincolo di sangue, limitatamente per altro alla scelta del sepolcro. Diritto dunque che, per riferirsi, secondo la dottrina più autorevole, a cosa fuori commercio, ha particolare contenuto, e che subisce varie limitazioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dai principii etici e religiosi. Ma che, d'altro lato, appunto per il suo fondamento, a cui si è accennato, e per le sue speciali finalità, ha indubbiamente una specifica inerenza alla persona di coloro che ne sono titolari. Di guisa che non può ritenersi

(1) La Corte Suprema conferma, sebbene incidentalmente la giurisprudenza prevalente che attribuisce al coniuge la facoltà sopra gli altri parenti, consanguinei, ecc. circa la scelta del sepolcro, quando non esista disposizione espressa del *de cuius.*

Nella particolarità del caso la Corte Suprema ha esteso questo diritto anche alla rimozione della salma da sepolcro più o meno di carattere famigliare, riconoscendo come la tumulazione non poteva avere carattere definitivo, che impedisse al coniuge superstite di collocare altrove la salma dell'altro coniuge quando specialmente la richiesta fosse dettata da ragioni plausibili come era nel caso, in cui si era costrutta una sepoltura speciale per ambi i coniugi.

in via generale, che alla disciplina del diritto stesso siano in tutto applicabili le norme che regolano i diritti patrimoniali in senso proprio; ed, in particolare, che l'esercizio in concreto da parte del titolare possa essere contrastato da chi non ne sia parimenti investito. Salvo che, come si è pure ritenuto, non sussistano gravi ragioni di interesse etico, sociale o religioso, che possano giustificare l'opposizione ad un abuso del diritto stesso.

A torto pertanto, nel caso in esame, nel quale mancava, come risulta dalla stessa sentenza denunziata, una disposizione da parte della defunta (nella sentenza si accenna soltanto a presunzioni e neppure congruamente giustificate), la Corte del merito, in base alle argomentazioni a cui si è accennato, ha creduto che il Giovanola, soltanto affine, come è pacifico, della defunta, potesse legittimamente opporsi alla domanda del ricorrente, il cui diritto alla scelta del sepolcro, è, come si è detto, fuori discussione. Con ciò si è in sostanza attribuito, senza alcuna plausibile ragione, al consenso prestato in un primo tempo dal Belletti all'inumazione, un carattere di irrevocabilità,che, in linea di diritto, era invece da escludere, sia per la natura del diritto spettante al ricorrente, sia per la mancanza di titolo da parte del resistente.

Il libretto del lavoro e il personale dipendente dai Seminari

Sul tema della non obbligatorietà del libretto del lavoro per i domestici dei Seminari pubblichiamo — prendendola da « L'Amico del Clero » di Siena, febbraio 1939 — una sentenza del Pretore di Bergamo, la quale può servire di norma e per i Seminari e per altri enti ecclesiastici e di beneficenza.

« In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia ed Imperatore d'Etiopia.

Il Pretore di Bergamo ha pronunziato la seguente sentenza nella causa penale contro Arioldi Don Alessandro, Economo del Seminario Vescovile di Bergamo, imputato del reato di cui all'art. 1 R. D. L. 10 gennaio 1935, N. 112, « per avere assunto alle proprie dipendenze, come domestico, Rota Attilio, senza provvederlo del relativo libretto di lavoro ».

In esito all'odierno dibattimento; sentito il P. M. e il difensore avv. Sereno Locatelli Milesi:

Ritenuto che per detto reato l'imputato, con decreto 10 novembre 1938 fu condannato alla pena di L. 50 di ammenda:

Che tale decreto venne regolarmente notificato all'imputato, il quale, con dichiarazione resa il 24 novembre 1938, lo impugnava chiedendo il dibattimento:

Ritenuto che l'odierno dibattimento ha pienamente esclusa la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascritto, in quanto è rimasto accertato che il Rota Attilio fu assunto quale domestico dal Seminario Vescovile di Bergamo (del quale il prevenuto è Economo), istituto che per la sua veste ed i suoi scopi non è soggetto alle disposizioni di cui alla citata legge, la quale soltanto regola l'assunzione di mano d'opera da parte di privati, od enti, che hanno scopi commerciali ed industriali, il che nella fattispecie esula completamente.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 510 u. p. C. P. P. assolve l'imputato per non costituire reato il fatto a lui ascritto.

Bergamo 5-12-1938-XVII.

Il Pretore: f.to Veronesi »

LETTERE PASTORALI E NOTIFICAZIONI (*)

ADRIA (S. E. Mons. Guido M. Mazzocco).

La famiglia cristiana. Ne richiama il giusto concetto, parlando delle sue origine divine e della sua stabilità; passando quindi a trattare della preparazione al sacramento del matrimonio, dice delle forze dell'inferno e delle passioni, avversanti questa divina istituzione; della irreligiosità e immoralità di tante famiglie, delle tanto frequenti unioni illegittime e separazioni coniugali, nonchè dei vizi infandi che distruggono la famiglia. Addita in fine il modello delle famiglie cristiane nella famiglia di Nazareth.

S. AGATA DEI GOTI (S. E. Mons. Giuseppe De Nardis).

La legge del perdono. È legge perfetta data da Gesù e vale a sanare ogni piaga sociale, a santificare ogni cosa, a ristabilire l'amore fra gli uomini. È legge di natura, legge positiva, legge specialmente di grazia perchè insegnata da Gesù nel Vangelo e in questo senso è il comandamento nuovo. Per la condizione posta da Gesù il « dimittite » trae seco il premio « dimittemini »; è trionfo della carità, è apportatrice di pace. Conclusione, appunto, l'augurio di pace, che è bene supremo.

AMALFI (S. E. Mons. Ercolano Marini).

La *mortificazione cristiana*, mezzo possente di purificazione. È una necessità la mortificazione per avere l'aiuto di Dio in mezzo a tante massime e teorie folli

(*) Riferiamo in breve l'argomento delle Lettere Pastorali e Notificazioni pubblicate dagli Ecc.mi Vescovi d'Italia, ringraziandoli dell'invio alla nostra Redazione.

e nefande che scavano nuovi abissi tra popolo e popolo, di fronte a tanti Pastori di anime che con i loro fedeli soffrono per la fede con l'eroismo degli antichi cristiani.

CREMONA (S. E. Mons. Giovanni Cazzani).

Unità cristiana e giudaismo. La mano di Dio pesa grave sul popolo ebreo, senza che Egli legittimi perciò le crudeltà contro di esso. La Chiesa non protegge e difende i Giudei e il Giudaismo. La sua legislazione e disciplina esterna verso i giudei, variando nella forma e nel rigore, fu costante nello scopo, quello di stornarne la malefica influenza dal popolo cristiano, reprimendo in pari tempo gli eccessi di reazione cristiana, pregando per i giudei ed accogliendoli se convertiti. La legislazione ecclesiastica moderna sugli ebrei non è cambiata. La misericordia, carità e compassione della Chiesa verso i perseguitati dalle leggi razziste va unita alla cautela e lentezza nel credere alla loro conversione e nel concedere loro il battesimo. Se si accusa la Chiesa, è perchè ha condannato il razzismo: non qualunque razzismo, ma il razzismo germanico, esagerato e separatista, avente per base una filosofia religiosa negatrice della fede e civiltà cristiana e pieno di errori. Ma la Chiesa doveva far ciò, e lo ha fatto non per mire politiche, ma per salvare i supremi valori religiosi. La Chiesa, senza legarsi ad alcuna forma di governo, tutte le rispetta e sa convivere con qualunque, purchè siano salvi a sè ed al suo popolo la libertà ed unità del credere e del vivere cristiano e l'uso dei mezzi (Azione Cattolica) per conservarsi in vita. Ma essa come dimostra la sua storia condanna e combatte l'errore, comunque e dovunque si trovi, essendo ciò necessaria condizione alla sua esistenza. Conclusione: fedeltà alla Chiesa ed a' suoi insegnamenti unita a caldo amore verso la patria.

FIRENZE (S. Em. Card. Elia Dellà Costa).

Argomento, *la pace*. Tutti gli uomini vi aspirano, ma non tutti la trovano perchè sbagliano la via. Le vere sorgenti della pace secondo il Vangelo sono la legge, la giustizia e la carità. La legge di Dio conosciuta amata osservata porta alla giustizia, che è rispetto dei diritti altrui. Quello che manca alla giustizia compie la carità del prossimo, la quale ne mantiene pure il frutto, che è la pace. Benedetti coloro che fanno la pace: essi sono *figli* della pace se la riproducono in sè; ne sono gli *artefici* se di più la costruiscono negli altri. Cosa riprovevole agire contro la pace, come fanno i suoi *nemici*, seminando la discordia e causando in tal modo gravi danni individuali e sociali. Siamo tutti *seminatori* di pace seguendo la Chiesa che ce ne dà l'esempio nel suo insegnamento, nella sua opera e nel suo capo, il Papa. Finalmente, la pace fuggitiva di quaggiù sia avviamento alla pace duratura del cielo.

LODI (S. E. Mons. Pietro Calchi-Novati).

Sulla virtù morale *la Prudenza*. Definizione: virtù dell'intelletto la quale mostra ciò che deve farsi o deve omettersi in ciascuna azione particolare per operare sempre con rettitudine. Che cosa presuppone: la conoscenza dei principi e delle circostanze nelle quali questi vanno applicati. Nobiltà di questa virtù, provata dalla ragione, dalla testimonianza dell'Antico e del Nuovo Testamento. Vizi contrari (precipitazione, inconsideratezza, negligenza e incostanza) e contraffazioni (simulazione e prudenza della carne). Conclusione: camminare cautamente, da sapienti.

LUCERA (S. E. Mons. Giuseppe Di Girolamo).

Sul *Vangelo di Gesù*, indicendo una Settimana del Vangelo a compimento del Congresso Eucaristico Diocesano. Mostra il *rapporto* tra Eucaristia e Vangelo e svolge chiare considerazioni sulla *necessità* che il Vangelo torni ad essere codice di vita per tutti.

PATTI (S. E .Mons. Angelo Ficarra).

Cristianesimo vissuto. Compiuta nello scorso dicembre la visita pastorale, l'E.mo Pastore ne trae le conclusioni. Espone quindi la visione cattolica del mondo in tre aspetti essenziali: l'ideologia o dottrina cattolica, l'atteggiamento religioso dell'anima, la direzione morale della condotta.

Con questi concetti noi sentiamo il valore divino della vita e camminiamo sicuri e fiduciosi verso la meta celeste a noi riservata.

TERNI E NARNI (S. E. Mons. Cesare Boccoleri).

I doveri del cuore e l'Eucaristia. La Sacra Scrittura e la divina Tradizione dimostrano come l'egoismo e l'indivi dualismo tendono ad agghiacciare il cuore, mentre la carità lo riscalda. La legge del sole è immagine della legge del Cuor di Gesù. L'Eucaristia è il cuore vivo di Cristo, e con essa ritorna la vita. L'Eucaristia è alimento d'amore verso Dio perchè c'incorpora a Gesù, che deve vivere in noi anche come Uomo-Dio. Essa nutrisce, fortifica, difende, libera l'anima, è premio alla virtù e mezzo per acquistarla; è aumento di amore verso il prossimo, stringendo gli uomini in una comunione intima tra loro e con Cristo.

VIGEVANO (S. E. Mons. Giovanni Bargiggia).

In preparazione al prossimo Congresso Catechistico diocesano tratta del *Catechismo*, « eco della divina sapienza che chiama le anime alla sua scuola »; ne illustra l'*eccellenza*, dimostrata dalle verità che essa insegna, dal maestro senza eguali, N. S. G. C. e dallo scopo che si propone questa scienza, che è quello di additare « una luce che non tramonta mai e che ci guida al fine ultimo di nostra esistenza »; donde la *necessità* del catechismo per tutti.

BOLOGNA (E.mo Card. Gio. Battista Nasalli Rocca).

Preparazione all'eternità. L'uomo ha l'anima, che è spirituale e quindi immortale. L'eternità dunque è la sua meta e si raggiunge con le opere buone, che si aggirano tutte intorno al doppio precetto della carità. A questa luce dell'eternità deve ispirarsi tutta la educazione individuale domestica e sociale; a questo fine devono subordinarsi tutte le iniziative, aspirazioni, opere perfettive d'indole umana, in modo che si avveri in una maniera più eccellente l'antico detto: *mens sana in corpore sano.* Bisogna vivere la vera vita che è quella dell'anima ed avere presente il pensiero della morte e della eternità.

CHIAVARI (S. E. Mons. Amedeo Casabona).

Vigilanza e preghiera, secondo il monito di S. Pietro Apostolo. Vigilare a custodia del deposito della fede e della dottrina cristiana contro i nemici che profittano della nostra sonnolenza per seminare la zizzania, promuovere l'insegnamento

del catechismo, fuggire le profane novità. Pregare, onde Dio ci aiuti a liberarci dalle insidie dell'errore. Usare dei mezzi più acconci al nostro tempo (e la Lettera li indica) perchè i fedeli si salvino, gli erranti si convertano e trionfi la verità cattolica.

GENOVA (E.mo Card. Pietro Boetto).

La *pace* che il Pastore desidera al suo gregge è racchiusa nella *carità*. Egli dunque parla della carità, divino precetto, unico insieme e multiplo, radice di tutti gli altri precetti che riguardano Dio e il prossimo. Ne definisce la *natura* e ne indica i *contrassegni* in quella unione dei cuori e, prima ancora, delle menti che porta seco la stima verso il prossimo. La carità ha dei *nemici*, che ne sono i vermi roditori, e sono la mormorazione, anche se proveniente da leggerezza più che da malizia, la gretta invidia e i giudizi temerari: vizi tutti che possono assurgere a colpa grave. Conclusione: praticare il « mandatum novum » di N. Signore.

GUBBIO (S. E. Mons. Beniamino Ubaldi).

Nel decennale della Conciliazione. Precede la storia degli avvenimenti che immediatamente prepararono il grande lietissimo avvenimento. Segue l'enumerazione dei benefici che ne provennero: primo, fu dissipato il pregiudizio che un italiano non possa essere schietto cattolico e insieme leale cittadino; secondo, fu ridonata all'istituto del matrimonio la tradizionale dignità che aveva presso gli italiani; terzo, fu conseguito l'insegnamento religioso nelle scuole e riconosciuta l'Azione Cattolica. Dunque sia ringraziato Iddio per il singolare beneficio della Conciliazione che ha tanto giovato alle anime, alle famiglie, alla patria degl'Italiani.

MACERATA E TOLENTINO (S. E. Mons. Domenico Argnani).

I principii di moralità e di apostolato applicati sopratutto al ballo. I principii di morale condannano non tutti, ma quei balli promiscui moderni, che sono fomite di corruzione; per la forma delle mode, per la mescolanza dei sessi, per le intenzioni che prevalgono e per le conseguenze che ne nascono. I principii di apostolato bisogna applicarli per arginare in quanto è possibile un sì grave male. Prerequisiti la buona volontà e il sentimento cristiano; mezzi, esortare, evangelizzare, catechizzare, pregare liturgicamente, favorire l'Azione Cattolica.

NAPOLI (E.mo Card. Alessio Ascalesi).

Argomento della Pastorale è il prossimo *Congresso Eucaristico Diocesano*. Questo Congresso mentre corona le religiose celebrazioni dello scorso anno, dev'essere un mezzo efficace per accrescere e diffondere la divozione verso l'Eucaristia, che è soprannaturale necessario alimento della vita cristiana, sacramento di unità e di carità. Dunque pregare e lavorare insieme perchè riesca bene e raggiunga lo scopo pel quale è indetto.

NOLA (S. E .Mons. Michele Raffaele Camerlengo).

Tratta della importanza e necessità dell'*insegnamento catechistico* in relazione al Congresso Catechistico diocesano che si terrà a Nola dal 4 al 10 settembre corrente anno. Passa in rassegna le ragioni che impongono la cultura religiosa e

catechistica, i bisogni e le difficoltà dell'ora presente; si sofferma sulla importanza e sui frutti che spera dal prossimo Congresso, facendo appello alla valida ed efficace cooperazione di tutti gli ordini ecclesiastici e dei fedeli della diocesi.

Saluzzo (S. E. Mons. Giovanni Oberti, S. P.).

Rinnovamento della *Vita cristiana nelle parrocchie.* La quaresima è tempo accettevole per deporre le spoglie dell'uomo vecchio nella Confessione e per rivestirsi dell'uomo nuovo nella Comunione di Pasqua. Rimedio efficace agli errori nella fede e nei costumi che si sono infiltrati anche nelle valli alpine è l'istruzione religiosa che s'imparte dai sacerdoti in cura d'anime. Rimedio del pari ottimo contro la dissipazione che nasce dagli eccessivi svaghi del giorno festivo è la correzione assidua e il buon esempio dei genitori. Mezzi validi per risvegliare lo spirito di fede viva e operante sono la buona volontà e la preghiera.

Savona (S. E. Mons. Pasquale Righetti).

La Pastorale si richiama alla Settimana liturgica celebrata in novembre a Savona ed ha per oggetto la *Liturgia.* La Liturgia è la forma del culto esterno pubblico che si deve rendere a Dio e ne è anche la scienza; è la guida sicura e costante della nostra pietà; è la preghiera ufficiale della Chiesa, che unita all'offerta dei meriti di G. C. sale perennemente dalla terra al cielo e ne fa discendere una pioggia di grazie. La liturgia svolge bellamente i suoi riti e preghiere nell'anno ecclesiastico secondo l'indole de' suoi vari periodi. La cognizione e quindi lo studio della Liturgia è cosa utilissima anzi necessaria onde vivere la vita parrocchiale e per rinascere spiritualmente.

Torino (E.mo Card. Maurilio Fossati).

Prendendo occasione dalla morte del S. Padre, la Notificazione richiama l'« *in pulverem reverteris* » dell'inizio quadragesimale per raccomandare di attendere alla propria salute giovandosi dei mezzi suggeriti dalla stessa Quaresima, che sono la parola di Dio, la preghiera, la mortificazione.

Vercelli (S. E. Mons. Giacomo Montanelli). — Il *Pater noster,* l'universale preghiera, afferma due verità: che Dio è nostro primo principio e nostro ultimo fine, nostro Padre per la creazione e per la redenzione. Di qui nasce che tutti siamo fratelli ed abbiamo un padre comune. Conseguenza, il dovere di amarci scambievolmente e di pregare tutti e ciascuno per ciascuno e per tutti: dovere tanto più stringente nel nostro tempo, nel quale al mondo sconvolto manca l'amore e per questo manca la pace.

Viterbo (S. E. Mons. Emidio Trenta). — Poichè tanti vivono contrariamente alla divina legge, giova ricordar loro le *Promesse del S. Battesimo.* Nel Battesimo si sono fatte tre rinunzie e tre atti di fede, si sono presi degli impegni e contratti degli obblighi, e ciò per ottenere di entrare alla vita eterna. Tali obblighi sono validi anche se l'impegno si è preso per mezzo dei padrini. Dunque bisogna adempirli, prima di tutto con la fuga d'ogni specie di peccato, di alcuni specialmente più frequenti nell'ora presente; poi con una vita buona, osservando i precetti della legge divina. È bene poi almeno una volta l'anno rinnovare solennemente le promesse battesimali, confortando il rito col santo sacrificio e della Messa e con la comunione.

BREVI NOTIZIE

In morte di Pio XI.

Col titolo « In mortem Pii Pp XI » è uscito il 2° fascicolo 1939 degli « Acta Apostolicae Sedis ». È la cronaca dei fatti che succedettero alla morte del Santo Padre, e in omaggio alla grande e santa memoria di Lui ne rendiamo conto ai lettori, facendovi qua e là qualche aggiunta.

Non appena si sparse la notizia della morte di Pio XI fu dappertutto una manifestazione di dolore, di compianto e di lutto.

L'E.mo Card. Vicario diede ordine che nei giorni 10 e 11 febbraio in tutte le chiese di Roma si suonassero le campane a morto per un'ora e fosse celebrato un funerale solenne.

In segno di lutto furono chiuse le Congregazioni e gli Uffici della Curia Romana.

Alla Corte d'Italia per ordine dell'Augusto Sovrano fu pure osservato il lutto.

Gli Arcivescovi e Vescovi d'Italia, che erano convenuti a Roma per le feste del Decennale, il giorno 11 in assemblea quanto mai eletta e qualificata furono i primi a celebrare il funerale del defunto Padre comune nelle Cappelle Sistina e Paolina.

Il giorno 12 nell'Arcibasilica di S. Pietro ebbero inizio i Novendiali all'altare della Cattedra, i primi sei giorni a cura del Capitolo Vaticano, negli ultimi tre giorni, con molto maggior pompa, ad iniziativa e con intervento del Sacro Collegio Cardinalizio.

Pontificarono nei primi sei giorni gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi Beretti, Pisani, Rossi, Migone e Vicentini.

Il triduo finale solenne si svolse nei giorni di sabato, domenica e lunedì, 18, 19 e 20 febbraio, alla presenza del Sacro Collegio.

Celebrante il primo giorno l'E.mo Card. Dolci, che nelle cinque assoluzioni al tumulo ebbe soci gli E.mi Faulhaber, Vidal y Barraquer, Nasalli-Rocca, Verde. Il secondo giorno celebrante l'E.mo Ascalesi, e soci nelle assoluzioni gli E.mi Van Roey, Hlond, Segura y Saenz e Serédi. Celebrante il terzo giorno l'E.mo Schuster e soci nelle assoluzioni gli E.mi Dougherty, Nasalli-Rocca, Mundelein e Gonçalves Cerejeira.

Degne di memoria le quattro grandi epigrafi composte da Mons. Antonio Bacci, Segretario dei Brevi *ad Principes*, collocate ai lati del tumulo. Eccone il testo:

I. INTEGERRIMUS - VERITATIS - CUSTOS — ERUMPENTES - ERRORES — INVICTO - PECTORE - REPRESSIT - PROFLIGAVIT — ABERRANTES - REVOCANS - OMNES — AD - CATHOLICAE - FIDEI - UNITATEM.

II. CULTIORIS - HUMANITATIS - FAUTOR — SACRAS - PROFANAS - QUE - DISCIPLINAS - PROVEXIT — STUDIORUMQUE - DOMICILIA — EXCITAVIT — AD - MELIOREM FORMAM - REDEGIT.

III. UNIVERSAE - HOMINUM - FAMILIAE — TOT DISCIDIIS - DOLORIBUS - QUE - ANXIAE — FRATERNAM - CONCORDIAM — IUSTITIA - DUCE - CARITATE - QUE - AUSPICE — PATERNO - SUASIT - ANIMO.

IV. IUSTAE - LIBERTATIS - VINDEX - ACERRIMUS — INIURIAS - QUASLIBET - ECCLESIAE - ILLATAS - COMPESCUIT — VETERRIMA - QUE - DISSENSIONIS - CAUSA - DELETA — PACEM - ITALIAE - INTEGRIS - RELIGIONIS - IURIBUS - RESTITUIT.

L'ultimo giorno la funebre funzione raggiunse una straordinaria imponenza pel numero e qualificazione degli intervenuti.

Terminata la Messa Pontificale, Mons. Perugini Segretario delle Lettere Latine, lesse un eloquente elogio « Oratio de Pontifice defuncto », facendone risaltare le virtù e le gloriose imprese, secondo il testo di Daniele XII, 3: « Qui docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti ». Concluse in questi termini:

« Summa haec seriesque inceptorum rerumque gestarum Pium XI immortalitati commendavit.

Verum quidem est non omnia vota magnanimi Pontificis expleta fuisse. Pluribus adhuc in locis pax Christi desideratur. Propterea sollicitus Christi Vicarius, gravi morbo implicitus tot acerbosque dolores et vitam ipsam Deo liberaliter obtulit, pacem in regno Christi impetraturus. Immolatio iam peracta est. Velit benigne Deus extremum praeclarae Victimae votum exaudire!

Ecce, Pater Beatissime, augusta tuorum Consiliarium corona, purpuratorum virorum Conlegium, interpres Catholicae Ecclesiae, tibi a Deo precatur ut in pace quiescas. Te in aeterna tabernacula excepit, ut firma spe tenemur, Redemptor ipse divinus, cuius memoriam per sollemnia iubilaea tantopere magnificasti. Tibi obviam venit Virgo Deipara, cuius laudes ac praesidium toties celebrasti. Tibi laetantes occurrerunt sanctae illae ac magnae animae, quarum gloriam in terris amplificasti, quaeque pro te deprecantes, laboriosum iter pontificale fragrantibus floribus conspersere.

O Pater beatissime. Tu quidem, invictus veritatis et iustitiae assertor ac defensor, in caelestem patriam perductus, perge nos in terris peregrinantes fulgore doctrinarum tuarum illuminare ».

Nell'Arcibasilica Lateranense, furono pure celebrati solenni esequie il giovedì 16. Celebrante S. E. R.ma Mons. Trocchi, e soci nelle assoluzioni al tumulo gli Ecc.mi Giannattasio, Traglia, Migliorelli, Giordani.

Una solenne funzione di suffragio in S. Andrea della Valle fu promossa da S. E. R.ma Mons. Borgoncini Duca, Nunzio Apostolico presso la Corte d'Italia. Egli medesimo celebrò la S. Messa Pontificale, alla presenza delle Loro Maestà, delle relative Corti e di S. E. il Capo del Governo.

Una simile cerimonia compievano, l'Ambasciata di Polonia nella sua chiesa nazionale di S. Stanislao e l'Ambasciata del Governo Nazionale di Spagna nella chiesa di S. M. di Monserrato.

Non vi fu chiesa nè istituto religioso di Roma dove non si siano fatti suffragi.

Nel settimo giorno il lutto fu esteso ufficialmente a tutta l'Italia. Dovunque furono fatte funzioni e commemorazioni e nelle principali città le maggiori Autorità politiche civili e militari vi assistettero in concorde sentimento coi sacri Pastori. In quel giorno si videro esposte le bandiere a mezz'asta agli edifici pubblici e a molte case private; le scuole, i teatri, i cinematografi rimasero chiusi.

Altre manifestazioni di lutto furono quelle espresse al Sacro Collegio, il giorno 13, dall'Ordine Equestre di Malta per mezzo del Gran Maestro Principe Lodovico Chigi Albani e, il giorno 16, a nome di tutti gli Ambasciatori accreditati presso la S. Sede, dal Dott. Diego Von Bergen, Ambasciatore di Germania.

Il lutto, il compianto, le preghiere pel Papa defunto si estesero, si può dire, a tutto il mondo cattolico e non cattolico, ufficiale e non ufficiale.

Per mezzo del telegrafo o in altra maniera mandarono al Sacro Collegio testimonianze di dolore il Re d'Italia e il Duce Mussolini, il Sovrano d'Egitto, il Governatore Generale dell'Africa Equatoriale, il Governatore Capo dell'Africa Meridio-

nale, il Re e il Presidente del Consiglio di Albania, il Re Giorgio VI e il Ministro degli Esteri d'Inghilterra, l'Imperatrice dell'Annam, il Ministro degli Esteri dell'Argentina, il Presidente del Governo di Australia, il Re del Belgio e il suo Governo, Re Boris e il Consiglio dei Ministri di Bulgaria, il Re di Grecia, i Governi del Canada, della Cecoslovacchia, del Cile, della Repubblica Cinese, della Colombia, del Congo Belga, di Costarica, di Cuba, di S. Domingo, della Danimarca, dell'Equatore, dell'Estonia, della Finlandia, delle Isole Filippine, della Francia, della Germania, dell'Irlanda, del Guatemala, di Haiti, della Svizzera, della Spagna, dell'Olanda, dell'Honduras, dell'Ungheria, dell'India, dell'Indocina, dell'Iran, del Giappone, della Jugoslavia, della Lituania, della Lettonia, del Libano, della Liberia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, del Manciucuo, del Marocco, di Monaco Principato, del Nicaragua, della Norvegia, della Nuova Zelanda, del Panama, del Paraguay, del Perù, dell Polonia, del Portogallo, della Romania, di San Marino, di S. Salvador, della Siria, degli Stati Uniti di America, della Svezia, dell'Uruguay, del Venezuela, infine della Società delle Nazioni.

Manifestazioni ufficiali sì, ma che nella loro spontaneità sono riuscite una suprema esaltazione del grande Defunto, della S. Sede Romana e della Religione Cattolica.

« *Sede Vacante* ». *Conclave.*

~ Durante la vacanza della Sede Apostolica il Governatore della Città del Vaticano emise un'Ordinanza con la quale fu autorizzata la sovrastampa dei francobolli da cm. 5, 10, 20, 30, 50 e 75 della serie emessa nel 1929, da valere in Sede Vacante per le corrispondenze in partenza dalla Città del Vaticano. La sovrastampa è in nero e reca in alto il padiglione con le chiavi decussate, nel centro la dicitura « Sede Vacante » e in basso l'anno MCMXXXIX.

~ Con delegazione del Sacro Collegio dei Cardinali, il Governatore dello Stato della Città del Vaticano ordinò la fabbricazione di due tipi di monete d'argento da 5 lire per l'importo di L. 200 mila e da 10 lire per l'importo di L. 300 mila, totale importo L. 500 mila. Le monete da 10 lire portano nel diritto lo stemma dell'E.mo Card. Pacelli, Camerlengo di S. R. C., sovrapposto alla Croce di Malta, sormontato da croce a doppia traversa, da cappello cardinalizio con fiocchi e da padiglione con chiavi decussate; al disotto il motto araldico « *Opus iustitiae pax* » su benda; leggenda « Sede Vacante MCMXXXIX ». Nel rovescio, colomba raggiante, leggenda nel giro « Infunde amorem cordibus »; leggenda all'esergo « Stato della Città del Vaticano, L. 10 ». Quelle da 5 lire, in tutto come le precedenti, mutata l'indicazione del valore in L. 5.

In Sede Vacante furono pure coniate medaglie dall'E.mo Cardinalel Camerlengo e dall'Ecc.mo Governatore del Conclave, Mons. Alberto Mario Mella di S. Elia.

~ I Novendiali pel defunto Pontefice si svolsero dal 12 al 20 febbraio. Intanto gli E.mi Porporati dalle loro sedi convenivano a Roma, finchè raggiunsero il numero completo di 62. La sera del 28 fecero la loro entrata in Vaticano e si chiusero in Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice. Il Conclave fu uno dei più brevi. Due giorni dopo, nel pomeriggio del 2 marzo veniva eletto Papa, assumendo il nome di Pio XII, il Card. Eugenio Pacelli, già Segretario di Stato e Camerlengo di S. R. Chiesa. L'elezione a Papa del Card. Pacelli fu salutata da un applauso generale dall'immensa folla che attendeva in piazza S. Pietro. Diffusasi poi la notizia in Roma, in Italia, nel mondo, ottenne dovunque la massima approvazione.

Una prova della generale incondizionata soddisfazione fu la solennità e lo sfarzo, col quale il giorno 12 marzo in S. Pietro si svolse la cerimonia dell'incoronazione papale, presenti le Missioni straordinarie di quaranta Nazioni ed una moltitudine non più vista. Lo furono pure i messaggi senza numero che i vari Governi d'ogni parte del globo inviarono al nuovo Pontefice, come poco prima avevano fatto in morte di Pio XI.

Il primo atto del Pontificato di Pio XII fu il messaggio radiofonico che egli inviò a tutto il mondo cattolico dalla Cappella Sistina il 3 marzo, l'indomani della elezione, messaggio di paterno saluto ed augurio di pace alle Nazioni sconvolte.

Prime nomine di Pio XII

L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Segretario di Stato.*

L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Arciprete della Patriarcale Basilica Vaticana.*

L'E.mo Card. Francesco Marmaggi, *Prefetto della S. C. del Concilio.*

L'E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *Prefetto della S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi.*

L'E.mo Card. Massimo Massimi, *Presidente della P. Commissione per la Interpretazione del Codice di D. C.*

S. E. Mgr. Alberto Arborio Mella di S. Elia, *Maestro di Camera.*

I Rev.mi Monsignori Federico Callori di Vignale, Carlo Confalonieri, Diego Venini, Carlo Emanuele Toraldo e Mario Nasalli Rocca, *Camerieri Segreti Partecipanti.*

L'Ill.mo Sig. Marchese Giacomo Serlupi Crescenzi, *Cavallerizzo Maggiore.*

Il III Congresso dei Sacerdoti Adoratori

Diamo il programma particolareggiato di questo importante Congresso, già in precedenza annunziato ed ormai prossimo.

25 aprile: pomeriggio, funzione d'apertura in S. Giovanni in Laterano. Ad ora tarda, conferenza con proiezioni su « L'Eucaristia nelle Catacombe ».

26 aprile: mattino, adunanza di studio.

1° Tema « Il Sacerdote d'oggi santo e apostolo per l'Eucaristia ».
2° Tema « L'adorazione settimanale nella santificazione del Sacerdote ».
3° Tema « Il Sacerdote e la Liturgia Eucaristica nel suo spirito e nella sua pratica ».

Pomeriggio, adunanza di studio.

1° Tema « Il problema della Messa Festiva ».
2° Tema « Gli uomini alla Comunione ».
3° Tema « L'organizzazione della Comunione dei Piccoli ». Discussione pratica sulla « Comunione frequente degli infermi ».

27 aprile: mattino, adunanza di studio.

1° Tema « La missione del B. Eymard nei tempi moderni ».
2° Tema « I compiti attuali del Sacerdote per la glorificazione dell'Eucaristia ».
3° Tema « La nostra Associazione: ieri, oggi, domani ».

Pomeriggio, a S. Maria Maggiore, Ora di adorazione sul tema « L'Eucaristia e la Madonna ». Ad ora tarda, al Colosseo, Via Crucis solenne.

28 aprile: mattino, a S. Pietro, Ora di adorazione sul tema « L'Eucaristia e il Papa ».

In giornata, Processione, Te Deum, Benedizione Eucaristica, Udienza Pontificia.

Notizie varie

~ A cura dei professori della Scuola Superiore Salesiana teologica e filosofica di Torino nei giorni scorsi ha visto la luce il primo quaderno della *Rivista di cultura ecclesiastica* « *Salesianum* », destinata al clero sia regolare come secolare. Sarà pubblicata in fascicoli trimestrali di 128 pagine. Senza volersi occupare puramente di pastorale o di alta indagine teologica e filosofica, toccherà nondimeno tutte le discipline della sfera teologica e filosofica. Si intitola « Salesianum » perchè intende dare al vasto campo del suo lavoro ed al suo scopo di bene quell'impronta di dolcezza unita alla fortezza, di amore affettuoso insieme e fattivo, di alta ascesi e di zelo apostolico che fu propria del santo Vescovo di Ginevra. Questi nobili intenti e direttive produrranno certo di molto bene se, conservando nel metodo il suo carattere salesiano, quanto alla materia la nuova Rivista si atterrà a quella universalità di « cultura ecclesiastica » che enunzia nelle parole del suo sottotitolo.

~ Il 3 febbraio, festa di S. Anscario, Apostolo e Patrono dei Danesi, S. E. Mons. Teodoro Suhr, O. S. B., *nuovo Vicario Apostolico di Copenhagen,* ha preso possesso della sua sede. La cerimonia ha avuto le proporzioni e la risonanza di avvenimento nazionale.

~ La città di Londra ha fatto accoglienze onorevolissime, nella misura consentita dall'inatteso lutto per la morte di Pio XI, che appunto allora avveniva, a S. E. Mons. Godfrey, *primo Delegato Apostolico della Gran Bretagna.*

~ A Varsavia, nella piazza attigua alla chiesa di S. Floriano, sorgerà un monumento alla memoria del *cappellano militare Ignazio Skorupta,* il quale nella battaglia della Vistola combattuta nel 1920 contro i Sovieti, nel momento decisivo della prodigiosa vittoria incitando i reggimenti polacchi alla controffensiva, periva colpito dal piombo nemico.

~ Durante il febbraio scorso in tutti gli Stati Uniti di America si è svolto il « *Mese della Stampa Cattolica* » secondo le direttive dell'Episcopato, dando origine ed impulso a parecchie importanti iniziative, che già stanno portando ottimi effetti.

~ Dal 24 agosto al 2 settembre dell'anno corrente si svolgeranno a Québec grandi cerimonie civili e religiose a commemorare il III Centenario da quando fu fondato nel Nuovo Mondo il *primo Ospedale,* che fu l'« Hotel Dieu du Precieux Sang » il 12 agosto 1639.

Necrologio. — Verso la metà di febbraio, a Torino, si spegneva nella grave età di 82 anni il venerando sacerdote monregalese *Mons. Lazzaro Bongiovanni,* confessore del Ven. Servo di Dio Contardo Ferrini e uno dei più convinti sostenitori della sua causa di beatificazione.

Il 16 febbraio, a Verona, il *P. Paolo Meroni,* emerito Superiore Generale della Congregazione dei Figli del S. Cuore di Gesù (Missioni Africane di Verona).

In Roma, assistito da S. E. Mgr. Pisani e confortato dal parroco di S. Maria

Regina Pacis, è spirato cristianamente a 79 anni S. E. il *Senatore Luigi Credaro*, che per un mezzo secolo aveva tenuto cattedra nelle Università ed aveva pure preso parte alla vita politica come Sottosegretario e poi come Ministro dell'Istruzione Pubblica.

In Roma, il 26 febbraio, il R. P. *Angelo M. Flamini*, Priore Provinciale della Provincia Romana dei Servi di Maria.

18 marzo 1939. A Roma, a soli 46 anni, il R. P. *Agostino Darmanin*, O. P., nativo di Malta, Professore all'Istituto « Angelicum » e Consultore di varie Congregazioni Romane.

19 marzo 1939. A Roma, all'età di 56 anni, il *P. Giovanni Battista Frey*, della Congr. dello Spirito Santo, Superiore del P. Seminario Francese, Segretario della Commissione Biblica ed appartenente a parecchie sacre Congregazioni.

RECENSIONI

RAFFAELE BAGNOLI, *La Basilica di S. Lorenzo Maggiore in Milano*. In-8° di pp. 107. Istituto di Propaganda libraria, Milano 1936. L. 5.

La Basilica laurenziana milanese e il complesso di edifici che la compongono vantano una ricca serie di studi e pubblicazioni di ogni tempo. L'autore della presente monografia ne fa una sintesi e se ne serve al suo intento di illustrare l'insigne monumento e di sciogliere i problemi che lo riguardano. Seguendo l'evoluzione storica della Basilica, dice quale fu o doveva essere la zona nell'età romana, dopo che vi fu eretto l'edificio basilicale e dal mille ai nostri giorni, quale è presentemente e quale sarà quando gli avviati lavori di completo restauro avranno termine. Dei vari problemi, il principale e più oscuro è quello circa l'origine della Basilica. L'autore riferisce e vaglia con acutezza e indipendenza le altrui soluzioni, ma la soluzione rimane sempre incerta. A due anni e più di distanza dalla presente pubblicazione il prof. G. Chierici Sopraintendente agli scavi, ha portato luce dal punto di vista archeologico nella sua relazione al Congresso romano di Archeologia sacra tenuto nell'ottobre 1938.

In compendio il prof. Chierici afferma che i quattro edifici a pianta centrale che formano il complesso di S. Lorenzo Maggiore sono tutti edifici ab origine cristiani, dimostrando ciò dalla sostanza del materiale impiegato e dall'assenza di tracce di edifici anteriori. Le strutture rivelano che la cappella di S. Aquilino fu dapprima costruita addossata a S. Lorenzo e in seguito spostata più lontano e legata con la Basilica per mezzo dell'atrio a forcipe. I frammenti decorativi di S. Aquilino non devono discendere oltre l'inizio del quinto secolo; quindi la Basilica stessa (in concordanza con le pareti scritte, esaminate dallo Schuster) deve risalire al tempo di S. Ambrogio (seconda metà del quarto secolo) o giù di lì. E ciò bene si addice allo straordinario splendore della Basilica, che invece si accorderebbe male ai trambusti e alla decadenza del quinto secolo. La Basilica aveva

una cupola di 24 metri di diametro con torri angolari per contrastare le spinte. Questo fatto — sia detto di passaggio — la grandiosità cioè del monumento conservato in tutte le sue parti valgono a scompigliare molte teorie sull'origine dei tipi architettonici a cupola.

Al serio studio del Bagnoli aggiungono pregio l'accurata edizione e le molte tavole che illustrano gli elementi antichi e recenti del complesso laurenziano.

FILIPPO TRUCCO, P. d. M., *Piccolo Canzoniere religioso e patriottico*. Edizione definitiva. In-16° di p. 68. Collegio della Missione, Sarzana, 1939.

Vi sono raccolte, insieme con aggiunte e correzioni, le varie canzoni pubblicate separatamente dall'A. in varie circostanze di carattere morale, religioso e patriottico (Gesù Cristo, Maria SS., Comunismo e Cristianesimo, il Disinganno, Appendice Vincenziana). Sono pregevoli per l'esattezza della dottrina e per l'intento di cristiana istruzione ed educazione.

HOPFL H., O. S. B., *Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros Compendium*. Vol. III. *Introductio specialis in Novum Testamentum*. Ed. IV ex integro retractata quam curavit P. Benno GUT, O. S. B. Romae, ALCI, 1938. 1 vol. in-8°, XXIV, 570 pp.

Il compianto P. HÖPFL († 1934) aveva lasciato un Manuale di Introduzione biblica, che nonostante le sue tre edizioni aveva molte deficienze. Oggi, il volume dell'Introduzione al N. T. non lo si riconosce più nella rielaborazione del P. Gut, professore di N. T. a S. Anselmo, veramente « ex integro retractata ». La veste tipografica è migliorata (carta più soda, vari corpi di caratteri, ecc.); il materiale è diviso in vari punti, che vengono segnati con numeri progressivi dal principio alla fine del volume; le questioni (limitate, s'intende, nel campo dell'introduzione) sono trattate con ordine e chiarezza ed esposte con un bel latino insieme elegante e semplice; le scoperte moderne sono all'uopo ricordate; le opinioni sono moderate, e cioè sanno tener conto delle varie esigenze, prima delle quali le direttive della S. Sede; moderata anche la bibliografia, cioè non eccessiva ma sufficiente per un Manuale e bene scelta. Insomma, non ci stancheremmo di lodare quest'eccellente Compendio del P. Gut.

Esso abbraccia tutto il Nuovo Testamento, da S. Matteo all'Apocalisse. Sono annunziati altri due volumi, uno d'Introduzione al Vecchio Testamento per cura del P. Miller, professore di V. T. al medesimo Collegio di S. Anselmo e già noto per altre pubblicazioni, e l'altro d'Introduzione Generale. Siamo convinti che i volumi annunziati non saranno al disotto di quello già pubblicato.

MARIO TANI

Polloi Ch., *Épîtres catholiques.* Méditations intimes. Tournai, Société de S. Jean l'Év., Desclée & Cie, 1937. In-12°, 286 pp. Frs. 10.

L'A. ha già pubblicato due volumetti, ugualmente di *Méditations intimes*, su S.Paolo, che hanno incontrato molto favore.

Il metodo è molto semplice, ordinato e chiaro: egli divide l'epistola in varie parti, che suddivide poi in diverse sezioncelle di tre o quattro versetti, dei quali espone un commento ascetico molto denso di profonde considerazioni e di elevati sentimenti.

Il volumetto sarà utilissimo per meditazione personale ed anche per i propagandisti di azione cattolica, i quali spesso nelle loro *Settimane* devono tenere delle meditazioni sul Vangelo o su altri libri del Nuovo Testamento.

Auguriamoci che il pio Autore, dopo le meditazioni sui discepoli del Signore. S. Paolo, S. Giacomo, ecc. venga alla fonte, prendendo a meditare la vita e la dottrina del Divin Maestro nei Santi Vangeli.

G. P.

Terrone L., Salesiano, *La luce del mondo.* Contributo alla formazione di un ottimo e numeroso Clero. Torino, Società Editrice Internazionale. In-12°, XII, 204 pp.

Ed anche questa volta la marca della SEI è una garanzia! E difatti è questo un prezioso libriccino, dove l'A. condensa in brevi, facili e spigliate letture il tesoro della sua lunga esperienza acquistata a contatto con chierici e aspiranti. È una voce amabile che parla al cuore, e gli dice tante belle cose. Parla a coloro i quali hanno il nobilissimo ma tanto delicato incarico di vegliare le vocazioni nella loro culla, la famiglia. Parla al chierico e gli fa considerare i costitutivi della vocazione, cioè le varie attitudini per diventar degni sacerdoti e compiere degnamente la propria missione. Parla a quelli che sono i giudici delle vocazioni, ai quali ricorda il grave dovere di escludere inesorabilmente gli inetti; il Santo Padre f. r., nella sua bella Enciclica sul Sacerdozio, facendo sue le parole di S. Alfonso, chiama « crudeli » quei giudici di vocazioni, *i confessori* innanzi tutto, che mossi da falsa misericordia, mandano avanti chierici indegni! Parla al sacerdote e gli ricorda la santità del suo stato che esige santità di vita.

Voglia il Signore benedire questo caro libretto e fare sì che esso riesca realmente un efficace « contributo alla formazione di un ottimo e numeroso Clero »!

Gaetano M. Perrella, C. M.

Sac. Doct. Andreas Gennaro, S. S., *De periodica continentia matrimoniali.* L.I.C.E. di R. Berruti, Torino 1938. In 8° di pp. 128. L. 6,50.

La materia raccolta in questo volumetto comparve già sparsa in forma di articoli nel *Perfice Munus* di Torino, ed è stato ottimo pensiero ripubblicarla in opuscolo (con buon corredo di documenti), dato che l'argomento è molto pratico e l'autore lo tratta in modo ampio e soddisfacente.

La questione della periodica continenza coniugale vi è considerata sotto un triplice aspetto: medico, morale e pratico. Nella prima parte l'A., riferite con cura e dottrina le varie opinioni che sono state espresse al riguardo e le riserve avanzate relativamente dalle opinioni divergenti, conclude prudentemente non essere ancora

il tempo di pronunziarsi in merito: « Ad munus nostrum atque etiam ad legitimam potestatem non pertinet in methodum ipsam atque in criticas animadversiones exceptiones proferre. Lento quidem gradu at secura incedit scientia atque ad certum probatumque exitum properat ». E si augura che arrivi presto il tempo di poter scientificamente fissare il periodo certo per l'uso della continenza matrimoniale, perchè « compluribus in casibus clinice vel moraliter (eam) suadere aut probare valde expediret » (p. 38).

La questione morale è posta in questi termini: « Num matrimonialis periodicae continentiae usus, ad prolem limitandam vel vitandam, licitus sit ». L'A. ne considera i vari aspetti, esamina le ragioni addotte per la negativa dice che non gli sembrano « argumenta decretoria », che l'opinione contraria « sua gravi probabilitate non caret », anzi gli sembra più vera e conclude che assolutamente sembra doversi affermare questo solo: « Continentia periodica in eo tantum *illicita* dicenda est, qui prolem devitare volens, *unam libidinosam satisfactionem* quaerit, *simulque omnes secundarios matrimonii fines positive excludit* ». Lo stesso gli sembra doversi dire di colui « qui prolem hac una de causa devitare constituit, ne scilicet praegnationis atque educationis prolis onus suscipere cogatur, ne suam libertatem amittat, ut bona patrimonialia vel corporalium virium florem servet » (p. 73, 74). E determina la gravità o levità del peccato, così argomentando: « Ut res matrimonii finem prohibens voluntatis actum matrimonii fini infensum non aggravet, sufficit rem illam lege seu naturali seu positiva non prohiberi. Atqui copula coniugalis diebus ageneseos peracta lege naturali et positiva non prohibetur. Ergo qui continentiam periodicam ad unam libidinem explendam exercet, venialiter tantum peccat » (p. 79).

Nella parte pratica il chiaro A. applica i posti principi e considera le varie forme di abuso del matrimonio, dando utilissimi consigli in materia. Gioverà ai sacerdoti confessori segnalare le seguenti norme prudenziali da lui suggerite: « 1) Continentiae periodicae usum ne unquam, non rogatus suadeat (confessarius) nisi postquam, omnibus frustra tentatis viis ad coniuges in honestum matrimonii usum pertrahendos aptis, probe sciat continentiae periodicae praxim necessario suadendam vel probandam esse ad gravissima incommoda vitanda vel ad onanismi crimen profligandum. Multo minus illam approbet vel omni culpa vacare, coniugibus interrogantibus, respondeat. 2) In casibus in quibus continentiae periodicae usus licitus esse videatur, confessarius in memoriam poenitentis revocet divinae Providentiae fiduciam... Continentiae periodicae usum eo tantum in casu permittat, cum probe novit coniuges suis admonitionibus ita repugnare, ut potius quam matrimonio rite uti, neomalthusianam praxim eligere velint. 3) Coniugibus onanistis vel continentia uti absque legitima causa volentibus, hanc suadeat aut permittat eo tantum in casu, in quo legitimum matrimonii usum suadere tentaverit » (p. 105-106).

Da questi saggi, del resto, il lettore può comprendere con quanta cautela e circospezione si debba procedere sopra un terreno sì difficile ed insidioso.

S. Arata

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

Sacra Congregazione del S. Offizio

Sulla competenza nelle cause matrimoniali, e sul diritto del Promotore di giustizia di accusare i matrimonî degli acattolici (Acta Ap. Sed., 1939, pag. 131).

Furono proposti alla S. C. del Sant'Offizio i seguenti dubbi:

I. Utrum decisio Supremae S. C. S. Officii data die 18 ianuarii 1928 ad I [1], qua nempe declaratum fuit acatholicos in causis matrimonialibus actoris partes agere non posse, spectet tantum Tribunal S. Romanae Rotae, an etiam Tribunalia diocesana;

II. Utrum Promotor iustitiae, vi canonis 1971 [2], nulla praehabita facultate a S. Officio, matrimonium accusare possit si nullitas matrimonii fuerit denuntiata a coniuge acatholico.

Risposta: Ad I: *Negative* ad primam partem; *Affirmative ad alteram*, seu: spectare etiam *Tribunalia dioecesana.*

Ad II: *Negative, nisi publicum bonum, Ordinarii iudicio, id postulet.*

Roma, 22 marzo 1939.

Sacra Penitenzieria Apostolica

Elenco delle indulgenze apostoliche [1] *stabilite dal S. Padre Pio XII per gli oggetti benedetti da lui o da sacerdoti aventi il potere.*

Ex audientia D. Cardin. Maiori Poenitentiario impertita die 11 martii 1939.

Indulgentiae. — 1. Quisquis saltem semel in hebodomada recitare consueverit coronam Dominicam, vel aliquam ex coronis beatae Mariae Virginis,

[1] Al quesito « Utrum in causis matrimonialibus *acatholicus*, sive baptizatus sive non baptizatus, actoris partes agere possit », la S. C. del S. Offizio in data 18 gennaio 1928 rispondeva: « *Negative*, seu standum Codici I. C., praesertim can. 187. Siquidem autem speciales occurrant rationes ad admittendos acatholicos ut *actores* in huiusmodi causis, recurrendum ad Supremam S. C. S. Officii in singulis casibus ». Vedine il commento nel *Monitore* 1928, p. 6.

[2] « Abiles sunt ad accusandum... 2. Promotor iustitiae in impedimentis natura sua publicis » (can. 1971, § 1).

[1] Sotto il nome di *indulgenze Apostoliche* vanno molte indulgenze parziali e plenarie tra le quali l'indulgenza in articolo di morte, che i singoli Romani Pon-

vel rosarium aut saltem eius tertiam partem, vel officium parvum eiusdem B. Mariae Virginis, vel saltem vesperas aut nocturnum cum laudibus officii defunctorum, vel psalmos paenitentiales aut graduales, vel consueverit saltem semel in hebdomada aliquod opus ex illi peragere quae sub appellatione « Operum misericordiae » agnoscuntur, vel Missae interesse, servatis conditionibus confessionis sacramentalis, sanctae Communionis et alicuius orationis ad mentem Summi Pontificis, lucrabitur *Indulgentiam plenariam* diebus Nativitatis Domini, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Ss.mae Trinitatis, Corporis Domini eiusdemque Sacratissimi Cordis, Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis; Nativitatis S. Ioannis Baptistae; utriusque festi S. Ioseph Sponsi B. Mariae Virginis; Ss. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Iacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Iudae, Matthiae atque Omnium Sanctorum.

Si quis vero ad sacramentalem confessionem ac ad sanctam Communionem minime accesserit, corde tamen contritus ad mentem Summi Pontificis aliquantisper precatus fuerit, singulis diebus supra recensitis *partialem septem annorum* lucrabitur *Indulgentiam*.

Insuper quisquis aliquod ex praedictis pietatis vel caritatis operibus expleverit, quoties id peregerit, *partialem trium annorum Indulgentiam* adipiscetur.

2. Sacerdotes, qui nullo legitimo impedimento detenti quotidie s. Missae sacrificium celebrare consueverint, *Indulgentiam plenariam* festis supra memoratis consequentur, additis sacramentali confessione et oratione ad mentem Summi Pontificis.

Quoties vero ipsi Sacrum litaverint, *partialem quinque annorum Indulgentiam* acquirent.

3. Qui recitationi divini officii tenetur, obligationi huic obtemperans, *plenariam Indugentiam* iisdem recensitis festis lucrabitur, servatis pariter conditionibus confessionis sacramentalis, sacrae Communionis et orationis ad mentem Summi Pontificis.

Qui vero hoc peregerit saltem corde contrito, *partialem quinque annorum Indulgentiam* singulis vicibus adipiscetur.

---

tefici sono soliti pubblicare dopo la loro elezione, da potersi acquistare dai fedeli che hanno qualche oggetto al quale o il Sommo Pontefice o un suo delegato ha annesso indulgenze. Per potere lucrare tali indulgenze bisogna portare sopra di sè qualcuno degli oggetti enunziati, ovvero tenerlo decentemente in casa.

Per le indulgenze concesse da Pio XI, vedi il *Monitore* 1922, p. 85. Nel presente elenco ve ne sono alcune in più.

4. Quisquis cum primo diluculo, tum meridiano tempore, tum sub vesperam, vel cum primum postea potuerit, orationem vulgo *Angelus Domini,* tempore autem paschali *Regina caeli* aut, has preces ignorans, quinquies *Ave Maria* recitaverit; itemque sub primam noctis horam psalmum *De profundis* vel, si eum nesciat, *Pater Noster* cum *Ave Maria* et *Requiem* recitaverit, *partialem quingentorum dierum Indulgentiam* consequetur.

5. Eamdem Indulgentiam acquiret qui quamvis feria sexta de Passione et Morte D. N. Iesu Christi aliquantulum pie cogitaverit, terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam devote recitaverit.

6. Qui suam conscientiam excusserit et peccata sua sincere detestatus fuerit cum proposito se emendandi, devoteque recitaverit semel *Pater noster, Ave Maria* et *Gloria Patri* in honorem Ss.mae Trinitatis, aut quinquies *Gloria Patri* in memoriam Quinque Vulnerum D. N. Iesu Christi, *trecentorum dierum Indulgentiam* lucrabitur.

7. Quisquis pro agonizantibus oraverit, pro iis *Pater noster* cum *Ave Maria* saltem semel recitando, *partialem centum dierum Indulgentiam* adipiscentur.

8. Qui demum, in mortis articulo constitutus, animam suam devote Deo commendaverit et, rite confessus ac sacra Synaxi refectus vel saltem contritus, Ss.mum Iesu Nomen ore, si potuerit, sin minus corde, devote invocaverit et mortem de manu Domini, tamquam peccati stipendium, patienter susceperit, *plenariam Indulgentiam* consequetur.

Monita. — 1. Res aptae ad recipiendam benedictionem pro Indulgentiis Apostolicis lucrandis sunt tantummodo coronae, rosaria, cruces, crucifixi, parvae statuae, numismata, dummodo non sint ex stanno, plumbo, vitro conflato ac vacuo aliave simili materia, quae facile confringi vel consumi possit.

2. Imagines Sanctorum alios ne repraesentent quam rite canonizatos vel in probatis martyrologiis relatos.

3. Ut quis valeat Indulgentias Apostolicas lucrari, necesse est ut aliquam ex rebus benedictis ab Ipso Summo Pontifice vel a Sacerdote facultate praedito, super se deferat aut in domo sua decenter retineat.

4. Ex expressa Ss.mi Domini Nostri declaratione, per Apostolicarum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogatur Indulgentiis a Summis Pontificibus iam alias forte concessis pro precibus, piis exercitiis vel operibus recensitis (2).

---

(2) Vedi il relativo decreto della S. Penitenzieria, 14 giugno 1922, in *Monitore* 1922, pag. 230.

De Censuris in genere

(Continuazione) (*)

TITULUS IX

De Poenis vindicativis

CAPUT I. — *De poenis vindicativis communibus.*

Can. 2291. — *Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in Ecclesia praesertim sunt:*

1° *Interdictum locale et interdictum in communitatem seu collegium in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris;*

2° *Interdictum ab ingressu ecclesiae in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris;*

3° *Poenalis translatio vel suppressio sedis episcopalis vel paroecialis;*

4° *Infamia iuris;*

5° *Privatio sepulturae ecclesiasticae ad normam can. 1240 § 1;*

6° *Privatio Sacramentalium;*

7° *Privatio vel suspensio ad tempus pensionis quae ab Ecclesia, vel ex bonis Ecclesiae solvitur, vel alius iuris seu privilegii ecclesiastici;*

8° *Remotio ab actibus legitimis ecclesiasticis exercendis;*

9° *Inhabilitas ad gratias ecclesiasticas aut munia in Ecclesia quae statum clericalem non requirant, vel ad gradus academicos auctoritate ecclesiastica consequendos;*

10° *Privatio vel suspensio ad tempus muneris, facultatis vel gratiae iam obtentae;*

11° *Privatio iuris praecedentiae vel vocis activae vel passivae vel iuris ferendi titulos honoris, vestem, insignia, quae Ecclesia concesserit;*

12° *Mulcta pecuniaria.*

Dopo aver detto delle pene vendicative in genere, si tratta delle medesime in ispecie, e in questo primo capo delle comuni a laici e chierici; nel seguente, delle proprie dei chierici. In ispecie, quanto a le prime, perchè il costume odierno non consente ciò che non offendeva in altri tempi la sensibilità giuridica comune, il legislatore non rinunziando a nessuna delle forme usate nell'ambito della *modica coercitio* competente alla Chiesa, molte ne trascura (*exilium*, *fustigatio* etc.) e si appaga di premettere alla classifica presente: che specialmente — *praesertim* — le notate, sono quelle pene vendicative che nella Chiesa vengono adoperate per i laici e i chierici insieme.

L'applicabilità delle medesime segue il criterio proporzionale della gra-

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* an. 1939, p. 51.

rità del delitto — *pro delictorum gravitate* — (2218-2223) e una oggettiva graduazione è intrinseca alle stesse, come appare da rispettivo confronto. Esse sono:

1° *L'interdetto locale e l'interdetto contro la comunità o collegio* (2270-2274) qui inflitti a modo di pena *in perpetuo o a tempo determinato o a beneplacito del Superiore.*

2° *L'interdetto* — ab ingressu ecclesiae — (2277) *in perpetuo o a tempo determinato o a beneplacito del superiore* pure inflitto a modo di pena.

Le figure di questi interdetti sono rispettivamente a vedersi ai citati canoni dove di essi si dice come di censura.

3° *La traslazione o soppressione penale di sede vescovile o parrocchiale.* La sede vescovile e parrocchiale traslata o soppressa, implica il beneficio analogo. Ha quindi luogo qui il concetto di traslazione o soppressione di cui il can. 1421, dal quale la traslazione si ha quando la sede del beneficio è trasferita da un luogo all'altro, la *soppressione* quando il beneficio è totalmente estinto ([229]). Si tratta qui di provvedimento penale e non semplicemente giurisdizionale-amministrativo, il che spiega le differenze di cui il can. 1422 per la soppressione in via amministrativa, sempre riservata alla S. Sede per qualunque beneficio ([230]).

Causale di questa pena non può mai essere un delitto commesso da persona fisica *come tale,* perchè il gravame che porta è sostenuto dalla collettività, diocesi o parrocchia: dev'essere un delitto che nel modo sopra esposto ad es. per l'interdetto generale o in *communitatem* sia in qualche maniera pubblico o comune.

4° *L'infamia iuris,* che sola può essere inflitta *ministerio legis,* come sarà detto al can. 2293. Intanto è da osservare che l'*istituto dell'infamia* fu mutuato dal diritto Romano. Così al Tit. II, 1 Digest. III *Giuliano* (l. 1 ad Ed) « Infamia notatur, qui ab exercitu, ignominiae causa ab Imperatore... dimissus erit etc. ». Fu ed è variamente applicata nel diritto canonico, come varie furono le applicazioni nel diritto Romano, salve le naturali differenze degli istituti, e de lo spirito d'entrambi.

5° *La privazione della sepultura ecclesiastica a norma del can. 1240 § 1.* Vedemmo al can. 2260 e al 2275 come tal privazione possa essere uno degli effetti della scomunica e dell'interdetto. Qui è direttamente presa come pena vendicativa per se stante. Il citato 1240 § 1 prevede la possibilità per i colpiti di tale privazione di esserne esentati se *ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa.*

([229]) Il mio *De re beneficiali,* p. 72; Badii *Inst.* n. 553.

([230]) Vedi pel diritto precedente: Sebastianelli, *De rebus,* 333; *Trid.* Sess. XXI de ref. c. 7.

Il medesimo can. 1240 § 1, comprende con le specifiche categorie dei privati della sepultura ecclesiastica alle quali il legislatore si riporta quando è del caso ad es. al 2350 § 2, al n. 6 amplissimo che abbraccia i peccatori tutti, *publici et manifesti.*

In che consista la sepoltura ecclesiastica dice il can. 1204: *Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime deputato fidelibus defunctis condendis* ([231]).

6° *La privazione dei Sacramentali.* Sono le benedizioni, gli scapolari, le aspersioni etc.

7° *La privazione o sospensione a tempo di pensione che è pagata dalla Chiesa o da beni ecclesiastici, o di altro diritto o privilegio ecclesiastico.*

La privazione è perpetua, la sospensione temporanea: della prima dice anche il can. 2266. Quando si dice pagata dalla Chiesa la pensione s'intende comunque assegnata da enti v. g. S. Sede o autorità strettamente ecclesiastici; quando da beni ecclesiastici sono compresi anche i beni degli istituti di cui il can. 1489 ([232]). Vedi il can. 1497 § 1.

Privazione o sospensione di diritto sarebbe ad es. del patronato; di privilegio ecclesiastico ad es. di incensazione in determinate cerimonie. Di questi anche il can. 2265-2263 il 2275.

Alla privazione, attesa la natura di pena perpetua, è da venire dietro gravi motivi, ed esperite inutilmente altre vie, essendo proprio della privazione togliere non solo l'uso, ma il titolo del diritto privilegio ecc. ([233]) mentre riporta il privato allo stato *quo ante* l'acquisto o l'investitura del medesimo. Vedi i molti esempi di privazione decretate per i più grandi delitti alla *Parte III,* h. l. e altrove per molte delle quali si deve procedere *iuris ordine servato,* salva la regola di cui il can. 2225, per il precetto penale. Vedi ad es. il can. 2168 seqq.

8° *Remozione da l'esercitare gli atti legittimi ecclesiastici.* Fu detto degli atti legittimi al can. 2256 n. 2, ed ivi per ciascuno i canoni di riferimento vennero indicati. Non è tolto come per la privazione (di cui al precedente n.) il titolo ad esercitare atti legittimi, ma è per questa pena solo posto impedimento a l'esercizio, finchè dura la decretata remozione. Così il patrono che ne sia colpito ad es. non perde il giuspatronato, e neanche gli

---

([231]) Baruffaldo, *Comm. ad Rituale R.* Tit. 24, 4; Gennari, *Consultazioni,* Napoli 1893, p. 618.

([232]) La pensione da beneficio è comunemente detta « *certa portio fructuum ab aliquo beneficio auctoritate legitima ad tempus separata* ».

([233]) Lombardi, III 69-70.

è sospeso come diritto, gli sono di esso impediti gli atti. Vedi al can. 2294 § 1, e al can. 2263.

9° *Inabilità a le grazie ecclesiastiche e agli uffici* (o incarichi) *nella Chiesa che non richiedano lo stato clericale, oppure ai gradi accademici da conseguirsi per autorità ecclesiastica.*

Si tratta di *inabilità* giuridica che interdice a certi effetti di legge la capacità che a questi alcuno possiede atteso il diritto naturale o divino. Si tratta di *inabilità penale* da non confondersi con le *inidoneità* che possano venire dalla natura ad es. l'età la cecità o dal diritto divino od ecclesiastico ad es. il non essere battezzato, il sesso femminino etc.

Si tratta di *inabilità penale* da infliggere per se stessa direttamente come pena vendicativa, non come accessorio conseguente l'inflizione di una censura ad es. la scomunica, can. 2265 § 1-2; l'interdetto, can. 2275, 3.

Tale inabilità è di sua natura perpetua come d'ordinario qualunque pena vendicativa e si toglie solo con la dispensa, o, se a termine, col decorso totale del tempo determinato, can. 2289, se fosse invece accessoria a censura, sarebbe come questa temporanea e cadrebbe con la di lei assoluzione.

Così il c. 15 de haeret. V, 2 in VI: « *ne haeretici... ipsorumque filii.. usque ad secundam generationem ad beneficium... officium.. admittantur... De filiis intelligendum.. non illorum, quos.. constiterit reincorporatos Ecclesiae unitati* etc. » ([234]).

È detto: inabilità alle *grazie ecclesiastiche,* concesse cioè o dalla Sede Apostolica o dagli Ordinari o dagli aventi facoltà: *agli uffici che non richiedono lo stato clericale*; sono gli uffici *lato sensu* ecclesiastici, che giusta il can. 145 § 1 sono esercitati a fine spirituale, ad es. sacrestano, bargello ecc.: *ai gradi accademici* di cui il can. 1377 che si hanno per autorità della S. Sede, ad es. laurea in S. Teologia ([235]).

La pena di inabilità di cui al presente è quindi a riconoscersi fra le più gravi sia come interdizione di diritti posseduti, sia per l'oggetto verso cui si porta.

10° *Privazione o sospensione temporanea dell'ufficio, facoltà o grazia ricevuta.* È l'inverso del precedente numero in quanto la privazione o sospensione riguardano il passato e favori ottenuti da la Chiesa e non da ottenersi pel futuro.

11° *Privazione del diritto di precedenza, della voce attiva e passiva, del diritto di portare titoli onorifici, vesti, insegne, che la Chiesa abbia concessi.* Il can. 106 stabilendo le norme generali per la precedenza con l'*autorità*

([234]) LEGA, 202.

([235]) Di questa anche il Concordato del Laterano con l'Italia 11 febbr. 1929 art. 40.

delle persone fisiche e morali, ne indica il motivo e criterio discretivo anche nelle ragioni di *storia,* di costituzione ecc. Varie quindi sono le precedenze, e di esse è a consultare pel diritto comune l'indice analitico in calce al Codice a la parola « *Praecedentia* » pel diritto particolare i *costituti* locali e le consuetudini.

Della privazione della voce *attiva e passiva* il Card. Lega « privatio vocis activae et passivae est poena gravissima, quippe quae lata iure communi afficit statum personarum » (206) e infatti si assomma per gli appartenenti a enti collettivi v. g. monastero, capitolo ecc. nel poter nominare ed essere nominato tutto il valore della persona come parte di quel tutto. E ciò a maggior ragione, in quanto il *privato* dell'onore può essere eletto invece a uffici o incarichi onerosi ad es. di cantore, sacrestano ecc. perchè non abbia vantaggio da la sua colpa. (Thesaurus I, 29, 3).

Vedi per i canonici i cann. 405 § 1, 413 § 3, per i religiosi il can. 578, 3.

La privazione della voce attiva e passiva è *ferendae* e *latae sent.* Vedi per la prima categoria, ad es. il can. 2331 § 2; per la seconda il can. 2385. Nei casi pubblici il Vescovo non può rimettere questa pena, come vedemmo al can. 2237 § 1-3. Può essere *ferendae* e *latae sent.* anche nel diritto particolare, come lo è nel diritto comune.

Titolo onorifico ad es. Commendatore con placca o meno, cavaliere ecc.: *vesti,* ad es. la cappa: *insegne* ad es. le chiavi col Triregno, lo spadino..., che sono concessi dalla *S. Sede* ([236]), o altri creati e autorizzati da autorità eccles. inferiori ad es. come di appartenenza a confraternite, patronati di beneficenza ecc. di temperanza ecc.

12° *Multa pecuniaria.* Il valore del denaro dato per estinguere una obbligazione — *ex delicto* — ha testimonianza molteplice nel Diritto Romano. L'*attava* (fr. 2) delle 12 tavole dice « Si membrum ruppit, *ni cum eo pacit,* talio esto » e il patto era di una *solutio pecuniae* ([237]). Della omissione ottenuta *a prezzo,* sono il fr. 17 § 1 Dig. II, 14 « quaedam actiones *per pactum* iure tolluntur ut iniuriarum, item furti » il fr. 1 Dig. III, 2 « furti vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus *pactusve erit* » ([238]). Sono anche varie e note le penalità in *duplum, quadruplum* etc.

Molto si è disputato sulla consistenza etica del principio: *la sostituzione del denaro a una responsabilità incorsa nei confronti della legge.* Esso offre lato debole alla critica in quanto *a* è evidente la inferiorità del denaro

([236]) I titoli cavallereschi della S. Sede sono riconosciuti dallo Stato Italiano: *Concordato* 11 febbr. 29, art. 44.

([237]) Gneist, o. c. XXI.

([238]) Ferrini, *Appunti sulla dottrina* de pacta. 1894; *Dir. Pen. R.* pag. 555.

al vincolo obbligatorio, *b* si mette il facoltoso nella facilità di lasciarsi trascinare al delitto. Ciò nonostante il principio è mantenuto anche nel Diritto nostro, e nei codici moderni ([239]).

Basti pel momento (vedi sotto al can. 2297) il c. 3 Sess. XXV de ref. *Conc. Trid.* « *Liceat* (Episcopis) .. *in causis civilibus, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentibus, contra quaecumque etiam laicos, per mulctas pecuniarias... procedere et causas definire* ».

E il *Cod. Pen. It.* art. 19 « La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato d'una somma non inferiore alle lire dieci nè superiore alle lire diecimila ».

Nel diritto nostro attuale, in conformità del precedente, l'erogazione della multa è regolata in modo generico dal cit. can. 2297 che vedremo.

* * *

Can. 2292. — *Poenalis suppressio aut translatio sedis episcopalis est Romano Pontifici reservata, sedis autem paroecialis, a locorum Ordinarius decerni nequit, nisi cum consilio capituli.*

Dicemmo di questa pena al can. precedente che causale ne dovea essere un delitto avente carattere di delitto comune o pubblico. Il c. 25, C. XXV, q. 2 ne è precedente per una « *caedes geminata Pontificum* » il c. 9 X *de haeret.* V, 7 per il favore prestato agli eretici e decreta « *civitas... episcopali se noverit dignitate privatam* ».

E perchè la soppressione e traslazione è penale a differenza del can. 1422 che per entrambe provvede in quanto non sono tali, presenta col qui disposto analogie ma non identità.

È detto: *Poenalis suppressio aut translatio sedis episcopalis est Romano Pontifici reservata.* Qualunque soppressione di beneficio in via amministrativa è riservata al Pontefice dal can. 1422 e a maggior ragione la soppressione di beneficio vescovile: *explicite* è qui reservata la soppressione penale. Ma di più sia per la soppressione che la traslazione di sede vescovile già in maniera indeterminata e assoluta il can. 248 § 3 riserva alla S. Sede « *ea omnia quae pertinent ad constitutionem conservationem et statum dioecesium* » ([240]). È compreso anche il provvedimento penale di cui al presente.

... *sedis autem paroecialis a locorum Ordinariis decerni nequit nisi cum consilio capituli.* La soppressione e traslazione penale di parrocchia può es-

([239]) MARCHETTI, 152.

([240]) « Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est » Reg. 35 iuris ULPIANUS l. 48 ad Sabinum.

sere decretata dagli Ordinari (*locorum*) ma sentito il consiglio del capitolo, e non necessariamente avutone il consenso.

Qui la differenza con i provvedimenti amministrativi de la medesima specie, è notevole. Per il cit. 1422 gli Ordinari non possono mai sopprimere parrocchie o altri benefici; per il presente canone procedono a soppressione *penale* di parrocchia: per il can. 1476 è loro consentito trasferire sede parrocchiale, ma entro i confini della parrocchia stessa; per il presente canone possono decretare la traslazione penale della sede parrocchiale e della parrocchia stessa senza limiti o designazione di confini, a l'infuori di quelli della Diocesi. Debbono però sentire il consiglio del capitolo, non obbligati a seguirlo. Il can. 1428 esige per le traslazioni che possono fare gli Ordinari oltre altre solennità, col consiglio del capitolo che sieno sentiti *gli aventi interesse e specialmente i rettori delle chiese*: quest'ultima richiesta del legislatore è omessa nel presente canone. A *fortiori* i detti *aventi interesse e rettori* non debbono essere sentiti quando si tratti di soppressione ([241]).

Dispone il § 3 del cit. 1428 che contro il decreto di traslazione dato da l'Ordinario è concesso solo ricorso *in devolutivo*: la regola è applicabile alla traslazione penale? Siamo per la negativa, perchè trattasi (2287) di traslazione penale, e perchè anche la soppressione che il detto § 3 del 1428 non può comprendere, non essendo mai concessa in via amministrativa all'Ordinario, è qui come penale da trattarsi giusta il cit. can. 2287, che per tutte le pene vendicative ammette l'appello o il ricorso in *sospensivo*. De l'uno e dell'altro provvedimento *penale*, sospensione e traslazione, uniforme è la regola, e cioè si ammette appello e ricorso in *sospensivo*.

* * *

Can. 2293. — § 1. *Infamia est vel iuris vel facti.*

§ 2. *Infamia iuris illa est quae casibus iure communi expressis statuitur.*

§ 3. *Infamia facti contrahitur, quando quis ob patratum delictum vel ob pravos mores, bonam existimationem apud fideles probos et graves amisit, de quo iudicium spectat ad Ordinarium.*

§ 4. *Neutra afficit delinquentis consanguineos aut affines, firmo praescripto can. 2147, § 2, n. 3.*

È in genere l'infamia « *Bonae existimationis amissio* ». La perdita del buon nome può avere la sua origine anche in un errore di fatto o di valutazione; ma non è nel concetto del legislatore, come dal presente canone (vedi il can. 2147 § 2 n. 2-3) l'infamia che non ha base su la realtà criminosa o di

([241]) Il mio *De re beneficiali*, pag. 80, 129 seq.

condotta disordinata, oppure sul previsto e disposto della legge ([242]). Ciò che è conforme anche al c. 21 X *de accusation.* V, 1 « *Quaesivisti utrum... aliquis... super crimine reputari debeat infamatus... de quo duo vel tres, vel etiam plures dixerint* etc. *Ad quod.. responsio: Propter dicta paucorum* (iudex) *eum infamatum reputare non debet, cuius apud bonos et graves laesa opinio non existit* ». E quindi:

§ 1. *Infamia est vel iuris vel facti,* si riconosce l'infamia *di diritto* e *di fatto.*

§ 2. *Infamia iuris illa est quae casibus iure communi expressis statuitur.* L'infamia di diritto è quella che come tale è stabilita nei casi espressi dal diritto comune. Ne segue *a* che l'*infamia* non può dal giudice essere aggiunta come aumento di pena fuori della specie delittuosa cui è assegnata (cann. 2223-2248 § 2) *b* non può l'*Ordinario* adoperarla come sanzione delle leggi proprie ([243]).

Non può essere più ammesso l'antico principio « *Omnes infames infamia iuris civilis sunt infames infamia iuris canonici* » formulato dai canonisti, se non in quanto una condanna civile possa essere base per l'infamia *di fatto.*

Per questo al can. 2354 nn. 1, 2 il legislatore pel condannato laico e chierico dal tribunale civile dispone ulteriori sanzioni, ma non lo dichiara infame.

Triplice era prima del codice la determinante dell'*infamia iuris* e cioè ([244]) la legge, la sentenza, la pena infamante, per il canone presente solo la legge e nei casi che prevede è causa di detta infamia.

E però anche oggi può chiedersi se abbia corso l'*infamia iuris* prima della sentenza. No certamente quando sia *ferendae sententiae*: quando sia *latae,* è da tener come norma il can. 2232 § 1 nelle due parti che lo costituiscono. L'*infamia è incorsa* e con questo finisce la disputa che su tal punto si aveva prima del codice: *prima della declaratoria* il delinquente non notorio ha il beneficio de lo stesso canone, non è tenuto a scoprirsi etc. Vedi l'esposto ivi ([245]).

Così il Card. Gasparri descriveva gli effetti dell'*infamia iuris* nel foro canonico l. c. 285 « Infamia iuris canonici est quando irrogatur lege Ecclesiae; quae per hoc declarat — *hominem non esse habendum probum et honestum — eius bonam famam non amplius protegit — ipsumque impedit a nonnullis actibus legitimis et honoribus in Ecclesia* — ». Il seguente canone ag-

---

([242]) La fama è pel contrario « Illaesae dignitatis status legibus et moribus comprobatus » Callistrato l. 5 § 1 ffr. *de var. et extraord. casib.*

([243]) Wernz, 105.

([244]) Lombardi, III, p. 73.

([245]) *S. C. Conc.* 9 aug. 1890 in una *Wratislavien.*

giunge a questa enumerazione, come vedremo. Resta sempre che l'*infamia iuris* porta con se un effetto *morale* e uno *giuridico* ([246]).

I casi *in iure* espressi per l'*infamia iuris* sono molteplici: *ipso facto* sono infami i delinquenti di cui i cann. 2320, 2328, 2343 § 1, 2; § 2, 2, 2351 § 2, 2356, 2357 § 1; debbono essere dichiarati infami coloro di cui i cann. 2314 § 1, 2, 2359 § 2 e ciò a mezzo di sentenza condannatoria (can. 2223).

Dice il can. 17 *C. VI* q. 1 « *Infames esse personas dicimus quae pro aliqua culpa notantur infamia* » e segue la classifica dei più gravi delitti parte dei quali maggiore è riprodotta nei citt. canoni del nostro codice. Cf. il testo.

L'infamia *iuris* come pena vendicativa è per se stessa perpetua, ma inoltre ha di singolare che se aggiunta ad altra pena non cessa col cessare di questa, ma abbisogna di particolare dispensa ([247]). È superfluo aggiungere che non cessa con la emenda del delinquente. Su l'argomento quando del can. 2295.

Le legislazioni contemporanee non ammettono l'*infamia iuris* se non equivalentemente, nelle varie *interdizioni* di cui già sopra fu detto. Vedi al can. 2256 e al 2278 nota 1 ([248]).

§ 3. *Infamia facti contrahitur, quando quis ob patratum delictum vel ob pravos mores bonam existimationem apud fideles probos et graves amisit, de quo iudicium spectat ad Ordinarium.*

L'infamia *di fatto* è considerata una condizione conseguente il delitto o il mal costume. L'una cosa o l'altra dev'essere la determinante di una riprovazione che la coscienza pubblica infligge, e il Superiore constata e riconosce. Esponente del giudizio del pubblico sono gli uomini (*fideles*) noti per probità e gravità.

Risulta questo concetto dal c. 17, X *de temp. ord.* etc. I 11 « *Quaesitum est de... clericis, qui per reatum adulterii* etc. *bonum conscientiae rectae perdiderunt. Respondemus quod si proposita crimina... notoria non fuerint non debent hi* (praeter reos homicidii) *post poenitentiam... ordinibus impediri* » e dal c. 4, X *de accusat.* V, 1 « *Valde grave est, ut vir de quo tanta et talia nunciantur... honoretur* ».

Tocca a l'Ordinario ammettere lo stato dell'*infamia facti* agli effetti di legge, essendo di lui la *cognitio* delle cose attinenti il foro esterno. Al qual proposito ben dice il Card. Gasparri « Necesse est quod causa huius infamiae sit publica quia actualis diffamatio apud graves et honestos ex causa occulta ne intelligi quidem potest » (l. c. 286).

([246]) Carrara, 683; Lega, 291.

([247]) Gasparri, l. c. 304.

([248]) L'esposizione del colpevole al pubblico ludibrio, le colonne d'infamia, l'affissione ne l'albo pretorio di note infamanti etc. di cui ci dice la storia, si ricollegano alla *infamia iuris*, come precedenti.

L'infamia *facti* non è pena ecclesiastica come l'infamia *iuris*, ma una volta ammessa debitamente, ne ha gli effetti, come si vede dal seguente canone.

A differenza della infamia *iuris* può discendere *immediatamente* anche da una pena incorsa, specie se *infamante*, nonostante che a tenore del presente canone, gli uomini *probi* e *gravi*, la considerino originata *indirettamente* da delitto o cattiva condotta. La pena legittimamente inflitta ha per se presunzione di giusta causa, ma se risultasse erronea la base, il solo fatto della cattiva fama non basta a l'Ordinario per dar corso al can. 2294 § 2.

§ 4. *Neutra afficit delinquentis consanguineos, firmo praescripto can. 2147 § 2 n. 3.*

Nè l'infamia *iuris*, nè l'infamia *facti* tocca i consanguinei del delinquente, salvo il prescritto del can. 2147 § 2 n. 3, che riguarda la remozione economica del parroco inamovibile e che di *per se* non ha carattere penale.

Qui il legislatore, oltrechè alla reg. 15 R.I. in VI° « *Odia restringi et favores convenit ampliari* ». S'ispira alla reg. 22 (ibid.) « *Non debet aliquis alterius odio praegravari* » e alla norma che dal c. 5, D. LVI la precede « *Non est omnino nec de virtute nec de vitio parentum, aut laudandus aliquis aut culpandus* ». Ciò che per altro ne l'antico diritto (*decretalium*) sortì eccezioni per peculiari motivi, ad es. al c. 5 *de poenis* V, 9, in VI° per i *percussori* etc. dei Cardinali i cui legittimi figli, nipoti ecc. erano colpiti di inabilità molteplici con gli stessi beni del delinquente che per confisca era decretato « *cum ipso damnentur* ».

Riproduceva, nel caso, il diritto nostro la disposizione del diritto romano, come dal lib. IX *Cod.* Tit. VIII ad *leg. Iuliam maiestatis* 8, delitto di lesa maestà « etiam post mortem nocentium (ivi è detto) hoc crimen inchoari possit: ut convicto mortuo memoria eius damnetur, et eius bona successori eius eripiantur...; in hac causa, in caput domini servi torquentur, id est, propter causam maiestatis ».

Ogni adito ad eccezioni di tal genere è tolto dal chiaro disposto del presente § 4: già la l. 1 del *Conc.* più volte aveva analogamente decretato ([249]), limitando i precedenti del testo ai loro capi, e la S. C. del *S. Off.* 3 febb. 1898, a quesito n. 1 « Se l'essere nati nell'eresia o l'avere genitori, zii, fratelli, cugini eretici o maritati ad eretici sia per legge comune un impedimento che esclude la professione religiosa » rispondeva: *Negative*, salvis constitutionibus cuiusque Religiosae Familiae propius ([250]).

(Continua) M. PISTOCCHI.

([249]) Ad es. S. C. C. in *Aquen.* 26 nov. 1650.

([250]) SISTO V per il solo Portogallo stabilì an. 1586, che i dipendenti dai Giudei fossero irregolari e prima an. 1587 aveva estesa l'irregolarità *ex defectu natalium*, const. « Cum in omnibus » ma GREGORIO XIV ristabilì nel 1591 const. « *Circumspecta* » il diritto comune precedente. Cf. BENEDETTO XIV, *De Synod.* XII, I, 4.

DUBBI

1. In molte parrocchie, dopo le cerimonie del *Battesimo*, si usa collocare il bambino sull'Altare della Madonna, si recitano alcune preghiere, poi il Sacerdote solleva in alto il bambino in atto di offrirlo alla Vergine Maria Ss.ma: questa pratica è lecita?

Quando sono finite tutte le cerimonie prescritte dal Rituale Romano per l'amministrazione del Battesimo, nessun decreto proibisce ciò, che ci fu esposto: ne segue, che la pratica suddetta è lecita e si può benissimo continuarla. Il decreto 3695 ad I permette, col consenso del Vescovo, di amministrare il Battesimo fuori del Fonte Battesimale e a qualche Altare della Chiesa preparato e ornato festosamente, il quale Altare sia dedicato a qualche Santo, che vi è venerato con divozione particolare: dunque se il Battesimo può essere amministrato fuori dello stesso Fonte Battesimale, che difficoltà vi può essere, se finite le cerimonie del Battesimo si porta il bambino ecc. ecc. all'Altare della Madonna, come si dice nel quesito? Noi non ve ne troviamo nessuna.

2. Qualche Vescovo proibisce di *esporre il Bambino Gesù*, nella festa del S. Natale, all'Altare maggiore e sostiene che si debba collocare in un Altare laterale: come va che secondo un decreto della S. C. dei Riti il Bambino Gesù deve incensarsi *triplici ductu* dopo la Croce?

Il decreto 3320 proibisce di esporre il Bambino Gesù all'Altare maggiore, quando vi è esposto il Ss.mo Sacramento: e siccome nella festa del S. Natale dappertutto si dà la Benedizione [1] col Ss.mo Sacramento, può essere questa la ragione della proibizione del Vescovo; del resto lo stesso decreto citato dice, che si può esporre ad un Altare laterale, dove può restare esposto anche in tempo della Benedizione col Ss.mo Sacramento data all'Altare maggiore. — La incensazione (dopo la Croce quando occorrerà di farla) *triplici ductu* del Bambino Gesù è prescritta dal decreto 3288: e sempre dovrà farsi *triplici ductu* anche se il Bambino Gesù è esposto ad un Altare laterale.

3. Le *Litanie dei Santi* che si cantano nelle Litanie maggiori e minori, qualora la Processione si svolga entro la Chiesa, devono ugualmente duplicarsi?

Nella Processione fatta tanto *entro* come *fuori* della Chiesa le Litanie dei Santi *devono duplicarsi*, come è prescritto dal decreto 3993 ad IV.

---

[1] Crediamo, che sia questa e non un'altra la ragione della proibizione del decreto: quindi se la Benedizione col Ss.mo Sacramento si desse ad un altro Altare, cessa la proibizione, di cui si parla.

4. Il *De profundis* che si recita dopo le esequie *praesente cadavere* si deve concludere coll'Antifona *Si iniquitates* ovvero col *Kyrie eleison* ecc. ed orazione *Fidelium?*

Il Rituale Romano (2) è chiarissimo al riguardo: « 15. Deinde (3) cum a sepulcro in ecclesiam vel ab ecclesia in sacristiam, praecedente Cruce revertuntur, Celebrans inchoat sine cantu Antiphonam *Si iniquitates,* et cum Clero recitat Psalmum *De profundis* etc... In fine Psalmi additur in numero plurali *Requiem aeternam dona eis* etc... Et ab omnibus repetitur tota Antiphona: *Si iniquitates* etc... Deinde in sacristia Sacerdos, antequam paramentis exuatur, dicit sequentes Preces: *Kyrie eleison* etc. etc. — Dunque dopo il *Requiem aeternam* etc. si deve ripetere intiera l'Antifona *Si iniquitates* etc. da tutti insieme: poi il Sacerdote dice *Kyrie eleison* etc. etc.

5. Qualche rubricista dice, che non si possono *soprapporre le particole* consacrate di una pisside in una altra: si domanda se, nelle chiese dove si fanno molte Comunioni è lecito soprapporre le particole... tanto più che si consacrano spesso.

Non solo qualche rubricista ma anche il Rituale Romano (4) accenna la cosa: « *Sanctissimae Eucharistiae particulas* (Parochus) *frequenter renovabit. Hostiae vero seu particulae consecrandae sint recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuat, vel sumat* ». — Ne segue adunque, che non si devono soprapporre..., perchè se le particole *rimaste* consacrate si soprappongono in un'altra, chi può conoscere, quali sieno le vecchie e quali le nuove? Vi è pericolo, che qualcuna particola soprapposta resti *ultima* ossia dopo le particole nuove: e allora si mancherebbe alla prescrizione del Rituale Romano. Tuttavia, a nostro giudizio, dove si fanno molte Comunioni, e con frequenza si consacrano le particole necessarie, non sarebbe contro la prescrizione del Rituale Romano il soprapporre le particole avanzate in un'altra pisside: perchè è certo, che nella giornata stessa o all'indomani od entro breve termine saranno tutte consumate le vecchie e le nuove particole; e più alle volte una pisside ne contiene di più, od è più comoda per distribuire la Ss.ma Comunione.

6. Nella nostra Cattedrale si venera il *sacro Corpo di San Floriano Martire*: quando la festa coincide colla festa della solennità (o Patrocinio) di San Giuseppe di I^{a} classe, si può cantare la Messa del Santo?

Per dare una risposta precisa e breve bisognerebbe sapere: 1° San Floriano M.... è forse Patrono o Titolare della Chiesa Cattedrale? Se è così,

---

(2) Titolo VI, capo III, n. 15, pag. 250 edizione tipica Vaticana 1925.
(3) Ossia dopo le esequie.
(4) Titolo IV, capo I, n. 7: pag. 123, edizione tipica Vaticana, anno 1925.

non si può cantare la Messa del Santo (5), ma nella Messa cantata *anche se Conventuale* della solennità di S. Giuseppe si può unire *sub unica conclusione* l'Orazione di S. Floriano M.; 2° Se San Floriano M. ... non è nè Patrono nè Titolare della Chiesa Cattedrale, ma però si fa nella Cattedrale grande festa e con grande concorso del popolo (e di queste due cose è giudice l'Ordinario del luogo) allora si può anche unire (6) *sub unica conclusione* l'Orazione ecc. come sopra: se non vi sono le due condizioni suddette, l'Orazione di S. Floriano M. si deve unire (ma non *sub unica conclusione*) solamente (7) nelle Messe private; diciamo questo, perchè per se la festa del Corpo (reliquia insigne) di un Santo si celebra con rito doppio maggiore, come risulta dalle tavole poste dopo le *Additiones* etc. *in Rubricis Breviarii.*

7. In questa Città N. dall'anno 1853 si fa l'*esposizione del Ss.mo Sacramento in forma di XL Ore* dalla Settuagesima alla Pasqua, per turno, nelle varie Chiese: nei tre giorni si è sempre cantata il 1° e 3° giorno la Messa Votiva del Ss.mo Sacramento e il 2° giorno la Messa Votiva *Pro Pace*; considerata la quasi centenaria consuetudine si può continuare così?

Bisogna avere presenti le osservazioni che seguono per dare una vera e giusta soluzione: *a*) L'Istruzione Clementina proibiva (8) le Messe Votive del Ss.mo Sacramento in tutte le domeniche di I^a^ e II^a^ classe e in tutte le feste pure di I^a^ e II^a^ classe: quindi nella detta Città N. si veniva violando fin d'allora l'Istruzione Clementina, anzi la violazione (9) era maggiore, perchè ci si dice, che le Quarantore si fanno solo *in forma* di Quarantore ossia coll'interruzione notturna; *b*) Prima della riforma del Breviario e Messale ordinata dal Sommo Pontefice Pio X le domeniche II^a^, III^a^ e IV^a^ di Quaresima erano solamente di rito doppio di II^a^ classe, e colla detta riforma furono elevate al rito doppio di I^a^ classe: è vero l'assioma, che dice *lex non respicit retro* ma però *respicit ante*: dunque per le dette domeniche II^a^, III^a^ e IV^a^ non vi sono che 28 anni dell'invocata prescrizione; *c*) Il giorno 27 aprile 1927 la Sacra Congregazione dei Riti ha dato nuove norme per le Messe Votive del Ss.mo Sacramento e *Pro Pace*: queste nuove norme hanno solamente *12 anni* di esistenza e non si può quindi parlare di quasi centenaria

---

(5) Cfr. *Additiones et Variationes in Rubricis Breviarii,* tit. II, n. 1: e *Additiones* etc. *in Rubricis Missalis,* tit. IV, n. 1.

(6) *Additiones* etc. *in Rubricis Missalis* come sopra, n. 2.

(7) *Additiones* etc. *in Rubricis Missalis,* tit. V, n. 1.

(8) Cfr. *Commentaria ad Instructionem* etc., vol. IV della Raccolta dei nuovi decreti, § XII, pag. 38.

(9) Diciamo questo, perchè prima era opinione comune o quasi dei Liturgisti, che non fossero permesse le Messe Votive del Ss.mo Sacramento e *Pro Pace* nelle Quarantore fatte solamente *ad instar.*

consuetudine... come vorrebbe il dubbio proposto; *d*) Nelle *Ephemerides Liturgicae* ([10]) si dice, che anche per le Quarantore *ad instar* si possono cantare le Messe Votive del Ss.mo Sacramento e *Pro Pace,* se non occorrono domeniche di I^a^ classe, o feste pure di I^a^ classe, o altri giorni esclusi dalle rubriche e decreti. — Ne segue dunque questa conclusione: *a*) Nelle domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima si può cantare ([11]) la Messa Votiva del Ss.mo Sacramento e *Pro Pace* eccetto che ricorra qualche festa di I^a^ classe: in questo caso si canta la Messa dell'Officio colla commemorazione *sub unica conclusione* del Ss.mo Sacramento o *Pro Pace* secondo il caso: per le altre commemorazioni si osservino ([12]) le rubriche: *b*) Nelle domeniche di Quaresima si deve cantare la Messa della domenica colla commemorazione *sub unica conclusione* del Ss.mo Sacramento o *Pro Pace*: e per le commemorazioni si osservano le regole dette al numero precedente *a*); *c*) Se nei giorni delle Quarantore occorre qualche festa di rito doppio di I^a^ classe, si fa, come abbiamo detto per le domeniche di Quaresima, ossia nella Messa cantata della festa *sub unica conclusione* si aggiunge l'Orazione del Ss.mo Sacramento ecc. ecc.

Ci si osserverà: se le domeniche I^a^, V^a^ e VI^a^ di Quaresima erano già di rito doppio di I classe, perchè non fu considerata nella soluzione la detta circostanza? Non si può forse continuare la consuetudine di 86 anni? — Rispondiamo colle note parole del Codice di Diritto Canonico (can. 818): «*Reprobata quavis contraria consuetudine, sacerdos, celebrans accurate ac devote servet rubricas suorum ritualium librorum*». Del resto ne seguirebbe, che in una domenica si può e nell'altra no quantunque di rito eguale: e poi vi è il decreto della Sacra Congregazione dei Riti, 27 aprile 1927, con cui furono date nuove norme; dunque perchè volere nel fatto annullare un decreto di 12 anni fa?

8. L'incensazione della Croce nella Messa solenne e nei Vespri si deve sempre fare *triplici ductu cum duplici ictu?*

Non v'è dubbio: così è prescritto dal decreto 4057 ad II.

([10]) Fascicolo *Septembri-decembri 1938,* pag. 156: si osservino in detta rivista le ragioni addotte a conferma della questione.

([11]) Sacra Congregazione dei Riti, 27 aprile 1927.

([12]) *Additiones et Variationes in Rubricis Missalis,* tit. II, n. 3: e tit. V, n. 3.

LEGISLAZIONE CIVILE

Beneficio - Vacanza - Riparto frutti - Usufrutto - Rendite annue Maturazioni in più anni - Conseguenze.

(Tribunale di Napoli, I Sezione, 11-18 luglio 1938, Coppola (avv. O. Graziani) contro Arcivescovo di Amalfi (avv. G. di Ruocco).

Gli eredi di un beneficiato possono richiedere le rendite spettanti al loro autore, indipendentemente dall'esame della eventuale loro devoluzione alla Chiesa e ad opere di carità, costituendo questo un precetto morale non esigibile civilmente.

Nel riparto dei frutti per l'annata del promiscuo godimento tra gli eredi di precedente investito e il nuovo, dopo il Concordato, non sarebbe applicabile l'art. 103 del Regolamento Economale 2 marzo 1918, per cui le rendite si intendevano acquisite giorno per giorno, con speciale riparto per le rendite pluriennali, essendo stato abolito per la legislazione concordataria.

Però non sarebbe neppur applicabile l'art. 480 Cod. Civ., riguardante i frutti naturali, circa l'usufrutto, e la regola che ne fa dipendere il diritto dalla loro percezione, dovendosi tener conto invece del titolo regolante l'usufrutto beneficiario, ossia del diritto canonico e del Can. 1480 Cod. Can., e perciò anche i frutti naturali devono ritenersi acquisiti giorno per giorno con maturazione progressiva indipendentemente dalla separazione e percezione.

Pertanto, in caso di rendite biennali o pluriennali, olearie e boschive, si dovrà tener conto anche del reddito maturato nell'anno, circa detti cespiti, sebbene percepito posteriormente (1).

---

(1) Dopo la conclusione del Concordato, si era da alcuni Uffici Amministrativi Diocesani lasciato da parte la regola dell'art. 103, Regol. Econ., 2 marzo 1918, applicando invece la regola del Cod. Civ. per l'usufrutto (art. 480) che fa dipendere dalla percezione l'acquisto dei frutti. Tale principio era discutibile. Vediamo ora che il Tribunale di Napoli in questa elobarata sentenza ne rifiuta l'applicazione, giudicando contrariamente, non per l'applicazione diretta dall'art. 103 del Regol. Economale, ma in base al Cod. Can. (can. 1480) per cui i frutti dell'anno del promiscuo godimento si devono calcolare per il tempo del rispettivo possesso, e così giorno per giorno senza distinzione tra frutti naturali e civili, perciò indipendentemente dalla separazione o percezione.

Si deve quindi aver riguardo alla maturazione delle rendite, e se si tratta di rendite che per loro natura maturano in più anni, come avviene per quella dell'olivo e per i boschi cedui a tagli periodici, se ne dovrà tener conto a suo tempo per un riparto rateale.

Il principio pare corrisponda a ragioni di giustizia e ad una retta applicazione

Omissis. — Innanzi tutto, ammessa l'esistenza del diritto al crescimonio è da respingersi l'eccezione con la quale si cerca sollevare dubbi circa la sua trasmissibilità agli eredi. La limitazione fondata sul principio di diritto canonico che i redditi superflui o eccedenti i bisogni dell'investito debbano andare a beneficio dell'Ente senza che il beneficiario li possa devolvere in favore proprio o dei propri eredi, se non fosse esplicitamente contradetta dalla particolare disposizione di legge consacrata nel Testo Unico 31 gennaio 1931, n. 227 (posteriore, quindi, alla legislazione concordataria — e dove, appunto, è fatto salvo agli eredi di chiedere gli assegni concessi al loro autore e da questi non incassati al momento del decesso) — non potrebbe giammai costituire un obbligo giuridico e tanto meno dello stesso si potrebbe chiedere l'applicazione, perchè contrario alle leggi civili.

In secondo luogo, se non può seriamente disconoscersi che con la soppressione degli economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti sia rimasta abrogata la legislazione relativa e quindi anche l'art. 102 del Regolamento 2 marzo 1918, n. 978, contenente l'esplicita disposizione, secondo la quale le rendite beneficiarie si intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione fra frutti naturali e frutti civili, e se, inoltre, il Coppola non può invocare l'applicazione di tale norma per il solo fatto che egli fu investito del beneficio allorchè era in vigore altra legislazione, deve parimenti escludersi l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile, riflettenti l'usufrutto.

Sarebbe, certo, arbitrario distinguere, così come fa il Coppola, tra disposizioni che concernono le funzioni degli economati e quelle attinenti al patrimonio prebendale per ritenere rimaste abrogate solo le prime e non pure le altre, da cui ricevono regolarmente i diritti e i doveri dell'investito, in relazione al patrimonio suddetto. Tale distinzione non è nella legge, nè sarebbe dato all'interprete di farla, specie di fronte all'art. 45 del Concordato 11 febbraio 1929 stipulato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede (per il quale rimasero abrogate le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato Italiano in quanto in contrasto con le norme del Concordato), all'art. 26 del Concordato medesimo (secondo il quale l'amministrazione e il godimento delle rendite durante la vacanza del beneficiario devono essere disciplinate dalle norme del diritto canonico). Mai potrebbe, poi, il Coppola chiedere l'applicazione delle norme abrogate, perchè se il rapporto giuridico si costituì sotto l'impero della vecchia legge esso si compì e perfezionò sotto la legge

---

della norma canonica, sebbene porti necessariamente ad una complicazione nei conti di riparto, e prolungamento delle liquidazioni.

Cfr. per analogia e richiamo alle regole canoniche la sent. del Pretore di Otranto, 20 maggio 1937 (*Contenzioso ecclesiastico*, 1937, p. 138).

nuova e quindi anche le conseguenze di quel fatto anteriore non possono che essere regolate dalla legge nuova per il rapporto di causa ad effetto esistente tra la prima e il secondo.

L'Arcivescovo, quale rappresentante del beneficio vacante, non potrebbe, a sua volta, parificare il diritto dell'investito all'usufrutto ordinario e chiedere l'applicazione dell'art. 480 Cod. Civ., perchè tra l'uno e l'altro esistono sostanziali divergenze per le quali — se è dato ritenere che la configurazione giuridica dell'usufrutto è quella che più si avvicina al diritto che l'investito del beneficio ha sui beni che ne costituiscono la dotazione, — deve, d'altro canto, ammettersi pure che, per il suo contenuto, il diritto del beneficiario assume nel suo esercizio e godimento particolarità tali da farne una figura *sui generis*, con conseguente inapplicabilità di alcune delle regole dell'usufrutto.

A tale effetto basterà accennare soltanto che nel beneficio l'usufrutto non si consolida mai nella proprietà e che, mentre l'investito rappresenta il beneficiario nei rapporti interni ed esterni, l'usufruttuario non ha mai la rappresentanza del nudo proprietario. Il beneficiario, inoltre, non ha a chi rivolgersi per le riparazioni straordinarie. D'altronde: — per la contradizione che non lo consente — non si potrebbe da parte dell'Arcivescovo invocare l'applicabilità dell'art. 480 Cod. Civ. e sostenere, in pari tempo, che, con l'entrata in vigore della legislazione concordataria, l'amministrazione ed il godimento delle rendite del beneficio debbano essere regolate esclusivamente dalla norma del diritto canonico. Infine, se è certo che con la stessa disposizione dell'art. 47 Cod. Civ. il diritto di usufrutto deve essere regolato dal titolo da cui deriva, — perchè la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo — l'applicabilità dell'invocato art. 480 Cod. Civ. urterebbe in tale norma di diritto, in quanto — parificato il diritto del beneficiario all'usufrutto ordinario — esso dovrebbe, in ogni caso, essere regolato dalla legge canonica che è appunto il suo titolo. E se è così, da ciò stesso deriva che le norme destinate a regolare la ripartizione dei frutti non potrebbero essere che quelle e quelle soltanto stabilite dal diritto canonico.

Al riguardo non potrebbero sorgere dubbi, perchè, abolita la regalia, logicamente la ripartizione dei frutti durante la vacanza non avrebbe potuto trovare disciplina che solo nelle norme del diritto suindicato; ed in effetti con l'art. 26 del Concordato fu espressamente detto che « l'amministrazione ed il godimento delle rendite beneficiarie durante la vacanza sono disciplinate dalle norme del diritto canonico ». È questo uno dei casi in cui si riconosce alla Chiesa di poter spiegare attività legislativa, pur trattandosi di materia disciplinata dalle norme statuali. Il rinvio, però, riflette unicamente l'Amministrazione dei beni ed il godimento delle rendite e non pure la materia degli acquisti e delle autorizzazioni.

L'obbiezione che qui non è in contestazione la disponibilità delle rendite durante la vacanza, ma il diritto del Parroco sui beni durante il tempo in cui ne era beneficiario, non ha consistenza, perchè è, appunto, il passaggio di un godimento per la verificatasi vacanza che fa sorgere il diritto alla distribuzione dei frutti e delle rendite del beneficio nell'anno promiscuo.

Ora, ciò posto, non può che farsi capo al can. 1480 per regolare la ripartizione dei frutti. Esso stabilisce: « *Annui reditus beneficii inter successorem et antecessorem eiusve heredes, in casu obitus, pro rata temporis quo beneficio uterque deservierit, distribuantur, omnibus proventibus et oneribus currentis anni computatis, nisi legitima consuetudo aut peculiaria statuta rite approbata alium iustae compositionis modum induxerint* », epperò, stando a tale canone, è obbligatorio un conto di riparto ad ogni passaggio di godimento e la ripartizione dei redditi promiscui tra l'antecessore — o i suoi eredi — e il successore, deve di regola aver luogo « *pro rata temporis quo beneficio uterque deservierit* », ossia *pro rata* del tempo, durante il quale ciascuno di essi è rimasto in possesso del beneficio. Dal che deriva che l'acquisto dei frutti non avviene definitivamente con la separazione o con la percezione, ma *pro rata temporis* servitù ed oneri.

La norma canonica non contiene — è vero — l'espressa e diretta statuizione che i frutti, sia civili che naturali, si INTENDONO ACQUISTATI GIORNO PER GIORNO, nè fa espressa e diretta menzione delle rendite biennali o pluriennali, come era chiaramente fatto nell'art. 103 del vecchio regolamento economale, ora abolito, ma è pur da riflettere, che, fra i frutti naturali, ve ne sono alcuni che raggiungono la loro maturazione attraverso un determinato numero di anni, come le rendite olearie e le rendite dei boschi cedui e quindi l'interpretazione di detta norma canonica non potrebbe essere diversa dallo spirito di cui si informava la disposizione del regolamento economale che ora ha cessato di aver vigore. L'interpretazione tanto più deve essere identica, in quanto, secondo la concezione della Chiesa, questa è considerata come la sposa del suo ministro, e, quindi, quanto alla ripartizione dei frutti si potrebbe trovare un'analogia con la disposizione dell'articolo 1416 Cod. Civ. che, per il riparto dei frutti dotali, prescrive appunto, doversi esso farsi in proporzione del matrimonio, dell'ultimo anno.

Il sistema di tener conto dal momento in cui le rendite hanno cominciato a maturare appare inoltre, anche più giusto, perchè non sarebbe possibile, senza evidente ingiustizia, negare all'investito — e per esso ai suoi eredi — il godimento dell'usufrutto pel tempo nel quale ne era beneficiario e tuttavia non ne riscosse le rendite per il fatto che queste non erano ancora scadute.

D'altronde, se si parla di rendite maturate, non sarebbe possibile seguire una interpretazione diversa della norma canonica senza sostituire alla espres-

sione « rendite maturate » l'altra « rendite scadute » il che costituirebbe una manifesta violazione della norma.

Nella specie, è incontestato che il Coppola non tagliò mai per sfruttamento le selve, durante il tempo in cui fu investito del beneficio parrocchiale, e, stimando più conveniente di tenerle in economia, non le dette neppure in fitto e ne curò direttamente la sorveglianza, senza punto rinunziare al diritto di usufruttuario sulle stesse.

Non v'ha dubbio, quindi, che il Coppola Gregorio, quale legatario dello zio defunto abbia ora diritto di veder riconosciute le annate di crescimonio su dette selve, alla stregua dei principii sopra indicati ed esaminati.

La « Rivista Diocesana di Ravenna e Cervia » (novembre 1938) fa seguire questa considerazione.

In merito della questione trattata dall'estensore alla sentenza citata. siamo lieti di potere notificare come la nostra Curia Diocesana abbia già sin dal 18 agosto 1937 interpellato la S. Congregazione del Concilio sul metodo di ripartizione delle rendite di un Beneficio Parrocchiale durante l'anno di promiscuo godimento.

La S. Congregazione del Concilio, con sua lettera del 23 dicembre 1937, n. 3385/37, approvando il resoconto dell'Ufficio Amministrativo Diocesano, dichiarava che esso era « *conforme alle decisioni di questa S. Congregazione del 20 novembre 1930* in Romana et aliarum, *in base alle quali i redditi intercalari tanto civili che naturali,* CHE S'INTENDONO ACQUISTATI GIORNO PER GIORNO, *si debbono computare secondo l'anno solare, cioè civile* ».

È quindi evidente che la S. Congregazione del Concilio fin dal 20 novembre 1930 ha voluto esprimere l'intenzione ufficiale delle disposizioni canoniche, cosicchè non vi può essere alcun dubbio in merito alla ripartizione delle rendite beneficiarie.

LETTERE PASTORALI E NOTIFICAZIONI *)

ACERENZA E MATERA (S. E. Mons. Anselmo Pecci).

Sulla *Devozione alla Vergine*, prendendo argomento dalla decretata incoronazione dell'effigie di S. Maria della Purità. Traccia la storia della devozione popolare a quell'antica immagine, che è andata sempre più crescendo col passar del tempo. Termina esortando i suoi diocesani all'amore, all'imitazione, al sacrificio per la Madonna.

ACERRA (S. E. Mons. Nicola Capasso).

Il Catechismo. Premette che la cosa unicamente necessaria all'uomo pel raggiungimento del suo fine è di conoscere, amare, servire Dio. Dio stesso ha rivelato agli uomini le verità eterne, ed ha depositato il suo insegnamento nelle Sacre Scritture e nella Tradizione orale della Chiesa. Il Catechismo ne è lo stupendo ristretto. Ricorda poi le vicende dell'insegnamento catechistico nelle scuole e rende la dovuta lode alle Autorità civili che in Italia l'hanno rimesso in onore. Richiama il grave strettissimo dovere che hanno i parroci e i loro coadiutori d'impartire l'insegnamento catechistico, ed esorta le persone di Azione Cattolica ad esserne i validi cooperatori.

ALATRI (S. E. Mons. Edoardo Facchini).

La visita pastorale. La prima visita che il Vescovo intende fare è all'anima dei diocesani, mistico tempio oggetto delle sue maggiori cure. Il cristiano fa parte della Chiesa corpo mistico di G. C., che egli deve amare e nel quale deve vivere La vita soprannaturale fluisce sopratutto dalla Ss. Eucaristia. In essa si effettua il fine della creazione, che è l'unione intima della creatura col Creatore. Vi si aggiungono altri mezzi di grazia che favoriscono l'avanzamento nella vita spirituale. Purtroppo questi mezzi sono da tanti ignorati, trascurati, calpestati; ma non impunemente, poichè Dio è anche giudice. Si ritorni dunque alla vera vita della grazia, nel seno della parrocchia, al seguito del proprio pastore, mediante la vita eucaristica, il catechismo, l'Azione Cattolica, in modo che ogni parrocchia diventi un tempio di Dio.

ALBANO (E.mo Card. Gennaro Granito di Belmonte).

Annunziando l'elez. di S. S. Pio XII espone le varie ragioni di esultanza di lode e di ringraziamento a Dio nella considerazione del Papa e del Papato, ed esorta a pregare molto perchè Dio conservi, ispiri ed esalti dinanzi al mondo Colui che è stato eletto, dato e mandato quale Pastore angelico, Nunzio di pace e Vicario del Principe della Pace.

ANAGNI (S. E. Mons. Attilio Adinolfi).

Tratta di un triplice avvenimento cittadino: la riapertura della Cattedrale, il Sinodo diocesano, il Congresso Eucaristico. Esposto il quadro dell'età presente, tur-

(*) Cfr. *Monitore* 1939, p. 83 sqq.

bata, scompigliata e bisognosa di quella *pace*, che non le può venire che dalla bontà di N. S., ricorda la pace restituita all'Italia coi Patti Lateranensi ed esorta ognuno a collaborare, da una parte e dall'altra a mantenerla con lealtà e con fiducia scambievole, essendo essa pegno e strumento della fortuna, grandezza e benessere della nostra Patria. Infine richiama le tre celebrazioni diocesane, specialmente il Congresso, che di tutti dev'essere la degna corona, un alto riconoscimento di spiritualità, un'affermazione di fede in contrapposizione alla ottusa grettezza e materialità dell'ora presente.

Asti (S. E. Mons. Umberto Rossi).

Il Papa, nel suo magistero e nella sua autorità suprema. Alla doppia prerogativa deve corrispondere da parte nostra un doppio dovere: fede, obbedienza. In primo luogo, fede divina e cattolica al Papa che definisce in cose di dogma e di morale contenute nel deposito della rivelazione; fede ecclesiastica al Papa che insegna verità connesse al deposito rivelato; religioso assenso alle decisioni che il Papa prende per mezzo delle Ss. Congregazioni. In secondo luogo, al Papa che comanda, guida e consiglia, piena obbedienza e sincero assenso e consenso, come a quegli che è assistito e guidato da provvidenza speciale. In compendio, conformare al Papa il pensiero, la parola, l'azione, è la via retta che mette capo alla vera vita.

Avellino (S. E. Mons. Francesco Petronelli).

La Casa di Dio. Dopo aver ringraziato Dio dell'erezione del nuovo tempio dedicato alla Regina delle Vittorie, richiama l'attenzione dei fedeli e li esorta ad istruirsi sulla importanza e santità del tempio. Le chiese sono « domus orationis », luoghi nei quali Dio più ama dimorare e ricevere preghiere e adorazioni; nelle chiese in modo speciale si compie l'opera della nostra santificazione in virtù degli atti religiosi che vi si compiono: preghiere, amministrazione dei sacramenti e sacramentali, predicazione della parola di Dio ecc. Oltre che importante, anzi per questo appunto il tempio va circondato di grande rispetto. Come non ci si deve stare: evitare le curiosità, l'abitudine, la vanità del vedere ed essere veduti. Che cosa non si deve cercare nella religione stessa: superstizione, svenevolezza, esteriorità, sentimentalismo. Portarvi in cambio: spirito di fede ed illuminato amore.

Bergamo (S. E. Mons. Adriano Bernareggi).

Questa Pastorale vuol essere una lezione elementare sui *Fondamenti della Religione*, necessaria ad illuminare non solo gli spiriti delle persone semplici, ma anche di tanti che, credendosi dotti e colti, non hanno in fatto di religione che una formazione superficialissima e del pari è la loro condotta. Tratta pertanto i seguenti punti: Valore della parola *Religione* e della parola *cristiana*; che cos'è la Religione cristiana; universalità e grandezza del fatto religioso; altre qualità della Religione cristiana; benefici della religione, danni e drammi della irreligiosità; la gioia di sapere d'essere figli di Dio. Tutto ciò, per ordinare finalmente la propria vita e condotta conforme alla coscienza di essere figli di Dio e nell'intento di rimanere nella dilezione di Cristo.

Caltanissetta (S. E. Mons. Giovanni Jacono).

La pietà cristiana, che è un orientamento dell'anima verso Dio, si estrinseca per mezzo della preghiera. Ma come si prega? Per molti il pregare è un abbando-

narsi pienamente alla volontà del Signore: è la perfezione. Molti invece si attengono al meccanismo della preghiera senza unirvi l'interiorità dello spirito a quella guisa che molti trascurano i loro doveri religiosi. Questo è un effetto dell'ignoranza Necessità quindi della istruz. catechistica per apprendere la dottrina della verità e la legge dell'amore e giungere alla fonte della salute, per abolire le deviazioni e deformazioni della preghiera e darle la sua genuina natura di « elevazione dell'anima a Dio ». Eccellente forma di preghiera liturgica, la S. Messa, alla quale si possono aggiungere l'ora santa mensile il S. Rosario ecc. Merita poi d'essere conosciuta e diffusa una esemplare istituzione ispiratrice di pietà: la Compagnia delle Orsoline di famiglia fondata da S. Angela Merici.

Cassano al Jonio (S. E. Mons. Raffaele Barbieri).

Con reverente pietà di figlio e con eloquenza mista di dolore e d'amore l'Ecc.mo Presule parla del defunto Pontefice, sotto il quale egli fu eletto e consacrato e ricorda le circostanze che ne accompagnarono la scomparsa, tutta piena di grandezza come ne era stato il pontificato. Passando quindi a parlare dell'imminente elezione del nuovo Pontefice invita alla preghiera ed a renderci degni del nuovo Eletto. « Con l'elezione del nuovo Papa la Quaresima viene come una primavera di grazia per la Chiesa e per l'anima: essa è il tempo più accetto a Dio, tempo in cui tutto deve fiorire, in cui ogni giorno è giorno di salute. Non si lasci passare invano ».

Città di Castello (S. E. Mons. Filippo M. Cipriani).

Il S. Sacrificio della Messa: argomento suggerito dal prossimo II Congr. Eucar. Diocesano. La Pastorale espone il concetto generale di sacrificio e di rito sacrificale; si addentra nella trattazione della S. Messa, vero, perfetto, divin sacrificio, ne descrive e commenta i punti principali, i fini dell'istituzione e la reale sua efficacia riguardo a Dio ed all'umanità. Suggerisce quindi i mezzi pratici per assistervi con frutto ed esorta sopratutto i parroci a fare dell'Eucaristia il centro della vita parrocchiale usando di industrie (Crociata della S. Messa, pratica della frequente Comunione, visite quotidiane, Confraternita del Ss. Sacramento).

Comacchio (S. E. Mons. Paolo Babini).

Prima Lettera Pastorale in occasione dell'ingresso sul suo motto *Gratia et pax*. Parla della grazia come primo dono di Dio e principio di tutti i beni fino all'ultimo della vita eterna « gratia, inchoatio vitae aeternae ». Parla poi della pace, come termine di tutti i beni perchè « allora si possiede la pace quando l'animo è pienamente appagato ». Vivere dunque in grazia, è fonte quaggiù, anche in mezzo a qualsiasi pena, di quella perfetta letizia e perenne serenità di spirito che è promessa e preludio della gioia celeste.

Cosenza (S. E. Mons. Roberto Nogara).

L'Ecc.mo Pastore mette in guardia il suo popolo contro molte massime e molte teorie che si vanno diffondendo e costituiscono un grave pericolo per la fede e la vita cristiana. Dimostra divina e provvidenziale l'istituzione della *Chiesa* per mezzo della quale viene agli uomini la salvezza. Con la Chiesa G. C. costituì l'autorità necessaria per il suo ordinamento e designò la persona di Pietro per investirlo del primato: e in lui furono investiti di autorità i suoi successori. Quindi per la vita

cristiana è necessario sentire con la Chiesa e col Papa, pensare, giudicare, credere col Papa e con la Chiesa; che non è sopprimere, ma regolare e frenare la libertà e indipendenza umana, nell'interesse medesimo dell'uomo e del suo fine eterno.

FERMO (S. E. Mons. Ercole Attuoni).

Regalità di Cristo. Esamina i *segni* della regalità in tutta la vita terrena del Salvatore (nascita coi fatti che l'accompagnano; vita nascosta di Nazaret; manifestazione pubblica della folla che lo voleva acclamare re; insegnamento; passione, morte e risurrezione); quindi nella sua vita che si prolunga nella Chiesa da lui fondata e che è il suo Regno (Regno di vita, di santità, di grazia e di giustizia, d'amore e di pace). Da tutto ciò conclude che N. S. G. C. è il re vittorioso; servire lui è regnare.

FABRIANO E MATELICA (S. E. Mons. Luigi Ermini).

Il soggetto della Pastorale, *La visione di Gesù attraverso l'Antico Testamento*, si ricollega a quello dello scorso anno su le Sacre Scritture ed i Padri Apostolici. La visione di Gesù è data dai principali personaggi e figure riguardanti il Messia (Adamo, Abele, Isacco, Giuseppe, Agnello pasquale, Manna); è data dai vaticini messianici contenuti nei salmi e nei profeti, in Isaia sopratutto. Perciò la vita di Gesù ci è quasi proiettata sopra uno schermo quale la videro i veggenti d'Israele. Se dalle sacre Scritture ci viene tanto lume alla mente su N. S., che altro resta se non amarlo e chiedergli di essere fedeli al suo amore, anche se ciò importi inevitabili sacrifici?

FERRARA (S. E. Mons. Ruggero Bovelli).

La parrocchia ha nella vita religiosa il posto che la famiglia occupa nella vita sociale e civile. Per molti, pur troppo, oggi la parrocchia non esiste. Bisogna dunque che i buoni cristiani conoscano, amino e difendano la parrocchia e lo spirito parrocchiale, conoscano amino ed aiutino il parroco. L'aiuto che debbono dare è di preghiere e di opere, facendo vivere e fiorire Confraternite, Pie Unioni, Associazioni, specie di A. C.; è aiuto di elemosine e di frequenza alla Chiesa, di partecipazione alla vita liturgica. Considerare la propria piccola parrocchia come porzione della grande Chiesa cattolica.

FOLIGNO (S. E. Mons. Stefano Corbini).

Il valore della vita. Dio è l'autore della vita, ne è il primo principio e l'ultimo fine. Fine prossimo è di conoscere ed amare Dio, il cui pensiero fu sì alto nel voler creare l'uomo in ordine all'eterna beatitudine in lui. Ma se Dio fu sì grande in pensare a noi, quali doveri non ci incombono verso di lui ed anche verso i nostri simili, verso la famiglia e la società, ma sopratutto verso la Chiesa che è la società dei redenti! Pensare dunque alla Chiesa, obbedirla, difenderla, considerarla, farsene finalmente gli apostoli e i cooperatori, militando fra le file dell'Azione Cattolica, suscitata dal Signore a fianco del sacerdozio perchè lo aiuti nell'opera della salvezza delle anime, onde vien dato il massimo valore alla vita.

Diario della Curia Romana

UDIENZE STRAORDINARIE. — Tra le udienze concesse da S. Santità Pio XII ricordiamo le seguenti:

Le Missioni Straordinarie di trenta Nazioni venute a Roma per assistere alla sua incoronazione. Poi dall'E.mo Card. Segretario di Stato fu loro offerto un ricevimento nella villa di Castelgandolfo al quale prese parte S. A. R. il Principe di Piemonte.

Il Re Ferdinando di Bulgaria con la Principessa Eudossia di Bulgaria.

Il Duce e la Duchessa di Würtemberg.

La Regina Elisabetta del Belgio col Principe Baldovino.

Il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Ministro degli Esteri d'Italia.

S. A. R. il Principe di Piemonte, Umberto di Savoia, il quale aveva assistito alla incoronazione di S. Santità.

Un numeroso pellegrinaggio ungherese (700 persone) al quale S. Santità parlò nella lingua nazionale e tedesca.

S. E. Don Piero Colonna, Governatore di Roma, con la Consorte.

Un gruppo di pellegrini dell'Argentina che accompagnavano l'E.mo Card. Copello, Arciv. di Buenos Aires.

1° aprile. S. E. il Dott. Pompeu Pinto Accioly, Ambasciatore Straordin. e Plenipot. del Brasile, il quale ha presentato a S. S. le lettere con le quali viene accreditato dal Presid. d. Rep. del Brasile nella suddetta qualifica.

2 aprile. Sua Maestà il Re Alfonso XIII.

5 aprile. Nella sala delle Benedizioni i componenti la Curia Romana con a capo gli E.mi Cardinali Prefetti o Segretari di Ss. Congregazioni, Capi di Uffici, Tribunali ed altri Dicasteri Ecclesiastici. Magnifica accolta di Porporati, Vescovi, Prelati e Religiosi, ai quali si aggiungevano i Parroci e i quaresimalisti di Roma, sì numerosa da riempire la vastissima sala. L'E.mo Cardinal Decano lesse un devoto indirizzo e Sua Santità rispose con un bellissimo discorso intonato all'elogio fatto da S. Paolo ai Filippesi: « gaudium meum et corona mea ».

10 aprile. S. A. Reale Don Jaime di Borbone, Principe delle Asturie con la Consorte.

14 aprile. Le Delegazioni dell'Unione Internazionale delle Leghe Femminili di Azione Cattolica, convenute a Roma per il Congresso Nazionale delle due Sezioni; e per la sessione di studio della « Assistenza sociale nell'America Latina ». Erano presenti complessivamente un migliaio circa di signore e signorine provenienti da trenta paesi. Ai devoti indirizzi della Signora Steenberghe e della signorina de Hemptinne, il Santo Padre rispose con un fervido discorso in francese.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — *14 marzo 1939.* Congregazione *preparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Filippina Duchesne, della Società delle Suore del S. Cuore di Gesù.

21 marzo 1939. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della B. Maria di S. Eufrasia Pelletier, fondatrice della Congregazione delle Suore del Buon Pastore.

28 marzo 1939. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli presentati per la canonizzazione della predetta B. Maria di S. Eufrasia Pelletier.

NOMINE. — *13 marzo 1938.* Il R.mo Mons. Antonio Bacci, *Canonista della S. Penitenzieria Apostolica.*

17 marzo 1939. S. Ecc. Mons. Luigi Fogar *Consultore della S. C. dei Sacramenti.*

21 marzo 1939. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Membro della S. C. del S. Officio.*

22 marzo 1939. Gli E.mi Cardinali Michele de Faulhaber, Achille Lienart, Rodrigo Villeneuve, Luigi Maglione e Giuseppe Pizzardo, *Membri della P. Commissione per la interpret. del C. di D. C.*

31 marzo 1939. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Membro della Commissione Cardinalizia per l'Ammin. dei Beni della S. Sede.*

CARDINALI PROTETTORI. — *3 marzo 1938.* L'E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *dell'Istituto delle Piccole Serve di Maria Immacolata* (Tarnovia).

20 gennaio 1939. L'E.mo Card. Francesco Marmaggi, *delle Religiose di San Giuseppe sotto la protezione dell'Imm. Madre di Dio* (Chambery).

21 gennaio 1939. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *dell'Arciconfraternita di S. M. della Pietà in Camposanto dei Teutoni e Fiamminghi e dell'annesso Collegio.*

21 gennaio 1939. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *dell'Istituto delle Francescane dell'Imm. Concezione di Barra do Pirahy* (Brasile).

13 marzo 1939. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere* (Parma).

ACCORDI. — In data 16 marzo 1939, l'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato di S. S., e il Conte Giovanni Szembek, Sotto Segretario agli Esteri di Polonia, hanno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica in merito all'accordo avvenuto nel 1938 tra la S. Sede e la Repubblica Polacca, in esecuzione all'art. XXIV, § 3°, del Concordato del 1925, e concernente i beni, cioè « le terre, chiese e cappelle ex-uniate, di cui la Chiesa Cattolica fu privata dalla Russia... e che si trovano attualmente in possesso dello Stato Polacco ».

In questo Accordo si tratta di beni, costituiti da *terre* e da *edifici* che erano prima appartenenti alla Chiesa Cattolica di rito bizantino (= chiesa « greco unita » o « uniata ») in Russia e dei quali venne spogliata dal Governo Imperiale Russo. Caduto l'Impero e durante i primi tempi della Polonia risorgente, parte di questi beni continuò a rimanere nelle mani degli « ortodossi », cui il Governo Russo li aveva concessi, parte fu occupata dal Governo Polacco, che li distribuì agli ex-combattenti.

L'Accordo odierno per le *terre* ora in possesso della Chiesa Cattolica stabilisce il formale riconoscimento giuridico di proprietà da parte dello Stato Polacco, il quale si obbliga a compensare in certa misura col versamento d'una somma le spogliazioni anteriormente sofferte. Quanto agli *edifici* (chiese e cappelle con presbiteri, giardini di presbiteri e cimiteri ex-uniati) attualmente in possesso o in uso della Chiesa Cattolica, l'Accordo garantisce il medesimo riconoscimento. Infine per le chiese e cappelle ex-uniate che si trovano attualmente in possesso dello Stato e non siano in uso degli « ortodossi », il Governo Polacco si impegna a continuare l'esame delle loro condizioni per un eventuale trasferimento alla Chiesa Cattolica in tutti i casi nei quali ciò sia possibile. A sua volta lo Stato Polacco vede riconosciuta dalla Chiesa la condizione di fatto già esistente su parte degli antichi beni di essa, così che i coloni, sino ad oggi padroni di quelle terre a titolo precario, ne divengono, anche di fronte alla Chiesa, legittimi proprietari.

In data 5 aprile 1939 fu preso un Accordo addizionale tra la S. Sede e l'Italia in materia di servizi radiofonici, in virtù del quale è consentito che sia posto a cura dell'E.I.A.R. un cavo musicale a otto circuiti tra la Stazione Radio della Città del Vaticano e la sede dell'E.I.A.R. Il R. Governo Italiano consente anche che sia posata una linea aerea a quattro fili per collegare il P. Istituto di Musica Sacra con l'antica sede dell'E.I.A.R.

Necrologio. — L'E.mo *Card. Donato Sbarretti,* Vescovo Suburbicario di Sabina e Poggio Mirteto, Segretario della S. C. del S. Uffizio. Nacque in Montefranco (Spoleto) il 12 novembre 1856. Nel 1892 fu inviato a Washington quale Uditore di quella Delegazione Apostolica, con Mons. Satolli. Nel 1900 Leone XIII lo nominava Vescovo dell'Avana; alla fine dell'anno seguente lo inviava Delegato Apostolico nel Canada. Di là tornò a Roma e fu addetto come Segretario alla S. C. dei Religiosi, donde quattro anni dopo passava in qualità di Assessore alla Suprema S. C. del S. Uffizio. Fu decorato della sacra Porpora da Benedetto XV nel Concistoro del 16 dicembre 1916; nel 1919 ebbe la Prefettura della S. C. del Concilio. L'anno 1929 optava alla sede suburbicaria di Sabina, vacante per la morte dell'E.mo Cardinale De Lai. Nel 1930 era promosso Segretario della S. C. del S. Uffizio. Fu colto da morte improvvisa nella grave età di 83 anni circa, il 1° aprile del corr. anno.

L'E.mo Card. *Domenico Mariani.* Nato a Posta (Rieti) il 3 aprile 1863, fanciullo si stabilì con la famiglia in Roma, dove percorse il tirocinio degli studi al Seminario Vaticano, al Liceo « Angelo Mai » ed al Seminario Romano Maggiore, coronandoli con la laurea in S. Teologia. Ordinato sacerdote, fu iscritto nel clero della Basilica Vaticana. Segretario dell'Elemosineria Apostolica, indi Cameriere Segreto soprannumerario, fu nel 1917 chiamato alla Segreteria dell'Amministrazione dei Beni della S. Sede e alla vicepresidenza dell'Economato dei Dicasteri Ecclesiastici, ed insieme promosso a Prelato Domestico e più tardi Canonico della Basilica Vaticana. A' suoi uffici, che importavano un lavoro multiforme, diligente, operoso e pieno di responsabilità, attese con illuminato ingegno, con ferma fedeltà alle direttive del Sommo Pontefice. Tra le altre sue molte occupazioni, notevolissimo fu il contributo che l'E.mo Porporato diede direttamente per lunghissimi anni all'istruzione religiosa. Le sue lezioni, ammirate sopratutto per il metodo, la forma e la chiarezza, furono pubblicate a varie riprese; raccolte poi in tre volumi, contengono la spiegazione intera del Catechismo di Pio X. Ebbero meritamente molti consensi sulla loro opportunità in riguardo ai tempi attuali. All'umiltà e modestia del fedele, infaticato operaio il Sommo Pontefice Pio XI rese solenne testimonianza nel Concistoro del 16 dicembre 1935, chiamando Monsignor D. Mariani a far parte del Sacro Collegio. La sua vita di attiva devozione al servizio della Santa Chiesa ebbe termine il 23 aprile u. s., nel qual giorno il Signore lo chiamò al riposo eterno.

3 dicembre 1938. *Mons. Emanuele Irurita y Almándoz,* Vesc. di Barcellona, imprigionato e barbaramente ucciso dai Comunisti rossi che dominavano la Catalogna.

3 febbraio 1939. *Mons. Giovanni Francesco Gnidovec* C. Miss., Vesc. di Scopìa, pio e zelantissimo pastore d'una vasta diocesi sparsa tra ortodossi e mussulmani, vissuto tra le privazioni, gli stenti e le fatiche, e morto dando la vita per le sue pecorelle.

7 febbraio 1939. *Mons. Anselmo Polanco,* Vesc. di Teruel, anch'esso prigio-

niero, per 13 mesi, dei Comunisti rossi e fucilato insieme a 42 compagni a Prat de Mulins sul confine ispano-francese.

7 febbraio 1939. *Mons. Gaudenzio Giacinto Stanchi*, Vesc. tit. di Farbeto.

10 febbraio 1939. *Mons. Arturo Jara*, Vesc. tit. di Archelaide.

23 febbraio 1939. *Mons. Eugenio Giacomo Grellier*, Arcivesc. tit. di Cesarea di Cappadocia.

24 febbraio 1939. *Mons. Vincenzo Migliorelli*, Vesc. tit. di Samo, già di Norcia.

3 marzo 1939. *Mons. Ferdinando Rott*, Vesc. di Veszprimia.

4 marzo 1939. *Mons. Nicola Piccirilli*, Arcivesc. di Lanciano e Amministr. perpetuo di Ortona.

5 marzo 1939. *Mons. Armando Agostino Bahlmann*, Vesc. tit. di Argo e Prelato di Santarem nel Brasile.

11 marzo 1939. *Mons. Cleto Cassani*, Arcivesc. tit. di Acrida e già Arcivesc. di Sassari.

13 marzo 1939. *Mons. Albano Goodier*, Arcivesc. tit. di Gerapoli in Frigia.

13 marzo 1939. *Mons. Filippo Mantini*, Vesc. di Cagli e Pergola, già di Bosa.

20 marzo 1939. *Mons. Bernardo Mahoney*, Vesc. di Sioux Falls.

20 marzo 1939. *Mons. Giuseppe Enrico Curoy*, Vesc. di Ogdenburg.

A Roma, il 25 marzo, il *P. Carlo Gussoni*, milanese, barnabita, esaminatore del Clero di Roma e Consultore delle SS. CC. dei Sacramenti e dei Riti. Fu sacerdote integerrimo e pio e nel lavoro indefesso, profondendo le ricchezze della sua esperienza nel confessionale e nella direzione delle anime.

In Roma, l'11 marzo, il *Comm. Augusto Grossi Gondi*, di nobile famiglia, di educazione profondamente cattolica, conferenziere, scrittore, membro attivo della Commissione diocesana delle Opere Eucaristiche consacrò la lunga vita in opere di carità e di coltura.

In Roma, a 32 anni, il *Dott. Igino Righetti*, dopo 14 anni di attività indefessa come Presidente centrale della F.U.C.I. e poi come Segretario del movimento dei Laureati cattolici.

A Roma, il *Prof. Ettore Pais*, di Borgo S. Dalmazzo, Senatore del Regno e socio di parecchi Istituti scientifici. Egli raccomanda la sua memoria alla monumentale « Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche » e ad altre opere d'indole storica. Spirò a 83 anni, confortato dai sacramenti di S. Chiesa.

Pure a Roma, in età di anni 75, il *Prof. Alfredo Panzini* di Senigallia, Accademico d'Italia, noto insegnante e letterato, autore di romanzi e novelle e del prezioso « Dizionario dei nuovi vocaboli ».

A Napoli, 26 febbraio, il *P. Antonio Velardi*, della C. del Preziosissimo Sangue, Consultore della S. C. del Concilio.

A Cannes, il 6 marzo, il *Patriarca Ortodosso Miron Cristea*, Presidente del Consiglio di Romania. Gli furono rese onoranze funebri di carattere nazionale.

Nella Casa Madre dei Sacerdoti del B. Grignion de Montfort in Francia, il *P. Uberto M. Gebhart*, già Procuratore Generale dell'Istituto e Professore al Collegio Urbaniano di Propaganda Fide

A Québec, il *Dott. Jules Dorion*, uno dei maggiori giornalisti cattolici e da 32 anni direttore, fin dal suo nascere, del quotidiano di Quebec « L'Action Catholique ». Morì a 69 anni.

Nel Brasile, il *P. Teodoro Amstad*, Soc. Iesu, missionario per più di 50 anni delle regioni meridionali del Brasile, dove si dedicò specialmente all'assistenza degli emigrati russi di lingua tedesca. Si spense nella tarda età di 87 anni.

BREVI NOTIZIE

~ Dall'« Osservatore Romano » 1939, p. 129, togliamo i dati riguardanti il « *curriculum vitae* » *del* SANTO PADRE: Nacque a Roma il giorno 2 marzo 1876; fece la prima Comunione l'11 ottobre 1886; fu promosso al sacerdozio il 2 aprile 1899; fu nominato Prelato Domestico l'8 maggio 1905; Nunzio della Sede Apostolica il 20 aprile 1917; fu eletto Arcivescovo di Sardi il 23 aprile 1917; consacrato da Papa Benedetto XV il 13 maggio 1917; creato e pubblicato Cardinale di S. R. Chiesa il 16 dicembre 1929; fu nominato Segretario di Stato il 7 febbraio 1930; Arciprete della Basilica Vaticana il 25 marzo 1930; fu eletto a Sommo Pontefice il 2 marzo 1939; solennemente coronato il 12 marzo 1939.

~ Lo *stemma* del Sommo Pontefice PIO XII (Pacelli) è uno scudo azzurro che porta nel mezzo una colomba di colore argenteo posata sopra tre monti italici sorgenti dalla terra e dal mare. La colomba porta nel becco un ramo d'olivo. Al disopra dello scudo vi sono le Chiavi decussate e la Tiara, come di solito.

~ Il Santo Padre ha costituito una *Commissione Cardinalizia* delegata a presiedere in suo nome e in sua vece al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ed uffici annessi, compresa l'Azienda autonoma delle Ville Pontificie di Castelgandolfo. È composta dagli E.mi Cardinali Canali, Presidente, Pizzardo e Mariani; ed ha per Segretario il R.mo Mons. Primo Principi. Essa ha nominato suo Delegato speciale, col titolo di Architetto dei Sacri Palazzi Apostolici, l'Ing. Enrico Pietro Galeazzi.

~ Il 5 marzo, mentre dimorava in Roma pel Conclave, l'*E.mo Card. de Faulhaber,* Arciv. di Monaco, celebrò il 70° del suo genetliaco. Il giorno 14 dello stesso mese ricorreva pure l'80° anniversario della nascita dell'*E.mo Card. Bertram,* Arciv. di Breslavia.

~ Il medesimo giorno 14 marzo celebrava l'80° compleanno anche l'*Avv. Paolo Pericoli,* Presidente Onorario della G. I. di A. C. e Presidente del Circolo di S. Pietro.

~ Il 12 aprile il *R. P. Burcardo Winzen O. F. M.,* dal 1937 Superiore Generale dei Francescani Terziari, solennizzò il 25° della sua ordinazione sacerdotale.

~ Si è compiuto in questi giorni il cinquantenario della fondazione delle *Suore Polacche Resurrezioniste.* Ebbero come fondatore il P. Pietro Semenko e come fondatrici la M. Celina Borzecka, nata Chludzinska, e la figlia Edvige. Scopo dell'Istituto è la rinascita della donna polacca mediante l'educazione cristiana della gioventù femminile.

~ Nella ricorrenza delle Feste Pasquali ebbe luogo un grande *Pellegrinaggio Nazionale Polacco* alla Città Eterna.

~ Pure nei giorni di Pasqua si svolse a Roma il *Congresso Mondiale* della G. F. di Azione Cattolica e il *Convegno* della « Union Catholique Internationale de Service Social ».

~ « *Il Pensiero Missionario* », Rivista scientifica di Missiologia, che l'Unione Missionaria del Clero in Italia va pubblicando da 10 anni, da quest'anno uscirà con indirizzo modificato e col sottotitolo di « Rivista trimestrale di cultura missionaria », abbandonando il primitivo carattere strettamente scientifico.

~ Dal 15 al 23 di aprile in Martina Franca (Taranto) per impulso dell'Arcivescovo (Mgr. Bernardi) si svolse il *I Congresso Italiano delle Confraternite*, allo scopo di studiare l'incremento di queste associazioni, il loro programma di vita cristiana e la loro posizione giuridica.

~ Alla presenza delle Autorità e d'innumerevole popolo, Mons. Vescovo di Trieste ha riaperto l'antico glorioso *duomo di Muggia*, monumento d'alto valore artistico. Chiuso sei anni fa per le sue condizioni di fatiscenza, si presenta ora completamente restaurato.

~ Con la *resa di Madrid* (28 marzo) e delle altre città della Spagna alle truppe dei nazionali, dopo due anni e mezzo di sanguinosa lotta, ha avuto fine la dominazione comunista e la Spagna ha riavuta la pace e la fede avita, incamminandosi a una nuova prosperità.

~ A Parigi ai primi di marzo fu tenuto l'annunziato *Congresso Nazionale Francese* per l'insegnamento catechistico, con la partecipazione di Ecc.mi Vescovi e d'altri insigni personaggi. Si svolse pure, dal 21 al 24 marzo, il *Congresso Generale* della Lega femminile di Azione Cattolica.

~ A Caen, città natale delle Signore Bigard madre e figlia fondatrici della P. Opera dei Ss. Pietro e Paolo pel Clero indigeno, in occasione del *50° della provvida Opera* convennero parecchi Vescovi di Francia e uno speciale inviato della S. C. di Propaganda Fide, per le relative celebrazioni.

~ Ricorrendo il XII centenario dalla morte di S. Villibrordo, apostolo e patrono del Lussemburgo, in occasione delle feste che se ne faranno a Echternach, alla città e diocesi di Lussemburgo è stato concesso il privilegio di un Anno Santo regionale.

~ Nelle ultime *elezioni politiche del Belgio* i cattolici assieme ai liberali hanno riportato una importante vittoria contro i socialisti, nazionalisti e comunisti. Questo successo apre sicuramente la strada alla costituzione di un governo forte ed al superamento delle difficoltà in cui si è dibattuto il Belgio negli ultimi mesi.

~ La città di S. Salvador (America Centrale) con una serie di Congressi parrocchiali sta preparandosi al suo *primo Congresso Eucaristico Nazionale*.

~ Nell'Università cattolica di Washington nel c. m. di aprile ebbe luogo il *XXXVI Congresso annuale* dell'Associazione Cattolica Nazionale per l'Educazione e il VII Congresso della Assocazione delle biblioteche cattoliche.

~ Per cura dell'Arciv. di Portland i cattolici dell'Oregon si preparano a celebrare i *primi inizi della loro chiesa* (1838), celebrazione che avrà luogo fra poco (9, 10, 11 maggio).

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

MOTU PROPRIO. — Privilegi concessi ai conclavisti ecclesiastici che hanno partecipato all'ultimo Conclave donde uscì eletto il Santo Padre Pio XII. Questi privilegi consistono, primo, nell'indulto dell'oratorio privato, « non ea quidem mente ut habitualiter in eo celebrent, cum maxime conveniat ut sacerdos, pro hominibus constitutus, in ecclesiis ad fidelium utilitatem, praesertim diebus festis, rei divinae operetur ad aram; sed ut in quibusdam rerum adiunctis, sive ratione valetudinis sive incommodi aliave rationabili causa, oratorio privato frui valeant ». Per usare però di questo grazioso indulto occorre il consenso del proprio Ordinario, « qui prius oratorium privatum per se vel per suum delegatum visitare et probare debet »; di più non possono usarne « diebus festis solemnioribus, aliisve quos ipse Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio, forte excipere existimaverit ». Consistono in secondo luogo nell'indulto « ut gratias et provisiones quorumlibet beneficiorum, si quae ipsis conferantur, nec non Litteras Apostolicas de iis conficiendas semel gratuito accipiant ». 31 marzo 1939.

OMILIA in lingua latina tenuta dal Santo Padre nella solenne Messa Papale, nel giorno di Pasqua di Risurrezione. 9 aprile 1939.

MESSAGGIO RADIOFONICO in lingua spagnuola inviato da Sua Santità a tutti i fedeli di Spagna. 16 aprile 1939.

LETTERA a S. Em. R.ma il Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato, « ut ubique terrarum mense Maio peculiares supplicationes Deiparae Virgini praesertim a parvulis fundantur, ad munus christianae pacis populis gentibusque omnibus divinitus impetrandum ». 20 aprile 1939.

Atti di S. S. Pio Pp. XI

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Columbensis* (*Chilawensis*). Dall'archidiocesi di Colombo si stacca una parte e se ne erige la diocesi di Chilawa, rendendola suffraganea di Colombo, 5 gennaio 1939.

II. *Yokohamaënsis* (*Urawaënsis*). Dalla diocesi di Yokohama si separa un tratto di territorio per erigerne la nuova Prefettura Apostolica di Urawa, da affidarsi all'Ordine dei Frati Minori. 5 gennaio 1939.

III. *Birmaniae Septemtrionalis* (*De Bhamo*). Viene smembrato il Vicariato Apostolico della Birmania Settentrionale e si erige la nuova Prefettura Apostolica di Bhamo, e quel Vicariato Ap. viene chiamato di Mandalay. 5 gennaio 1939.

II. Al R. P. Ildefonso Clerici, Preposto Generale della Congr. dei Chierici Regolari di S. Paolo Ap. (Barnabiti) nel IV Centenario della morte del loro Fondatore S. Antonio Maria Zaccaria. 12 novembre 1938.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Haileburensis-Trifluvianensis in Canada.* Cambiamento di confini delle diocesi. 3 dicembre 1938.

II. *Haileburensis.* Il titolo della chiesa e la sede vescovile sono mutati da Hailebury a Timmins. 10 dicembre 1938.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

Decreto circa l'annua relazione da mandarsi alla S. C. dai sacerdoti di rito orientale aventi cura d'anime fuori i confini del loro Patriarcato sotto la giurisdizione d'un Ordinario di diverso rito. Il Decreto si richiama alle disposizioni dell'altro decreto « Qua sollerti » del 23 dicembre 1929 e dell'Istruzione del 26 settembre 1932, propone un modulo per mezzo del quale redigere dette annue relazioni e coglie l'occasione per raccomandare ai sacerdoti orientali che esercitano la cura spirituale ai fedeli del loro rito all'estero, « ut plenam vereque paternam sollicitudinem ipsi impendant et animas suis curis commissas ita pascant « *forma facti gregis ex animo* » ut de eorum labore, maximeque de profectu ovium, gaudere possint ipsi non tantum sed etiam Ordinarii locorum ubi degunt atque Antistites ritus ad quos pertinere gloriantur ». 16 novembre 1938.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

Decreti. — I. Si cambiano i confini tra i Vicariati Apostolici di Lisala e dell'Oubangui belga. 13 dicembre 1938.

II. — Dalla diocesi di Lahore viene staccata una parte di territorio ed aggiunta alla Prefettura Apostolica del Kafiristan e del Cashmir. 13 dicembre 1938.

III. Vengono mutati i confini tra i Vicariati Apostolici di Leopoldville e di Matadi. 5 gennaio 1939.

Sacra Congregazione dei Riti

Decreti. — I. *Massilien.* Sui miracoli per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Emilia de Vialar, Fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione. 11 dicembre 1938.

II. — *Massilien.* Decreto del *Tuto* per la beatificazione della predetta Ven. S. di Dio Emilia de Vialar. 26 marzo 1939.

III. *Lucen. in Italia.* Approvazione di due miracoli per la canonizzazione della Beata Gemma Galgani, Vergine lucchese. 26 marzo 1939.

IV

NORMAE SERVANDAE

IN CONSTRUENDIS PROCESSIBUS ORDINARIIS SUPER CAUSIS HISTORICIS

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 174).

De Causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei admodum sollicitus, Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, iudicialis formae veterem morem ac ordinem, in Causis historicis seu antiquis, renovandos censuit, praesertim circa ea quae ad probationes referuntur; quod opportune sancitum fuit per *Motu Proprio* diei 6 februarii 1930 (1). Ad praescripta idcirco Summi Pontificis rite exequenda, ipsa rerum natura suadente atque experientia duce, opus visum est necessarium congruas statuere normas fideliter servandas ad Processus Ordinarios in Causis historicis instituendos. Huius rei causa, Sacra haec Rituum Congregatio, prae oculis habens quae ad rem in Codice Iuris Canonici statuuntur, peculiares quae sequuntur addit normas:

1. — Antequam Processus instituatur, Ordinarius, audito Fidei Promotore seu Fiscali, Commissionem instituat trium membrorum, quorum peritia circa historicas methodos et circa archivales investigationes omnino sit probata. His competit « in solidum » officium colligendi omnes fontes scriptos circa vitam, virtutes vel martyrium, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum Servi Dei.

2. — Si Servus Dei ad aliquam religiosam Familiam pertinuerit, duo Commissionis membra eidem religiosae Familiae extranei esse debent.

3. — Qui sunt membra Commissionis induci debent uti « testes ex officio », tum in Processum super perquisitione scriptorum, in quo scripta Servi Dei quae suis investigationibus ipsi invenerint deponent, tum in Processum super fama sanctitatis, virtutum vel martyrii et miraculorum. In hoc altero Processu iisdem erit enumerare ac describere singillatim quas ipsi peregerint investigationes. Praeterea sub sanctitate iuramenti declarare debent: 1° omnes investigationes peregisse ac omnia collegisse quae ad Servum Dei quomodocumque referri possint; 2° nullum documentum aut textum adulterasse vel

(1) Cfr. *Monitore* 1930, p. 65.

mutilasse. Iidem vero testes interrogandi quoque sunt circa authenticitatem et valorem singulorum documentorum vel textuum allatorum.

4. — Documenta et testimonia scripta, in praedicta investigatione collecta, inseri debent in Processum, aut in originali, aut in originalis copia photographice expressa, aut in exemplo authentice recognito.

5. — Testes omnes, in responsionibus ad interrogatoria et ad articulos circa vitam, virtutes, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum, omnes illas notitias omittant, quae ipsis ex lectione tantum testimoniorum scriptorum innotuerunt.

Has normas, Ss.mus D. N. Pius Papa XI, in audientia infrascripto Cardinali S. R. C. Praefecto die 4 ianuarii 1939 concessa, ratas habuit et ab omnibus quos spectat servandas omnino praescripsit. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Romae, die 4 ianuarii 1939.

C. Card. Salotti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota

Le cause trattate nel Tribunale della Sacra Romana Rota durante l'anno 1938 e delle quali fu emessa la sentenza definitiva, furono 77. Inoltre nello stesso anno furono emessi altri 43 Decreti intorno ad altrettante cause con differente esito. La Sacra R. Rota ne ha pubblicato l'elenco, colla sentenza nella parte solamente dispositiva, per le prime e coll'indicazione del modo nel quale ebbero diversamente fine, per le seconde. 14 aprile 1939.

De Censuris in genere

(*Continuazione*) (*)

TITULUS IX

De poenis vindicativis.

CAPUT I. — *De poenis vindicativis communibus.*

Can. 2294. — § 1. *Qui infamia iuris laborat, non solum est irregularis ad normam can. 984 n. 5, sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia, pensiones, officia et dignitates ecclesiasticas, ad actus legitimos ecclesiasticos perficiendos, ad exercitium iuris aut muneris ecclesiastici, et tandem arceri debet a ministerio in sacris functionibus exercendo.*

§ 2. *Qui laborat infamia facti repelli debet tum a recipiendis ordinibus ad normam can. 987 n. 7, dignitatibus, beneficiis officiis ecclesiasticis, tum ab exercendo sacro ministerio et ab actibus legitimis ecclesiasticis.*

Procede il legislatore agli effetti giuridici dell'*infamia* nelle due specie della medesima. La gravità di essi tosto si manifesta al primo esame. È un dato di diritto naturale che assume forme e veste giuridica: la sconvenienza che l'*infame* si presenti ne l'esercizio di pubbliche funzioni, o insignito di onori alla collettività, e la difesa sociale si afferma austera e decisa.

Il precedente è dal diritto Romano. Così l'imperatore *Costantino* (*Cod.* l. XII Tit. 1 *De diput.* 2). « Neque famosis, et notatis, et quos scelus aut vitae turpitudo inquinat, et quos infamia ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae patebunt ».

La legge sia ne l'infliggere la pena dell'infamia *iuris*, sia nel prendere atto e determinar conseguenze della infamia *facti*, disciplina il senso giuridico dei fedeli in rapporto al delitto o la cattiva condotta morale, e allontana gli indegni da le pubbliche mansioni.

§ 1. *Qui infamia iuris laborat non solum est irregularis ad normam can. 984 n. 5.* Quando da la legge, come vedemmo, alcuno è notato (can. 2293 § 2) d'*infamia iuris*, per questo stesso è irregolare — *ex defectu* — giusta il prescritto del can. 984 n. 5. « *Sunt irregulares... qui infamia iuris notantur* » e cioè è affetto, secondo il can. 983, d'impedimento giuridico *di per se* perpetuo agli ordini e al loro esercizio ([251]).

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1939, p. 100.

([251]) Così definiva il Prof. SOLE l'irregolarità « *Impedimentum perpetuum ob reverentiam divini ministerii a iure canonico introductum quo quis directe et ordinario removetur ab ordinibus suscipiendis et per consequens a receptis ministrandis* ». Anno accademico 1914-15.

... *Sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia pensiones et dignitates ecclesiasticas et ad actus legitimos perficiendos ad exercitium iuris aut muneris ecclesiastici.*

Più volte dicemmo de l'oggetto molteplice che qui comprende l'inabilità *penale* decretata, e della inabilità in se stessa vedi il detto oltrechè al can. 2291-92 anche al 2298-5, più sotto, ne diremo.

Effetto di essa è la nullità del negozio giuridico del conferimento di benefici, offici etc. ed essendo decretata *ex iure* tal effetto ha luogo, senza che occorra sentenza o decreto. Vedi *infra* il can. 2296 § 2.

È detto al C. I, C. III q. 7 « *Infamis persona nec procurator esse potest nec cognitor* » e al c. 13, X *de haeretic.* V, 7 : « *Nullus... ipsi super quocumque negotio, sed ipse aliis respondere cogatur. Quod si forte iudex extiterit eius sententia nullam obtineat firmitatem* ».

In particolare per le dignità il cui ambito qui abbraccia qualunque titolo di onore si possa godere ne la chiesa, sia o no connesso con beneficio od officio ([252]), così la reg. 87 R.I. in VI° « *Infamibus portae non pateant dignitatum* » (cf. c. 2, X *de caus. Prael.* V, 31). Paolo IV nella Const. *Cum ex apostolatus* 15 febbr. 1559 § 5 dei ricettatori etc. di eretici o superstiziosi « ... *efficiantur infames...* nec voce in concilio... *conclave Cardinalium.. admittantur... dignitatibus..* privati existant etc. ».

... *et tandem arceri debet a ministerio in sacris functionibus exercendo.* L'infame *iuris infamia* dev'essere allontanato da l'esercizio attivo ministeriale delle sacre funzioni. Non è la sospensione-censura di cui il 2279, 7; ma il superiore questo ottiene col *precetto* di cui il can. 2310, o anche con la facoltà a lui fatta dal can. 2222 § 2.

§ 2. *Qui laborat infamia facti, repelli debet tum a recipiendis ordinibus ad normam can. 987 n. 7...* Chi è gravato del riconoscimento legittimo (2293 § 3) dell'infamia di *fatto* dev'essere respinto dal ricevere ordini (e anche la tonsura can. 950) giusta il can. 987 n. 7 che precisamente dichiara essere « *Simpliciter impediti... qui infamia facti laborant, dum ipsa, iudicio Ordinarii, perdurat* ». La differenza con gli affetti di *infamia iuris* sta in questo ch'essi sono *irregolari.*

... *dignitatibus, beneficiis, officiis ecclesiasticis*; dev'essere respinto dalle dignità etc. ma come il colpito dell'infamia *iuris* non è inabile ad essi, sicchè conferita la dignità, il beneficio, l'ufficio, il negozio è illecito, ma non invalido.

... *tum ab exercendo sacro ministerio*; dev'essere respinto da l'esercizio del sacro ministero alla maniera del colpito dell'*infamia iuris.*

... *et ab actibus legitimis ecclesiasticis*, e dagli atti legittimi ecclesiastici,

---

([252]) Gasparri, l. c. 299.

ma non come *inabile,* ciò che è detto del colpito dell'infamia *iuris,* e quindi, esercitati, saranno illeciti, ma validi.

Per l'infamia *iuris,* vedi anche i cann. 167 § 1 n. 3 § 2; 373 § 4; 765 n. 2; 766 n. 2; 791 n. 2; 796 n. 3; 1470 § 4; 1589 § 1; 1657 § 1.

Per l'infamia *facti,* i cann. 373 § 4; 766 n. 2; 796 n. 3; 1589 § 1; 1657 § 1 ([253]).

* * *

Can. 2295. — *Infamia iuris desinit sola dispensatione a Sede Apostolica concessa; infamia facti cum bona existimatio apud fideles probos et graves, omnibus perpensis adiunctis et praesertim diuturna rei emendatione, fuerit, prudenti Ordinarii iudicio, recuperata.*

Perchè l'infamia *iuris* è solo dal diritto comune, giusta il can. 2293, solo la Sede Apostolica può concederne dispensa. « In irregularitatem ex infamia iuris, dice il Card. Lega 290, dispensandam, Episcopus nullam habet potestatem ».

E attesa la natura di tal pena vendicativa, *solo* la dispensa può farla cessare (2289). Imperocchè, come insegna il Card. Gasparri l. c. 304 l'*infamia iuris* in genere è pena *perpetua,* che non può quindi avere termine con l'espiazione, come non l'ha in seguito a l'emenda del delinquente: aggiunta a una pena, rimane in vigore anche dopo che alla pena è soddisfatto al completo. « *Continetur decreto legis de se perpetuo* » (Lega 291).

L'infamia *facti* invece cessa quando a giudizio dell'Ordinario è ricuperata la buona fama presso le persone (fedeli) probe e gravi, tenuto conto delle circostanze e specialmente dopo provata emenda, e per lungo tratto di tempo. Dietro il giudizio dell'Ordinario il *fatto* dell'infamia assume, giusta il can. 2293 § 3, valore ed *entità giuridica*; per il medesimo giudizio, il ricupero della buona stima avvenuto, rimette il delinquente nella condizione normale di fronte alla legge. L'autorità Ecclesiastica ha per divino mandato di regolare e determinare quanto — *in genere moris* — interessa la società, can. 1553 § 1-2, ed è di essa dichiarare cessato l'impedimento *naturale* che l'infamia *facti* porta con se, a l'esercizio dei diritti di cui il prec. can. 2294 § 2. Cf. Pio IX enc. « *Levate* » 27 ott. 1867.

È detto al c. 23, X *de Sent. et re iudic.* II, 27: « .. *beneficium restitutionis ad famam a Sede Apostolica implorasti... considerantes... quia minima facta fuerit iniuria, volumus te per praedictam sententiam* (in decem solidos) *infamia non notari* ».

([253]) Così l'Apostolo riconosceva l'importanza del buon nome: « *Oportet* (Episcopum) *et testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat et in laqueum diaboli* » 1ª ad Timoth. III, 7. — Cf. *Pontificale Rom.* Tit. de Ordinibus conferendis.

Can. 2296. — § 1. *Si agatur de rebus ad quas assequendas capacitas iure communi statuitur, inhabilitatis poenam infligere una Sedes Apostolica potest.*

Notammo già al can. 2291 n. 9 che la inabilità giuridica non è da confondersi con l'*inidoneità* che possa venire da natura o dal diritto divino, e perchè trattasi di inabilità *penale,* neanche è da confondersi con *inidoneità* il cui effetto penale diminuisce quanto all'esercizio uno stato giuridico già acquistato in forza del diritto comune. Così il chierico che sia reso, ad es., inabile ad assumere un ufficio o beneficio ecclesiastico (can. 118); così il laico che sia reso inabile ad entrare in religione (can. 538).

Entrano perciò ne l'ambito oggettivo di questa inabilità tutti i diritti conseguenti *lo stato delle persone* e in prima linea.

La ragione per la quale al § 1 è stabilito che — *una Sedes Apostolica* — può infliggere questa pena, è evidente: dalla Sede Apostolica è il diritto comune, non ne può essere interdetta l'efficacia, anche solo quanto a l'esercizio, che dalla medesima. L'inabilità intacca la capacità giuridica *in se* ([254]). « Haec inhabilitas suapte natura est perpetua nec poenitentia deletur. Sed dumtaxat dispensatione legitimi superioris » così il Card. Lega l. c. 202.

È detto al § 2 che per sopravveniente inabilità non si perdono — *i diritti quesiti* — se all'inabilità non sia aggiunta la pena della privazione.

La pena di privazione è pena vendicativa già per se stante, come vedemmo al can. 2291 n. 7, e produce il suo effetto indipendentemente da altra pena, e pel caso nostro, da inabilità cui si trovi o venga aggiunta, sicchè quanto ai *diritti quesiti,* qui è semplicemente stabilita l'inefficacia a toglierli della inabilità pura e semplice.

Si riportano le fonti alla reg. 15 *R.I.* in VI° e alla reg. 49 *ib.* per la interpretazione restrittiva e benigna di ciò che è odioso e penale.

È del resto analogo, il qui disposto, alla norma generica del can. 4 che esige revoca espressa dei canoni per la decadenza dei *diritti quesiti,* e a quanto in particolare il codice dispone nei singoli cap. Vedi ad es. il can. 2303 che al § 1 fa espressa menzione della privazione dei *diritti quesiti,* per la pena della deposizione.

Can. 2297. — *Mulctas pecuniarias iure communi inflictas, quarum erogatio non sit eodem iure praefinita, aliasque iure peculiari statutas vel statuendas, Ordinarii locorum erogare debent in pios usus, non vero in commodum mensae episcopalis aut capitularis.*

Del valore etico-giuridico della multa pecuniaria come pena, dicemmo al can. 2291 n. 12. Il c. 2 X. *de Poenis* V, 37 decreta della penale pecuniaria per l'uccisione di un *prete.* « Presbyteri interfecti *compositio* Episcopo, ad

---

([254]) È quindi *più grave* di qualunque sospensione, interdizione, proibizione, remozione ecc., di cui spesso e ampiamente fu detto sopra.

cuius parochiam pertinet solvatur: ita ut medietatem utilitatibus Ecclesiae cui praefuit tribuat, alteram in eius eleemosynam iuste dispertiat: *quia nullus eius haeres proximior videtur, quam qui ipsum Domino sociavit* ».

Il principio della erogazione a scopo benefico, è applicato oltrechè dal cit. c. 3 *de ref.* per le cause civili, e dal c. 14 *de ref.* per i frutti tolti ai concubinari *Sess. XXV,* anche dal c. 1 *Sess. VI de ref.* dello stesso *Tridentino* per i frutti sottratti ai non residenti.

È qui stabilito che le multe siano tanto per i chierici che per i laici, nonostante che praticamente, anche a parere del Card. Lega, si raccomandassero prima del codice, l. c. 201, *maxime in clericos.* È quistione di prudenza ne l'inferente, specie quando si tratti d'inflizione come da diritto particolare e per decreto.

Dice il canone: che le *multe di diritto comune* la cui erogazione non sia da lo stesso prestabilita e *quelle stabilite o da stabilirsi da diritto particolare,* debbono gli Ordinari erogare in usi pii non però a vantaggio della mensa vescovile o capitolare (cf. can. 2248 § 2).

Per le multe di diritto comune si considera il diritto *costituito,* per quelle di diritto particolare anche il *costituendo* (cann. 2220-21-22), volendo il legislatore supremo che gli inferiori seguano la stabilita norma.

Fino a Benedetto XIV l'applicabilità delle multe anche a beneficio del Vescovo *indigente* era ammessa, e la S. C. C. dichiarò più volte che ciò non doveasi estendere al Capitolo o al Vicario capitolare ([255]); il presente canone si riporta a l'enc. « *Decet quam maxime* » di Clemente XIV, 21 sept. 1769 § 39 che così decreta: « Mulctae... seu poenae pecuniariae... in pios dumtaxat usus.. ita expendentur, ut privatae episcoporum utilitati, eorumque vicariorum aut officialium... nihil ex eis.. possit ullo modo provenire ». Nel medesimo senso la S. C. EE. RR. in *Aversana* 22 Ian. 1591 ad 5. « an poenae pecuniariae... fabricae ecclesiae cathedralis possint applicari... et quod domus episcopalis sit resarcienda » risponde « *negative,* cum reditus ecclesiae sint satis pingues et debent propterea huiusmodi poenae aliis piis usibus applicari » ([256]).

Non è quindi *in facoltà degli Ordinari* altra erogazione a l'infuori che in *pios usus* esclusa la mensa vescovile e capitolare. Che se l'una e l'altra *pauperibus essent accensendae* non mancherebbe motivo di particolare richiesta alla S. Sede.

([255]) Bened. XIV, *De Synodo D.* X, 10, 1 — S. C. C. in Nazar. 6 dec. 1642, in Etnens. 28 mag. 1648 ad 6, etc.

([256]) Non si confondano le multe con le tasse che l'Ordinario può per varie ragioni imporre; vedi i cann. 1504-05-06-07 e Sosio D'Angelo, *Tasse e Pensioni,* Torino, Lice, 1927.

Caput II. — *De peculiaribus clericorum poenis vindicativis.*

Can. 2298. — *Poenae vindicativae quae clericis tantum applicantur, sunt:*

1° *Prohibitio exercendi sacrum ministerium praeterquam in certa ecclesia;*

2° *Suspensio in perpetuum vel ad tempus praefinitum, vel ad beneplacitum Superioris;*

3° *Translatio poenalis ab officio vel beneficio obtento ad inferius;*

4° *Privatio alicuius iuris cum beneficio vel officio coniuncti;*

5° *Inhabilitas ad omnes vel ad aliquot dignitates, officia, beneficia aliave munera propria clericorum;*

6° *Privatio poenalis beneficii vel officii cum vel sine pensione;*

7° *Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio;*

8° *Praescriptio commorandi in certo loco vel territorio;*

9° *Privatio ad tempus habitus ecclesiastici;*

10° *Depositio;*

11° *Privatio perpetua habitus ecclesiastici;*

12° *Degradatio.*

Passa il legislatore alla classifica delle pene vendicative proprie dei chierici *esclusivamente*. Il criterio differenziale è desunto dalla qualifica di *chierico* esistente giusta il can. 108, dai *diritti e privilegi* proprii del chierico secondo l'ambito del can. 118, dagli *uffici* che come tale può esercitare. a tenore del can. 145. Tutto questo è attinente a lo *stato della persona*.

E nonostante che come è detto al can. 2291 qui non ne sia invece fatto cenno, l'applicabilità delle descritte pene segue la graduazione proporzionale all'entità del delitto naturalmente giusta il prescritto dei citt. canoni 2218-2223.

Le pene vendicative che solo ai chierici si applicano, sono: 1° *La proibizione di esercitare il sacro ministero a l'infuori di una determinata chiesa.* Chiesa è qui presa nel senso del can. 1165 e cioè come *tempio*. È in essa che si esercita il culto e si compiono prevalentemente gli atti del sacro ministero.

Questa proibizione non ha nulla di comune con gli effetti de l'interdetto di cui al n. 2 del can. 2271 e al n. 1 del can. 2275, e perchè non è censura può essere inflitta a tempo determinato, *ad beneplacitum*, ed in perpetuo, applicandosi a seconda dei casi, quanto alla sua cessazione, il can. 2289.

L'obbligazione di osservare la pena è grave, e inoltre chi la violasse sarebbe per questo irregolare a tenore del n. 7 del can. 985.

Perchè però è la *persona del ministro* il soggetto della pena, possono esimere dall'osservanza delle medesime ragioni di bene pubblico, se ad es. si dovesse celebrare in altra chiesa lontana per poter *viaticare* un morente,

o perchè notevole porzione di popolo avesse a soddisfare al precetto della *Messa festiva* etc.

2°. *La sospensione in perpetuo o a tempo determinato, o a beneplacito del Superiore.* Vedemmo al can. 2255 § 2 che la sospensione può essere *anche* pena vendicativa. Anche come tale, l'ambito oggettivo che le è proprio è lo stesso che della sospensione censura, come dal can. 2278 § 1 e i suoi effetti possono essere separati, come dal § 2 del medesimo e seguenti.

Solo come pena vendicativa la sospensione può essere inflitta nella maniera qui descritta, e cioè in perpetuo, a tempo, a beneplacito: la sua cessazione come censura, è invece dipendente dal recesso dalla contumacia giusta il can. 2248 § 2.

3°. *La traslazione penale da l'ufficio o beneficio ottenuto ad un inferiore.* Non si ha traslazione penale nel previsto del can. 193 § 2 quando avvenga col consenso del chierico per *qualunque giusta causa* che non sia delitto; non si ha nel previsto del can. 2147 e segg. per la remozione del parroco inamovibile o amovibile per le ragioni di cui il can. 2162 e segg. La traslazione penale segue la procedura della privazione (193 § 2) e richiede le cause per le quali si ha (192 § 2) il processo criminale (1553-1933): quando però si tratti di *amovibile* con le medesime o meno gravi cause delittuose si ha traslazione penale, procedendo a tenore del can. 192 § 3.

Il valore della traslazione penale è da misurarsi col rapporto intercedente fra l'ufficio o beneficio *a quo* e quello *ad quem*, sia quanto alla dignità e importanza, sia quanto a l'utile economico conseguente.

Giusta il can. 194 la vacanza dell'ufficio o beneficio *a quo* si ha di regola col *possesso* avvenuto dell'ufficio o beneficio *ad quem*, salvo disposizioni di legge o prescritto del superiore in contrario. I redditi del primo sono del *traslato*, fino alla occupazione del secondo ([257]).

4°. *La privazione di un qualche diritto congiunto col beneficio od ufficio.* La privazione sottintende nel privato il diritto al godimento di ciò che è tolto. Qui il diritto ha fondamento nel beneficio od ufficio legittimamente posseduto, e ciò che è tolto è una facoltà o diritto conseguente tal possesso. Del *beneficio* può essere diritto congiunto ad es. la precedenza del beneficiario: così il can. 478 pel parroco della Cattedrale ([258]). Per l'*ufficio* ad es. di Vicario generale portare le insegne di Protonotario apostolico titolare: can. 370 § 2.

Nel confronto della privazione di cui al n. 6 del presente canone e del seg. can. 229 in quanto dispongono per la privazione del beneficio o dell'uffi-

---

([257]) La *permuta beneficiaria* non è la *traslazione*: di essa vedi il mio *De re beneficiali* ad cann. 1487 seg. pag. 489 segg.

([258]) S. C. C. *Forolivien* 10 febr. - 9 iun. 1523.

cio, questa privazione di diritto congiunto, è un *quid minus*; e attesi i gradi (1924) che ne l'infligger pene deve seguire il superiore (Lega l. c. 204) quasi *preambolo* ad esse. Ma è sempre grave la privazione dei frutti (1472-73-75, 2381-1) pel beneficiato; la sospensione dello stipendio ad un officiale.

5°. *Inabilità a tutte o ad alcune dignità, uffici, benefici, o altre mansioni proprie dei chierici.* Per il disposto combinato dei citt. can. 118-145 competono a chierici gli uffici che richiedono l'ordine e la giurisdizione e quindi i benefici, con gli uffici ecclesiastici anche in senso lato, per quanto questi ultimi non esclusivamente.

La presente inabilità può estendersi a tutto l'ambito di questa competenza o ad una parte solo, giusta l'arbitrio dell'inferente la medesima, sia per legge, che per sentenza o per decreto. Perchè può essere parziale, è più mite questa inabilità della conseguente ad es. l'*infamia iuris*, di cui il can. 2294 § 1.

6°. *Privazione penale del beneficio od officio, con o senza pensione.* È inflitta o dalla legge o dal legittimo superiore (192 § 1) e non da altri, anche le aventi parte nella elezione o provvisione (195). Vedi ne l'indice analitico ad. v. *Privatio* i casi di privazione *ipso facto*; di privazione precettiva (2223 § 3) *per sentenza*; di privazione *ad arbitrio* del superiore. Sono anche questi i casi *iure expressi* di cui il seguente can. 2299 § 1, per i benefici inamovibili.

È detto: *con o senza pensione*, potendosi avere la privazione in entrambi i modi (2504-2), ma non alterandosi per questo la figura del provvedimento. La pensione è qui considerata come annessa al beneficio od officio, e come può essere tolta in pena *da sola* a termini del can. 2291 n. 7, così può essere tolta *unitamente* al beneficio. Vedi: l'indice analitico ad. v. *Pensiones* (2303 § 2).

La privazione di cui al presente è pena gravissima, e, come si vede dai casi previsti nel codice, esige gravissimi motivi. « Beneficii aut officii privatio clerico aufert praeter ius percipiendi reditus, officium proindeque gradum dignitatem aliaque omnia iura beneficio aut officio forte adnexa » Lega o. c. 207. Lascia intatti i diritti dello stato clericale e la capacità ad altri benefici ed offici, etc. non importando *per se* le inabilità di cui il precedente n. 5 e neanche quelle di cui il can. 2191 n. 9.

Nei casi pubblici e se stabilita (dal diritto comune) come pena *latae sententiae*, non può essere da l'*Ordinario* rimessa: lo vedemmo al can. 2237 § 1-3.

7°. *Proibizione di risiedere in certo luogo o territorio.* L'aspetto penale di questa proibizione dice rapporto al delitto commesso, e insieme per quel tanto di medicinale che anche la pena vendicativa non trascura, alla necessità di prevenirne altri. Così, se lo scandalo ha interessato luogo o territorio è soddisfatto alla sensibilità giuridica offesa: se ivi il delinquente ha avuto

occasioni o incitament al delitto è messo fuori de l'ambiente che lo portò al suo danno.

Può essere inflitta tal pena per legge, per sentenza, e anche per *precetto inibitorio* (can. 2310).

8°. *Prescrizione di risiedere in certo luogo o territorio.* Nonostante che questa pena possa sembrare l'inverso della precedente, sotto l'aspetto penale ne è piuttosto il complemento, perchè si ottiene nel miglior modo il fine vendicativo e medicinale di essa, quando è circoscritto al delinquente il luogo o territorio della sua permanenza ([259]). Ne dicono i cann. segg. 2301-2302, che vedremo. È resa così inoltre anche più facile la vigilanza ([260]). Vedi C. P. I. artt. 22 cpv. 4, 216, 218.

9°. *Privazione temporanea dell'abito ecclesiastico.* Pel diritto comune, questa con la *perpetua* privazione di cui al n. 11, è una *nuova pena.* Tengono praticamente il luogo sia della deposizione che della degradazione, che, sempre vigenti, si adoperano oggi ([261]) meno di frequente che per il passato. Ne diremo al can. 2300, al 2303, 2304 e segg. Per diritto particolare era già in uso in Francia.

10°. *Deposizione.* Ne dà il concetto e contenuto penale ill can. 2303 e lo svolgimento esecutivo il can. 2304 nell'ipotesi dell'ostinata pertinacia del delinquente. Il codice sanziona e definisce la distinzione di questa pena dalla degradazione già introdotta praticamente dai tempi di Costantino e in seguito nei testi come vedremo ([262]).

11° *Privazione perpetua dell'Abito ecclesiastico.* Vedi al n. 9 ed *infra.*

12°. *Degradazione.* Con questa che è la massima sanzione per un chierico e di cui al can. 2305, termina la classifica delle pene vendicative. Fu questione, prima del codice, se dato il duplice carattere della *irregolarità*: di impedimento cioè e di mezzo penale, ella dovesse essere catalogata coi primi o coi secondi. Quanto alla classifica organica, ha prevalso l'opinione del Card. Gasparri l. c. 179 e di esse si tratta dove del *soggetto della S. Ordinazione* delle irregolarità *ex delicto* appare ancora evidente come prima del codice, e non può essere altrimenti ([263]).

([259]) Vedi per le pene nel diritto Italiano gli artt. 17-18-19 del Cod. P.

([260]) Creusen-Vermeersch, *Summa* 670.

([261]) ibidem.

([262]) Vecchiotti, II 57, I. Lichner, l. c. 220.

([263]) Preveniva la nuova sistemazione il Lega. « Difficile non erit *de iure constituendo* irregularitates reducere ad primigeniam naturam, ita ut istae constituant totidem impedimenta ad ss. ordines suscipiendos », l. c. 211 nota 1.

DUBBI

1. — In occasione della morte del nobile e patriota Gral. Martinez Anido si sono celebrati in Ispagna solenni funerali dal 7 al 13 gennaio: possono contemplarsi simili casi?

Possono darsi a nostro modo di vedere due ipotesi nel caso esposto: *a*) Se vi è un privilegio per la Spagna, o fu concessa una dispensa dalle leggi liturgiche per l'occasione suddetta la questione è già risolta o dal privilegio o dalla dispensa data: noi non sappiamo nulla della cosa: stando alle leggi liturgiche comuni la cosa è proibita; *b*) L'altra ipotesi è questa: cantata la Messa esequiale nella chiesa dove ebbe luogo il funerale secondo le stesse leggi liturgiche, nelle altre chiese si è cantato o recitato l'Officio dei Defunti, a cui è seguita la Messa dell'Ottava dell'Epifania e in fine della Messa si fecero in paramenti neri le esequie: se fu così, non vi è nessun decreto, che proibisce la cosa. Sappiamo, che in molte parrocchie quasi ogni giorno si canta o recita l'Officio dei Defunti: la Messa, se è proibita quella da Requiem, si canta quella voluta dalle rubriche e in fine in paramenti neri si fanno le esequie; e non conosciamo nessun decreto, che proibisca la cosa.

2. — I varî corpi dell'Esercito Spagnolo hanno particolari Patroni, che sogliono onorare assistendo alla Messa letta o cantata, a seconda dei casi, *in corpo*, per onorare il loro Patrono: tale Messa può essere celebrata con i privilegi, che la liturgia concede per i Santi Patroni ossia doppio di I^a^ classe? — Metto un *esempio*. Il primo marzo le forze di sicurezza e d'assalto, come l'artiglieria per il 4 dicembre Santa Barbara, celebrano la festa del loro Patrono coll'assistenza in tenuta di parata degli ufficiali, truppa, autorità civili ed ecclesiastiche: si può in questi due casi celebrare la Messa in rito doppio di I^a^ classe?

I decreti e le nuove rubriche [1]) parlano solamente di Patrono del paese o città, diocesi, provincia, nazione e provincia regolare: vi sono dei paesi piccolissimi (ne conosciamo uno di 36 persone, così era prima delle nuove circoscrizioni) che hanno il loro patrono e dunque niente proibisce, che possano averlo i corpi dell'Esercito; per dire una parola esatta bisognerebbe sopere, come stanno le cose, ossia se fu ottenuto regolarmente il patrono del corpo speciale dell'Esercito cioè Artiglieria ecc. ecc., e bisognerebbe anche sapere se fu concesso al patrono il rito doppio di I^a^ classe. Noi crediamo, che vi sia un privilegio speciale per ogni corpo di Esercito: del resto se vi

---

[1]) *Additiones et Variationes in Rubricis Breviarii*: cfr. le due tavole in fine.

intervengono le stesse autorità ecclesiastiche e civili, si deve supporre, che non furono trascurate le pratiche dovute colla Sacra Congregazione dei Riti, affinchè le cose sieno regolari.

Ad ogni modo crediamo, che almeno si possa applicare ciò che permettono le nuove (2) rubriche, cioè: « Quando si celebra una festa con grande concorso di popolo (nel caso il grande concorso si ha dall'intervento dell'intiero corpo dell'Esercito o meglio di una data arma Artiglieria ecc., autorità civili e religiose), di cui è giudice l'Ordinario del luogo, si può cantare una Messa del Santo ecc.; oppure, se detta Messa del Santo ecc. fosse impedita secondo le rubriche, nella Messa del giorno si deve aggiungere *sub unica conclusione* l'orazione del Santo ». Le rubriche danno detto privilegio per la Messa cantata: ma crediamo, che si possa fare una eccezione (anche per la Messa letta) o come si dice una epicheia, trattandosi di militari. — Per le Commemorazioni si prescrive, che si facciano quelle dovute alle feste di rito doppio di I^a^ e II^a^ classe secondo il caso: non possiamo dire di più, perchè mancano nel caso proposto gli elementi necessari per decidere la cosa.

3. — Il Capitolo di M. avendo ottenuto il privilegio della sottana paonazza *con la coda* ha stabilito, per alcune sacre funzioni più solenni dell'anno, ha l'obbligo di indossare tale veste, sotto pena di non percepire le distribuzioni corali. Si chiede: Può andar soggetto a questa penalità un Canonico Cameriere segreto di S. S. il quale si presentasse in coro, colla veste talare paonazza *senza coda* concessagli dall'onorificenza Pontificia?

Trascriviamo le parole del Codice (3) di Diritto Canonico: « *In unaquaque Ecclesia tum cathedrali tum collegiali, qui in dignitate episcopali sunt constituti, deferant in choro vestem episcopalem; ceteri omnes, dignitates, canonici et beneficiarii, vestem sibi in bulla erectionis assignatam vel apostolico indulto; secus censeantur inter absentes* ». Non vi possono essere parole più chiare e precise: è considerato *come assente dal coro,* chi interviene con altra veste diversa (eccetto chi è costituito in dignità vescovile) da quella dell'intiero Capitolo; questa prescrizione fu fatta per avere l'*uniformità,* come tutti comprendono.

4. — Secondo le costituzioni del Capitolo di M. il Canonico antiquiore indice le adunanze capitulari e vi presiede. Si chiede: Se l'antiquiore è giubilato, per lodevole servizio corale per lo spazio di 40 anni, continua ad *avere l'obbligo* di intervenire alle riunioni capitolari come gli altri Canonici? Se no, ha perduto il diritto concessogli dalle costituzioni di presiedere alle dette riunioni?

(2) *Additiones et Variationes in Rubricis Missalis,* tit. IV, n. 2.
(3) Canone 409, § 1.

Il chiarissimo Padre Matteo (4) Cappuccino da Coronata commentando (5) il canone 422 del Codice di Diritto Canonico scrive: « *Ex hac paragrapho patet iubilatum nullis oneribus capitularium gravari, in quo proprie est natura iubilationis, licet iuribus capitularium pleno iure gaudeat...* ». — Secondo la nostra opinione, salvo un migliore giudizio, ne segue: *a*) Non si può imporre al Canonico giubilato l'obbligo di intervenire alle riunioni capitolari; *b*) E nemmeno gli si può togliere il diritto di indire e presiedere le stesse riunioni; *c*) Se lui stesso rinunzia, o non interviene alle riunioni, allora gli succede il Canonico antiquiore, che viene dopo di lui.

5. — Secondo la Liturgia, nelle Messe cantate dele Vigilie *con digiuno*, il Clero assistente in coro deve stare genuflesso, quando si cantano le orazioni e dal *Sanctus* all'*Agnus Dei*. Si chiede: Deve osservare questa prescrizione, se nella Vigilia è stato soppresso il digiuno?

Sì, così si legge nel decreto 2602 ad IV: ... « *Abrogatis Vigiliis quoad ieiunium et abstinentiam... ad Preces Officii et in Missa de Vigilia erit genuflectendum ad formam Rubricarum* ». Del resto tutti sanno, che anche nelle vigilie nelle quali più non si digiuna, la Messa Conventuale deve dirsi dopo Nona, come si faceva, quando vi era l'obbligo del digiuno: dunque alle orazioni e dal *Sanctus* all'*Agnus Dei* il Clero ecc. deve stare genuflesso.

(4) *Institutiones Iuris Canonici*: Marietti, Taurini 1938.
(5) Ibidem, n. 446, pag. 517: in fine, nota 7.

LEGISLAZIONE CIVILE

Ancora sull'art. 22 della legge matrimoniale.

La Corte di Appello di Roma addì 23 febbraio 1939-XVII ha emesso un'altra sentenza relativa ad un caso di applicazione e interpretazione dell'art. 22 della legge matrimoniale del 27 maggio 1929. La decisione della Corte di Roma è tanto più interessante, in quanto con essa la Corte si è *ribellata* alla giurisprudenza della Cassazione, adottando principi giuridici in netto contrasto con la sentenza di rinvio emessa nella stessa causa.

Trattavasi di un matrimonio celebrato prima del Concordato in America da un cittadino italiano col rito cattolico e con le forme civili. L'autorità giudiziaria ecclesiastica aveva dichiarato la nullità del matrimonio per incompetenza del sacerdote assistente e cioè per violazione del can. 1094 C. I. C. Ottenuto dalla Segnatura Apostolica il decreto previsto dall'art. 34 del Concordato, la sentenza ecclesiastica fu portata alla Corte di Appello di Firenze per i fini del citato art. 22 della legge, e ciò in base all'assunto che la nullità essendo stata pronunciata dall'autorità ecclesiastica per una causa ammessa anche nel Codice civile, essa avrebbe dovuto produrre effetti anche rispetto al vincolo civile.

La Corte di Appello di Firenze rigettò la domanda attrice, onde fu prodotto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione del Regno che, con decisione 25 agosto - 11 luglio 1938, accolse il ricorso stesso e rinviò la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, fissando i seguenti principi:

« *a*) il matrimonio sarebbe stato celebrato avanti un sacerdote non mu-
« nito di giurisdizione, giusta il diritto canonico e con violazione del cano-
« ne 1094;

« *b*) si verserebbe, per conseguenza, in materia d'incompetenza di uffi-
« ciale di Stato Civile il che importerebbe, in ogni caso, nullità a sensi dello
« art. 104 del Codice civile italiano vigente;

« *c*) ricorrerebbe, pertanto, l'applicabilità dell'art. 22 della legge del
« 1929, dal momento che, trattandosi, sempre, di matrimonio preconcordatario,
« si ricadrebbe in uno dei casi di nullità di cui al Codice civile.

La Corte di rinvio, si è *ribellata,* come abbiamo detto a questi principi così motivando: « Che cosa si intende per *causa* (nell'art. 22 della legge)?
« Secondo la dottrina, " causa significa il titolo giuridico della nullità, ma
« non con la comune denominazione con cui questo titolo viene indicato, bensì
« la sua configurazione particolare e specifica, la quale può essere eventual-
« mente assai diversa tra il civile e il canonico ".

« Su queste basi che la dottrina, si ripete, ha accettato in gran parte,

« è sorto il contrasto giurisprudenziale. Alcune decisioni, in particolar modo « delle Corti regionali, hanno ritenuto che non basti accertare la rispondenza « del *nomen iuris* tra categorie di nullità ritenute dall'Autorità ecclesiastica « e categorie di nullità ammesse dal Codice civile, ma che occorra valutare « i fatti accertati secondo il Codice civile e considerare la *causa ammessa*, « nella disciplina particolare che la stessa ha nella legge e ciò perchè sia pos- « sibile trasferire il giudizio svoltosi nell'ambito del codice patrio.

« Altre decisioni, ed in modo particolare quelle del Supremo Collegio, « si sono riferite alla ipotesi giuridica astratta considerata dal diritto cano- « nico come causa di nullità, astratta per modo di dire perchè non può che « riferirsi o derivare ad o da una fattispecie particolare e concreta.

« Ma anche questa seconda tesi, indiscutibilmente di più ampio respiro, « ha subito i necessari adattamenti che derivano dalla logica impossibilità « di fermarsi solo, in tesi ideale, ad una *causa astratta ed obbiettiva*. Ad « esempio, come ha ritenuto anche di recente questa Corte, la consanguineità « in linea collaterale è motivo di nullità, causa, quindi, per il diritto canonico « (can 1076 § 2) e per la legge civile (c. c. art. 59) ma, mentre quest'ultimo « vieta il matrimonio soltanto tra zii e nepoti, la legge canonica lo vieta tra « cugini e ciò perchè il diritto canonico si basa sul rapporto di generazione « e considera " irritum usque ad tertium gradum inclusive " il matrimonio, « mentre il codice civile limita gli impedimenti derivanti dalla parentela alle « ipotesi degli art. 58, 59 e 60.

Ora è pacifico che, in un caso del genere, nessuna Magistratura, ferman- « dosi solo alla *causa astratta ed obbiettiva*, quella della consanguineità colla- « terale, potrebbe consentire l'esecutorietà della decisione ecclesiastica di an- « nullamento, come nessuna magistratura potrebbe consentire l'esecutorietà ad « una decisione canonica di annullamento per matrimonio contratto tra zio « e nipote con dispensa, per il rito civile, a norma delle leggi dello Stato.

« Il contrasto giurisprudenziale poichè, come si è detto, la dottrina è, « in linea di massima, per un sistema di maggior rigore, venne già ritenuto « inaccettabile, nelle due tesi estreme, da questa Corte, in una sua precedente « decisione. Si rilevò che l'accettare, pedissequamente, *la causa astratta ed ob-* « *biettiva* della sentenza canonica finiva col rendere il giudice destinato quasi « ad una funzione meccanica di riscontro; si rilevò, egualmente, che nella « diversa ipotesi, si sarebbe giunti, in pieno od in parte, in ogni modo per « altra via, ad un rifacimento del giudizio di merito, il che deve essere escluso.

« Si è parlato anche di condizioni, che la legge civile, per suoi fini parti- « colari, o per presunzioni che essa ritenga accettabili, intenda dover dedurre « da determinate circostanze di fatto, intenda od abbia inteso stabilire per « l'esercizio di un'azione e si è detto che l'art. 22, in esame, non abbia voluto « fare riferimento a condizioni di sorta, oggettive riguardanti l'esercizio del-

« l'azione per cui la causa di annullamento, in sede civile, potrebbe essere « fatta valere.

« Ma contro questa tesi, risorge il principio cui ebbe ad informarsi la « norma di che si discute. Si vollero "evitare il dispendio e il fastidio (relaz. « del Guardasigilli) di una duplicità di giudizi con la possibile difformità « di risultato, rispetto ad un rapporto, relativo allo stato delle persone, giac- « chè la efficacia della pronuncia di annullamento rispetto al matrimonio ci- « vile è *ammessa soltanto quando la nullità sia pronunciata per causa che, « secondo la legge civile, sarebbe stata parimenti idonea a produrre la nul- « lità* ". La condizione o il termine, in queste ipotesi, funzionano come « *causa,* non semplicemente agli effetti procedurali, ma sostanziali. Impossi- « bilità, quindi, di parificazione.

« Premesso, per conseguenza, che la Corte è tenuta ad indagare quale «sarebbe stato l'esito del giudizio, in base agli stessi elementi di fatto ed alle stesse prove acquisite nel giudizio canonico, se la domanda di nullità fosse « stata portata alla cognizione del giudice italiano, è chiaro che ciò si verifica « solo quando, a prescindere dal fatto reale che diede luogo alla dichiarata « nullità, siasi in presenza di quella comune ipotesi giuridica in cui si sostan- « zia la nullità, così che la *causa* possa assumere quel carattere di concretezza « atto ad accertare se il giudice italiano avrebbe parimenti pronunciato la « nullità del matrimonio se fosse stato chiamato a giudicare sulla stessa « domanda ».

Scendendo quindi all'esame della fattispecie la Corte ha osservato che la causa di nullità *nel caso* consisteva in una causa obbiettiva, riferibile a terzi (incompetenza dell'ufficiale procedente) « che astraeva dalla persona dei contraenti » e che « non era comunicabile all'uno e all'altro rito ».

« Si tratta di un matrimonio a doppio rito, celebrato nello stesso giorno « avanti un sacerdote incompetente (nullità del matrimonio canonico) e da- « vanti ad ufficiale di stato civile competente (validità del matrimonio civile). « Matrimonio debitamente trascritto negli atti dello stato civile di Firenze « in data 18 gennaio 1938. Vi sono, quindi, due riti. L'uno invalido, l'altro « valido. Poichè si chiede l'esecutorietà dello annullamento per quanto ri- « flette il primo, e questo soltanto, e la Corte non può che riconoscere, allo stato, « l'impossibilità di una trascrizione che porrebbe nel nulla un matrimonio « validamente celebrato avanti ufficiale civile competente, difettando l'identità « e la comunicabilità della *causa* di annullamento ».

Poichè ci è noto che contro questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, terremo informati i lettori della relativa decisione che sarà emanata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

La Corte di Appello di Roma già aveva avuto occasione di affermare principi simili a quelli dianzi riferiti (sia pure in relazione a fattispecie alquanto

diversa — trattavasi di nullità ex capite consanguineitatis in tertio gradu lineae collateralis) con la decisione 31 dic. 1938 - 18 gennaio 1939 nella causa Bellardini-Santilli. Anche contro questa sentenza è stato testè proposto ricorso per cassazione.

Causa di nullità di matrimonio promossa dopo lo scioglimento del medesimo per dispensa pontificia super rato - Inammissibilità dell'azione promossa senza una preventiva autorizzazione del Sommo Pontefice.

Dopo che, in seguito al Concordato, le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali conseguono effetti civili sono non rari nè eccezionali i casi di cause promosse o quanto meno proseguite post mortem *alterutrius vel utriusque coniugis* e ciò appunto per gli effetti civili (specialmente patrimoniali) conseguenziali alla nullità. Onde è che si è andata formando e si sta formando una notevole giurisprudenza sulla interpretazione del can. 1972, interpretazione talora persino contrastante con lo *ius vetus in subiecta materia.*

Ci proponiamo, in un separato studio, di trattare ampiamente queste questioni e di esporre i principi elaborati dalla giurisprudenza rotale: oggi ci occuperemo di un caso analogo, anche esso di scottante attualità, deciso con un decreto recentissimo di un Tribunale Ecclesiastico.

Trattavasi di un matrimonio preconcordatario celebrato col doppio rito: dopo varie vicende il Sommo Pontefice aveva concesso la dispensa super rato: ma poichè la dispensa pontificia di matrimonio pre-concordatario non consegue effetti civili se non sulla domanda di entrambe le parti e poichè una parte rifiutava la sua adesione, così l'altra promosse innanzi al Tribunale diocesano un'azione di nullità ex capite impotentiae. L'azione fu ammessa e fu coronata da successo. Portata la causa in appello e morto nel frattempo l'attore, cui erano succeduti nei rapporti processuali gli eredi — furono discusse varie questioni di procedura eccepite e proposte dall'appellante. — Pregiudiziale a tutte era quella della inammissibilità dell'azione (e conseguenziale nullità della sentenza di primo grado) per essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio per la dispensa super rato.

Il decreto ha accolto questa eccezione sotto un duplice profilo:

a) perchè la dispensa super rato toglie di mezzo il matrimonio, onde è che non si vede come si possa discutere della validità di un matrimonio che non esiste e che canonicamente è improduttivo di effetti;

b) perchè il presupposto di una dispensa super rato data *absolute* e non *ad cautelam* è che il matrimonio sia rato, cioè valido; talchè in forza della dispensa si verifica una « vera affectio seu manuum appositio in ne-

gotio » da parte del Sommo Pontefice, per la quale, non è lecito al giudice inferiore apporre le mani nella *negotium* stesso senza venia pontificia, e ciò sotto pena di invalidità.

Segnaliamo all'attenzione degli studiosi queste massime degne di particolare considerazione.

Materiali da costruzione - Casa canonica - Intassabilità Parroco È usufruttuario e non proprietario dei beni parrocchiali.

(Pref. Cagliari, 17 agosto 1938. — La Daziaria c. Piras e Comune San Sebastiano in Oristano).

Visto il ricorso di 2° grado della Soc. An. « La Daziaria » rappresentata dal suo procuratore rag. Tiberio Lecca avverso la decisione 16 settembre 1936, n. 7246-36, con la quale in accoglimento di analogo ricorso del sacerdote Domenico Piras, titolare della parrocchia di S. Sebastiano in Oristano, il Podestà di detto Comune dichiarava l'intassabiiltà della casa canonica, sita nella via Mazzini ed adiacente alla chiesa omonima, agli effetti dell'imposta di consumo e ciò in conformità alla circolare 9 giugno 1933, n. 5522 del Ministero delle Finanze;

Sentite le deduzioni dell'Ufficio Municipale;

Ritenuto che la ricorrente società « La Daziaria » assuntrice dell'appalto delle imposte di consumo, fonda il suo ricorso sulla eccepita incostituzionalità della sovrarichiamata circolare in quanto la medesima:

a) sarebbe stata emanata all'infuori della facoltà demandata al Ministero delle Finanze dall'art. 344 della Finanza locale;

b) non risulterebbe sia intervenuto il preventivo assenso del Ministero dell'Interno ed il parere della Commissione Centrale per la Finanza locale come previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 44, T. U., 14 luglio 1931, n. 1175;

c) la stessa circolare non sarebbe stata inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* giusta quanto è prescritto nel comma VI dello stesso articolo 344 del T. U., Finanza locale;

d) la circolare ministeriale in questione sarebbe infine *incostituzionale*, in quanto essa non si limita a dettare semplici norme esplicative, ma statuisce una vera e propria deroga al disposto degli art. 29 e 30 del succitato T. U., n. 1175;

Premesso che la circolare 9 giugno 1938, n. 5522 del Ministero delle Finanze non costituisce una semplice estrinsecazione dei poteri di supremazia gerarchica avendo invece essa carattere interpretativo e integrativo della legge, e ciò a norma appunto dell'articilo 344, T. U., sulla Finanza locale, 14 luglio 1931, n. 1175;

Che coerentemente a tale premessa la stessa circolare per conseguire la presupposta sua efficacia vincolata *erga omnes* avrebbe dovuto essere emanata con l'osservanza dei requisiti formali previsti dalla succitata norma di legge dalla quale il Ministero delle Finanze deriva l'eccezionale facoltà di emanare disposizioni esplicative, in materia d'imposte di consumo.

Ritenuta quindi fondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Soc. An. « La Daziaria » per le stesse ragioni e considerazioni suespresse:

Che non pertanto il ricorso della stessa società si appalesa ugualmente irricevibile;

Ritenuto infatti, che, a norma dell'art. 34 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, l'imposta di consumo sui materiali edilizi è dovuta dal proprietario dello stabile;

Ritenuto che nel caso in esame, l'accertamento dell'imposta per la casa canonica annessa alla chiesa parrocchiale di S. Sebastiano in Oristano, è stato fatto dall'appaltatore a carico del parroco pro tempore sacerdote Piras Domenico, il quale invece siccome investito del beneficio parrocchiale, deve considerarsi semplice usufruttuario ed amministratore del fabbricato e non già proprietario di esso;

Ritenuto infatti che l'art. 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ha riconosciuto l'appartenenza dei beni degli enti ecclesiastici ai singoli enti e che l'amministrazione dei benefici ecclesiastici è demandata ai singoli investiti sotto la vigilanza dell'Ordinario Diocesano e ciò a norma del Diritto canonico e dell'art. 30 della legge sul Concordato, 11 febbraio 1929, n. 810:

Ritenuta pertanto l'illegalità dell'accertamento tributario di cui sopra, a carico del parroco di S. Sebastiano, in Oristano, sacerdote Domenico Piras;

Ritenuto conseguentemente che il Podestà di Oristano, adito in primo grado dal prefato parroco, ha sostanzialmente giudicato in conformità alla legge, nell'accogliere detto ricorso, ma che, per le suesposte considerazioni, la motivazione da lui addotta a fondameno del suo pronunciato non può che apparire semplicisticamente erronea, avendo egli dichiarata la propria incompetenza a pronunziarsi in merito alla dedotta incostituzionalità della circolare 9 giugno 1933, n. 5522;

Ritenuto infatti che per la prevalente giurisprudenza (Cassazione, Roma, 11 gennaio 1929 Consulente daziario 1929, Bagoglia contro Vezzali) le decisioni amministrative in base agli articoli 55 e 83 della vecchia legge daziaria (art. 66 e 90, T. U., Finanza locale), sono veri e propri atti di natura contenziosa parificabili e parificati alle sentenze emesse dal giudice ordinario:

Che pertanto, in sede di contenzioso tributario, al giudice amministrativo non può ovviamente negarsi la competenza a conoscere dalla stessa legittimità delle disposizioni di cui si invoca o si nega l'applicazione perchè: cui iurisdicto data est, ea quoque concessa esse videntur sine quibus iurisdictio

explicari non potest (Dig. De iurisd. 2-1). P. Q. M. decide di respingere il sovracalendato ricorso della Soc. An. « La Daziaria », annullando l'accertamento a carico del sac. Domenico Piras per imposta di consumo sulle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 C. C. per la casa canonica annessa al beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in Oristano.

Materiali da costruzione
Convento - Classificazione fra gli edifici popolari.

(Min. Finanze, 11 ottobre 1938-XVII — Padri cistercensi riformati c. Governatorato di Roma).

Visto il ricorso tempestivamente prodotto in questa sede dall'Ordine dei Padri Cistercensi Riformati, in persona del suo Priore padre Alfonso Barbiere, avverso la deliberazione del Governatore di Roma, 21 ottobre 1937, n. 5337, riguardante l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie;

Visti gli atti relativi alla vertenza e le controdeduzioni del Governatorato;

Premesso:

— che l'ufficio delle imposte di consumo di Roma accertava a carico del predetto Ordine l'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione del Convento sito in piazza S. Prisca, classificando l'edificio fra le costruzioni di tipo medio e, come tale, soggetto all'imposta di L. 3,75 al mc. vuoto per pieno, secondo la tariffa allora vigente nel Governatorato;

— che contro tale accertamento il Priore dell'Ordine si gravava al Governatore di Roma eccependo diversi motivi d'impugnativa e, principalmente, l'errata classifica del fabbricato che, avuto riguardo alla sua destinazione (convento), doveva essere considerato di tipo popolare e perciò tassato in base all'aliquota di L. 1,60 al mc. a norma dell'art. 36 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. D. 30 aprile 1936, n. 1138 o, quanto meno, in base a quella di L. 2,50 al mc., giusta la tariffa vigente all'epoca dell'accertamento.

— Che il Governatore di Roma, con l'impugnata deliberazione, mentre ha accolto gli altri motivi di gravame, ha confermato la tassazione in base all'aliquota di L. 3,75 al mc. a norma della declaratoria alla voce 22 della tariffa posto che, avendo la costruzione la media delle superfici dei vani abitabili superiore ai mq. 25, si sarebbe dovuto — a rigore — applicare l'aliquota di L. 5625 propria delle costruzioni di lusso;

— che il ricorrente Ordine insiste in questa sede nell'assunto che, trattandosi di fabbricato destinato a convento, si è dovuto necessariamente prescindere dall'osservanza dei limiti di altezza e di superficie fissati per le co-

muni case di abitazione e che, non essendo contestato trattarsi di costruzione priva di ogni elemento decorativo e per le quali sono stati adoperati i materiali più economici, il fabbricato stesso non può non classificarsi di tipo popolare ed economico, con l'applicazione dell'aliquota di L. 1,60 al mc. prevista al già citato art. 36 del regolamento del 1936 o, subordinatamente, di L. 2,50 al mc.;

Ritenuto:

— che l'assegnazione della costruzione in controversia tra quelle di tipo medio, trova fondamento soltanto nella circostanza che la superficie media dei vani abitabili, secondo la voce 22 della tariffa vigente all'epoca dell'insorta controversia supera i mq. 25;

— che tale circostanza è conseguente alla peculiare destinazione dell'edificio;

— che non aderisce alla disposizione di legge, che determina la misura dell'imposta nel limite massimo dell'8% del valore dei materiali, una norma di carattere particolare che fa dipendere la classificazione di una costruzione — specie se non destinata a comune casa di abitazione — dai soli elementi metrici dei vani, prescindendo per tal modo dalla valutazione della consistenza effettiva del fabbricato e cioè della qualità e quantità dei materiali impiegati, che, in effetti, costituiscono la sola materia tassabile;

— che per tali ragioni in mancanza di particolari rifiniture di pregio, rsponde ad equità che la costruzione in esame debba classificarsi tra quelle di tipo economico e popolare anche in armonia al disposto del più volte citato art. 36 del sopravvenuto regolamento del 1936 che equipara alle costruzioni di tipo popolare quelle destinate ad edifici scolastici, ricoveri, ecc.;

— che peraltro, essendo la costruzione in controversia ultimata nel marzo 1936, essa va assoggettata, giusta la richiesta subordinata avanzata dal ricorrente, all'aliquota di L. 2,50 al mc. secondo la tariffa vigente all'epoca dell'accertamento per le costruzioni di tipo economico e popolare e non a quella di L. 1,60.

Visti il T. U. per la Finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175 ed i regolamenti 25 febbraio 1924, n. 540 e 30 aprile 1936, n. 1138, decreta: « Il suindicato ricorso è parzialmente accolto nel senso sopra indicato ».

LETTERE PASTORALI E NOTIFICAZIONI (*)

ACQUAPENDENTE (S. E. Mons. Giuseppe Pronti).

Mondanità e Cristianesimo. In questi due nomi si esprimono due stendardi, due programmi di vita opposti, come l'esprimono gli altri due vocaboli Carnevale e Quaresima. Per moltissimi tutto l'anno è un perpetuo Carnevale, vivendo secondo lo spirito del mondo, che è spirito di orgoglio e di sensualità. Ma in loro non c'è vera vita, bensì peccato, rovina e morte, e con ciò sono deluse le profonde aspirazioni umane alla felicità, alla vita vera, felice, piena, perenne. Non è così che deve vivere il cristiano se vuol raggiungere il suo fine, ma al contrario, della vita di grazia che animata dallo spirito di Dio ci fa vivere ed operare in intima unione con lui. Alle difficoltà che presenta questa vita opporre la mortificazione, la preghiera, la S. Messa, la S. Comunione. Con questi mezzi, lasciate le vie tenebrose del peccato e le false massime del mondo, ci sarà facile, alla luce divina di Cristo e del suo Vangelo, camminare verso la felicità beata.

AQUILA (S. E. Mons. Gaudenzio Manuelli).

La famiglia cristiana. L'importanza che la Chiesa annette alla famiglia, è ben giustificata dalla sua origine e natura, come si può dimostrare considerandola dalla creazione dell'uomo e della donna e dalla posizione che l'istituto famigliare ha avuto nel corso dei tempi fino all'ultimo suo perfezionamento e ripristino per mezzo di N. S. Gesù Cristo. Svolto questo punto, l'Ecc.mo Pastore passa a considerare partitamente la posizione che ha l'uomo nella famiglia, a un tempo di sacerdote, di profeta e di re, nei rapporti coi figli e con la sposa; indi la posizione subordinata, ma nobile, specialmente per merito del cristianesimo, che ha la donna. Finalmente, dopo aver ricordato il fine primario del matrimonio e la missione che i genitori hanno rispetto ai figli, conclude col raccomandare che le mura domestiche siano rispettate perchè sacre e siano santificate con la preghiera comune, e specialmente con la recita del santo Rosario.

BAGNOREGGIO (S. E. Mons. Adelchi Abanesi).

La vita religiosa ai nostri giorni ha bisogno d'essere alimentata con la fede e con la pietà. Nel superficialismo dei nostri giorni alla fede occorre un maggiore approfondimento mediante una soda istruzione religiosa. I presidi che in altri tempi le bastavano a difesa e preservazione ora non le bastano più e senza forti convinzioni soccombe e fa naufragio. Occorre pure ingagliardire la pietà, e a ciò giova promuovere la frequenza ai Sacramenti, tenere corsi di esercizi spirituali, svolgere un'Azione Cattolica fervida e volonterosa. Ad alimentare una fede e una pietà sempre più illuminata e sincera, che sono i fulcri della vita religiosa varrà pure la Visita Pastorale, che l'Ecc.mo Presule intende presto iniziare.

BENEVENTO (S. E. Mons. Agostino Mancinelli).

Religiosità di nostra gente. Alla domanda che spesso si sono fatte persone d'ogni qualità: Che fare per avere la vita eterna? Gesù ha dato una risposta perentoria: Osserva i comandamenti, ama Dio e il prossimo. I comandamenti di Dio, compendiati nel duplice precetto dell'amore, formano il soggetto di questa Pasto-

(*) Cfr. *Monitore* 1939, pp. 83 sqq. e 119 sqq.

rale. Vi sono esposti in forma di istruzione e in vari capitoletti di lettura piana ed attraente e l'anima può apprendere quanto le occorre di dottrina e di prassi per vivere una vita schiettamente cristiana. La religiosità si manifesta non solo nella morale, ma anche nel culto, e la Pastorale invita i cristiani a dare il loro giusto contributo al culto interno ed esterno mediante la liturgia, educatrice dei sensi e dello spirito eppure « o ignorata, o insufficientemente conosciuta, o stranamente interpretata ». Conclude rallegrandosi di quanto si è fatto e si fa per lo studio della liturgia, studio che è il germe di quella che sarà un giorno la ricostruita vita cristiana attraverso lo spirito liturgico.

CAPACCIO-VALLO (S. E. Mons. Raffaele De Giuli).

Questa Pastorale tratta del *Catechismo*, mediante il quale la Chiesa mostra la sua costante sollecitudine per l'istruzione religiosa evangelica dei cristiani. Ne espone l'eccellenza e la necessità e ricorda ai sacerdoti l'obbligo di esserne gli indefessi banditori. Tratta poi del suo oggetto e fine che è la salvezza delle anime mediante la cognizione e pratica delle verità che insegna. In ultimo traccia il metodo d'insegnamento, l'ordinamento dei catechisti e della Compagnia della dottrina cristiana, ed esorta a contribuire con la pazienza, la prudenza e il sacrificio alla pesca spirituale delle anime, alla quale è ordinato l'insegnamento del catechismo.

CATANIA (S. E. Mons. Carmelo Patané).

La Chiesa. L'Ecc.mo Prelato afferma che la Chiesa non è conosciuta e confuta gli errori antichi e recenti diffusi contro di essa. Quindi parla di Cristo e de' suoi tesori e illustra gli splendori soprannaturali nella divina costituzione della Chiesa. Essa è la depositaria dei doni più grandi della misericordia e dell'amore di Dio, il tramite per compiere i prodigi più grandi della sua onnipotenza. Per questo la Chiesa, come Gesù, passa attraverso i secoli sanando e beneficando i popoli e diffondendo ovunque la civiltà terrena e le speranze celesti. Alla sua Chiesa Gesù Cristo ha conferito i diritti di maestra e di madre delle genti e nessuna potenza umana potrebbe impedirne o intralciarne l'esercizio. I nostri doveri verso la Chiesa sono pensare con lei e viverne la vita con l'uso dei sacramenti e farla vivere negli altri con l'esercizio dell'apostolato.

CERRETO SANNITA (S. E. Mons. Salvatore Del Bene).

Fede viva e abbandono alla Provvidenza Divina. C'è una Provvidenza divina la quale con somma sapienza e amore governa e conduce al loro fine tutte le cose. Questa verità è una conseguenza del dogma della creazione. L'Ecc.mo Vescovo illustra dottrinalmente in vari articoli tutto il complesso dell'opera di Dio attraverso la quale questa verità si attua, spiegando tra l'altro come Dio permetta il male, ossia non ne tolga in chi lo compie la facoltà e lasci che sia compiuto, e quali siano le ragioni di questa condotta divina. Di qui la necessità per i cristiani di abbandonarsi completamente al divino beneplacito, fiduciosi dell'ultimo esito felice. Di qui pure la necessità di una perfetta vita cristiana, condizione perchè il male transitorio si converta per noi nelle mani di Dio in bene eterno. Il clero da parte sua richiami spesso al popolo queste verità per infondergli sicurezza e fiducia tra i mali inevitabili della vita che per gli eletti di Dio raggiungono sempre lieto fine.

CHIETI (S. E. Mons. Giuseppe Venturi).

L'eterna salute. Contro la deplorevole noncuranza che molti usano nell'affare dell'eterna salute, l'Ecc.mo Pastore ne dimostra la somma importanza, deducendola

a) dall'oggetto (anima) ragguardevole, di alta considerazione, di grande valore; *b*) dalle conseguenze fatali irrimediabili; *c*) dalle difficoltà che vi s'incontrano; *d*) dal fatto che è un affare strettamente personale e il solo necessario. Conclusione: l'affare della salute dev'essere preferito a qualunque altro, si devono usare tutti i mezzi, mettervi tutta la volontà e trovare ad ogni costo il tempo che ci vuole per assicurarlo.

Un altro tema pratico trattato da S. E. R.ma è *l'educazione della gioventù.* Scopo precipuo del matrimonio è la procreazione della prole. Ma non basta che i genitori amino e curino i loro figli; devono educarli cristianamente (e qui l'Ecc.mo Pastore espone con sodezza di dottrina e chiarezza di parola quali siano i doveri dei genitori). Molti padri e madri credono di aver fatto abbastanza affidando i figli ai sacerdoti. È vero che tra i ministeri sacerdotali v'è pur quello di educare la gioventù, ma i primi e più veri educatori sono i genitori. Quindi, unione e cooperazione dei genitori e dei sacerdoti in un'opera tanto essenziale. Non abbandonare i figli a sè stessi ma seguirli, vigilando su le loro compagnie, tenendoli lontani da luoghi e stampe corruttrici, studiandone e dirigendone l'indole e le inclinazioni. A tutto questo premettere il grande dovere del buon esempio. La costante condotta cristiana dei genitori è il mezzo più idoneo per ben formare i loro figli e dare alla società una generazione cristianamente sana. Infine, come ultimo mezzo, aggiungere la preghiera onde poter corrispondere alla loro santa missione di educatori.

Civita Castellana, Orte e Gallese (S. E. Mons. Santino Margaria).

S. E. Mons. Vescovo coglie l'occasione della Quaresima per ricordare a' suoi diocesani il Ven. Tenderini, che fu Pastore delle tre diocesi riunite, del quale quest'anno ricorre il II centenario della morte. Egli fu un esempio fulgido di virtù cristiane, sacerdotali e pastorali ed è degno di essere proposto a modello del Vescovo dei sacerdoti e del popolo tutto delle tre diocesi. Per questo nella Pastorale della Quaresima di quest'anno è stato inserito un compendio della vita del santo Presule, che dovrà servire come oggetto di lettura e argomento di meditazione per tutti i diocesani.

Civitavecchia e Tarquinia (S. E. Mons. Luigi Drago).

Poichè il tempo è accettevole e salutare, ritorniamo a Gesù con la confessione e comunione pasquale. Egli ci accoglierà, come accolse Pietro, la Maddalena e gli autori della sua passione e morte quando diedero segni di pentimento, e come gli antichi re e profeti ebbero il perdono di Dio quando gli si mostrarono sinceramente pentiti. Dopo simili esempi del Nuovo e dell'Antico Testamento, chi potrà dubitare del perdono delle proprie colpe quando ne avrà fatta penitenza unitamente al fermo proposito di non ricadervi?

Gerace (S. E. Mons. G. Batt. Chiappe).

Apostolato missionario. È grandissimo il numero di creature umane che non conoscono e non amano Dio. La Chiesa non lo ha mai dimenticato e in ogni tempo si è adoperata per la conversione degl'infedeli. E Monsignore illustra la grande opera missionaria, dai primi tempi fino ai nostri giorni, fino alla formazione del clero indigeno. Quindi si rivolge a quanti godono il dono della fede e vivono nel grembo della Chiesa perchè si muovano in favore delle Missioni, allo stesso modo che si sono mossi i Missionari come portati dal soffio dello stesso amore di Dio e

dalla visione di G. C. che dalla croce stende le braccia per trarre tutti gli uomini a sè. Conclude esortando ad amare ed aiutare le Missioni per la dilatazione del Regno di Cristo sul mondo.

LIVORNO (S. E. Mons. Giovanni Piccioni).

I nostri doveri verso la Chiesa. Generalmente oggi si considera la Chiesa con benevolenza e stima. Ma ciò a poco gioverebbe se non ne derivasse un indirizzo pratico di condotta e specialmente l'osservanza dei doveri che si hanno verso la divina istituzione. All'uopo S. E. R.ma propone a considerare che la Chiesa: *a*) è maestra delle dottrine celesti, avendone sola ricevuto il deposito e l'autorità (sempre e a qualunque costo esercitata) di bandirle; *b*) ci impartisce la vita della grazia, della quale essa possiede le fonti e i mezzi di distribuirla; *c*) ci guida alla vita eterna, nella qualità di società perfetta investita di un'adeguata autorità. Di conseguenza noi: *a*) dobbiamo accettare l'insegnamento della Chiesa senza timore nè riserva; *b*) dobbiamo accettarne l'azione santificatrice e corrispondervi; *c*) dobbiamo accoglierne ed osservarne le leggi. Credere nella Chiesa, corrisponderle, obbedirle, ma sopratutto amarla, poichè in essa è Gesù con la sua dottrina, la sua grazia, la sua autorità, quale capo del suo corpo mistico. Sull'amore devono fondarsi tutti i nostri doveri, e la più bella prova di amore verso la Chiesa sarà di vivere nel bene che essa c'inculca.

Alla Lettera Pastorale fa seguito il *discorso* tenuto dall'Ecc.mo Prelato nella Cattedrale *in memoria* di Pio XI. È un'espressione schietta di dolore e di lutto per la perdita del grande Pontefice, ma confortato dalla speranza cristiana. È la illustrazione della spiccata personalità e dell'opera di Pio XI: opera assiduamente diretta ad attrarre il mondo a sè nella giustizia e nella pace, secondo il duplice motto scritturale: « Venite ad me omnes » e « Iustitia et pax osculatae sunt ».

LUCCA (S. E. Mons. Antonio Torrini).

In preparazione al Congresso Eucaristico indetto pel 1943, la Pastorale si occupa della *SS. Eucaristia* ed è un invito ai diocesani a meditare profondamente il grande Mistero ed a preparare in tal modo gli animi, onde partecipino alla solenne manifestazione.

LUNGRO (S. E. Mons. Giovanni Mele).

Di fronte agli avvenimenti felici di questi ultimi tempi, c'è da augurarsi che il Signore ci riserbi per quest'anno la gioia d'una vera *Pace*, di quella che Dio solo sa dare. Gesù, largitore d'ogni bene, principio e fonte d'ogni consolazione è l'unica causa della nostra pace. Bisogna cercarla in lui, col sacramento della Penitenza, conservarla in noi mediante la mortificazione e la rassegnazione cristiana nel proprio stato, la lotta continua contro il male. Se le nazioni tutte si ispirassero agl'insegnamenti di G. avrebbero la concordia, il mutuo rispetto dei proprii diritti, lo scambio delle proprie materie prime, e così avrebbero anche la giustizia, donde la pace. Pace e giustizia, che è il voto augurale del nuovo Sommo Pontefice.

MANFREDONIA (S. E. Mons. Andrea Cesarano).

Santificazione della festa. Lo sviluppa in tre punti: 1) L'assistenza alla S. Messa; la Messa è l'atto più sublime e santo del culto cattolico per l'onore che dà a Dio e le grazie che attira sull'umanità; donde lo stretto obbligo di assistervi devo-

tamente. 2) Astensione dai lavori servili; non sono ragioni per sottrarvisi la sete dei guadagni, il timore dell'ozio, il danno dell'agricoltura, del commercio, delle industrie; onde l'inadempienza attira castighi del cielo; 3) Frequenza del catechismo: grande mezzo per cavarsi dall'ignoranza in fatto di religione, che è la piaga del nostro tempo; donde l'obbligo comune a tutti di usarne per sè, e particolare ai padroni o superiori di farne beneficiare anche i loro dipendenti.

MANTOVA (S. E. Mons. Domenico Menna).

L'Ecc.mo Vescovo invita i diocesani a un esame di coscienza su *la pratica della fede* che professano, se cioè la loro condotta sia in accordo ovvero in contrasto con la loro religione. Li richiama a una vita integralmente cristiana e mette in chiaro che essere veramente religiosi vuol dire esserlo sia nel tempio (Messa, parola di Dio, sacramenti) come fuori, con gli altri e con sè stessi (ossequio alle autorità religiose, soggezione alle autorità civili, edificare la famiglia e perfezionare sè stesso operando il bene, facendosi strumento di salvezza al prossimo, praticando le opere di misericordia).

MARSI (S. E. Mons. Pio Marcello Bagnoli).

L'Azione Cattolica. Dopo aver detto che l'A. C. non è altro che apostolato schiettamente religioso, il Ven. Vescovo dei Marsi ne stabilisce in cinque punti (frutto della sua lunga esperienza) le *norme* di condotta: 1) Istruirsi con amore sulle verità della fede secondo la propria capacità, contro il funesto male dell'ignoranza; 2) Dare sempre e dovunque il buon esempio, con la pratica dei doveri religiosi e di quelli civili, alimentando in sè l'amor di Dio e della Patria; 3) Mettere in atto presso quanti ci avvicinano il difficile apostolato spicciolo fatto di bontà e di carità, usando però prudenza ed operando tempestivamente; 4) Lavorare nel campo della carità scegliendo ed unendo fra le note forme (Dame della Carità, Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, Opere assistenziali ecc.) quelle che meglio rispondono alle esigenze e possibilità del tempo e del luogo; 5) Infine, stare col parroco e per il parroco in tutte le iniziative ed opere di bene religioso, sociale e caritativo che si svolgono nella parrocchia.

MODENA E NONANTOLA (S. E. Mons. Ferdinando Bussolari).

Questa Pastorale su *La santa Comunione* è una breve e chiara esposizione della dottrina cristiana su la Comunione eucaristica quale cibo dell'anima. Vi si espongono gli effetti comuni a tutti del pane celeste, dimostrando com'esso conserva ed accresce la grazia, cura le spirituali infermità, riempie l'anima di sovrana letizia ed è pegno della felicità eterna: « Mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur ». Ai comuni si aggiungono effetti proprii e particolari, che la santa Comunione apporta nella vita pratica ai sacerdoti, ai chierici, ai fedeli e tra questi, alla gioventù ed ai membri dell'A. Cattolica.

MONREALE (S. E. Mons. Ernesto Eugenio Filippi).

Il governo di sè stesso alla luce dell'insegnamento evangelico. L'argomento è suddiviso e svolto in tanti articoli: spirito e materia; Dio e la civiltà, l'uomo e il male, la pace nella virtù, universalità della grazia, rettitudine della natura, libertà nella necessità, l'intelligenza ed il cuore. Da questo solo cenno si comprende la vastità del campo che il governo di sè stesso abbraccia. Il punto conclusivo è

che nulla vale il controllo su sè stesso se prima non si governano le proprie idee; dal governo di queste dipende il governo della coscienza, dalla verità nel pensiero dipende la rettitudine nella vita; d'altra parte, e pensiero e vita devono convergere alla nostra soprannaturale santificazione, per la quale siamo stati creati. Facciamo dunque in modo che lo sforzo umano nel governare noi stessi aiutato dalla grazia ci porti alla santità, alla gloria eterna.

MONTEPULCIANO (S. E. Mons. Emilio Giorgi).

Per l'onestà della parola. Bella e potente requisitoria contro la bestemmia e il turpiloquio: fatto non dei più gravi e disastrosi, ma certo il più strano ed urtante, che dovrebbe avere contro di sè tutti. La parola è dono preziosissimo; è un'empietà profanarlo. Tale profanazione culmina nella bestemmia e nel turpiloquio: essi vanno a colpire i più alti e santi ideali, e ciò in contrasto alla fede, alla stessa incredulità, all'educazione civile ed alla gentilezza della meravigliosa lingua italiana. Vizio turpe, specie nel sesso gentile, dinanzi alla legge, dinanzi alle armonie dell'arte, del genio e della grandezza del popolo italiano, dinanzi alla riprovazione che gli stranieri ne fanno. Vizio poi dannosissimo, cui nessun pretesto vale a scusare. In nome dunque della fede, dell'autorità, del buon senso, guerra senza quartiere a questo vizio, triste primato del popolo italiano.

MONTEVERGINE (S. E. Mons. Giuseppe Raniero Marconi, Abate Ordinario).

Le sante indulgenze. Una triplice verità ne è il *fondamento*: 1) Il nostro Salvatore, le cui azioni sono di valore infinito, lasciò alla Chiesa un abbondante tesoro di meriti, al quale tutti possono attingere, a soddisfazione per i proprii peccati; 2) Il Papa, Vicario di G. C. è custode di questo tesoro e può dispensarlo, applicando a noi le soddisfazioni di Cristo fino ad esaurimento del nostro debito verso Dio; 3) Le preghiere ed altre pie opere prescritte dal Sommo Pontefice sono i necessari requisiti per l'acquisto delle indulgenze. *Che cosa è* l'indulgenza? È la remissione della pena temporale che rimane a soddisfare dopo che è stata rimessa la colpa e la pena eterna: remissione accordata fuori del Sacramento della Penitenza, mediante l'applicazione dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi — applicazione che si fa ai vivi per modo di remissione, ai defunti per modo di suffragio. *Chi può concedere* le indulgenze? Il Papa, essendo egli il Capo della società a cui appartiene tanto tesoro. Infine, quali le *condizioni* per acquistarle? Essere in grazia di Dio, avere l'intenzione di acquistarle e porre ogni studio a compiere le opere prescritte. A maggiormente conoscere il tesoro delle indulgenze giova consultare ed usare le relative Collezioni, specialmente le autentiche e più recenti. Finalmente, chiediamo a Dio le indulgenze con umiltà di spirito e di esterni atteggiamenti .

NICOSIA (S. E. Mons. Agostino Felice Addeo).

I Cavalieri di Dio. Sono i fanciulli cresimati, e il pio Pastore illustra largamente la natura e la portata del sacramento della Cresima, i vantaggi che ne provengono alle anime dei giovinetti e i doveri di cooperazione e di retribuzione a Dio che ne nascono, quali l'osservanza della legge divina ed ecclesiastica, la purezza — virtù propria all'età prima — e la preghiera a somiglianza degli Apostoli quando ricevettero lo Spirito Santo.

NOCERA E GUALDO (S. E. Mons. Nicola Cola).

Viviamo la vita cristiana. Il fine dell'uomo è soprannaturale e la nostra vita futura sarà un premio o un castigo secondo che avremo vissuto bene o male quaggiù. Il vivere bene equivale a vivere da cristiani. Ora, ad una vita veramente cristiana occorrono tre cose, che ne sono la base, il fondamento: credere, sperare, amare. La fede è indispensabile per conseguire la vita eterna. Segue la speranza, viene poi la carità, che sorpassa ed assorbe le altre due virtù, ed è tale da bastare da sola per vivere cristianamente. « Permeata dalla carità la nostra vita, cesseranno le discordie, le violenze, i furti e qualunque altra mancanza, regnerà quel rispetto scambievole, quella mutua benevolenza che fa dei seguaci di Gesù un sol cuore, un'anima sola, una sola famiglia, un solo ovile, un solo regno ». Stato invidiabile, che bisogna affrettare con la preghiera, la frequenza dei Sacramenti e l'istruzione religiosa.

NORCIA (S. E. Mons. Settimio Peroni).

Il Papa. Dopo un omaggio di pietà reso alla santa memoria di Pio XI, nota come il Papa è il fondamento della Chiesa, per cui l'odio dei settari alla Chiesa si risolve in odio verso il Papa. Le prerogative del Papa sono d'essere il nocchiero sicuro, il pastore supremo, il maestro infallibile, il capo visibile della Chiesa il Padre comune, il Vicario di Cristo, indefettibile come istituzione. Egli in breve è la pietra fondamentale della Chiesa cattolica Di qui sorgono i nostri doveri: appoggiarci al Papa, attenerci a' suoi ordini, ascoltarne la voce e i richiami, metterne in pratica gl'insegnamenti, vivere uniti a lui, amarlo teneramente, rispettarlo e onorarlo come G. C. stesso. Questi siano i nostri propositi, da deporre sulla tomba di Pio XI e da offrire al suo Successore quando sia eletto.

NUSCO (S. E. Mons. Pasquale Mores).

La Santa Messa. La Pastorale richiama l'istituzione divina del santo sacrificio e il mandato affidato per mezzo degli Apostoli alla Chiesa di continuarne fino al termine dei secoli la celebrazione. Prosegue illustrandone la grandezza, poichè nella S. Messa salgono a Dio gli omaggi e i ringraziamenti e scendono da Dio il perdono e le grazie. La S. Messa è sorgente di luce e di forza, per lei tante anime sono ritornate alla fede e alla santità. Poichè dunque ai nostri tempi dilagano tanto le iniquità d'ogni genere, ricorriamo alla fonte perenne di misericordia, che è il sacrificio dell'altare ed osserviamo tutto il precetto cristiano di ascoltare la S. Messa con rispetto e contrizione seguendone le preghiere e i sacri riti.

PADOVA (S. E. Mons. Carlo Agostini).

La SS. Eucaristia e la vita cristiana. L'argomento è il medesimo che sarà svolto nel prossimo Congresso Eucaristico Diocesano (1940) e ne è la previa illustrazione Premesso che l'Eucaristia è l'istituzione mirabile nella quale N. S. Gesù Cristo sotto le specie di pane e di vino si offre in *sacrificio*, si dona in *cibo* e si fa perpetuamente *presente* in mezzo a noi, S. E. Rev.ma espone che cos'è l'Eucaristia per la vita cristiana e che cosa dev'essere la vita cristiana per l'Eucaristia. L'E. per la vita cristiana: *a*) come *sacrificio* è l'atto di culto più alto e più accetto a Dio e contro la moderna empietà è una affermazione solenne ed efficace del medesimo culto; *b*) come *cibo* è il nutrimento divino che da noi assimilato ne sostenta la vita, ne ripara le perdite ed accrescendo la grazia santificante e le virtù reca

all'anima un diletto che si riversa sullo stesso corpo; *c*) come *presenza*, è Gesù che si compiace di rimanere con noi come re d'amore e di pace e come dolcezza refrigerante per quelli che soffrono. Di rimpatto, i doveri della vita cristiana verso l'E. sono, in pratica: *a*) l'assistenza alla *S. Messa* per precetto nei giorni festivi, per devozione spesso negli altri giorni; *b*) la *S. Comunione*, di precetto a Pasqua ed in morte, frequentemente sempre, e nel debito modo, come si conviene a cibo salutifero; *c*) *adorazione* privata e pubblica, semplice e solenne, individuale e collettiva: il tutto compendiato nel famoso verso: « Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui ».

PERUGIA (S. E. Mons. G. B. Rosa).

S. E. R.ma rileva anzitutto una doppia classe di persone: le superficiali in fatto di religione e le indifferenti. Deplorando un sì pericoloso e desolante stato di allontanamento da Dio, ne addita poi i rimedi. Il mezzo più facile e più sicuro di ritorno a Dio è la preghiera. Altri efficaci rimedi contro il male dilagante sono l'adempimento integrale del precetto di santificare la festa, la lettura e meditazione del Vangelo, la frequenza ai Sacramenti e alla S. Messa, specialmente parrocchiale, nella quale di consueto si espongono e si spiegano le verità evangeliche, tanto necessarie alla direzione della condotta cristiana.

PIACENZA (S. E. Mons. Ersilio Menzani).

La Pastorale non è d indole parenetica ma agiografica; è una collana di *Vite dei santi piacentini*. La pubblicazione si connette con la solenne celebrazione di tutti i santi della diocesi, che l'Ecc.mo Pastore ha ordinato entro quest'anno e che si sta svolgendo or quà or là, nei luoghi della diocesi coi quali ciascun santo ha avuto qualche particolare attinenza, di nascita, di morte, di dimora, di apostolato, di patronato, eccetera. Oltre ai santi iscritti nel calendario della Chiesa universale (B. Gregorio X, S. Savino, S. Folco, S. Gerardo, S. Antonino, S. Corrado, Ss. Faustina e Liberata) vi figurano molti altri tra Vescovi, Martiri, Confessori e Vergini esistenti nel calendario diocesano. I cenni biografici hanno un'impronta di pietà insieme e di precisione storica e critica. L'opuscolo quindi, oltre il carattere occasionale dato dalla corrente celebrazione, ne ha pure uno stabile di lettura istruttiva ed edificante.

PISA (S. E. Mons. Gabriele Vettori).

La vita in Dio. La presente non è vera vita perchè è transitoria. La sola vera vita è l'eterna, verso la quale siamo in viaggio, e Dio ne è la meta. La vita terrena però serve a farci raggiungere l'eterna; è la vita divina che Gesù ci portò venendo sulla terra e ci comunica abbondantemente. Questa vita divina a noi comunicata dal Redentore è quaggiù la grazia di Dio, è il suo amore, e nel cielo è la visione di Dio, e la sua gloria. Andiamo dunque, torniamo a Gesù che ci attende e c'invita; nel pentimento sincero e con l'assoluzione sacramentale tornerà la pace al cuore e nella pace dell'anima pregusteremo l'eterna felicità.

PIAZZA ARMERINA (S. E. Mons. Mario Sturzo).

Il santo raccoglimento. Tema molto bello e adatto a curare la spensieratezza dell'ora presente. Raccoglimento santo e santificante. Il dotto Presule si rivolge prima di tutto a quelli che non credono e li invita a quel raccoglimento che significa « rientrare in sè stessi per pensare un po' seriamente ai casi proprii con volontà

pratica, cioè con le disposizioni di agire in conformità alla verità che si sarà per scoprire »; questo rientrare nel loro spirito per risolvere il problema della loro destinazione e di Dio, avrà per risultato — com'è avvenuto di altri — di ricondurli a Dio. Si rivolge quindi agli altri cristiani perchè entrino in quel superiore raccoglimento ascetico che è inizio di lotta, tirocinio di studio ed esercizio di virtù: raccoglimento che corrisponde al lavoro per la propria santificazione. Presenta quindi come mezzi per custodire tale raccoglimento la ritiratezza, la fuga delle vane curiosità, la custodia dei sensi, della immaginazione e del cuore. Queste pratiche però non siano forme meccaniche, ma espressione dell'amore di Dio e della propria salvezza. In breve, il raccoglimento sia una « attenzione amorosa a Dio », e l'amore ne sia pure la custodia. Di qui ne proverrà quella pace di Cristo che supera ogni altro sentimento, quell'anelito a Dio e alla vita eterna che alla vita presente dà il suo vero significato e a tutte le azioni il sapore della felicità eterna.

Potenza e Marsico (S. E. Mons. Augusto Bertazzoni).

« *Iustus ex fide vivit* ». Al lume di questo detto, l'Ecc.mo Pastore rileva la necessità pei cristiani di conoscere le verità della fede e di vivere in conformità, come pure la necessità di credere agli insegnamenti della Chiesa, consistendo lo spirito cristiano cattolico in questo spirito di fede. Alla Chiesa poi bisogna essere fedeli non solo con la parola, ma sopratutto con la vita. Di qui scaturisce l'obbligo di essere praticanti e osservare i precetti della Chiesa. Questa fedele obbedienza alla Chiesa ed al suo capo il Papa viene raccomandata in modo speciale alle Associazioni cattoliche.

Pontremoli (S. E. Mons. Giovanni Sismondo).)

Il Papato: ecco il temo della Pastorale. Il Papato, istituzione prodigiosa, sempre bersagliato, perseguitato, ucciso in molti suoi rappresentanti, e pur sempre vivo, come lo dimostra la storia, da S. Pietro a S. Silvestro, a S. Leone III, a Pio XI: vivo d'una vita meravigliosa, spesa nell'istruire, beneficare, santificare il genere umano. Donde, chi vuol vedere ed avere la vita aderisca alla santa divina istituzione del Papato.

Puglie (Pastorale collettiva dei 18 Ecc.mi Vescovi).

Il problema della moralità. È un fatto che tra il molto bene esistente nella Regione Pugliese, si osserva l'abbandono graduale delle leggi morali fondamentali nell'educazione dei piccoli e nella costituzione delle famiglie. La *causa* di tale decadenza sta nella separazione delle attività intellettuali dal pensiero di Dio, donde n'è scaturito l'abbandono della sua legge, l'alterazione del clima richiesto allo sviluppo dei sani germi cristiani, l'abbassamento del livello morale nella famiglia. fomentato dall'abuso della moda, dei balli, delle letture. *Rimedio,* la reazione pel ritorno alla morale cristiana; in questo spetta un grave compito ai capi delle famiglie e alle pubbliche autorità.

Reggio Calabria (S. E. Mons. Enrico Montalbetti).

La Pastorale tratta della *Vita soprannaturale,* in rapporto al battesimo. La grandezza e nobiltà imperitura dell'anima è d'essere stata elevata mediante la grazia al consorzio della divina natura e di mantenervisi con una degna condotta. Il fonte battesimale è quasi la matrice della nuova creatura, il principio vitale ne è la grazia santificante ricevuta nel battesimo. Effetti meravigliosi di questo sacra-

mento. Dovere dei cristiani di corrispondere alla grazia battesimale, opponendosi al male, al regno di Satana, che è regno di tenebre, d'odio, di disperazione, anche nel piacere, nella ricchezza e nella potenza. La Quaresima è tempo adatto per ritemprarsi alla vita soprannaturale; dunque, addentrarsi nella catechesi, prepararsi e fare una buona confessione in spirito di penitenza in attesa delle gioie pasquali.

SARDEGNA (L'Episcopato Sardo).

L'Autorità della Chiesa e i problemi del tempo presente. È un dono inestimabile, dicono gli Ecc.mi Vescovi di Sardegna nella loro Lettera collettiva, far parte della Chiesa. Questa è un'opera non solo umana, ma divina, come lo dimostra la sua perennità nel tempo e la sua immutabilità nella dottrina. Essa è vivente miracolo storico perchè il suo insegnamento riceve autorità unicamente da Gesù Cristo. Due poteri giurisdizionali spettano alla Chiesa, di istruire e di governare i fedeli in tutto quello che debbono credere e fare per raggiungere, mediante la grazia, il fine ultimo della vita eterna. Questi poteri sono indizio della sua complessa ed operosa vita in bene della umanità. Ascoltarla dunque conviene e seguirla ne' suoi insegnamenti e direttive, nelle sue condanne ed approvazioni o che, ad esempio, condanni il razzismo, o che raccomandi l'Azione Cattolica. Bisogna pure rispettarne ed assecondarne la libera azione, la quale insomma ridonda sempre a maggior bene di tutti; amarla e ascoltarla nella persona del suo Capo; finalmente in nome della Chiesa stendersi al prossimo con una carità sincera « sentita, operosa, benefica, cristiana cattolicamente intesa ». È quanto richiedono le condizioni dell'ora presente.

SIENA (S. E. Mons. Mario Toccabelli).

La Pastorale risponde alla domanda: *Siamo noi cristiani?* Tratteggia i punti più salienti della teologia e della liturgia relativi ai diritti e ai doveri di ogni buon cattolico. Parla del catechismo quale principale viatico alla grazia e per ciò stesso al regno dei cieli; dell'Incarnazione e del finale sacrificio di N. S. G. C. per riguadagnarci al paradiso; del rito battesimale, nel quale per bontà di N. S. avviene « l'innesto della vita divina sulla vita umana ». Di fronte a questo ideale, che cosa è la vita dei cosidetti « cristiani moderni », uomini assenti dalla religione e dalle chiese, donne ridicolmente superstiziose? Ma ecco l'esempio dei santi, dei santi di Siena, fra' quali Caterina e Bernardino, che vivendo santamente e parlando da profeti e da apostoli sfolgoravano la condotta dei « cattivi senesi » del loro tempo. Facciano ritorno le pecorelle smarrite all'ovile, chè la porta è sempre aperta.

SPOLETO (S. E. Mons. Pietro Tagliapietra).

Il santo Vangelo. 1) Espone la storicità e divinità dei sacri testi. 2) Ne esamina il contenuto, che è fonte di vita morale, dandone per fondamento la giustizia, donde la carità e la misericordia, *fonte* di sovrumana consolazione tra le umane sventure, il più sicuro codice della fraternità umana, senza barriere di sorta. Conclusione: obbligo preciso che hanno tutti i cristiani di conoscere e far conoscere il Vangelo, sulle orme dei Dottori e Padri della Chiesa; per gli spoletini si aggiunge anche lo scopo di preparare in modo degno le anime al prossimo Congresso Eucaristico.

SUBIACO (S. E. Mons. Simone Lorenzo Salvi, Abate Ordinario).

Vivere la Cresima, è l'argomento della Pastorale, che dopo avere illustrato la natura, il valore e lo scopo di questo sacramento, ne deduce che il soldato di

Cristo, ormai alle prese con le difficoltà della vita spirituale, ha bisogno d'una seria educazione cristiana con una larga base di istruzione religiosa. È dovere d'ogni cristiano di essere membro vivo di Cristo, della Chiesa e di trasfondere negli altri la medesima vita. Questo programma non è solo per qualche categoria di cristiani e per qualche periodo della vita, ma per tutti e per tutta quanta la vita, poichè vuol dire appunto adempiere tutti gli obblighi così individuali come sociali che ci incombono in virtù del Sacramento della Cresima che abbiamo ricevuto e che si compendiano nella virtù propria del soldato, la fedeltà: fedeltà a sè stesso, alla famiglia, alla patria, alla Chiesa, a Dio.

SUTRI E NEPI (S. E. Mons. Luigi M. Olivares).

Tema della Pastorale *La vita*. Bisogna pensare a tutta la vita secondo i principii appresi dal catechismo. 1) Vita naturale. Dio è il creatore di tutte le cose e nella creazione ha avuto di mira la propria gloria estrinseca. Egli ha costituito l'uomo re del creato, al quale tutto servisse per conoscere, amare, servire Lui e rendergli la dovuta glorificazione. 2) Vita soprannaturale della grazia, comunicata per mezzo del battesimo, alla quale dopo la morte sussegue la vita della gloria e il paradiso nella visione di Dio. Conseguenze: 1) la vita naturale è dono di Dio; è dunque un dovere per tutti conservarla e pei coniugi comunicarla a nuove creature. 2) La vita di grazia sia individuale come sociale è dono di Dio; conserviamo la prima con la frequenza dei sacramenti e con l'apostolato, conserviamo la seconda compiendo i nostri doveri verso la famiglia, lo Stato, la Chiesa. 3) La vita di gloria, pur essendo dono, ci sarà data in premio e allora l'intelligenza, la volontà, il cuore con tutto l'essere nostro saranno saziati in Dio, perfezione infinita.

TERAMO (S. E. Mons. Antonio Micozzi).

La Pastorale, dal titolo *Verità liberatrice*, tratta dalla vera natura della verità e degli errori — sopratutto moderni — contro la verità, per giungere alla domanda: Dov'è la verità? con l'esauriente risposta: La verità è Cristo. E dopo aver confutato gli errori sulla verità, suggerisce il mezzo per conseguirla: studio del catechismo e istruzione religiosa, poichè in questo si assomma tutto l'insegnamento del divino Maestro di verità.

TIVOLI (S. E. Mons. Domenico Della Vedova).

La grazia con voi tutti. Dono di Dio veramente mirabile la grazia, la quale aggiunta alla natura eleva e stabilisce l'uomo nell'ordine soprannaturale lo rende giusto, amico, figlio adottivo di Dio, partecipe della natura divina ed erede del paradiso. Tuttavia ciò non toglie che l'uomo sia soggetto alle passioni interne e alle insidie esterne. Ha perciò bisogno di esserne forte per vincere nel combattimento che richiede la vita cristiana. Le armi che all'uopo il Signore gli ha posto in mano sono l'istruzione religiosa, i Sacramenti e la preghiera. Con essi fortificata l'anima, partecipe della grazia e della potenza divina, vincerà qualunque ostacolo, riporterà qualunqoe trionfo. Dunque, con l'aiuto di Maria, madre della divina grazia, sforziamoci tutti di procurarci e conservarci un tanto dono.

TEGGIANO (S. E. Mons. Oronzo Caldarola).

La vita nella luce della fede. Condizioni presenti, quali sono. La vita è grande quando è animata dallo spirito di Dio; è piccola quando è opera nostra. Essa ha

origine da Dio, ed a Lui tende come a fine, mediante la cognizione, l'amore, il servizio: tre punti luminosi che ci aprono la via alla felicità gloriosa, quale ce la mostrano — e mostrando la effettuano — il Vangelo di Cristo, i Sacramenti di Cristo, l'incorporazione nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, Gesù Cristo stesso. Ricondurre le anime a questi insegnamenti, rifarci dalle fondamenta. La vita è Gesù, la morte è nel mondo e nel peccato.

TRIPOLITANIA (S. E. Mons. Vittorino Facchinetti).

In questa Pastorale su *Il lavoro cristiano*, S. E. il Vicario Apostolico si rivolge in particolare agli operai andati là dall'Italia. Tutti dobbiamo lavorare usando della triplice forza che è in noi, fisica, intellettuale e morale, traendone una triplice attività, che dev'essere sempre indirizzata al supremo destino della beatitudine eterna. Il lavoro è una legge che Dio ha stabilito in pena del primo peccato; ma è stato nobilitato da Gesù Uomo Dio, col sottomettervisi e farlo meritorio pel cristiano. In questo spirito nuovo che lo anima, il lavoro santificato può diventare e diventa di fatto sorgente di espiazione, di libertà, di progresso; se accompagnato dalla preghiera, sopratutto nei giorni festivi, il lavoro è la chiave che apre il paradiso.

UDINE (S. E. Mons. Giuseppe Nogara).

La Provvidenza di Dio governa il mondo e dispone gli avvenimenti. Che Dio si occupi delle cose create lo dimostrano le sacre Scritture e i Padri della cristiana Tradizione, lo persuadono la ragione e il senso comune, lo testimonia la coscienza. Contro difficoltà comunemente addotte non è difficile conciliare il concetto di Provvidenza divina coll'esistenza del male fisico e morale nel mondo; dal male stesso Dio può, vuole e sa di fatto cavarne il bene. È nostro obbligo di confidare nella paterna Provvidenza di Dio e di contribuire dal canto nostro al compimento in noi de' suoi disegni di sapienza e di bontà.

URBANIA E S. ANGELO IN VADO (S. E. Mons. Giovanni Capobianco).

Ricorrendo in quest'anno 1939 il I Centenario della canonizzazione di S. Veronica Giuliani, la Pastorale ha per argomento questa « gloria diocesana », questa « stella che il Signore si degnò far sorgere dalla nostra terra per brillare luminosa nel cielo ». Ne parla lungamente ed a conclusione invita ad invocare la santa eroina e ad imitarne gli esempi, specialmente coll'apostolato della preghiera e della sofferenza e con la devozione al SS. Sacramento ed a Maria.

VEROLI (S. E. Mons. Francesco De Filippis).

Da Pio XI a Pio XII. La Pastorale s'inizia ricordando la morte di Pio XI, del quale tocca rapidamente l'ascesa fino al fastigio del pontificato. Del pontificato poi rifà brevemente la storia ricordandone le date più belle e gloriose — tra le quali, memorabile su tutte per noi italiani, la Conciliazione — e gli atti e documenti più importanti. Passando quindi a Pio XII, il Pastore Angelico, il Papa della pace, si sofferma sulla prerogativa suprema di esser Vicario di Gesù Cristo in terra, e sulla gloria che quindi ne proviene al Papa stesso, a Roma, all'Italia, a noi. Al Papa dunque il nostro cuore come cattolici e come Italiani, ed egli possa ripetere a noi come a figli devoti: Siete il mio gaudio e la mia corona.

Diario della Curia Romana

UDIENZE STRAORDINARIE. — Sua Santità Pio XII tra le molte udienze, ha concesso le seguenti:

16 aprile. Sua Maestà la Regina Amelia di Portogallo col suo seguito; e un gruppo di pellegrini Brasiliani accompagnati dall'E.mo Card. Leme Arcivescovo di Rio de Janeiro.

21 aprile. S. E. il Conte Teleki, Presidente del Consiglio dei Ministri Ungherese e S. E. il Conte Stefano Csaky, Ministro degli Affari Esteri.

21 aprile. S. A. R. il Principe Adalberto di Baviera con la Famiglia.

22 aprile. S. E. il Dott. Lisimaco Armando Guzmán y Aspiazu, Inviato Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell'Equador, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

1° maggio. 1100 Operai di Palazzolo sull'Oglio dipendenti della Ditta Fratelli Marzolo; i 300 cantori del *Maennerchor* di Sciaffusa; i componenti il Consiglio Superiore delle Pontificie Opere della Propagazione della Fede e di S. Pietro Ap. per il Clero indigeno.

2 maggio. S. E. il Dott. Gregorio Gafencu, Ministro degli Affari Esteri di Romania, con la Consorte e il seguito.

3 maggio. 1300 pellegrini della diocesi di Tivoli accompagnati dall'E.mo Vescovo diocesano.

4 maggio. S. E. il Dott. Enrico Ruiz Guiñazu, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Argentina per la presentazione delle Lettere Credenziali.

9 maggio. La speciale Missione Episcopale Maronita venuta a Roma per rendere filiale omaggio a Sua Santità.

12 maggio. S. A. R. il Principe Paolo Reggente di Iugoslavia e S. A. R. la Principessa Olga.

13 maggio. S. A. R. il Principe Cristoforo di Grecia con la Consorte.

14 maggio. S. E. il Dott. Mititza Costantinescu, Min. delle Finanze di Romania.

16 maggio. S. E. R.ma Mons. Cirillo Mogabgad Patriarca di Antiochia dei Melchiti, il quale era accompagnato da una Commissione dell'Episcopato Melchita.

19 maggio. S. E. il Dott. Giuseppe Bottai, Ministro della Educazione Nazionale in Italia.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — *18 aprile 1939.* Congregazione *preparatoria* per la discussione su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Gioacchina de Vedruna ved. de Mas, Fondatrice delle Carmelitane della Carità.

NECROLOGIO. — 3 marzo 1939. Mons. *Giuseppe Luciano Giray*, Arcivesc. tit. di Selimbria.

3 marzo 1939. Mons. *Maurizio Clement*, Vesc. tit. di Algiza.

2 aprile 1939. Mons. *Vincenzo Castellanos y Nuñez*, Vesc. tit. di Marciana.

10 aprile 1939. Mons. *Giuseppe Damiano Schmitt*, Vescovo di Fulda.

18 aprile 1939. Mons. *Giuseppe Americo Orzali*, Arc. di S. Giovanni di Cuyo.

29 aprile 1939. A Parigi, quasi ottantenne, il P. *Emilio Janvier*, O. P., che predicò per 22 anni i quaresimali nella cattedrale di Nôtre Dame, svolgendo l'intero programma della morale generale (8 anni) e della morale speciale (14 anni).

3 maggio 1939. A Roma, l'Avv. *Salvatore Barzilai*, triestino, Senatore ed ex-ministro.

BREVI NOTIZIE

~ Nella Domenica in Albis, 15 aprile, il Santo Padre inviò un Messaggio radiofonico alla Nazione spagnuola, nel quale si rallegrava della vittoria e liberazione conseguita e additava alla Nazione pacificata le vie sicure della sua tradizionale cattolica grandezza nell'adorare i disegni per la durissima prova e nell'usare con giustizia ed umanità della vittoria.

~ Il Santo Padre, con Lettera all'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato (20 aprile) ha indetto una *crociata di pubbliche preghiere* durante il mese di maggio per impetrare la pace, specialmente impegnandovi l'infanzia, come innocente e più cara al Signore. L'augusto invito ha trovato in moltissime diocesi cattoliche una larga unanime rispondenza, manifestandosi in varie forme di iniziative. Tra le altre segnaliamo la seguente preghiera pei fanciulli composta dal Parroco di S. Espedito in Palermo, e tutta intessuta di frasi tolte dalla Lettera pontificia.

PREGHIERA. — « O Gesù benedetto, che durante la vostra vita mortale amaste di particolare affetto la nostra età, e con le parole: « Lasciate che i pargoli vengano a me, perchè di essi è il Regno dei Cieli » rimproveraste gli Apostoli che volevano allontanare i fanciulli dal vostro amplesso, esaudite le preghiere che noi piccoli innalziamo a Voi, perchè, sedati i mutui rancori, rappacificati gli animi e regolate le discordie fra i popoli, sorgano per l'umanità tempi migliori. E voi, o Vergine Madre di Dio, porgete il vostro aiuto e la vostra intercessione in questo momento di universale trepidazione; e rendendo propizio il vostro Figlio Divino offeso da tanti peccati, ottenetici da Lui la liberazione dalle presenti angustie, la pace dei cuori e la fraterna concordia tra i popoli. Così sia! ».

~ *L'alta direzione dell'Azione Cattolica* è stata affidata dal Santo Padre a una Commissione, costituita dagli E.mi Cardinali Lavitrano, Boetto e Piazza; Segretario S. E. Mons. Evasio Colli, Vescovo di Parma.

~ Un voto espresso dal Congresso dei Sacerdoti Adoratori fu la *Beatificazione di Pio X* di s. memoria. Quasi ad assecondarlo, Sua Santità ha nominato Ponente o Relatore della Causa l'E.mo Card. Salotti, Prefetto della S. C. dei Riti. La notizia è stata accolta con viva soddisfazione, specialmente nelle diocesi del Veneto.

~ Per cura della Direzione degli « Studi Romani », nella sala dell'Oratorio borrominiano, alla presenza di quattro Cardinali si è svolta la *commemorazione di Cesare Guasti*, squisito scrittore dell'800, in occasione del 50° anniversario della sua morte. Oratore S. E. Giovanni Bertini, concittadino ed amico del Guasti.

~ Nel quadro delle manifestazioni riferentisi al Congresso dei Sacerdoti Adoratori c'è stata *Assemblea Generale dell'Unione Apostolica* dei Sacerdoti del S. Cuore. Fu confermato il Direttore Nazionale italiano D. Antonio Bellan e furono fissate le celebrazioni sessantenarie nel Santuario di Monte Berico.

~ Il Consiglio Superiore Generale della *P. O. della Propagazione della Fede* nella sua recente Assemblea plenaria, tra le altre conclusioni: 1) ha richiamato di nuovo il concetto che tutta la propaganda e l'organizzazione dell'Opera nelle singole diocesi deve svolgersi in perfetto accordo con gli Ecc.mi Ordinari; 2) ha

rinnovato la raccomandazione che non si disperdano energie nella istituzione di nuove opere di cooperazione della Fede; e di conseguenza che i Consigli Centrali non appoggino opere particolari di cooper. miss. a carattere organizzativo e stabile; 4) ha proposto un Congresso internazionale della Propagazione della Fede per l'anno 1942.

~ Anche la *P. O. di S. Pietro Apostolo pel Clero Indigeno* (che d'ora innanzi per la propaganda si chiamerà più brevemente « Pontificia Opera del Clero indigeno ») nella sua Assemblea plenaria ha prese varie deliberazioni, tra le quali: 1) di richiamare ai Direttori Nazionali l'obbligo di una duratura organizzazione dell'Opera e della Segreteria Nazionale e relativo Ufficio; 2) di richiamare gli Uffici Nazionali e le Segreterie all'obbligo di promuovere la propaganda in favore dell'Opera usando specialmente delle lettere e delle relazioni provenienti dai Seminari indigeni; 3) di raccomandare vivamente l'erigendo Seminario Bigard, come ricordo del giubileo dell'Opera.

~ A Cremona il 3 maggio si sono conchiuse le celebrazioni, durate parecchi giorni, in onore di *S. Antonio M. Zaccaria*, del quale in quest'anno ricorre il IV Centenario della morte, e in onore di S. E. Mons. Cazzani, vescovo diocesano, che ha celebrato il cinquantesimo di sacerdozio e il venticinquesimo di episcopato cremonese.

~ Il *Congresso di studi sulla sacra Sindone*, tenuto a Torino sotto la presidenza dell'E.mo Card. Fossati e colla partecipazione di illustri scienziati, si è chiuso il 3 maggio, non senza un buon apporto di luce all'esame dell'insigne reliquia.

~ Nei giorni 5, 6, 7 maggio, alla presenza del Legato Pontificio E.mo Card. Maglione, d'altri eccellentissimi personaggi e d'una moltitudine che si fa salire a centomila persone, si sono svolte *a Valle di Pompei solennissime feste* per l'inaugurazione della nuova Basilica eretta in luogo e sul luogo dell'antica e ridotta a compimento dopo sei anni d'ininterrotto lavoro.

~ In Algeri si è svolto il *XII Congresso Eucaristico Nazionale Francese*, presenziato dall'E.mo Card. Verdier, Arcivesc. di Parigi e Legato del Santo Padre.

~ Pure a Malta si è svolto ed ha avuto un ottimo splendido esito il *I Congresso Eucaristico*, celebrato per ricordare il XXV anniversario del XXIV Congr. Eucar. Internaz. ivi celebrato nel 1913.

~ La « Rivista Diocesana » di Taranto, a proposito di richieste delle Società elettriche e dei Comuni per *l'impianto di elettrodotti* (pali, mensole, paline) sugli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, benefici, chiese ecc., ricorda che prima di accettare o firmare le proposte degli enti interessati, queste devono sssere sottoposte all'esame dell'U. A. D. della relativa Curia Diocesana.

~ La « Rivista Diocesana » di Milano annunzia la *nuova edizione del Vesperale Ambrosiano*, avvenuta « post diligentem collationem et opportunam explorationem ambrosianorum codicum » e l'approvazione concessa dalla S. C. dei Riti, per l'uso a tutti coloro « qui Officium iuxta liturgiam ambrosianam recitant ».

LIBRI RICEVUTI

A chi soffre. Preghiere e Pensieri liturgici. Prefaz. dell'Abate E. CARONTI. « Biblioteca Liturgica Popolare » N. 27. Vicenza, Soc. An. Tipograf. fra Cattolici Vicentini (Via Vescovado, 1) 1937. In-16°, pp. 262.

ALCANIZ P. F., S. I.: *La Devozione al Cuore di Gesù.* Traduz. del Sac. Pietro Casu. « Biblioteca Ascetica ». Vol. XIV. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » (Via L. Necchi, 2) 1939. Un vol. in-8°, pp. 468, L. 14.

BERUTTI P. Dr. Christophorus, O. P., *Institutiones Iuris Canonici.* Vol. VI. De Delictis et Poenis. Torino, Marietti (Via Legnano, 23), 1938. In-8°, XV-258 pp., L. 18.

BEYLAND H., S. I., *La vie et la mort heroique de Saint André Bobola.* Jesuite Polonais, Martyr de l'Unité catholique (1590-1657). Paris, Editions Spes (Rue Sufflot, 17) 1938. In-16°, pp. 120. Fr. 9.

BOGGIO Sac. P., *Piccolo coi Piccoli* ossia *Vade mecum del Catechista* per la spiegazione dei Primi Elementi della Dottrina Cristiana. III Ediz. Torino, Marietti (Via Legnano, 23) 1939. In-16°, pp. XX-208. L. 3.

BELLO P. L. M., *Maria Mediatrice di tutte le grazie.* « Biblioteca Ascetica », Vol. XV. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » (Via L. Necchi, 2), 1939. In-8°, pp. 52. L. 2.

BRETON FR. V. M., O. F. M., *L'Imitazione di Cristo alla Scuola di S. Francesco.* « Biblioteca Ascetica », Vol. XVI. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » (Via L. Necchi, 2) 19399. In-8°, pp. 76. L. 3.

CAPOBIANCO P. LETT. PACIFICO, O. F. M., *Il diritto dei Regolari d'accompagnare i cadaveri alla sepoltura secondo il can. 1233 § 1 e le decisioni delle Congregazioni Romane.* Angri, Tip. C. Contieri, 1939. In-8°, pp. 24.

CAPOBIANCO P. P., O. F. M., *De sensu et extensione vocis « filiorum » deque horum designatione in institutionibus fidei commissariis iuris communis.* Romae, Ex Schola Typographica « Pio X » (Via degli Etruschi, 7-9) 1938. In-8°, pp. 92.

CAPPELLO F. M., S. I., *Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis.* Vol. II. De Poenitentia. Accedit Appendix: De Ecclesiae Orientalis disciplina. Editio tertia emendata et aucta. Augustae Taurinorum, Officina Libraria Marietti (Via Legnano, 23), 1938. In-16°, pp. XII-940. L. it. 35.

CAPPELLO F. M., S. I., *Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis.* Vol. I. De sacramentis in genere. De Baptismo, Confirmatione et Eucharistia. Accedit Appendix: De iure Ecclesiae Orientalis. — Editio tertia emendata et aucta. Augustae Taurinorum, Officina Libraria Marietti (Via Legnano, 23), 1938, In-16°, XVI-900 pp. L.it. 35.

CORONATA (A) P. MATTHAEUS CONTE, O. M. C., *Compendium Iuris Canonici ad usum Scholarum.* Vol. II. De Rebus, De Processibus, De Delictis et Poenis. — Taurini, Ex Officina Libr. Marietti (Via Legnano, 23) 1938. In-8°, pp. XVI-630. L. 35.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — *I. De Malang.* La Prefettura Apostolica di Malang nelle Indie Olandesi è eretta in Vicariato Apostolico, sotto il medesimo nome. 15 marzo 1939.

II. *De Buea.* La Prefettura Apostolica di Buea nell'Africa Occidentale Inglese è costituita in Vicariato Apostolico dello stesso nome. 15 marzo 1939.

III. *Swaziland.* La Prefettura Apostolica dello Swaziland è innalzata al grado e dignità di Vicariato Apostolico, conservando il medesimo nome e i medesimi confini. 15 marzo 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. Il tempio abaziale dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella città di Teneremund, in diocesi di Gand, è arricchito dei privilegi di Basilica minore. 14 marzo 1939.

II. All'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato, è inviato a Pompei per la celebrazione delle solennità nel rinnovato tempio della B. V. del Ss. Rosario. 30 aprile 1939.

EPISTOLE. — I. All'E.mo Card. Giovanni Verdier, Arcivescovo di Parigi, nell'inviarlo Legato al XII Congresso Eucaristico Nazionale Francese, da celebrarsi ad Algeri. 16 aprile 1939.

II. All'Ecc.mo Mons. Ferdinando Cento, Nunzio Apostolico nella Repubblica del Perù, mandandolo Legato al II Congresso Eucaristico Nazionale Boliviano, che avrà luogo nella città Paz. 16 aprile 1939.

MESSAGGIO RADIOFONICO, in lingua francese, inviato il 7 maggio 1939 ai fedeli convenuti in Algeri pel XII Congresso Eucaristico Nazionale Francese. Il Santo Padre ricorda il doppio scopo del Congresso: di ottenere dal Principe e autore della pace, la pace così ardentemente invocata dalla nostra inquieta umanità, e di celebrare il I Centenario dell'installazione del primo Vescovo nella sua cattedrale di Algeri, donde un'ammirabile rinascenza cristiana e una vita nuova in quella già abbandonata storica regione.

Sacra Congregazione Concistoriale

DECRETUM

DE SPECIALIBUS FACULTATIBUS ORDINARIIS AMERICAE LATINAE CONCESSIS

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 224)

Per Breve « Litteris Apostolicis » Pii Pp. XI f. r., die 30 Aprilis 1929 editum, peculiares facultates Ordinariis Americae Latinae, pro fidelium necessitatibus et locorum conditionibus, attributae fuerunt.

Cum vero praefatae facultates proxima die 30 Aprilis expiraturae sint, Ss.mus Dominus Noster Pius div. prov. Pp. XII, eas, iisdem perdurantibus adiunctis, ad decennium benigne prorogare dignatus est, in terminis praecedentis concessionis, hac dumtaxat immutatione inducta, scilicet in n. 3 memorati Brevis Apostolici, ubi dicitur: « Item Ordinarii locorum deputare possunt ad Sacramentum Confirmationis administrandum... » legendum erit: « Item Ordinarii locorum, *secluso Vicario Generali sine sui Ordinarii loci speciali mandato,* deputare possunt ad Sacramentum Confirmationis administrandum... ».

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 28 Aprilis 1939.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S.

V. Santoro, *Adsessor.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la sospensione dei voti solenni durante il servizio militare

(Dagli « Acta Fratrum Minorum » 1939, p. 158).

Ad istanza del Ministro Provinciale dei Frati Minori di S. Leopoldo nel Tirolo in data 9 febbraio 1939 fu proposto alla S. C. dei Religiosi il seguente dubbio:

« Ex decreto S. C. de Religiosis lato die 1ª ianuarii 1911 et sequentibus declarationibus eiusdem, patet vota temporaria Religiosorum, qui ad servitium militare praestandum vocantur, durante hoc servitio suspendi. Iam tempore quo Austria erat Status independens in hac ditione nullum existebat pro Religiosis officium praestandi servitium militare; hinc post adeptam aetatem praescriptam vota solemnia emittebant. Nunc autem, postquam Austria coniuncta est imperio germanico, multi eorum qui prius vota solemnia nuncupaverant, ad militiam vocantur. Quaeritur ergo, an etiam his vota solemnia durante servitio militari suspendantur, vel saltem aliqua mitigatio in iis servandis concedatur. Res magni momenti est, propter conflictus conscientiae qui oriri possunt ex periculis et difficultatibus servandi vota durante servitio militari ».

La S. C. dei Religiosi in data 14 aprile 1939, N. 353/39, rispose:

« Haec S. Congregatio, mature perpensis expositis..., attentis omnibus ad rem facientibus, rescribendum censuit prout rescribit: Superioribus maiori-

bus, praesertim in locis de quibus agitur, facultas tribuitur providendi, in singulis similibus casibus, durante necessitate et tempore militiae, per concessionem indulti exclaustrationis ad normam, quoad fieri possit, can. 639 (1).

Sacra Congregazione dei Sacramenti

MONITUM PRO ORDINARIIS ITALIAE

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 225)

Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum Ordinarios Italiae certiores facit, in matrimoniis, iure concordatario ineundis a die 1 Iulii 1939 et deinceps, parochos ceterosque sacerdotes, qui eisdem assistant, nupturientibus perlegere teneri articulos 141, 142, 143 novi *Codicis civilis Italici*, lib. I (1), qui, ceterum, ex integro verbum ad verbum referunt quae continentur in veteris Codicis civilis Italici articulis 130, 131, 132 (2).

Datum Romae, ex aedibus eiusdem S. Congregationis, die 1 Iunii 1939.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

F. Bracci, *Secretarius.*

---

(1) Il can. 639 C. I. C. così dice: « Qui indultum exclaustrationis ab Apostolica Sede impetravit, votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum suo statu componi possunt, manet obstrictus; exteriorem tamen debet habitus religiosi formam deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et passiva, sed gaudet privilegiis mere spiritualibus suae religionis, et Ordinario territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae religionis, subditur etiam ratione voti obedientiae ».

(1) Nel nuovo Codice Civile edito nel 1938, Libro I, Tit. VI, *Del matrimonio*, Cap. IV, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*, così si legge:

Art. 141 (*Doveri reciproci dei coniugi*). Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

Art. 142 (*Potestà maritale*). Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 143 (*Doveri del marito*). Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

(2) Cfr. « Istruzione della S. C. dei Sacramenti in esecuzione dell'art. 34 del Concordato » diei 1 Iulii 1929, art. 29, n. 7°, et Modd. XIV, XV. — *A.A.S.* a. 1929, p. 351 et seqq.

Sacra Congregazione dei Riti

Circa la festa di S. Giovanni Leonardi.

ROMANA.

Instante Em.mo ac Rev.mo Domino Francisco Cardinale Marchetti Selvaggiani, Sanctissimi Domini Nostri Pii Pp. XII in Urbe Vicario, Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab ipso Sanctissimo Domino Nostro tributarum, benigne indulsit, ut festum Sancti Ioannis Leonardi, *Confessoris,* e ritu semiduplici ad ritum duplicem minorem evehatur. Servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 5 iunii 1939.

L. ✠ S.

CAROLUS Card. SALOTTI
S. R. C. Praefectus
A. CARINCI, *Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I. — DECRETUM DE PORTIUNCULAE INDULGENTIA

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 226)

Apostolica Sedes, nostris praesertim temporibus, cum in concedendis Indulgentiis, tum in earum acquisitione faciliore reddenda, maiore cotidie assolet largitate uti.

Quam ad rem Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII, id vehementer exoptans, ut christianus populus pretiosum eiusmodi Ecclesiae thesaurum uberiore usque modo participet, itemque ut animae piaculari igne expiandae hac ratione magis in dies magisque iuventur, in audientia subscripto Cardinali Paenitentiario Maiori die XXII mensis Aprilis a. MDCCCCXXXIX impertita, ad plenariam quod attinet Portiunculae Indulgentiam lucrandam, pro impensissima pietate Sua, hoc decernere dignatus est, ut scilicet, abrogato n. V Decreti « Ut septimi pleni » ab hoc Sacro Tribunali die X mensis Iulii a. MDCCCCXXIV editi, omnes Ecclesiae Cathedrales ac Paroeciales, ac praeterea aliae Ecclesiae aliaque Oratoria — pro quibus, in amplioribus praesertim Paroeciis, ex prudenti locorum Ordinarii arbitrio, fidelium commodum id postulare videatur — a Sacra Paenitentiaria Aposto-

lica, per supplicem libellum ab Ordinario commendatum, Portiunculae privilegium obtinere possint. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 1 Maii 1939.

L. Card. Lauri, *Paenit. Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

Annotazioni. — L'anno 1910, con *Motu Proprio* del 9 giugno, la s. m. di Pio X, volendo onorare il VII centenario dell'istituzione dell'Ordine Minoritico, estese l'indulgenza della Porziuncola a tutte le chiese ed a tutte le comunità (1). L'anno seguente la S. C. del S. Uffizio con decreto del 26 maggio 1911 prorogò le dette concessioni ed autorizzò i Vescovi a dare nuove concessioni su l'indulgenza del Perdono d'Assisi, e ciò « usque ad novam dispositionem » (2). La nuova disposizione prevista nel 1911 fu promulgata con decreto della Sacra Penitenzieria Apostolica del 10 luglio 1924 e cominciò a valere dal 1° gennaio del 1925 (3). Questo decreto è composto di dieci articoli: i primi sei prescrivono le nuove norme per la *concessione* dell'indulgenza della Porziuncola, gli altri quattro per l'*acquisto*. I primi soltanto, ora, c'interessano.

In essi alcune delle facoltà precedentemente concesse vengono abrogate:

a) In favore della chiesetta della Porziuncola in Assisi viene stabilito « ut... in nulla ecclesia nulloque oratorio, vel franciscalis cuiuslibet instituti, quod a memorato sacello minus distet quam tria, uti vocant, chilometra (4), haec indulgentia altero die mensis augusti lucrifieri in posterum queat, etsi id antehac licuit, nisi ab iis tantum qui domum ecclesiae vel oratorio continentem incolant... » (n. I).

b) Quanto al regime provvisorio costituito nel 1911, viene stabilito che « indulta omnia temporaria, scilicet aut ad certum tempus, aut sine die, aut ad beneplacitum a quovis legitime concessa, abrogata habentur ac cessant » e gli Ordinari non hanno più la facoltà di concedere come prima questa indulgenza nelle chiese ed oratori delle pie comunità dove si conserva la SS. Eucaristia (n. II).

Alcune facoltà invece non sono abrogate. Le concessioni perpetue di questa indulgenza, « adhuc quoquo modo factae, integrae in posterum sunto », a condizione però « ut normae, hoc decreto futuris concessionibus moderan-

---

(1) Vedi *Monitore* 1910, p. 157.

(2) Vedi *Monitore* 1911, p. 151.

(3) Vedi *Monitore* 1924, p. 212.

(4) Tre chilometri della strada comune e non dei sentieri (Decr. 14 settembre 1904; vedi *Monitore* 1904, p. 492).

dis statutae, omnino serventur, si eam unice excipias quae ad distantiam pertinet » (n. II).

Intorno alle future concessioni or ora nominate il decreto stabilisce:

a) Quanto al *concedente*, « si nova in futurum indulta alicunde postulari contingat, libelli ad S. Poenitentiariam mittendi ratio non habebitur » cioè non si terrà conto dell'istanza « nisi Ordinarius loci preces commendet, omnibusque perpensis de vera concessionis opportunitate atque utilitate testificetur » (n. III).

b) Quanto ai *luoghi* ai quali fare la concessione, saranno preferite le chiese dedicate alla B. V. degli Angeli od a S. Francesco d'Assisi o quelli nei quali abbia sede qualcuna delle confraternite serafiche (p. es. la confraternita dei crocigeri) e in loro mancanza « templa cathedralia vel paroecialia ceteris plerumque anteponantur » (n. IV).

c) Quanto alla *condizione* richiesta per la concessione, « ecclesiae vel publica oratoria... distent oportet tria, ut vocant, chilometra ab aliis ecclesiis vel oratoriis quae ad aliquem Franciscalem Ordinem pertineant aut eodem privilegio fruantur » (n. V).

d) D'ordinario l'indulgenza è concessa alle chiese ed agli oratorii pubblici; ma se v'è qualche ragione di concederla ad oratori semipubblici si conceda pure, ma « eadem unquam ne faveat nisi communitati vel coetui fidelium, in cuius commodum oratoria illa erecta sint » (n. VI).

In queste norme per la concessione dell'indulgenza della Porziuncola (che sono rimaste tutte in vigore fino ad oggi, il decreto del 1° maggio 1939 viene ad introdurre una variante leggera ma di grandi conseguenze pratiche.

Lo scopo generale del recente decreto è una più abbondante partecipazione al tesoro delle indulgenze in pro dei fedeli e delle anime purganti; lo scopo particolare è di fornire ai cristiani una maggiore comodità di lucrare la preziosa indulgenza della Porziuncola aumentando il numero dei luoghi dove si possa acquistare. E siccome la condizione sopra riferita dei tre chilometri di distanza (n. V, decr. 1924) impediva tale aumento, il decreto l'abroga; non però per la chiesa della Porziuncola di Assisi, il privilegio della quale rimane come in passato a norma del n. I del decreto del 1924 (5). Dispone poi che, senza limiti di distanza, possano fruire del privilegio della Porziuncola, qualunque sia la distanza d'una chiesa dall'altra:

a) tutte le chiese cattedrali e parrocchiali;

b) le altre chiese e gli oratori (6) per i quali, specialmente nelle parroc-

---

(5) Questo privilegio è conservato pure nella Collezione ufficiale « Preces et pia opera », Roma 1938, n. 648.

(6) Intendi oratorî pubblici ed anche semipubblici con la limitazione già detta, secondo il n. VI del decr. 1924.

chie maggiori, — a prudente giudizio dei Vescovi — sembri esigerlo il comodo dei fedeli.

Le condizioni per ottenere tale privilegio sono le stesse che menziona il decreto del 1924, cioè:

a) la domanda per iscritto inoltrata alla S. Penitenzieria Apostolica;

b) la raccomandazione, confortata di buone ragioni, dell'Ordinario.

Oltre ai vantaggi pratici sopraccennati, l'odierno decreto senza dubbio conferisce un carattere di stabilità definitiva e mette un punto fermo all'oggetto del quale si occupa, che è l'indulgenza della Porziuncola.

II. — Circa l'indulgenza dell Porziuncola.

Negli « Acta Fratrum Minorum » 1939, p. 159, si leggono le seguenti norme, stabilite dalla S. Penitenzieria Apostolica per impetrare l'indulgenza della Porziuncola:

« Faveant Rev.mi Ordinarii sive Parochis et Ecclesiarum Rectoribus sive Superioribus domuum religiosarum suae Dioecesis quae sequuntur nota facere:

1° Petitiones ad indulgentiam Portiunculae die 2 augusti obtinendam huic S. Tribunali mittendae sunt *tempestive*, scilicet non ultra diem 31 mensis maii uniuscuiusque anni;

2° Nullam posthac rationem hoc S. Tribunal habebit petitionum, quae ad eamdem Portiunculae indulgentiam impetrandam *per telegraphum* missae fuerint ».

Segreteria di Stato

CIRCA L'IMPOSTA SUI MATERIALI DA COSTRUIRE.

Circolare agli Ordinari d'Italia.

Eccellenza Reverendissima,

Con la Circolare N. 1781-35 in data 30 giugno 1933 questa Segreteria di Stato comunicava all'Eccellenza Vostra Reverendissima che il Ministero delle Finanze — al quale era stata sottoposta la questione dell'applicabilità della imposta di consumo sui materiali da costruzione per le Chiese, i Seminari e le case di abitazione dei Parroci — aveva inviato alle LL. EE. i Prefetti del Regno apposita Circolare interpretativa, impartendo istruzioni perchè « la imposta di consumo di cui agli art. 39 e 98 del Testo Unico per la Finanza locale non debba applicarsi ai materiali impiegati nelle costruzioni e nelle riparazioni delle Chiese aperte al culto pubblico cattolico con le loro pertinenze, dei Seminari e delle case destinate ad abitazioni dei

parroci » (Ministero delle Finanze: Direzione Generale dei Servizi per la Finanza locale. Prot. N. 5522. Div. II, 9 giugno 1933-XI).

Le disposizioni di questa Circolare peraltro non sono state talvolta osservate dagli Uffici Comunali per le imposte di consumo, i quali prestando dubbi sulla costituzionalità della pretesa deroga recata dalla circolare in parola alle norme di legge, notificano sovente ai Rev. Parroci l'accertamento della imposta per le Chiese, case canoniche e Seminari.

Perchè necessita che la questione sia trattata con unità di indirizzo, è indispensabile che i Rev. Parroci diano senza ritardo notizia all'Ufficio Pontificio per le case parrocchiali - Città del Vaticano (appositamente istituito dal Santo Padre) degli accertamenti in parola, contro i quali, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite, dovranno ricorrere in via amministrativa, in prima istanza, al Podestà del Comune, e successivamente ove occorra, a S. E. il Prefetto della Provincia e al Ministero delle Finanze; e ciò prima che, notificata dall'Ufficio Daziario la ingiunzione, questa acquisti forza esecutiva e si renda necessario opporsi avanti i Tribunali, previo però il pagamento dell'imposta per la regola *solve et repete* vigente, in materia di Imposte, nel Regno.

Questa Segreteria prega pertanto l'Eccellenza Vostra perchè si compiaccia di portare quanto sopra a conoscenza dei Rev. Parroci dipendenti raccomandando loro di attenersi scrupolosamente a quanto nella presente Circolare è indicato, per evitare che reclami intempestivi e discordanti indirizzi nella discussione delle varie controversie possano compromettere la questione di massima, della quale non può sfuggire all'Eccellenza Vostra la rilevante importanza.

Lo scrivente si vale volentieri della circostanza per confermarsi, con sensi di distinto ossequio, dell'Eccellenza Vostra Rev.ma servitore

GIUSEPPE PIZZARDO, *Arciv. Tit. di Nicea, Segretario*

De Censuris in genere

(*Continuazione*) (*)

TITULUS IX

De poenis vindicativis.

CAPUT II. — *De peculiaribus clericorum poenis vindicativis.*

Can. 2299. — § 1. *Si clericus beneficium immobile obtineat, eodem in poenam privari potest solum in casibus iure expressis; si amovibile, etiam ob alias rationabiles causas.*

§ 2. *Clerici obtinentes beneficia, officia, dignitates, possunt etiam aliquo tantum ministerio cum iisdem coniuncto, ex. gr. ministerio praedicandi, confessiones audiendi, etc, prohiberi ad certum tempus.*

§ 3. *Nequit clericus privari beneficio aut pensione cuius titulo ordinatus fuit, nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur, salvo praescripto can. 2303, 2304.*

Si tenga presente che la privazione del beneficio in *poenam* sottintende il delitto — *in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis* — giusta il can. 2228. Per questo, il presente canone, per la parte che riguarda il beneficio *inamovibile* § 1, richiama il can. 192 § 2 che stabilisce « *Si agatur de officio inamovibili Ordinarius nequit clericum eodem privare nisi mediante processu ad normam iuris* ».

Ma di più il canone presente § 1 stabilisce che se si tratta del beneficio *inamovibile* non si procede per la privazione penale, altro che in base ai « *casibus iure expressis* ». E di questi il codice, come già vedemmo al n. 6, del preced. canone ci dà tre classi. È solo in queste figure delineata la *giusta causa* per il procedimento criminale che possa residuare alla *privazione*. Il qual procedimento secondo il disposto del can. 1576 § 1 n. 1 è riservato « *tribunali collegiali trium iudicum* ».

Ne l'esecuzione poi della sentenza, oltrechè la cauzione del can. 1923 § 1 che nel disposto generico e specifico riguarda il chierico di cui è discorso, (vedi anche *infra* il § 3 di questo canone) deve tenersi presente il disposto del § 2 del medesimo canone 1923, secondo il quale il giudice non deve procedere alla esecuzione, quando il chierico abbia adito la S. Sede, salvo il dovere dell'Ordinario di provvedere il Vicario sostituto, se si tratta di beneficio con cura d'anime. Vedi anche il can. 1924.

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1939, p. 133.

Quando, sempre giusta il § 1, si tratti invece di beneficio *amovibile*, oltre che per i casi *iure* espressi la privazione si può avere *per altre ragionevoli ragioni* anche meno gravi, ma sempre di carattere criminale. Siamo in materia di provvedimento penale. E l'Ordinario non è tenuto a seguire l'ordine processuale criminale. Così il cit. can. 192 al § 3 dal quale è stabilito che in questo caso « *la privazione non ha effetto finchè non è intimata dal Superiore e dal decreto dell'Ordinario si da ricorso, ma solo in devolutivo, alla S. Sede* ».

La rimozione del parroco inamovibile di cui al can. 2147 segg. non ha *per se*, come notammo al n. 3 del prec. canone, carattere penale, e neanche sempre è pura privazione (can. 2154 § 1).

È detto al § 2 che: *i chierici aventi beneficii, uffici, dignità possono per un certo tempo essere proibiti da l'esercitare solo un qualche ministero congiunto con detti benefici ecc. ad es. predicare, confessare etc.* Si avvera così anche il n. 4 del prec. canone essendo implicito un diritto ne l'esercizio del ministero. Questa parziale *privazione* assume importanza maggiore o minore *come pena*, attese le circostanze, prevalentemente di persona ([264]). È poi detto — *per un certo tempo* — perchè trattandosi di ministero sacro, non si sa concepire una interdizione perpetua al medesimo, anche se parziale, in un soggetto che non è *privato* de l'ufficio o beneficio etc. Il c. 4, X, de *Iudiciis* II, 1 « *.. de criminibus.. convicti... non immerito suspendendi sunt a suis Ordinibus* etc. » ([265]).

È detto al § 3: *il chierico non può essere privato del beneficio o della pensione per il cui titolo fu ordinato, se altrimenti non sia provvisto alla sua onesta sostentazione, salvo il prescritto dei cann. 2303-2304.*

La eccezione dell'*onesto sostentamento* è, come fu detto, contenuta anche al can. 1923 § 1 che richiama il can. 122. Il legislatore l'abbandona, se pure per il beneficio o pensione a titolo d'ordinazione, per il *deposto*, 2303 § 1; ma in questo caso stimola la carità dell'Ordinario a provvedere, *ibid.* § 2, disinteressandosi anche di questo, ne l'estremo del pertinace protervo che continua ad offrire materia di scandalo, 2304 § 2, come vedremo a suo luogo.

Il Vescovo che ordina il suddito senza titolo, salvo indulto apostolico, è tenuto a provvedere la onesta sostentazione all'ordinato, fino ad altro congruo provvedimento: se fece patto contrario, tal patto è nullo, can. 980 § 2 § 3. Il beneficio che è titolo d'ordinazione non può essere rinunziato, *se solo*, can. 1485. È sospeso *ipso facto* l'Ordinante senza titolo, per un anno, dalla

---

([264]) LEGA, 205.

([265]) In base a simili testi generici la *dottrina*, prima del codice, ammetteva queste parziali privazioni anche come *perpetue*.

collazione degli ordini, e con riserva alla Sede Apostolica. Vedi il can. 1484. Da l'accennato ai nn. 3-6 del prec. can. 2298 in relazione al presente appare chiaro come il legislatore in tema di privazione di ufficio o beneficio, ecc. di diritto conseguenti, o di annessi segua qui l'intento di aggiungere norme generali a quanto nei singoli e molteplici canoni penali riguardanti *privazioni* è già stabilito, mentre provvede alla sistemazione suprema delle pene vendicative.

* * *

Can. 2300. — *Si clericus gravia scandala praebeat, et monitus non resipiscat, nec scandalum queat aliter removeri, potest interim privari iure deferendi habitum ecclesiasticum; quae privatio dum perdurat, secumfert prohibitionem exercendi ministeria quaevis ecclesiastica et privationem privilegiorum clericalium.*

Si tratta della privazione *temporanea* dell'abito ecclesiastico, essendo la *perpetua* succedanea alla deposizione, can. 2304, e compresa nella degradazione, can. 2305.

Come fu già accennato al n. 9 del prec. 2298, abbiamo un diritto nuovo, semprechè la privazione dell'abito eccl. *non* sia compresa nella *degradazione*, che sempre portò con sè la riduzione allo stato laicale.

La privazione dell'abito ecclesiastico (temporanea e perpetua) *come nuova pena* è pena *intermedia* fra la deposizione e degradazione ([266]) vigenti, ma meno usate.

È detto: *Si clericus gravia scandala praebeat et monitus non resipiscat.* Per infliggere la privazione temporanea dell'abito eccl. ci vuole la ragione dello scandalo *grave* da togliere, nè ad essa si procede senza prima *a* aver fatto la monizione *b* e contestata la sua inefficacia. La monizione è il rimedio penale di cui il can. 2306 n. 1. Prima del codice si aveva anche la *monitio caritativa* ([267]).

... *nec scandalum queat aliter removeri*: nè possa altrimenti togliersi il detto scandalo. Appare la gravità della privazione temporanea. Dev'essere decretata solo come l'*ultima ratio* alla quale si ricorre nella *provata* insufficienza di altri mezzi *da premettervi* ([268]).

... *potest interim*: ecco la temporaneità del provvedimento.

... *privari iure deferendi habitum ecclesiasticum*: privazione di un diritto conseguente lo stato clericale (2298 n. 9) quindi parziale *in se*, ma in effetti:

... *privatio* (quae) *dum perdurat*, a sensi del can. 2289, finchè non è espiata o dispensata,

---

([266]) SEBASTIANI, l. c. 608.

([267]) *Rota*, « Ench. » C. De Susp. ex informata conscientia.

([268]) *Monitore* 1922, pag. 210.

... *secumfert prohibitionem exercendi ministeria*: non si tratta di sospensione, ma di proibizione-privazione analoga al caso del can. 2299 § 2, però di carattere generale, perchè dicesi:

... (ministeria) *quaevis ecclesiastica,* compresi quindi gli uffici *lato-stricto sensu* presi (145)

... *et privationem privilegiorum clericalium*: la privazione dei privilegi clericali è da misurarsi col disposto del Tit. II lib. II che s'iscrive « *De iuribus et privilegiis clericorum* » con le determinazioni e raccordi che *passim* incontra nel Codice e specialmente nei cann. 2341 ([269]) e 2343.

Per quanto la temporanea privazione dell'abito ecclesiastico per gli effetti che porta con se — proibizione di esercitare il s. ministero e privazione dei privilegi proprii dei chierici — raggiunga già un *estremo* nei mezzi penali ecclesiastici, praticamente, mette chi commise il delitto nella condizione analoga a quella voluta per le censure dal can. 2233 § 2, in quanto gli dà tempo a riflettere per potere ne l'emenda evitare le più gravi sanzioni della deposizione e della degradazione.

* * *

Can. 2301. — *Ordinarius nequit praescribere ut clericus certo in loco, extra fines suae dioecesis commoretur, nisi accedat consensus Ordinarii illius loci vel agatur de domo poenitentiae seu emendationis clericis non solum dioecesanis, sed etiam extraneis destinata, aut de domo religiosa exempta, Superiore consentiente.*

Sulla finalità di questa pena dicemmo al can. 2298 nn. 7-8.

La pena dell'esilio e della relegazione conosciuta presso i popoli, fu agli effetti della coercizione penale in vantaggio della fede e religione cattolica, inserita nel diritto Romano da *Teodosio II* e *Valentiniano,* a. 428. (Cod. l. 1 Tit. V. 5) Degli Ariani, Macedoniani ed altri eretici, e specialmente de' Manichei è stabilito « unquam in Romanum locum conveniendi *morandique* habeant facultatem: Manicheis etiam (iubetur) de civitatibus pellendis — et ultimo supplicio tradendis, quoniam his *nihil relinquendum loci est,* in quo ipsis etiam elementis fiat iniuria ». Aveanli preceduti *Costantino* che, a. 325, tal pena aveva inflitto ad *Ario* e suoi seguaci e *Onorio* e *Arcadio* che, a. 396, avevano negato a tutti gli eretici proprietà o attribuzione di luoghi o di chiese (Cod. l. c. 3) « Cuncti haeretici procul dubio noverint omnia sibi loca adimenda esse: sive *ecclesiarum* nomine teneantur, sive *diaconica* appellentur, vel etiam *decanica* etc. ». *Giustiniano* la infligge ad altri eretici del suo tempo:

([269]) Cf. « *I Canoni penali* » pag. 124 e pag. 136. — L'art. 29 lett. *i* del Concordato di Laterano colpisce l'uso dell'abito ecclesiastico a chi ne è privato con le stesse sanzioni adoperate per la divisa militare, mio *Codice dei Laici* p. 12.

in particolare, a. 532, (ibid. 20) dei *Montanisti* decreta « qui dicuntur ex ipsis *episcopi aut clerici, expelluntur urbe Constantinopolitana* » ciò che è diretto precedente al qui disposto.

Nel foro ecclesiastico compare l'esilio e la relegazione sotto *Simmaco* Papa a. 503; nei concilii *Toletani*: XI, a. 675 - XII, a. 683 - XVI, a. 693 - XVII, a. 694; e per la Francia nel conc. di *Arles* IV, a. 541 ([270]). È in particolare dei chierici il c. 27, X, *de Verb. Signif.* V, 40 § 1 di *Innocenzo III* ([271]) « *Pro illo vero* (clerico) *falsario scelerato quem ad mandatum nostrum capi fecisti, hoc tibi duximus consulendum, ut in perpetuum carcerem ad agendam poenitentiam ipsum includas, pane doloris et acqua angustiae sustentandum, ut commissa defleat, et flenda ulterius non committat.*

La pratica costante della Chiesa su questo punto è consacrata anche dal c. 14 Sess. XXV *de ref.* del *Tridentino.* « Clerici vero (concubinarii) beneficia.. non habentes.. *carceris poena* suspensione etc. ab Episcopo puniantur » e richiama il c. 6 della medesima *Sess.* dove è detto « in criminibus ex incontinentia provenientibus... ubi de fuga timetur... possit.. Episcopus.. ad necessariam *detentionem* procedere, etc. ».

In questi ultimi tempi dietro l'esempio della Germania si sono costituite le « *domus poenitentiae seu demeritorum* » e ne ha anche Roma ad es. a S. Maria degli Angeli, dove gli ecclesiastici delinquenti sotto buona custodia, prevalentemente di religiosi *specializzati*, scontano, reclusi, le loro malfatte e cercano riabilitarsi ([272]).

La pena di reclusione abbraccia quindi anche la forma di detenzione che il Vescovo volesse decretare al delinquente nel territorio della stessa propria Diocesi anche in luogo che non sia l'abitazione o la città del delinquente. E qualunque sia la maniera prescelta, l'osservanza della reclusione, relegazione, esilio ecc. può essere garentita coll'esercizio delle facoltà di cui i cann. 2221-2222 e cioè con altre pene e censure, salva la procedura di cui ai medesimi.

Notano i chiarr. CREUSEN e VERMEERSCH o. c. 670: « Hac libertatis privatione simul removetur occasio scandali ac praebetur medium in aliquem invigilandi, quae duo olim poena detentionis *in carcere* suppeditabantur, nostris diebus ex lege civili plerumque facta impossibilis. *De carcere nulla iam fit mentio in codice*; ante paucos tamen annos eius mentionem et usum a iure

---

([270]) CAVAGNIS, o. c. I n. 194, pag. 188; WERNZ, l. c. 103.

([271]) Cfr. anche c. 3 *de poenis* V. 9 in VI°.

([272]) LEGA, o. c. 58, 214, 215, dove è detto de l'uso antico di aggiungere nelle « *deconicas ecclesiasticas seu monasteria* » che sostituivano il carcere della autorità civile da cui i chierici erano sottratti « *fustigationes et verbera* ». — Gli ex *Stati Pontifici* avevano il carcere a *Corneto Tarquinia.*

religiosorum removere renuerat S. C. E.E. et R.R. Resp. 22 iul. 1886. Anal. Eccl. III p. 329 ».

È detto: *Ordinarius nequit praescribere ut clericus certo in loco extra fines suae dioecesis, commoretur, nisi accedat consensus Ordinarii illius loci.* Perchè l'Ordinario possa limitare la residenza di un chierico in luogo non di sua giurisdizione si richiede il consenso dell'Ordinario di quel luogo. La ragione è evidente: non si esercita potere fuori territorio e qui il territorio è il materiale della pena inflitta. (Vedi anche il can. 8 § 2) Il soggetto alla pena è chierico e l'Ordinario *ad quem* può legittimamente temere che la notizia del delitto porti scandalo fra i suoi diocesani o anche che il delinquente rinnovi nella nuova permanenza ragioni per l'intervento penale de l'autorità. (Vedi il can. 1566).

... *vel agatur de domo poenitentiae seu emendationis clericis non solum dioecesanis sed etiam extraneis destinata,* se non si tratta di casa di penitenza ed emenda, come sopra è detto, destinata non solo ai diocesani, ma a questo fine anche agli estranei, ciò che può essere stato decretato dalla superiore autorità della Sede Apostolica.

... *aut de domo religiosa exempta,* o di casa religiosa esente e per questo soggetta direttamente alla S. Sede.

... *Superiore eiusdem consentiente,* permettendolo il Superiore della medesima, perchè su gli esenti non ha in tali cose autorità alcun Ordinario, per il rispetto a l'autorità del rappresentante giuridico della casa; perchè è del Superiore sapere se le costituzioni permettono tale alloggio e maniera di cooperazione a l'ufficio degli Ordinari; ciò che in effetto non è di tutte le Religioni ([273]). Cf. cann. 500, 615, 616, 618, 512.

* * *

Can. 2302. — *Tam praescriptio quam prohibitio certo in loco commorandi et collocatio in domo poenitentiae aut in domo religiosa, praesertim si diu duraturae sint, imponantur tantum in casibus gravibus, in quibus, prudenti Ordinarii iudicio, eae poenae necessariae sint ad clerici emendationem aut scandali reparationem.*

La naturale esteriorità della pena di cui al precedente canone è tale, che non si presta a nessuna tergiversazione, e chi ne è colpito è necessario oggetto di ignominiosa pubblicità. Bisogna adunque che per quella proporzione che la pena deve serbare col delitto (2218-2223) essa faccia riscontro a imprescindibile necessità da parte della voluta emenda del chierico colpevole, e della riparazione dello scandalo. È ciò che esplicitamente decreta il presente canone.

([273]) Blat, *De personis*, pagg. 478-489.

È detto: *Tam praescriptio quam prohibitio certo in loco commorandi*; tanto il precetto che la proibizione di dimorare in determinato luogo: sono le due specie previste ai nn. 7 ed 8 del can. 2298.

... *et collocatio in domo poenitentiae aut in domo religiosa*, e il collocamento (destituzione, detenzione, reclusione ecc.) come al can. precedente,

... *praesertim si diu duraturae sunt*, specialmente se di lunga durata, essendo in facoltà del Superiore stabilirla. « Explorati iuris est, insegnava il Card. Lega l. c. 215, Episcopos frui facultate tam poenam irrogandi ad longum vel breve tempus pro gravitate delictorum, attentisque rerum locorum et personarum adiunctis » e, come vedemmo, anche se del carcere, gli antichi testi facevano facoltà al vescovo di una sentenza *in perpetuum carcerem*. Più analogamente però alla casa di penitenza o religiosa così il c. 7 Dist. LXXXI « *Sacerdos, aut quivis alius in ordine Ecclesiastico si in eo scelere invenitur quo obiiciendus comprobatur, depositus, providentia Episcopi bene proviso loco constituatur, ubi peccata lugeat et ulterius non committat* ».

... *imponantur tantum in casibus gravibus*, s'impongano solo nei casi gravi, e naturalmente dopo espletati inutilmente altri mezzi (274).

... *in quibus, prudenti Ordinarii iudicio, eae poenae necessariae sint ad clerici emendationem, aut ad scandali reparationem*, casi gravi per i quali altrimenti non si possa provvedere a l'emenda del colpevole e a riparare lo scandalo. Questa fu la decisione della S. C. E.E. R.R. in *Spoletana* 6 martii 1846, nonostante che l'espulso già da *Roma* dimorasse in Diocesi di *Spoleto* da 20 anni e vi avesse acquistato casa e proprietà (275): tale però non vi aveva tenuta condotta degna d'un ecclesiastico.

* * *

Can. 2303. — § 1. *Depositio firmis obligationibus e suscepto ordine exortis et privilegiis clericalibus, secumfert tum suspensionem ab officio, et inhabilitatem ad quaelibet officia, dignitates, beneficia, pensiones, munera in Ecclesia, tum etiam privationem illorum quae reus habet, licet eorum titulo fuerit ordinatus.*

§ 2. *Sed hoc ultimo casu, si clericus vere indigeat, Ordinarius pro sua caritate, quo meliore modo fieri potest, ei providere curet, ne cum dedecore status clericalis mendicare cogatur.*

§ 3. *Poena depositionis infligi nequit, nisi in casibus iure expressis.*

Vedi il detto al n. 10 del can. 2298. Per molti casi il presente canone meglio determina il diritto anche *immediate* precedente. Vedi Lega 207.

---

(274) Sole, l. c. 287; Gasparri, « Fontes » IV pag. 918.

(275) Così anche lo Suarez, I, 14.

Già vedemmo che ne l'antica disciplina non si distingueva la deposizione dalla degradazione: fino al codice si faceva confusione almeno *nominale* fra la deposizione e certe specie di *privazione* quando ad es. si diceva *deposto* il Teologo dal suo ufficio mentre trattavasi di semplice privazione ([276]).

La distinzione dalla degradazione come dalla privazione è qui bene fissata, specialmente quanto al contenuto penale o effetti della deposizione. Vedi, in vece, *Trid.* Sess. XIII *de ref.* c. 2.

Per il processo storico dell'istituto è a notare che dell'evo dei Martiri non si ha monumento o ricordo di un rito di degradazione. Dopo Costantino i Vescovi incominciarono ad eseguire le proprie sentenze *anche* senza avvalersi del *braccio secolare,* usando pei deposti un pubblico rito di *degradazione,* dopo il quale ci poteva essere anche l'abbandono del delinquente all'autorità laica, perchè fuori dello spargimento di sangue, fosse sottoposto alle pene di legge. Promiscuamente era però adoperato il termine deposizione o degradazione finchè ottenuta dopo il sec. XII l'esenzione perfetta dei chierici dal foro secolare la pratica *nutante* venne pian piano a determinarsi e con essa la *figura e nomenclatura* dei due istituti ([276]), ammessi ricorsi e ritorni temporanei alle preesistenti condizioni.

Esprime esattamente le alternative storiche del *privilegium fori* il Chiar. Santi quando scrive « variis modificationibus hoc privilegium in Ecclesiae auctoritate subiectum fuit » o. c. l. II Tit. II de for. comp. 27. — Si ebbe anche una specie di parziale deposizione o degradazione che importava solo una *retrocessione* al grado inferiore ad es. il Vescovo a prete il prete a diacono etc. (Devoti, o. c. 1, IV, § 19 n. 2).

([276]) Vedere ai cann. 2215, 2241, 2257. — Vecchiotti, II § 57.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Commissione Cardinalizia. Le sue prime adunanze e comunicato. Commento de « L'Assistente Ecclesiastico ». Discorso del Santo Padre agli Assistenti Ecclesiastici.

Uno dei primi atti di Sua Santità Pp. Pio XII, poco dopo salito al Trono, è stato quello di affidare la direzione dell'Azione Cattolica in Italia ad una Commissione Cardinalizia, composta dai Cardinali Luigi Lavitrano, Arcivescovo di Palermo, Pietro Boetto, Arcivescovo di Genova, Adeodato Piazza, Patriarca di Venezia, con il Segretario ed Assistente Ecclesiastico generale Mons. Evasio Colli, Vescovo di Parma.

La Commissione si è riunita più volte in Roma verso la fine dello scorso maggio, e al termine delle adunanze ha redatto il seguente comunicato:

« La Commissione Cardinalizia per l'Azione Cattolica, nella sua prima riunione ha rinnovato all'Augusto Pontefice l'espressione della più devota gratitudine per la fiducia nell'averla chiamata all'alta direzione dell'Azione Cattolica, che forma oggetto delle sue vive sollecitudini pastorali.

A nome dell'intero Episcopato italiano ha espresso la sicurezza che il clero continuerà a considerare l'Azione Cattolica « in praecipuis sacri Pastoris officiis » (Encl. « Ubi Arcano ») e che ogni sacerdote dividerà come la fiducia così il lavoro e la responsabilità del proprio Vescovo in una opera tanto proficua per l'esercizio efficace dell'apostolato gerarchico della Chiesa.

Ha rivolto una parola di riconoscenza, di elogio e di incoraggiamento agli ascritti tutti di Azione Cattolica, dirigenti e soci, che sanno, insieme ai doveri propri della loro condizione, mettersi a disposizione dell'Autorità Ecclesiastica per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici nella vita.

Ha espresso la certezza che le Autorità Politiche e Civili in base anche all'articolo 43 del Concordato e agli Accordi del 3 settembre 1931 e per la fiducia che l'Episcopato italiano sa di avere meritato in contingenze anche le più difficili per la Patria, vorranno sempre riconoscere come l'Azione Cattolica miri a superiori fini spirituali, religiosi e morali a vantaggio della Chiesa e della Patria, e vorranno vedere negli Ascritti all'Azione Cattolica null'altro che dei buoni cittadini i quali attingono dalla franca e disciplinata professione della loro fede religiosa e nella piena ubbidienza all'Episcopato maggiore fortezza anche per la cosciente e fedele loro disciplina civile.

Ha approvato un piano di lavoro che sarà svolto a disposizione e servizio dei Vescovi e delle Diocesi per il periodo prossimo estivo e autunnale; e pertanto tutti continueranno a prestare la loro opera nelle mansioni attualmente loro affidate.

Si riserva di deliberare, in conformità del compito avuto, quelle eventuali modifiche nella struttura e negli Statuti dell'Azione Cattolica Italiana,

che saranno ritenute utili ad assicurare i frutti più copiosi che il laicato cattolico, collaborando sotto la guida dei Vescovi al loro apostolato, viene apportando. Tali modifiche, che non toccheranno quella che è la sostanza dell'Azione Cattolica, saranno come sempre, accolte con esemplare docilità da tutti gli ascritti ».

Il bollettino « L'Assistente Ecclesiastico » nel fascicolo di giugno 1939, p. 313, a commento del riferito comunicato cardinalizio, ha pubblicato il seguente articolo editoriale dal titolo « Rinnovate direttive ».

« Gli Assistenti Ecclesiastici apprendono con profonda soddisfazione le rinnovate direttive che la Pontificia Commissione Cardinalizia ha espresso nella comunicazione fatta ufficialmente dopo la sua prima riunione.

Diciamo direttive *rinnovate*, non nuove, poichè i nostri Confratelli comprendono bene che siamo chiamati a continuare il nostro consueto lavoro nei solchi già autorevolmente tracciati, seppure potranno cambiare alcuni elementi tecnici, come le mutevoli circostanze suggeriscono ad ogni arte, non esclusa l'arte dell'apostolato.

La novità stessa della Commissione Cardinalizia, chiamata dal Santo Padre a presiedere alle sorti dell'Azione Cattolica Italiana, non muta la sostanza delle cose, ed è un logico sviluppo della situazione precedente.

Infatti, Pio XI di veneranda memoria fu realmente, se non il fondatore, il grande e geniale restauratore dell'Azione Cattolica, con la riforma del 1922, che a poco a poco si estese, almeno nelle sue linee essenziali, a tutti i paesi cattolici. Si capisce quindi molto bene come Egli abbia sentito, per dir così, il bisogno di assistere e di dirigere personalmente, con le sue costanti cure, l'Azione Cattolica medesima nelle nuove vie per le quali Egli stesso l'aveva incamminata.

Ed è appunto in grazia di queste sue cure personali che l'Azione Cattolica, durante il lungo periodo del suo Pontificato, si è felicemente affermata e consolidata nella sua nuova fisionomia; la quale poi risponde perfettamente alle sue finalità soprannaturali.

In questo nuovo stato di cose il Pontefice Regnante vide l'opportunità di affidare l'alta direzione dell'Azione Cattolica Italiana — che il suo Antecessore si era riservata personalmente per le ragioni esposte — ad una eletta Rappresentanza dell'Episcopato, chiamando pure un Vescovo diocesano ad assumere la carica di Assistente Ecclesiastico Generale.

Nel comunicato ufficiale apparso su *L'Osservatore Romano* del 22 aprile si afferma che queste disposizioni furono prese in conformità a quanto « *avviene già in altri paesi* ». Infatti, in seguito alla riforma attuata da Pio XI — la quale, tra l'altro, sancisce un più stretto collegamento e una più perfetta subordinazione dell'Azione Cattolica alla Gerarchia Ecclesiastica — in

parecchi paesi è stata costituita una Commissione Episcopale per l'*alta direzione* dell'Azione Cattolica.

Questa Commissione fissa le direttive generali e approva il piano di lavoro, che viene svolto dalle singole Organizzazioni, guidate dagli organi di *direzione subordinata*, esistenti sia al centro che nelle diocesi e nelle parrocchie.

L'esistenza di questi organi direttivi — che funzionano realmente in ogni paese — si spiega subito quando si pensa che i fedeli entrano nell'Azione Cattolica non soltanto per la loro santificazione personale, ma anche per lavorare ai fianchi dei sacerdoti, e alle dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica, ai fini dell'apostolato cristiano. Ora è appunto questo lavoro che richiede, affinchè possa produrre la pienezza dei risultati, una direzione subordinata.

Gli organi direttivi dell'Azione Cattolica non sono che strumenti nelle mani della Gerarchia Ecclesiastica per l'attuazione del programma d'apostolato da questa medesima stabilito. Pio XI, infatti, ha più volte affermato che « *l'Azione Cattolica non è direttrice nell'ordine teorico, ma esecutrice nell'ordine pratico* ». Ma è evidente come anche il compito esecutivo esiga una propria direzione e responsabilità. Ne abbiamo mille esempi pure nella vita civile.

Nel comunicato della Commissione Cardinalizia si dice che questa « *ha approvato un piano di lavoro che sarà svolto a disposizione e a servizio dei Vescovi e delle Diocesi* », e si soggiunge che « *tutti continueranno a prestare la loro opera nelle mansioni attualmente loro affidate* ». Tutto questo è conforme a quanto vanno facendo anche le Commissioni Episcopali di altri paesi.

È del pari evidente, per ognuno che conosca anche mediocremente la costituzione della Chiesa Cattolica, che al di sopra di queste Commissioni Episcopali sta l'autorità suprema del Sommo Pontefice. Ciò vale per ogni paese, e *a fortiori* per l'Italia, della quale il Papa è Primate. Di fatto l'Azione Cattolica — come afferma anche la Commissione Cardinalizia — « *forma l'oggetto delle vive sollecitudini pastorali* » del Regnante Pontefice.

Nel comunicato in parola si afferma pure, e ripetutamente, la dipendenza dell'Azione Cattolica dall'Episcopato. I nostri lettori sanno che c'è qui il richiamo ad una direttiva fondamentale inculcata con calorosa insistenza dal Defunto Pontefice. Del resto questa dipendenza dai Vescovi diocesani è una nota essenziale dell'Azione Cattolica, contenuta evidentemente nella stessa sua definizione di « *collaborazione dei laici all'apostolato della Gerarchia Ecclesiastica* ». Per questo l'Azione Cattolica fu sempre *essenzialmente diocesana*; sempre e dappertutto, sebbene tale dipendenza abbia assunto forme diverse secondo le opportunità dei tempi e dei luoghi.

La Commissione Cardinalizia si è pure degnata di rivolgere « *una parola di riconoscenza, di elogio e di incoraggiamento agli ascritti tutti di*

Azione Cattolica, Dirigenti e Soci». Questa parola dei nostri Pastori scenderà al cuore di tutti i cari militanti dell'Azione Cattolica, e sarà come munizione spirituale nel loro non sempre facile cammino.

Da parte nostra non possiamo non fare oggetto di nuova meditazione le parole dell'Enciclica *Ubi Arcano Dei,* che collocano l'Azione Cattolica «*tra i principali doveri dei sacri Pastori*». La Commissione Cardinalizia, richiamando queste parole perentorie, ha voluto anche indicarne il fondamento logico, quando ha affermato che l'Azione Cattolica è «*un'opera tanto proficua per l'esercizio dell'apostolato gerarchico della Chiesa*».

Questa ragione *intrinseca* del nostro dovere sacerdotale — insieme con quella *estrinseca,* consistente nella riaffermata volontà dell'Autorità Gerarchica — è oggi, come ieri, lo stimolo gagliardo e indefettibile che spinge e dirige la nostra opera in seno all'Azione Cattolica.

L'importanza di tale opera è pure messa in rilievo dalla Commissione Cardinalizia, quando esprime la certezza «*che ogni sacerdote dividerà come la fiducia così il lavoro e la responsabilità del proprio Vescovo*». Corresponsabile del Vescovo, e suo rappresentante in seno alle associazioni: sono le caratteristiche dell'Assistente Ecclesiastico, più volte richiamate dal Defunto Pontefice. E noi, mentre le sentiamo qui riaffermate, preghiamo il Signore che ci renda capaci di corrispondere nel miglior modo alla delicata missione affidataci».

Per la storia dell'Azione Cattolica giova riferire che il giorno 15 giugno una cinquantina di giovani sacerdoti appartenenti a 14 nazioni, che nel Collegio Pio-Latino Americano avevano partecipato a un corso organico su l'Azione Cattolica, sono stati ricevuti in udienza speciale dal Santo Padre, il quale si degnò rivolgere loro questo importante discorso.

« Ci riesce particolarmente gradito di vedervi qui oggi raccolti intorno a Noi, voi, diletti Nostri figli, future guide nel campo della Azione Cattolica, *depositari delle Nostre direttive in un apostolato che ben rivela nel nome stesso il suo carattere universale, la sua trascendente importanza, la sua urgente necessità.*

Chiamati a *formare e ad assistere in ogni settore della grande famiglia cattolica i collaboratori dell'Apostolato Gerarchico* in paesi di lingue e costumi diversi, come diversi sono per indole e per ordinamenti politici, voi avete attinto a Roma dalla esperienza dei provetti quanto nella vostra futura attività dev'essere il *nucleo comune immutabile,* onde l'attività stessa riesca all'unico, supremo fine, che è il preparare apostoli alla causa di Gesù Cristo e della sua Chiesa, accendendo nel vasto campo del Padre di famiglia ben nutriti fuochi di ferma fede e di pietà fattiva.

Conoscete ormai i vostri compiti; conoscete nelle sue linee fondamentali quella che San Gregorio Magno ha definito « l'arte delle arti » ed è il governo delle anime; *conoscete il valore che ha nell'apprezzamento della Santa Sede l'Azione Cattolica, destinata a raccogliere da ogni parte, sotto la vigile direzione dei Vescovi, le forze vive del laicato, per disciplinarle ai santi fini della propagazione, della difesa, della tutela della Fede e farle tanto più redditizie, quanto più solidali esse sono in mezzo alle contrastanti forze del mondo.*

Quello che ora vi chiediamo, e di cui la vostra presenza Ci assicura, è che il lavoro a cui vi accingete sia costantemente e fortemente pervaso dalla chiara coscienza della vostra missione: *una missione degna del vostro sacerdozio, perchè ordinata alla salute delle anime e alla dilatazione di quel Regno che è tutta la ragione della vita della Chiesa* e nel quale soltanto è dato agli spiriti e ai cuori di trovar pace.

Compresi di questa altissima missione, voi sentirete come la difficile arte, così esaltata da San Gregorio e di cui v'incombe l'esercizio, non può essere da voi assimilata col semplice studio, sia pur vasto e profondo, ma esige assidua, personale esperienza; e soltanto allora essa vi renderà « sale della terra e luce del mondo », quando ne sarete *maestri con l'esempio della vostra vita alle anime che vi saranno date da guidare.* È in sostanza il pensiero di San Paolo che scriveva ai Corinti: Siate miei imitatori, come io di Cristo (I Cor. IV, 16).

Solo per questa via voi garantirete il successo al vostro ministero, suscitando nei fedeli quello spirito di apostolato, che è l'anima della Azione Cattolica; e solo per questa via assicurerete alla vostra parola la forza di cui ha bisogno per *far penetrare lo spirito del Vangelo in tutti gli ambienti sociali, massime in quelli più devastati dai nemici di Cristo, e dove il sacerdote più difficilmente arriva.*

Per questa vostra vita di luminosa santità Noi rivolgiamo a Dio tutti i Nostri voti e le Nostre preghiere. E mentre Ci compiacciamo delle vostre buone disposizioni e vi esortiamo ad alimentarle nella più soda pietà e nella assidua fedeltà a tutti i doveri sacerdotali, chiediamo al Signore che le sorregga con la sua grazia e da parte Nostra desideriamo di confermarle con l'Apostolica Benedizione che di gran cuore impartiamo a voi e alle vostre imminenti fatiche ».

Il discorso pontificio nella sua brevità contiene molti punti degni di rilievo, alcuni riguardanti l'Azione Cattolica, altri gli Assistenti Ecclesiastici.

Anzitutto il Santo Padre afferma dell'A. C. il carattere universale, la trascendente importanza e la urgente necessità, quasi a confermare quanto i Pontefici suoi immediati predecessori hanno concordemente affermato. Accenna quindi

che nell'A. C. vi è un nucleo comune immutabile, vi sono degli elementi sostanziali e costanti, sebbene essa nella sua forma esteriore possa e debba adattarsi alle varie contingenze dei tempi e dei luoghi. Ed accenna anche alla solidarietà ed unione delle forze del laicato e della gerarchia quale condizione perchè la loro opera sia più redditizia.

Degne di nota quanto agli Assistenti Ecclesiastici sono le parole nelle quali il Santo Padre ne delinea il doppio compito di formazione e di assistenza, « chiamati a formare e ad assistere », il vasto campo di lavoro « ogni settore della grande famiglia cattolica », il carattere del loro compito « una missione », le due condizioni richieste a bene assolverlo, cioè « la chiara coscienza della missione e l'esempio della vita », e finalmente la meta finale, che è di « garantire il successo » all'alto ministero, e di suscitare nei fedeli quella fiamma di apostolato « che è l'anima dell'Azione Cattolica ».

DUBBIO

Sulla Messa del Corpus Domini

Nei luoghi dove non si può mai celebrare con solennità e concorso di popolo la festa del Corpus Domini a suo tempo, per es., a causa dei lavori di campagna, e perciò si rimanda ad altra data, è lecito in quel giorno dire la Messa come nel giorno del Corpus Domini? E se non si può, come meglio si potrebbe fare?

Non è lecito, opponendosi le rubriche al trasferimento della Messa del Corpus Domini al di là della sua Ottava e le cause esterne d'impedimento addotte, anche se gravi e perpetue, nulla valgono contro le rubriche. E se in qualche diocesi vi fosse la consuetudine antica di celebrare la festa solenne del Corpus Domini per turno, una domenica in una parrocchia e così via nelle altre, invece di dire la Messa « ut in die Corporis Christi » — che sarebbe un abuso — l'Ordinario potrebbe facilmente rimediare prescrivendo « singulis vicibus » la Messa votiva « pro re gravi » della SS. Eucaristia da celebrarsi « more festivo » con *Gloria* e *Credo* a norma delle rubriche. Le relative norme poi delle rubriche, oltre che nel Messale, si possono facilmente trovare in un buon « Ordo divini Officii recitandi etc. » sia della Chiesa universale come di Chiese od Ordini particolari.

LEGISLAZIONE CIVILE

Lotterie.

(*Decreto Legge 19 ottobre 1938, n. 1933*).

Art. 39. — È proibita ogni sorta di lotteria. Tuttavia possono essere concesse con legge speciale, su proposta del Capo del Governo, tombole e lotterie nazionali.

All'amministrazione del lotto è data facoltà di assumere direttamente la esecuzione delle tombole e lotterie nazionali.

Art. 40. — L'intendenza di Finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

1° Le lotterie promosse e dirette da corpi morali, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 50.000.

La vendita dei biglietti deve esser limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto.

2° Le tombole promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi, assistenziali e culturali, e purchè i premi non superino complessivamente la somma di L. 3.000. La vendita delle cartelle deve esser limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi, e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto.

3° Le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da corpi morali esclusivamente per fini educativi assistenziali e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune, e il ricavo non ecceda alla somma di L. 20.000.

I premi delle operazioni di cui ai n. 1 e 3 dovranno consistere soltanto in cose mobili, escluso il denaro, i valori bancarii, le carte di credito, e i metalli preziosi in verghe.

Il ministro delle finanze con suo decreto determinerà quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo potranno esser permesse annualmente da ciascuna Intendenza.

Art. 41. — Ferma la tassa di bollo di cui all'art. 88 della tariffa allegata al R. Decreto 30 dic. 1923 n. 3268 è dovuta indistintamente dagli enti promotori una tassa di lotteria del 12 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata per ognuna delle lotterie nazionali contemplate nell'art. 39 ed una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata per ognuna delle operazioni di cui al n. 1, 2, 3, del presente Decreto.

Revisione generale degli estimi del terreno.

(*Decreto Legge 4 aprile 1939, n. 589*).

Art. 1. — È disposta in tutto il Regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.

Art. 2. — Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i Comuni a nuovo catasto, la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione è determinata sulla base di metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il Comune preso in considerazione, e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie.

Le quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

Ferme restando le vigenti disposizioni circa le detrazioni, da effettuarsi dal valore della produzione come sopra determinato per ottenere la rendita imponibile, la rimunerazione del lavoro manuale è calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro anche quando si tratta di lavoro manuale prestato dallo stesso conduttore.

Art. 3. — Le tariffe d'estimo ed i valori-base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'art. 2 per quanto riguarda le quantità dei prodotti ed i prezzi.

Art. 4. — Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il R. Decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari.

Nei Comuni forniti di catasto per qualità, classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato. A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unità di superficie di ogni qualità e classe.

Nei Comuni sforniti di catasto per qualità, classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario è determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed è commisurata in una aliquota dell'estimo riveduto ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5. — I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 6. — L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

Diario della Curia Romana

La presa di possesso dell'Arcibasilica Lateranense. — Della solenne funzione con la quale Sua Santità Pio Pp. XII il giorno 18 aprile, festa dell'Ascensione, prese possesso della sua chiesa cattedrale, così scrivono gli « Acta Apostolicae Sedis » 1939, pag. 228:

« Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XII, die XVIII mensis Maii, in festo Ascensionis D. N. Iesu Christi, ad Sacrosanctam Archibasilicam Lateranensem privatim se contulit, plaudente romano populo, comitantibus Exc.mis DD. Praefecto Cubiculi Secreti, Eleemosynario Secreto, Sacrarii Apostolici Praefecto aliisque de Camera Secreta Summi Pontificis.

In Aula superiori Palatii Apostolici Lateranensis ab E.mis Patribus Cardinalibus obsequii testimonia ac dein a Vice Gubernatore Urbis Romae, nomine civitatis populique romani, devotionis professionem ac omina benigne excepit: postea, e Palatio sollemniter egrediens, per plateam ianuam maiorem Basilicae adivit, ante quam genuflexus Crucem sibi oblatam osculavit. E Solio in atrio erecto Summus Pontifex observantissimo sermoni, quem Exc. P. D. Capituli Archibasilicae Vicarius loco E.mi P. D. Cardinalis Archipresbyteri perlegerat, benignissime respondit et, post clavium Ecclesiae oblationem ad antiquum ritum ac morem quasi in possessionis signum exceptam, Canonicos et Clerum Lateranensem ad pedis osculum admisit.

His peractis, consueto processionali ritu in Basilicam omnes ingressi sunt: Summus Pontifex intra Templi ianuam circumstantes aspersit, de more thurificationem accepit et, intonato a Cappellanis Cantoribus hymno *Te Deum*, Sedem conscendit. Sustinentibus Baldachinum Canonicis Basilicae, prius ad Sacellum ubi expositum erat Sanctissimum Sacramentum deinde ad preces ante Capita Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli atque ante Aram maximam effundendas successive processit.

Post haec, singuli E.mi PP. DD. Cardinales Summo Pontifici, in Solio absidis sedenti, obedientiam praestiterunt Eiusque dexteram sub auriphrygio osculati sunt et *presbyterium* a Sanctitatis Suae manu receperunt, dum E.mus P. D. Cardinalis Primus Presbyterorum, praestita obedientia, ante Altare una cum Auditoribus Sacrae R. Rotae et Advocatis Consistorialibus *Laudes* decantabat. His

expletis, Sanctitas Sua Aram maximam ascendit, ubi, impertita Pontificali Benedictione, supra Mensam Altaris obtulit *presbyterium*. Sibi a Thesaurario Generali R. C. A. porrectum. Denique, post cantum horae Tertiae, Missam sollemnem de more celebravit.

Qua peracta, Beatissimus Pater e superiori Basilicae podio, plateam S. Ioannis versus Urbis moenia prospiciente, immensae populi multitudini conclamanti sollemniter Benedictionem impertivit ».

S. Congregazione dei Riti. — *25 aprile 1939*. Congregazione *preparatoria* per la discussione di due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità di Brescia.

2 maggio 1939. Congregazione *generale* per il voto sul *Tuto* per la canonizzazione della B. Gemma Galgani, Vergine lucchese, e sui miracoli proposti per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Giustino De Jacobis, Vescovo tit. di Nicopoli e primo Vicario Apostolico dell'Abissinia, della Congregazione della Missione.

9 maggio 1939. Congregazione *ordinaria* per la introduzione della causa della Serva di Dio Caterina Tekakwita, vergine indiana, e del Servo di Dio Giuseppe Frassinetti, sacerdote secolare, priore di S. Sabina in Genova; per la revisione degli scritti di parecchi servi di Dio, ecc.

23 maggio 1939. Congregazione *generale* per il voto sul *Tuto* per la beatificazione del sopradetto Venerabile Servo di Dio Giustino De Jacobis; nonchè sui miracoli proposti per la canonizzazione della B. Maria di S. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

30 maggio 1939. Congregazione *preparatoria* per discutere sulle virtù eroiche esercitate dalla Ven. Serva di Dio Maria Teresa Hazé, fondatrice della Figlie della Croce.

Nomine. — *22 aprile*. Mons. Luigi Trussardi, *Cappellano Comune Pontificio Soprannumerario*.

23 aprile. I Rev.mi Monsignori Paolo Savino, Giuseppe Ferretto, Cesare Zerba, Giacomo Violardo, *Prelati Referendari del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*.

30 aprile 1939. L'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *Segretario della S. C. del S. Offizio*.

4 maggio 1939. I Rev.mi Padri Ludovico Fanfani O. P., e Giovanni M. Restrepo, S. I., *Consultori della S. C. del Concilio*.

5 maggio 1939. Il Rev.mo Mons. Arturo Mazzoni, *Consultore della S. C. dei Sacramenti*.

— Il Rev.mo Mons. Cesare Zerba, *Sottosegretario della S. C. dei Sacramenti*.

— Il Rev.mo Mons. Vittorio Bartoccetti, *Sottosegretario per la vigilanza dei Tribunali Ecclesiastici relativamente ai processi matrimoniali presso la S. C. dei Sacramenti*.

9 maggio 1939. Il Rev.mo P. Giacomo M. Vosté, O. P., *Segretario della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici*.

11 maggio 1939. S. E. Rev.ma Mons. Egidio Lari, Arcivesc. tit. di Tiro, *Nunzio Apostolico in Bolivia*.

20 maggio 1939. I Rev.mi Padri Timoteo L. Bouscaren, S. I., e Augusto Brault, C. S. S., *Consultori della S. C .di Propaganda Fide*.

24 maggio 1939. Il Rev.mo Mons. Giulio Guidetti, *Segretario della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della S. Sede*.

— Il Rev.mo Mons. Giuseppe Tondini, *Sottosegretario della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della S. Sede.*

CARDINALI PROTETTORI. — *12 marzo 1939.* L'E.mo Card. Federico Cattani, *dell'Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana.*

17 aprile 9139. L'E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti, *delle Religiose Figlie del Ss.mo Salvatore di Bratislavia.*

— L'E.mo Card. Luigi Maglione, *del Collegio Teutonico di S. Maria dell'Anima in Roma.*

18 aprile 1939. L'E.mo Card. Federico Cattani, *delle Suore dell'Adorazione Perpetua* (Watermael, Malines) *dell'Arciassociazione dell'Adorazione Perpetua e dell'Opera delle Chiese povere.*

19 aprile 1939. L'E.mo Card. Pietro Segura y Saenz, *delle Suore di Carità di S. Anna* (Saragozza).

— L'E.mo Card. Carlo Salotti, *delle Suore Missionarie di « Notre Dame d'Afrique »* (*Suore Bianche del Card. Lavigerie*).

25 aprile 1939. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *dell'Arciconfraternità dei Ss. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda in Roma.*

26 aprile 1939. L'E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *della Pia Società Torinese di S. Giuseppe* (*Giuseppini del Murialdo*).

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *1 aprile 1939.* S. E. Rev.ma Mons. Gerardò Vesters, Vesc. Tit. di Dioclezianopoli di Palestina.

5 aprile 1939. S. E. Rev.ma Mons. Enrico Alhoff, Vesc. di Belleville.

2 maggio 1939. S. E. Rev.ma Mons. Edoardo D. Howard, Arcivesc. di Portland in Oregon.

NECROLOGIO. — 26 aprile: Mons. *Francesco Giuseppe Seminara*, Vesc. tit. di Echino.

9 maggio. Mons. *Enrico Ignazio Przezdziecki*, Vesc. di Siedlce.

12 maggio. Mons. *Vittore Douceré*, Vesc. tit. di Terenuti.

16 maggio. Mons. *Alessio Lemaître*, Arcivesc. di Cartagine.

18 maggio. Mons. *Emilio Barthès*, Vesc. tit. di Verbe.

A Roma il 29 maggio, la Rev. *M. Maria Orsola Ledóchowska*, fondatrice e Superiora Generale delle Orsoline del S. Cuore di Gesù Agonizzante.

Pure a Roma, il 4 giugno, a 82 anni, il *M. R. P. Francesco Ter Haar*, olandese, della Congregazione del SS.mo Redentore, ex-Consultore Generale e noto come scrittore, ma sopratutto chiaro per segnalate virtù che lo resero un vanto e una gloria del suo Istituto.

Una grave perdita ha subito il clero ungherese con la morte di *Mons. Tihamer Toth*, Vescovo di Vesprimia, nell'età di soli 51 anni. Tra gli altri grandi meriti, lo scomparso si distinse per la sua multiforme opera letteraria, raccolta in ben venti volumi. Parecchi de' suoi scritti pedagogici furono tradotti in italiano.

BREVI NOTIZIE

CONVENZIONE TRA LA S. SEDE E IL GOVERNO. — Il 13 giugno nell'appartamento dell'E.mo Card. Segretario di Stato si è proceduto alla firma di una Convenzione tra la S. Sede e il Governo Italiano per l'applicazione dell'art. 29, lettera *G* del Concordato dell'11 febbraio 1929, riguardante la rinunzia dello Stato Italiano al privilegio di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del Clero Palatino in tutta Italia, salvo per quello addetto alle chiese della S. Sindone di Torino, di Superga, del S. Sudario di Roma ed alle Cappelle annesse ai Palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi d'Italia. La Convenzione consta di 15 articoli, con allegati relativi all'applicazione della Convenzione.

BEATIFICAZIONI. — Il giorno 17 giugno in S. Pietro ebbe luogo la solenne funzione della prima beatificazione fatta dal nostro S. Padre. L'eroina elevata all'onore degli altari è la *Beata Emilia de Vialar*, fondatrice dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione: anima generosa che in mezzo alle prove più dure e all'immolazione di sè fondò, diresse e propagò il suo Istituto, pel bene della gioventù femminile, in Europa, all'estero e in paesi di missione.

Il giorno 25 giugno fu la volta del *Beato Giustino De Jacobis*, della Congregazione della Missione, Vescovo di Nilopoli e primo Vicario Apostolico dell'Abissinia, che sulle orme del suo fondatore S. Vincenzo de' Paoli emulò le virtù, le fatiche e le sofferenze dei più grandi missionari, riuscendo dopo venti anni di apostolato a formare un nucleo di ferventi cattolici, che fu il principio della presente chiesa di Abissinia. L'esaltazione di questa gemma dell'Episcopato coincide col centenario del suo ingresso nell'Etiopia e coll'attuazione dell'impero d'Italia su quelle regioni.

~ Dal 2 giugno hanno avuto corso i *primi francobolli* del Pontificato di Pio XII. Sono di quattro specie, del valore rispettivamente di cent. 25, 75, 80 e lire 1,25. Raffigurano l'atto dell'Incoronazione del regnante Pontefice.

~ Ad istanza dell'E.mo Card. Marchetti Selvaggiani, Vicario di S. Santità, la S. C. dei Riti ha concesso che la *festa di S. Giovanni Leonardi* Confessore fosse elevata dal rito semidoppio al rito doppio minore.

~ Nella Casa romana delle *Suore dell'Assunzione* è stato celebrato il *primo centenario dell'istituzione* con funzioni religiose e con un discorso sulla nobile figura della fondatrice, Madre Eugenia di Gesù (Eugenie Milleret de Brou). Le rappresentanze delle Religiose, delle alunne ed ex-alunne sono state ricevute in udienza da S. Santità. Simile commemorazione ebbe luogo in Francia.

~ Nel *centenario della morte di Mons. Giovanni Battista Scalabrini*, l'Istituto dei Missionari di S. Carlo per gli Emigrati, da lui fondati fu ricevuto in particolare udienza dal S. Padre, insieme al Superiore Generale E.mo Card. Raffaele Carlo Rossi.

~ I Pontifici Collegi Ruteno e Russo di Roma si sono fatti promotori, auspice la S. C. per la Chiesa Orientale, di una solenne commemorazione religiosa — ottimamente riuscita — del *950° anniversario del battesimo di S. Vladimiro Re* e del suo popolo. La solenne ricorrenza è stata onorata da una Lettera Pontificia all'E.mo Card. Tisserant, Prefetto della S. C. Orientale.

~ Il 16 maggio gli Augusti Sovrani d'Italia hanno inaugurato in Campidoglio il *IV Convegno Internazionale di Patologia comparata.*

~ Il 6 giugno in Campidoglio è stato inaugurato il *Congresso mondiale della Stampa aeronautica,* presenti 500 giornali.

~ La *R. Accademia dei Lincei* è stata fusa con la Regia Accademia d'Italia. L'ultima seduta dell'Accademia dei Lincei e la sua fusione è avvenuta il 5 di giugno all'augusta presenza di S. M. il Re Imperatore.

~ In occasione del primo centenario della morte della *B. Anna Maria Taigi* la sua venerata salma è stata composta in una nuova urna, nella sua cappella restaurata a S. Grisogono.

~ Il 27 maggio, vigilia di Pentecoste, il Capitolo Generale dell'Ordine dei Frati Minori celebrato a S. Maria degli Angeli, rielesse a Ministro Generale dell'Ordine per un altro sesennio il Rev.mo *P. Leonardo Maria Bello,* della Provincia Veneta di S. Antonio, già tanto benemerito dell'illustre Famiglia Minoritica.

~ La Basilica di S. Maria Assunta di *Torcello* (Venezia) ha celebrato il *XIII Centenario della sua fondazione* (a. 639).

~ Il 22 maggio, a Firenze nel « Palazzo di Parte Guelfa » dinanzi a un imponente uditorio ebbe luogo la commemorazione del *Card. Guglielmo Massaia,* Apostolo dei Galla, nel cinquantenario della sua morte. Anche a Napoli e a Torino l'illustre Missionario è stato commemorato.

~ Le celebrazioni avvenute a Domremy *in onore di S. Giovanna d'Arco* sono state presiedute dall'E.mo Card. Villeneuve quale Legato Pontificio, il quale era accompagnato da Prelati e dignitari componenti la Missione Pontificia.

~ Nel Collegio dei PP. Redentoristi di Wilten presso Maestricht, alla presenza dell'E.mo Card. Fumasoni-Biondi è stato inaugurato un *monumento* eretto in memoria del pio e illustre *Cardinale Guglielmo Van Rossum,* già Prefetto della S. C. di Propaganda Fide.

~ Il 21 maggio in Madrid si sono concluse con grandi manifestazioni popolari le *feste della vittoria.* In quell'occasione il Capo dello Stato, Generalissimo Franco, ha offerto solennemente a Dio la sua spada vittoriosa.

~ La città di Rosario (Argentina) possiede finalmente il suo *Seminario,* regalato dai fedeli al Vescovo della diocesi, Mons. Antonio Caggiano.

~ La Tipografia Poliglotta Vaticana di recente ha pubblicata la quinta edizione « post typicam » del *Messale Romano* in caratteri neri, pubblicazione utilissima specialmente per le parrocchie e le missioni. La compilazione è stata sottoposta a radicale e minuta revisione sia per le rubriche, come per l'aggiornamento con le feste più recenti e per la razionale e comoda disposizione del contenuto.

~ La medesima Tipografia Poliglotta Vaticana ha finito di stampare la nuova edizione del *Breviario Romano-Serafico,* già approvato dalla S. C. dei Riti il 9 dicembre 1938.

RECENSIONI

Sac. VANNUTELLI PRIMO, *Un'Ora di adorazione con la Bibbia e la Liturgia.* 1° fascicolo in-16°. Roma, « Synoptica », Via di Chiesa Nuova, 2, 1938. 2° fascicolo, in-16°, p. 30. Roma, Pia Società S. Paolo, 1939, in-16°, p. 60.

Due opuscoli e novanta paginette che abbracciano complessivamente tre Ore di adorazione divise secondo i tempi liturgici dell'anno: una dal Natale alla Quaresima, una per il tempo di Passione, ed una pel tempo pasquale. Un'altra per la Pentecoste e il Corpus Domini è in preparazione. In ciascuna Ora primeggiano quattro salmi nella traduzione italiana dal testo ebraico, seguiti da commenti o considerazioni, pei fedeli, secondo la nota divisione dell'Ora in atti di adorazione, di ringraziamento, di propiziazione (od espiazione) e di domanda (o preghiera). Vi si aggiungono altri elementi d'introduzone e d chiusura attinti largamente e con buon gusto dalla liturgia.

Queste ore sono saggi molto pregevoli sotto vari aspetti e degni di lode. La Sacra Scrittura, la liturgia e il canto vengono ridotti all'intelligenza e alla portata dei fedeli, e sono gli stessi fedeli che personalmente e attivamente svolgono l'Ora di adorazione e ne compiono gli atti; e ciò secondo l'indole dei principali tempi e misteri dell'anno ecclesiastico, e con una varietà dilettevole che allontana la noia o il disagio della lunga ora trascorsa in ginocchio. In pari tempo mentre è conservato il metodo introdotto dal Beato Eymard e consacrato dall'esperienza, vi si trova un lodevole tentativo di novità e un'impronta personale facilmente percettibile da chi conosce un po' da vicino il chiaro Autore.

Si potrebbe osservare che in queste Ore l'elemento biblico salmodico prevale all'eucologico, l'esegesi alla meditazione, l'antico al moderno, il sorpassato all'attuale e che, infine, l'A. rivela più finezza di biblista che di adoratore. Ma egli è al principio della sua opera ed è lecito pensare che, procedendo nei suoi saggi, le sue doti squisite gli faranno raggiungere una forma che più si avvicini alla perfezione e risponda all'idea che noi abbiamo già dell'Ora di adorazione.

STEFANO ARATA

S. E. Mons. RUSSO A. I., Vescovo di Bovino, *Esortazione alla Comunione frequente, per la Quaresima del 1939.* Napoli, G. Genovese, 1939. In-8° di pag. 28.

All'intento di promuovere la pratica integrale della vita cristiana quale svolgimento logico della fede dei suoi diocesani, l'Ecc.mo Autore, dopo aver parlato negli anni precedenti della *Vita eucaristica*, della *Istruzione religiosa* e della *Azione Cattolica*, tratta ora del Sacramento dell'altare, considerato nella sua origine, nella sua importanza spirituale e nelle sue superne sanzioni. Da queste considerazioni nascono varie conclusioni di pratica ed immediata applicazione: che la comunione è il mezzo per rendere soave il grave giogo della vita cristiana, che dev'essere ricevuta con assiduità, che non può essere supplita da altre pratiche di pietà, che dev'essere frequentata da ogni ceto di persone ed a tal scopo è stato istituito in una forma semplicissima, che dobbiamo frequentarla non solo per riguardo a noi, ma anche pel bene e per l'edificazione del nostro prossimo, che la frequente comunione è un postulato necessario della nostra eterna salvezza, e che infine la sua pratica deve suscitare lo zelo di coloro specialmente ai quali è affidata la cura delle anime.

L'indole famigliare e nobile insieme di questa Esortazione, dove la soda e chiara dottrina si associa ad un'eloquenza fluida e penetrante, la rende quanto mai adatta all'ufficio di buon Pastore e al nutrimento celeste al quale invita.

S. A.

STOCCHIERO G., *Il Codice del Clero Italiano in regime concordatario. Istituzioni di Diritto Canonico ed Ecclesiastico.* II edizione. Vicenza, S. An. Tip., 1937. In-8°, p. XLVIII-1094.

Quest'opera è da parecchi anni molto favorevolmente nota al clero pel suo merito intrinseco e per il valore del suo Autore. Fatta specialmente pei sacerdoti in cura d'anime e per coloro che di essi deve occuparsi può essere utilmente usata e consultata anche dagli studenti delle Università dello Stato, in quanto abbina la trattazione in materia di diritto canonico con quella di diritto ecclesiastico dello Stato Italiano. Prendendo a base i canoni del C. I. C., che cita al principio di ogni libro e di ogni suddivisione in capitoli, tratta nel primo libro dei diritti della Chiesa e dello Stato, nel secondo dei diritti e doveri, sia in generale come in particolare, del Clero, nel terzo delle cose affidate al Clero (sacramenti e sacramentali, luoghi e templi sacri, culto divino, magistero ecclesiastico e patrimonio ecclesiastico), nel quarto dei processi canonici, nel quinto dei delitti e delle pene. La materia è esposta con brevità, chiarezza ed ordine, e l'ordine è aiutato dall'atta distribuzione e suddivisione, dalla numerazione marginale (1139 numeri complessivi) e dagl'indici generale, analitico, alfabetico, cronologico e degli autori. La novità e il pregio di questa seconda edizione (fatta ad otto anni di in relazione sopratutto al Concordato ed ai Patti Lateranensi, dei quali poi l'A. tratta peculiarmente nel IV capitolo del I libro. L'edizione è accurata, corretta e tipograficamente comoda ed elegante. Al numero 301 è incorsa una svista: infatti la S. C. per la Chiesa Orientale non fu istituita da Pio X nel 1907, ma da Benedetto XV il 1° maggio 1917.

S. A.

P. PETRONE, P. d. M. *Eureka! Maniera facile e divertente per trovare la Pasqua e sue dipendenze dal 1582 in poi.* Siena, S. Bernardino, 1939. Pagg. 10 in-8°.

Il breve opuscolo contiene due tavole seguite dalle relative istruzioni. La prima serve per trovare la Pasqua di qualunque anno, a cominciare dall'anno della riforma gregoriana 1582. La seconda mette sott'occhio in un solo prospetto tutte le altre feste dipendenti dalla Pasqua. Questo lavoretto fu già pubblicato in latino sulle *Ephemerides liturgicae* di Roma nel 1901. Ora ricompare in lingua italiana e spoglio dell'antico apparato scientifico perchè ognuno possa giovarsene a suo agio.

S. A.

ARRIGHINI A., *Esegesi popolare dei Vangeli domenicali.* Torino, L.I.C.E., 1938, In-8°, 328 p.

È questo un corso di Omelie domenicali ideato secondo un nuovo metodo. L'A dà l'esegesi (approssimativamente) letterale dei testi dei Vangeli domenicali, in veste oratoria e popolare. Egli difende questo metodo ricordando ch esso era « tanto preferito e raccomandato dagli antichi Padri e Dottori » (p. 5) e che viceversa « da un pezzo è andato tra noi giù di moda » (*ib.*). Forse questo non è troppo esatto. Gli specialisti avvertono sempre di distinguere, nell'esegesi patristica, quella fatta dal pulpito e quella fatta dal tavolino: questa quando è condotta in base a regole oggettive (di ordine rivelato o razionale, secondo i casi), è letterale; quella invece, condotta generalmente in base a regole soggettive (i bisogni

degli uditori) è generalmente piegata alla parenesi e all'allegoria. L'esempio dei Padri quindi credo che giustifichi fino ad un certo punto. L'autore assicura di averne sperimentato dei buoni risultati. E può darsi. Ciò dipenderà dalle circostanze. Tutto sommato, il suo lavoro rappresenta un lodevole tentativo.

MARIO TANI.

DELFINO SESSA P., *Lourdes, il sole sul mondo*. Torino, Marietti, 1938. In-8°, 226 p.

L'Autrice ha veramente riversato in questo libro la sua mente e il suo cuore e anche la sua arte, mostrandosi insieme agile pensatrice, ardente apostolo e fine artista.

Quanto mai vario è il *contenuto* del libro: ora descrittivo, ora storico, ora narrativo e apologetico. Ora infatti è l'ambiente che si presenta al nostro sguardo; ora è la storia di Bernardetta, delle apparizioni, dell'Unitalsi...; ora solo alcune guarigioni da lei viste o a lei narrate da chi ne fu soggetto o testimone; è allora specialmente, cioè in questi «incontri col divino», che, dopo aver fatto parlare i miracolati, non manca di far parlare i miracoli stessi, prendendo serenamente posizione contro i togati critici «oppositori del miracolo». Anzi, tutto il libro ha un valore apologetico; lo dice chiaro il titolo stesso: «Lourdes, il sole sul mondo» e l'A. con numerosi fatti mostra appunto come il sorriso della bianca Regina dei Pirenei sia il sole che spesso risana le malattie del corpo e sempre uccide i mortiferi miasmi dello spirito.

Se luminoso, solare è l'argomento trattato, brillante è pure lo *stile*, con cui l'A. ne tratta. La varietà dei temi è sì bene contemperata che si passa dal dialogo al ragionamento, al racconto, alla descrizione, all'espressione delle più svariate impressioni... dolcemente, senza scosse.

Veramente la Delfino Sessa maneggia la sua duttile penna come un pastello. Più che descrivere ciò che vide, dipinge, o meglio ancora, rivive le giornate vissute a Lourdes, ritraendo l'ambiente lurdiano nel suo aspetto esteriore e più ancora in quello interiore, spirituale.

Il libro dunque costituisce il migliore ricordo per chi ha già pellegrinato a Lourdes, e, per chi non ebbe ancora tale fortuna, il mezzo più economico per andarvi spiritualmente. Certamente rifletterà sulle anime un raggio di quel sole lurdiano, che ha permeato l'anima dell'Autrice.

REL.

DE RAZE, DE LACHAUD, FLANDRIN, S. I., *Concordantiarum SS. Scripturae Manuale*. Editio in commodissimum ordinem disposita et cum ipso textu sacro de verbo ad verbum collata. Editio una et vicesima. Parisiis, Gabalda, 1939. In-8°, VIII, 751 pp. Frcs 45.

Siamo molto grati al benemerito Editore Gabalda di averci ridonata questa Concordanza biblica, strumento di lavoro indispensabile per predicatori, teologi, biblisti, liturgisti, ecc. Pregio della presente Concordanza è di essere maneggevole («*Manuale*»), per il suo formato ridotto, mentre le grandi non sempre sono «maneggevoli» o accessibili a tutti.

G. M. P.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA «BUONA STAMPA» - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

DISCORSO in lingua latina tenuto dal Santo Padre il giorno 24 giugno 1939 nel Palazzo Apostolico Vaticano agli alunni dei Seminari, Collegi ed Istituti dell'uno e dell'altro Clero ed a tutti quelli d'ogni nazione, che in Roma vengono avviati e formati al sacerdozio.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La Ven. Serva di Dio Emilia de Vialar, fondatrice dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione, è dichiarata Beata. 18 giugno 1939.

II.

SAN FRANCESCO D'ASSISI C. E SANTA CATERINA DI SIENA V. SONO DICHIARATI PATRONI PRIMARI D'ITALIA.

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam. — Licet commissa Nobis a Domino Redemptore sollicitudo omnium ecclesiarum Nos ferme compellat ut Christifidelium ubique terrarum bonum propensius foveamus, tamen, cum Romana Sancti Petri Cathedra inter Italiae fines Dei providentia sit constituta, in Italorum quidem utilitates peculiari modo promovendas spirituales animum Nostrum data occasione ultro libenterque convertimus et ea, quae ad hunc finem valde opportuna videantur, quamprimum continenti cura decernenda statuimus. In tantis propterea temporum discriminibus, quibus undique premuntur Italicae gentes, nihil magis consentaneum esse potest muneri pastorali Nostro atque etiam affectui, quo prosequimur concives Nostros, quam illis coelestes apud Deum singularesque constituere Patronos, qui veluti ad custodiam eorundem et praesidium agant. Quis sane dubitet se Sanctorum patrocinio apud Deum omni die adiuvari, praesertim quod in angustia positus intercessione Beatorum Coelitum suffultus Dominum invocat et continuo Dominus illum exaudit? Idque vero meritissime contendi potest de patrocinio, quo Sancti nationes gentesque tegunt easque praecipue, quibus patrio amore iam ipsi terrenam adhuc vitam agentes peculiaribus rationibus circumstantiisque prodesse conati sunt. Quod procul dubio asseverandum est de Sancto Francisco Assisiensi deque Sancta Catharina Senensi, qui Italici ambo patriam suam Nostramque, magnam quidem iugiter Sanctorum parentem, non modo, dum viverent, perspicuo factorum ac virtutum fulgore inlustrarunt, sed temporibus quoque difficillimis insuetisque beneficiorum copia auxerunt. Etenim Franciscus, pauper et humilis, vere Iesu Christi imago, inexplebilia vitae

evangelicae dedit exempla turbulentissimis aetatis suae civibus, eisdemque immo triplici suo ordine constituto, novas aperuit vias atque expeditum adi tum ad mores publicos privatosque corrigendos, et ad catholicos sensus recte apprehendendos. Haud aliter Catharina, fortissima ac piissima virgo, ani morum concordiam in civitatibus oppidisque patriis fovendam ac stabiliendam efficaci opera curavit, Romanos Pontifices, qui fere in exilio longe degebant in Gallia, ad Urbem Sancti Petri Sedem, consiliis, precibus, continenti studio reduxit, ita ut patriae decus religionisque tutamen iure meritoque videatur. Nunc autem cum ad Nos referat Sanctae Romanae Ecclesiae Carolus Presbyter Cardinalis Salotti, Sacrae Rituum Congregationis Praefectus, Archiepiscopos omnes et Episcopos Italiae, communia Christifidelium vota exprimentes, enixis Nos precibus ad avitam pietatem excitandam et magis in dies augendam rogare ut ipsi Sancti quos laudavimus, Primarii Italiae Patroni declarentur et constituantur, huiusmodi supplicationibus, quos idem etiam Purpuratus Pater amplissimo suo suffragio commendat, omnibus rei momentis sedulo studio perpensis, ultro libenterque annuendum censemus. Qua re motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore perpetuumque in modum Sanctum Franciscum Assisiensem et Sanctam Catharinam Senensem Primarios Italiae Patronos ex nunc declaramus et constituimus. Decernimus propterea, eadem Nostra auctoritate, Litterarum praesentium vi itemque in perpetuum, ut eorundem Patronorum festa quotannis celebrentur in Italia et Insularum adiacentium finibus ab utroque Clero, diebus statutis, Missa atque Officio debitis, sub ritu duplici primae classis absque tamen octava. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Haec benigne mandamus, edicimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare et permanere; suosque plenos et integros effectus sortiri et obtinere: illisque ad quos pertinent seu pertinere poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari, sicque rite iudicandum esse et definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XVIII m. Iunii, an. MCMXXXIX, Pontificatus Nostri primo.

L. ✠ S.

Aloysius Card. Maglione, *a Secretis Status*

Annotazioni. — Come dice il venerato documento pontificio, da una parte la particolare sollecitudine del Santo Padre verso l'Italia, dall'altra il desiderio e le istanze unanimi dell'Episcopato e del popolo italiano sono stati i moventi del presente Breve Apostolico che nei tempi pericolosi correnti dona ufficialmente alla nostra Patria due singolari Patroni nei grandi e popolari santi, un uomo e una donna, Francesco d'Assisi e Caterina di

Siena. Ed a ragione, poichè il Serafico di Assisi con l'esempio delle sue virtù e per mezzo dei tre Ordini da sè fondati esercitò una profonda e larga influenza sui costumi ne' suoi tempi di turbolenza; la fortissima e piissima Vergine senese fu altamente benemerita della concordia cittadina e della libertà della Santa Sede.

Non vi sarà nessun Italiano che non goda di aver acquistato sì potenti ed amabili Patroni a custodia e a difesa del suolo nativo. Questo sia detto dal punto di vista civile e religioso.

Dal punto di vista liturgico, nel Breve Apostolico va rilevato quanto segue:

1) Esso dichiara e costituisce i due Santi Patroni in perpetuo;

2) di più, Patroni primarî o principali;

3) estende il loro patronato e la conseguente celebrazione liturgica, al continente italiano e alle isole adiacenti, siano le tre maggiori, come le altre minori;

4) obbliga alla celebrazione tanto il Clero secolare quanto il regolare.

Una particolare considerazione merita la circostanza del rito nel quale si debbono celebrare i nuovi Patroni. Essendo essi Patroni principali, di regola comune dovrebbero festeggiarsi non solo con rito doppio, ma anche con Ottava comune. Infatti le *Additiones et Variationes in Rubricis Brev. Rom.*, Tit. IX, n. 3, prescrivono che le feste dei Patroni principali del Paese o Città, della Provincia o della Nazione si celebrino con rito doppio di I classe con Ottava (comune, a norma delle medesime *Addit. et Variat.*, Tit. III, n. 3) dal clero secolare e dal regolare che segue il calendario diocesano, mentre i Regolari che hanno calendario proprio sono tenuti a celebrarle con rito doppio di I classe, ma senza Ottava, se questa non si debba celebrare per altro titolo. Invece nel presente caso di S. Francesco e di S. Caterina il Breve, con le parole: «... eorumdem Patronorum festa quotannis celebrentur... sub ritu duplici primae classis, absque tamen Octava», salvando il rito classico, deroga alla legge dell'Ottava assolutamente, senza distinguere tra Clero secolare e regolare, tra Regolari aventi il calendario proprio o il diocesano.

Questa disposizione raggiunge un intento di semplificazione, sia pure per la sola Italia, col non accrescere il numero delle Ottave; e non c'è che da rallegrarsene, poichè specialmente in certi periodi dell'anno la concorrenza simultanea di parecchie Ottave appesantisce non poco l'Ufficio divino e ne ritarda ed intralcia la recita. Analogo vantaggio ne ritrarranno i Breviari e i Calendari ad uso degl'Italiani, essendo ridotte al minimo le variande da introdursi ai giorni 30 aprile e 4 ottobre.

EPISTOLA all'E.mo Card. Eugenio Tisserant, Segretario della S. C. per la Chiesa Orientale, in occasione del 950° anniversario del battesimo di San Vladimiro e della sua Nazione. 12 maggio 1939.

Sacra Congregazione del Sant'Uffizio

I. — *Proibizione di opera.*

In data 28 giugno 1939 è stato condannato e messo nell'indice dei libri proibiti l'ultimo libro di Gabriele d'Annunzio, *Solus ad Solam,* non compreso nelle opere del medesimo autore condannate nel 1928, perchè pubblicato postumo. Esso è gravemente lesivo della morale cattolica e, com'è stato scritto, prima che dal Sant'Ufficio, era già stato condannato *dall'onestà pubblica.*

II. — *È tolta la proibizione dell'*Action Française.

Con decreto in data 10 luglio 1939 la Sacra C. del Sant'Uffizio ha tolta la proibizione del giornale *l'Action Française,* dal giorno della promulgazione del decreto.

L'*Action Française* era stata condannata e messa all'indice il 29 dicembre 1926 secondo che si pubblicava allora e in vista di quello che, specialmente in quei giorni, scriveva contro la S. Sede e lo stesso Sommo Pontefice. Ma il Consiglio di Direzione del giornale essendosi sottomesso ed avendo fatto un'aperta e lodevole dichiarazione di ossequio verso la S. Sede e di più avendo riprovato gli errori e date delle garanzie intorno alla riverenza dovuta al Magistero della Chiesa, la S. C. del S. U. ha emanato questo decreto col quale toglie la proibizione di leggere e di ritenere il detto foglio; ne restano però proibiti i numeri fin qui messi all'indice, senza però che la S. C. intenda portare alcun giudizio su quanto riguarda le cose puramente politiche e sopra i fini perseguiti dal giornale in questo campo, purchè tuttavia non vadano contro la legge morale; « et ad mentem ».

La « mens » è questa. La S. C., mentre conferma quanto è stato a molte riprese inculcato dalla S. Sede sia intorno alla distinzione tra le cose religiose e le cose puramente politiche, sia intorno alla dipendenza della politica dalla legge morale, sia intorno ai principi e ai doveri stabiliti per promuovere e difendere l'Azione Cattolica, raccomanda istantemente agli Ordinari di Francia la vigilanza onde assicurare l'osservanza di quanto è già stato stabilito in proposito nella Conferenza dei Cardinali ed Arcivescovi dell'anno 1936 (1).

---

(1) I Cardinali e Arcivescovi di Francia nella Conferenza del 1936 avevano stabilito quanto segue:

A) Le Clergé. — 1) Le Clergé ne doit pas negliger de faire son devoir civique; mais il évitera soigneusement de s'inféoder aux partis politiques.

2) Il est tenu d'exposer en dehors de toute considération de parti, la doctrine catholique qui concerne les droits de l'Eglise, de la famille, de l'école et généralement le bien commun.

Come nel 1926 la Santa Sede fu mossa da ragioni puramente religiose a condannare l'*Action Française* e a proibirne il giornale, così anche ora a toglierne la proibizione.

Sacra Congregazione del Concilio

I. *Agriense - Debrecinense.* Decreto per mutazione di confini. 17 dicembre 1938.

II. *Agriense - Merkense.* Decreto per cambiamento di confini. 17 dicembre 1938.

III. *Gnesnense - Posnaniense.* Decreto per mutazione di confini di diocesi. 28 gennaio 1939.

IV. *Juruensi - De Teffe.* Decreto per mutazione di confini. 15 marzo 1939.

V.

DISPOSIZIONI PER LA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEGLI OGGETTI DI STORIA ED ARTE SACRA IN ITALIA.

La Chiesa cattolica è stata sempre vigile custode e tutrice dei monumenti ed oggetti di storia e d'arte sacra, come ne fanno fede gli scritti dei santi Padri, i sacri Concilii e la disposizioni antiche e recenti della Santa Sede. In base appunto alle prescrizioni del Codice di diritto canonico la Segreteria di Stato di Sua Santità con le Circolari del 1° settembre 1924 e 1° dicembre 1925, e questa Sacra Congregazione del Concilio con le Circolari del 10 agosto 1928 e 20 giugno 1929 hanno dato opportune istruzioni agli Ecc.mi Ordinarii diocesani d'Italia perchè intensifichino la loro vigilanza per la diligente custodia e conservazione del patrimonio storico e artistico, che trovasi in possesso delle chiese e degli altri enti ecclesiastici.

Su tali istruzioni questa Sacra Congregazione ritiene conveniente richiamare lo zelo degli stessi Ecc.mi Ordinarii d'Italia perchè ne inculchino e ne vigilino l'osservanza nell'ambito delle proprie diocesi, specialmente nelle visite pastorali.

B) Les Catholiques. — 1) Les Catholiques auront le souci constant de maintenir l'Eglise et l'Action Catholique en dehors et au dessus des partis.

2) Ils sont tenus de s'interesser à l'Action civique et, pour cela, seront instruits des principes catholiques d'action civique...

3) Les dirigeants et militants d'Action Catholique ne seront pas en même temps directeurs, représentants ou propagandistes d'un parti politique.

4) Ils pratiqueront loyalement les vertus du citoyen et notamment le respect du pouvoir établi ».

Essendo, però, in questi ultimi tempi aumentate le richieste di cimel ed oggetti di arte sacra per Esposizioni o Mostre che di frequente si organiz zano, questa stessa Sacra Congregazione, nell'intento di evitare danni, det rioramenti ed anche la rovina del detto patrimonio ecclesiastico — come i qualche caso si è dovuto purtroppo lamentare — dopo aver consultata la Pon tificia Commissione di Arte Sacra, si crede in dovere di integrare le norm già date con le presenti, intese a disciplinare l'eventuale concessione in pre stito e l'invio di oggetti sacri alle dette Esposizioni o Mostre.

Ed anzitutto è bene ricordare che molte opere d'arte sacra sono d considerarsi inamovibili per loro natura, cioè per ragioni di culto o di partic colare importanza della chiesa dove si trovano: come quadri, statue, pal d'altare, esposti alla pubblica venerazione, nonchè paramenti, arredi od altri suppellettili sacre in uso e decoro delle sacre funzioni.

Per altre, poi, l'inamovibilità è imposta dal loro stato di non buona conservazione, o da speciali difficoltà di rimuoverle e trasportarle senza pro babile pericolo di grave deterioramento: come tavole dipinte, specialmente s tarlate o sconnesse, tele di grandi dimensioni anche se arrotolate, polittic frastagliati, paramenti di tessuto antico, ecc.

Al riguardo si richiama l'attenzione degli Ecc.mi Ordinarii sul principi generale che, essendo la rimozione degli oggetti d'arte sacra dalla loro sede allo scopo di concederli in prestito, un atto che eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, a mente dei canoni 1497 § 2, 1532 § 1 n. 1, 1533 del Codice di diritto canonico, è sempre necessaria la preventiva autorizzazione di que sta Sacra Congregazione, alla quale pertanto dovranno essere trasmesse tem pestivamente le relative richieste che gli stessi Ecc.mi Ordinarii ricevesser allo scopo innanzi indicato.

E perchè questa Sacra Congregazione possa dare il suo giudizio co piena conoscenza di cose, i medesimi Ecc.mi Ordinarii provvederanno a cor redare le richieste di cui sopra, con le seguenti informazioni:

1) descrizione sommaria dell'oggetto, suo stato di conservazione, au tore ed epoca;

2) suo valore presunto;

3) motivo e durata del trasferimento;

4) impegno da parte dell'ente richiedente: *a*) di provvedere all'assi curazione degli oggetti richiesti contro eventuali danni e deterioramenti presso serie Società assicuratrici; *b*) di sostenere tutte le spese di rimozione, imbal laggio, trasporto e ricollocamento nella propria sede con personale specializ zato e con tutte le cautele necessarie;

5) parere della Commissione diocesana per l'arte sacra circa la oppor tunità della concessione.

Le opere di storia e d'arte sacra, per le quali questa Sacra Congregazione avrà autorizzato il prestito ed il temporaneo invio ad Esposizioni o Mostre, dovranno dai parroci, rettori di chiese e preposti agli altri enti ecclesiastici che ne sono in possesso, essere consegnate soltanto a persone espressamente delegate dalla competente Autorità civile, e solo dopo la compilazione di un regolare verbale di consegna, firmato da detti delegati, con la descrizione dello stato di conservazione delle opere stesse, e con la indicazione precisa della durata del prestito e del trasferimento.

Nè si permetterà, senza la previa autorizzazione di questa Sacra Congregazione, che in tali o simili occasioni gli oggetti di storia e d'arte sacra siano tolti a lungo dalla loro destinazione, neppure a scopo di restauro o per altri fini.

E siccome uno dei motivi, che spesso si adducono per tali richieste, è che gli oggetti stessi nelle loro sedi abituali non si trovano nel posto che meritano o in buone condizioni di visibilità, e talvolta non sono decorosamente conservati, questa Sacra Congregazione, richiamandosi ai documenti Pontifici sopra ricordati, prende nuovamente occasione di raccomandare agli Ecc.mi Ordinarii di vigilare sulla loro conveniente custodia, e dispone che, compatibilmente con le esigenze del culto, sia consentito e facilitato agli studiosi e ammiratori di poter visitare tali oggetti nel luogo stesso della loro ordinaria collocazione.

A tale fine gli stessi Ecc.mi Ordinarii curino la già raccomandata istituzione dei Musei diocesani per la custodia e conservazione degli oggetti di storia e d'arte sacra deteriorati o fuori uso, e di quelli che nelle loro sedi corrono pericolo di danni o di furti, e possibilmente anche di quegli oggetti di particolare importanza che, essendo in possesso di enti o chiese site in luoghi remoti o di difficile accesso, non possono agevolmente essere visitati. Per la pratica attuazione di tali Musei gli Ecc.mi Ordinarii potranno avere indicazioni, istruzioni ed assistenza gratuita presso la Pontificia Commissione di Arte Sacra, che ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

Così pure procurino di sollecitare l'aggiornamento della catalogazione degli oggetti di storia e d'arte sacra, esistenti nelle rispettive diocesi, a norma del canone 1522 n. 2 del Codice di diritto canonico e della Circolare di questa Sacra Congregazione del 10 agosto 1928.

Tutte le presenti disposizioni ed istruzioni gli Ecc.mi Ordinari d'Italia sono pregati di comunicare ai parroci, rettori di chiese e preposti agli altri enti ecclesiastici interessati, e di curarne efficacemente l'osservanza, dandone poi un cenno di ricevuta a questa Sacra Congregazione.

Roma, 24 maggio 1939.

F. Card. Marmaggi, *Prefetto.*
G. Bruno, *Segretario.*

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

INSTRUCTIO

CIRCA PRUDENTIOREM DE REBUS MISSIONALIBUS TRACTANDI RATIONEM

Non semel animadvertit haec Sacra Congregatio in periodicis commentariis atque in libris de opera missionali necnon in publicis de eadem re sermonibus, ita aliquando depingi mores, cultum, indolem, statum gentium quibus advehenda est Catholica Fides, ut videantur earum potius mala quam bona efferri. Quod quidem nullo adverso animo fieri, quin potius eo solummodo consilio ut ardentior excitetur amor in fratres nondum luce Christi fruentes abundantioraque auxilia suppeditentur operibus religionis et caritatis, nemo certe dubitaverit; id tamen quam absonum sit a mutua inter populos urbanitate, quantum immo aequitatem laedat et iustitiam, quantam denique indignationem iure in iis gentibus excitet de quibus huiusmodi narrantur, facile patet cuivis consideranti quid ipse sentiret si de sua ipsius patria pariter loquentes nosset exteros.

Eo magis autem omnino devitanda apparet talis se gerendi ratio, quod opinionem ingenerare potest falsam et missionariis iniuriosam eorumque ministerii successui perniciosam: eos scilicet non accedere ad gentes ea cum cordis caritate, qua, non metientes alios modulo suo, studeant aperto et propenso animo eas comprehendere et existimare et amare.

Itaque Sacra haec Congregatio enixe commendat omnibus de re missionali sive scripto sive sermone tractantibus, ut de aliis nationibus loquantur eadem prorsus observantia, qua ipsi ab alienis de sua patria sermonem haberi desiderant.

Quam circa rem, prae mente insuper habeant, nitere gentes non paucas, in quibus opus missionale exercetur, antiquo nobilique vitae cultu humanitateque; ita ut ipsae aegre indignanterque ferant si indiscriminatim cum iis populis recenseantur et quasi aequentur, qui passim minus evoluti, ut dicitur, habentur. Neque fas esto ex singulis casibus generalem ingerere iniuriosam et falsam de cuncto populo opinionem.

Quae sapientissima divus Paulus dedit monita prae oculis semper habeantur eaque pervigili studio observentur: «Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum: sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros» (2 Cor. 6, 3 sq.).

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 9 Iunii 1939.

PETRUS Card. FUMASONI BIONDI, *Praefectus.*

† Celsus Costantini, Archiep. tit. Theodos.,
Secretarius.

Sacra Congregazione dei Riti

I. — *Abyssinen.* Decreto sui miracoli proposti per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Giustino De Jacobis, Vescovo di Nilopoli e primo Vicario Apostolico dell'Abissinia, della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli. 14 maggio 1939.

II. — *Abyssinen.* Decreto del *Tuto* per la beatificazione del predetto Ven. Servo di Dio Giustino De Jacobis. 4 giugno 1939.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

DECRETUM

DE BENEDICTIONE PAPALI OPE RADIOPHONICA ACCEPTA

Iam pridem multisque ex partibus supplices ad Sanctam Sedem libelli pervenerunt, per quos postulabatur ut qui Apostolica Benedictione a Summo Pontifice Urbi et Orbi sollemnibus occasionibus impertita una cum plenissima admissorum venia praesentes frui nequirent, possent tamen plenariam Indulgentiam adipisci, si ope radiophonica eamdem Benedictionem pia devotaque mente acciperent.

Iamvero, re mature studioseque perpensa, infra scriptus Cardinalis Paenitentiarius Maior, in Audientia die 10 currentis mensis et anni habita, causam eiusmodi Beatissimo Patri decernendam proposuit. Augustus Pontifex vero, relatione audita ab eodem Cardinali facta, ac valde percupiens ut ea, quae progrediens aetas per humanarum disciplinarum studia invexerit, saluti animarum procurandae inserviant, decernere ac statuere dignatus est ut cum praesentes tum ii qui quovis spatio absentes, ope tamen radiophonica, Benedictionem a Summo Pontifice Urbi et Orbi impertitam pie devoteque accipiant, plenariam Indulgentiam, suetis conditionibus, lucrari possint.

Mandavit autem Sanctitas Sua ut praesens Decretum publici iuris fieret. Contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 15 Iunii 1939.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

Annotazioni. — Il movente di questo decreto è stato il desiderio del Sommo Pontefice, che anche i progressi scientifici del nostro tempo possano servire alla salute delle anime. Certamente esso sarà accolto con intima gioia e somma gratitudine da tutti i buoni fedeli sparsi in ogni parte del mondo,

i quali si sentiranno così spiritualmente più uniti col Capo della Chiesa e col centro della Cristianità. In pari tempo il decreto, frutto di maturo esame della S. Penitenzieria Ap., mette felicemente fine alle dotte e sottili discussioni agitate in proposito fra gli studiosi di questa materia.

II.

Indulgenze per le leghe di perseveranza.

Beatissimo Padre,

Il Procuratore Generale della Compagnia di Gesù, prostrato ai piedi della Santità Vostra, chiede umilmente per le Leghe di Perseveranza, che da molti anni sono sorte nei vari centri in cui è stabilita l'opera dei Ritiri Operai per confermare e perfezionare nella pratica delle cristiane virtù gli operai che hanno fatto gli Esercizi spirituali, e per quelle che sorgeranno con lo stesso scopo, con gli stessi mezzi e con la stessa organizzazione in modo che siano una vera emanazione dell'Opera dei Ritiri Operai, i seguenti favori spirituali:

I. *Indulgenza Plenaria,* da lucrarsi alle solite condizioni, 1. dai fedeli che s'iscrivano alle predette Leghe: il giorno dell'ammissione; 2. dai singoli associati: *a*) nel giorno della Comunione mensile; *b*) nel giorno in cui si celebra la festa patronale del Sacro Cuore di Gesù;

II. *Indulgenza Plenaria* «*in articulo mortis*», da acquistarsi dai singoli ascritti che, confessati e comunicati od almeno contriti avranno devotamente invocato col cuore, non potendo con la bocca, il Ss.mo Nome di Gesù ed accettata pazientemente la morte come pena del peccato;

III. *Indulgenza parziale* da lucrarsi dai singoli associati: 1. *di sette anni* ogni volta che, almeno col cuore contrito, *a*) interverranno alle Adunanze o Conferenze della Lega, *b*) interverranno all'accompagnamento funebre di un membro della Lega, *c*) assisteranno ad altri uffici in suffragio di un membro della Lega; 2. *di cento giorni* per ogni opera di pietà o di carità, che essi compiranno secondo i fini dell'occasione;

IV. *Indulto,* in forza del quale tutte le Messe celebrate in suffragio dell'anima di un ascritto defunto, giovino a quell'anima come se fossero celebrate in un altare privilegiato.

Che della grazia, ecc.

Die 25 ianuarii 1939.

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a Ss.mo D. N. Pio Pp. XI sibi tributarum, benigne annuit pro gratia iuxta preces, dummodo

accedat in singulis dioecesibus expressus Rev.mi Ordinarii loci consensus, Praesenti ad septennium valituro. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

De mandato E.mi:
L. ✠ S.
S. Luzio, *Regens.*
I. Rossi, *a Secretis.*

Annotazioni. — Le indulgenze alle Leghe di Perseveranza, promosse dalla Compagnia di Gesù, furono concesse la prima volta *ad septennium* l'anno 1924, e prorogate pure *ad septennium* l'anno 1931. Col presente Rescritto vengono prorogate una seconda volta. Bisogna però notare che qui non si tratta di una pura rinnovazione. Prima di tutto nella concessione è stata fatta qualche mutazione; p. es. sono state omesse le sette quarantene, conforme alla norma recentemente seguita dalla S. Penitenzieria nella concessione delle indulgenze (come consta dalla nuova Collezione autentica « Preces et Pia Opera » 1938). Di più nel Rescritto vanno notate le parole « dummodo accedat... Ordinarii loci consensus » in virtù delle quali l'espresso consenso dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 39 C.I.C., è una condizione essenziale per la validità del Rescritto: ed anche questo è conforme all'attuale norma di condotta della S. Penitenzieria nella concessione delle indulgenze.

De Censuris in genere

(*Continuazione*) (*).

TITULUS IX.

De poenis vindicativis

CAPUT II. — *De peculiaribus clericorum poenis vindicativis.*

Prima del codice si definiva la deposizione « *Poena qua clericus deiicitur ab officio vel dignitate* » ora è a stare al concetto complesso che ne dà il canone presente 2303. Vi è detto:

§ 1. *Depositio, firmis obligationibus e suscepto ordine exortis*: la deposizione non esime dagli obblighi conseguenti l'ordine ricevuto. Delle obbligazioni dei chierici in generale, vedi l. II Tit. III; delle conseguenti gli ordini *suis locis passim*. L'antico diritto relegava il deposto alla comunione *laica* o secondo alcuni *peregrina* ([277]) ma lo manteneva soggetto ai proprii obblighi e alla ecclesiastica potestà. Resta superstite questo secondo portato della deposizione.

... *et privilegiis clericalibus,* specialmente fra i privilegi clericali di cui il l. II Tit. II, quelli sopra ricordati del *canone* e del *foro*. Cf. can. 123.

... *secumfert tum suspensionem ab officio*: la deposizione fermi gli obblighi de l'ordine e i privilegi proprii dei chierici porta con se la sospensione da l'ufficio. È la sospensione *pena vendicativa* di cui il can. 2298 n. 2, non la sospensione *censura*. Di tal effetto il c. 1, X, *de cleric. exc. deposito etc. ministr.* V, 27 *Si quis Episcopus presbyter, vel diaconus depositus iuste, pro certis criminibus ausus fuerit attrectare ministerium sibi dudum commissum, hic ab Ecclesia abscindatur* ».

... *et inhabilitatem ad quaelibet officia dignitates, beneficia pensiones, munera in Ecclesia,* l'inabilità, inoltre, di cui il cit. 2298 n. 5 non in senso limitato, ma assoluto generale. Così LUCIO III (1181) c. 9 X *de haeret.* V, 7: « *Si clericus est, vel cuiuslibet religionis obumbratione fuscatus, totius Ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur, et hic omni officio et beneficio spoliatus Ecclesiastico, secularis relinquatur arbitrio potestatis animadversione debita puniendus* ».

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1939, p. 177.

([277]) È celebre su questo punto la discrepanza che il BELLARMINO affermò contro il Glossatore di GRAZIANO. Egli stava per la *laica* comunione, cf. BELLARMINUS, *De Eucharistia,* l. IV c. 24; BORN, *de com. peregrina.*

... tum etiam privationem illorum quae reus habeat, si aggiunge la *privazione* di cui al n. 4 e al n. 6 del cit. 2298. Innocenzo III, a. 1170, al c. 8 X *de dolo et contumacia* II, 15: « *tulimus sententiam perpetuae depositionis in ipsum (episcopum) et eum tam a Pontificali quam ab omni officio sacerdotali privantes sine spe restitutionis reliqua duximus condemnandum etc.* ».

... licet eorum titulo fuerit ordinatus, benchè il delinquente sia stato ordinato col titolo di quei benefici pensioni etc. Con la qual disposizione il legislatore eccepisce sul canone 2299 § 3 (vedilo) nonostante che al § 2 del presente in riscontro ad esso faccia appello alla carità del Superiore; ciò che è però evidentemente un *quid minus* in confronto al disposto del detto 2229 § 3. Contro i *cupidinosi* già *Apostolicae Sedis auctoritate deiectos,* così il c. 4 D. LXXXII « *Si quilibet Episcopus* etc. *deinceps fuerit inventus, iam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intelligat obseratum, quia ferre necesse est ut excidantur vulnera, quae fomentorum non senserint medicinam* » ([278]).

Come si vede, la deposizione complesso di sospensione, inabilità e privazione, è pena più grave di ciascuno di questi elementi. Per essa resta però il chierico nel suo grado e gode dei privilegi annessi: è per questo meno grave della degradazione che riduce il chierico allo stato laicale (can. 2305), conservando specialmente della deposizione, che comprende o suppone inflitta, la persistenza de l'obbligo *castitatis servandae* ([279]) se di ordine maggiore e l'inabilità a contrarre validamente il matrimonio. Cf. can. 213 § 2.

§ 2. *Sed hoc ultimo in casu si clericus vere indigeat, Ordinarius pro sua caritate, quo meliore modo fieri potest, ei providere curet, ne cum dedecore status clericalis mendicare cogatur.*

Perchè la deposizione importa la privazione *anche* del beneficio etc. titolo d'ordinazione, può ben darsi che in seguito a ciò il chierico si trovi nell'estrema (o quasi) miseria, con disdoro del ceto clericale. In questo caso il legislatore fa appello alla carità del Superiore, perchè lo abbia a sollevare. Notammo già che questa disposizione va incontro al disposto del can. 2299 § 3 per la quale « *nequit clericus privari beneficio vel pensione cuius titulo ordinatus fuit, nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur salvo praescripto can. 2303-2304.* La preoccupazione del superiore è sempre la stessa: in questo § 2-2303 si ha però una semplice raccomandazione, che è poi abbandonata nel caso prospettato al seguente 2304 § 2 della pervicace ostinazione del deposto delinquente. Gradatamente si va verso l'estremo del can. 2305.

([278]) *Pontif. Rom.* Tit. Ordo suspensionis etc.
([279]) *Monitore* 1922, pag. 210; De Siena, pag. 289.

Ben nota il Chiar. Cocchi, l. c. « hoc subsidium caritativum respicit alimentationem in *forma pauperum* et differt a pensione, ne depositio fiat elusoria et potius commodum quam poenam tribuat deposito » ([280]) (118, *b*) nonostante che altri e più gravi della stessa supposta indigenza, sieno gli effetti della pena.

§ 3. *Poena depositionis infligi nequit nisi in casibus iure expensis.* La pena della deposizione non può essere inflitta se non nei casi espressi nel diritto. Su questo punto fu controversia prima del codice e contro la sentenza di Benedetto XIV che nel de Syn. Dioec. IX, 6, 7 che giusta l'uso comune asseriva non potersi infliggere che nei casi espressi dal diritto il Berardi V, 11, 4, 1 teneva che in altri gravi casi ciò poteva essere consentito al Vescovo. Ma già il Lega con altri, o. c. 207, dava della sentenza del Berardi un'esauriente confutazione, finchè il presente § 3 ha posto fine alla disputa. Vedi: Ojetti, o. c. n. 1754.

Dieci sono i casi previsti: cf. i cann. 2314 § 1 n. 2 contro gli apostati, eretici, scismatici — 2320 contro chi profana le sacre specie — 2322 n. 1 contro il non ordinato che celebra o confessa — 2328 contro chi viola i sepolcri — 2350 § 1 contro chi procura l'aborto — 2354 § 2 contro il delitto di omicidio e simili — 2359 § 2 contro i corruttori di minorenni — 2379 contro chi si da a vita quasi laicale — 2394 n. 2 contro chi occupa beneficio etc. di propria autorità — 2401 contro chi lo detiene dopo esserne privato.

Sono i delitti più gravi a cui possa un chierico trascendere. Si infligge per sentenza.

Perchè però pena gravissima è riservata, giusta il can. 1576 § 1 n. 2 a tribunale collegiale di cinque giudici. C. P. 1. artt. 545 seqq. 575 seqq. 530.

Può infliggersi da l'Ordinario e con l'autorità sua, ma da l'Ordinario non può essere rimessa, perchè implica sospensione, inabilità, privazione contenuta nel can. 2337 n. 3, che, come già vedemmo, circoscrive e determina la capacità de l'Ordinario quanto alle remissioni di pene.

Esclude la possibilità di essere sostituita dalla *correzione giudiziale*: can. 1948 n. 1.

La deposizione è pena per sua natura *perpetua* ([281]). Il c. 7 X *de hom. vol.* V, 12 decreta la perpetua remozione da l'altare e la deposizione *ab omni officio sacerdotali* per il prete che percuote nel caso un bambino, con seguito di morte e il c. 12 X *de poenit. et rem.* V, 38 « *qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a Sacerdotali officio*

([280]) Varrebbe ciò che si ha al c. 7, X *de Iudiciis* II-1: « Excommunicatus... per alium respondere debet in iudicio, *ne videatur de sua malitia commodum reportare* » cf. Wernz, n. 121.

([281]) Wernz, 120; Vermeersch, *Epitome*, III, 498.

deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum ».

Can. 2304. — § 1. *Si clericus depositus non det emendationis signa, et praesertim si scandalum dare pergat monitusque non resipiscat, Ordinarius potest eum perpetuo privare iure deferendi habitum ecclesiasticum.*

§ 2. *Haec privatio secumfert privationem privilegiorum clericalium et cessationem praescripti can. 2303 § 2.*

Della privazione dell'abito ecclesiastico già dicemmo al can. 2298-9-11 e de' suoi effetti anche se temporanea al can. 2300. Qui è discorso della perpetua.

È detto al § 2 che la può infliggere l'Ordinario al deposto che non si emenda e continua a offrire materia di scandalo. Chi non veste più l'abito è infatti meno notato dal pubblico. Si richiede però a l'inflizione di tal pena il constatato insuccesso della *monizione* rimedio penale (2306 n. 1). Il legislatore adopera parole facoltative (*potest*) non precettive. Vedi i cann. 2222 § 1, 2223 § 2, 3.

È detto al § 2 che questa privazione *perpetua* importa la privazione dei privilegi clericali, ciò che pel tempo che dura importa anche la temporanea (2300); ma di più anche la cessazione del prescritto del precedente 2303 § 2 per il possibile caso d'indigenza, in cui possa cadere il deposto. Ma vedi il can. 123.

Quanto ai privilegi clericali, prima del codice in Francia si aveva, per diritto particolare, la privazione dell'abito, senza la perdita dei diritti clericali del privilegio *fori et canonis* ([282]).

Can. 2305. — § 1. — *Degradatio in se continet depositionem perpetuam habitus ecclesiastici et reductionem clerici ad statum laicalem.*

§ 2. *Haec poena ferri solummodo potest propter delictum in iure expressum, aut si clericus, iam depositus et habitu clericali privatus, grave adhuc scandalum per annum praebere pergat.*

§ 3. *Alia est* VERBALIS *seu* EDICTALIS, *quae sola sententia irrogatur, ita tamen ut omnes suos effectus iuridicos statim habeat sine ulla executione; alia* REALIS, *si serventur sollemnia praescripta in Pontificali Romano.*

L'istituto e il nome della degradazione sono tolti dal diritto militare Romano (*lib. 2 Cod. Teod. De cursu publ.*). Il soldato indegno era retrocesso, mediante l'esautorazione.

([282]) LEGA, 207 n. 1. — Altri privilegi sono la *immunità* e la competenza notevoli fra i descritti al cit. Tit. II del libro II: per la dottrina vedi SEBASTIANELLI, *De personis*, n. 11 seqq.

Vedemmo già come si confonda la storia della degradazione canonica con quella della deposizione e segua lo svolgimento della distinzione dei due poteri.

In particolare merita attenzione, che i Pontefici Lucio III a. 1181 ([283]) e Celestino III a. 1189 ([284]) osservando che la assoluta esenzione dal braccio secolare induceva abusi nel clero e prestava motivo ai principi ad es. Enrico II di Inghilterra e Federico II di Sicilia di sanzionar leggi in contrasto al foro ecclesiastico, stabilirono che gli incorreggibili fossero abbandonati al potere civile: ciò ebbe formula da Innocenzo III a. 1212 nel c. 7, X *de crim. falsi* V, 20 in questi termini « clerici... falsarii... *postquam per ecclesiasticum iudicem fuerint degradati, saeculari potestati tradantur, secundum constitutiones legitimas puniendi...* » (v. species 2303 § 1).

Benedetto XIV nel « *De Synod. Dioeces.* » (7, 34, 7) dice che oggi nessun chierico « *solemniter degradatus* » si consegna al braccio secolare, se non chi ha meritato la pena capitale, purchè però la degradazione sia prevista dal diritto comune ecclesiastico. Ma è vero ai tempi nostri, che le rarissime degradazioni, non sono seguite dalla consegna al braccio secolare ([285]).

Il Concordato fra la S. Sede e l'Italia (11 febbr. 1929) dispone in proposito: Art. 8. « *Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi nel cui territorio egli esercita giurisdizione, e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale* ». Vedi i cann. 1553 § 1-3. — Ha particolare applicazione il can. 120 § 1 secondo cui « Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, *nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit* ». Cf. il mio: *Il codice dei Laici*, Milano, Hoepli, 1930, pag. 6.

Il confronto fra il disposto del presente canone e i precedenti relativi alle altre pene vendicative proprie dei chierici dimostra, che se anche nel diritto attuale non è prevista la consegna del degradato al *braccio secolare*, ciò che in antecedenza era una delle differenze che la distingueva dalla depo-

---

([283]) c. 9 X *de Haeret.* V. 7.

([284]) c. 10, X *de iudiciis* II, 1.

([285]) Vecchiotti, II § 57 in fine; Lombardi, III, p. 69.

sizione ([286]), la degradazione è l'estremo delle sanzioni penali per l'ecclesiastico.

È detto: § 1. *Degradatio in se continet depositionem.* La degradazione contiene in se la deposizione con gli effetti di cui al can. 2303, in quanto non sono esclusi dalla *riduzione allo stato laicale,* cade quindi la persistenza dei privilegi; e delle obbligazioni resta il *celibato*: 213 § 2.

Il deposto invece è tenuto anche alla recita delle ore canoniche. Per entrambi vale la regola che nessuno può avere *commodum e propria iniquitate.*

... *perpetuam privationem habitus ecclesiastici*: la perpetua privazione dell'abito ecclesiastico con gli effetti proprii di cui il prec. 2304 § 2.

... *et reductionem clerici ad statum laicalem*: la riduzione del chierico allo stato laicale (vedi can. 211). Di questa retrocessione a condizione inferiore (108-948) dice il can. 213 § 1 « *Omnes qui e clericali statu ad laicalem legitime redacti aut regressi sunt, eo ipso amittunt officia, beneficia, iura ac privilegia clericalia et vetantur in habitu ecclesiastico incedere ac tonsuram deferre.* § 2. *Clericus tamen maior obligatione coelibatus tenetur, salvo praescripto can. 214* ».

Compreso il celibato, la coincidenza è perfetta, col disposto del presente canone. Vedi anche il can. 123.

§ 2. *Haec poena ferri solummodo potest propter delictum in iure expressum, aut si clericus ia depositus et habitu clericali privatus, grave adhuc scandalum per annum praebere pergat.* È qui una differenza col prec. 2303 § 3 per la deposizione. Ivi oltre i casi espressi era negata qualunque facoltà a l'Ordinario o giudice: per la degradazione è di lui il giudizio, quando, oltre i casi espressi dalla legge, la pena debba infliggersi per lo *scandalo grave* durato un anno. Giudica della gravità chi decreta la deposizione.

Nel diritto precedente i casi nei quali poteasi infliggere la degradazione erano *dieci*: 1° l'eresia e l'apostasia c. 1 e 4 de haeret. in VI° etc. Paolo IV const. *Quorumdam* etc. — 2° la falsificazione di lettere Apostoliche c. 7 *de crimine falsi* in VI° etc. — 3° contumelia, calunnia, cospirazione, uccisione del Vescovo — 4° Assassinio, entrambi c. 1 *de Hom.* in VI° — 5° Recidiva (Const. Pio V *Horrendum*) nel peccato contro natura — 6° Sollicitazione *ad turpia* in confessione (Cost. Gregorio XV *Universi*) — 7° celebrare, confessare non ordinati sacerdoti (Clemente VIII Cost. *Etsi alias*, Benedetto XIV Cost. *Sacerdos*) — 8° Falsificazione in Italia o deformazione di moneta aurea o d'argento (Urbano VIII Cost. *In supremo*) — 9° Furto sacrilego Ss.ma Eu-

([286]) Le classifica tali differenze il chiar. VECCHIOTTI, l. c. e al n. 5 scrive: « *depositus curiae saeculari non subditur: degradatus vero eidem curiae traditur* » (§ 57). Così il *Tridentino* c. 2 Sess. XIII *de ref.* « Cum tam gravia nonnumquam sint delicta ab ecclesiasticis commissa personis ut... sint deponendae *et curiae tradendae saeculari* etc. » (*Depositio* per *degradatio*: Vedi sopra).

carestia (Alessandro VIII Cost. *Cum alias*) — 10° Procurare l'aborto (Sisto V Const. *Effrenatam*).

Nel diritto attuale i casi previsti sono *sei*: 1° nel presente § 2, per il deposto e privato dell'abito che continua per un anno a dar scandalo — 2° al can. 2314 § 1-3, per l'appartenenza a setta acattolica — 3° al can. 2343 § 1-3, pel violento contro la persona del Pontefice Sommo — 4° al can. 2354 § 2, per l'omicida — 5° al can. 2368 § 1, per il sollecitante in confessione — 6° al can. 2388 § 1, per l'attentato di matrimonio, anche solo civile. — A l'infuori di questi *sei* casi non può irrogarsi pena di degradazione: e come fu detto per la deposizione, la degradazione: *a*, esclude di essere sostituita con la correzione giudiziale (1948 § 1) *b* non può essere rimessa da l'Ordinario (2237 § 1 n. 3) *c* l'infligge il tribunale di *cinque* membri (1516 § 1 n. 2).

È pena di sua natura perpetua: la perpetuità è già della deposizione che in se comprende.

§ 3. *Alia est* VERBALIS *seu* EDICTALIS, *quae sola sententia irrogatur, ita tamen ut omnes suos effectus iuridicos, statim habeat sine ulla executione.* Una prima specie di degradazione consiste integralmente con tutti i descritti effetti proprii, nel solo pronunciamento della sentenza del detto tribunale collegiale, nei modi voluti dai cann. 1872-1584.

Si chiama, questa degradazione, *verbale* o *edittale* ([287]), e non richiede nessuna solennità di esecuzione.

... alia REALIS *si serventur sollemnia praescripta in Pontificali Romano.* Un'altra specie è la degradazione *reale* che si ha quando si eseguisca con le solennità prescritte nel Pontificale Romano ([288]). Queste sono desunte dalle determinazioni che ne da BONIFACIO VIII a. 1298 al c. 2 *de poenis* V, 9 in VI° nel quale egli precisa la distinzione fra degradazione *verbale* e *reale* (attuale) già adombrata nel citato c. 7, X, *de crimine falsi* V, 20 da INNOCENZO III, al quale invece si deve una più *aperta* distinzione fra deposizione e degradazione (*apertius* ivi è detto).

Così BONIFACIO: « *Degradatio qualiter fieri debeat a nobis sua fraternitas requisivit... respondemus quod* VERBALIS DEGRADATIO *etc. est a proprio Episcopo* ... (ut) *proprii Episcopi sententia sufficiat.* ACTUALIS *vero... fiet ut exautorisatio eius qui militiae deservit armatae... Degradandus vestibus sacris (sit) indutus, in manibus instrumentum... ac si deberet solemniter ministrare.. Episcopus, collata, singulariter auferat... descendendo gradatim... usque ad primam vestem quae datur in collatione tonsurae, tuncque radatur caput illius... ne clericatus vestigium remaneat in eodem. Episcopus poterit uti verbis.. ad terrorem* etc. ».

([287]) BONFANTE, *Storia del Dir. R.* « L'editto del Pretore » 1920.

([288]) Tit. *degradationis forma.* Tit. *Ordo suspens.* etc.

Nel c. 4 c. 15 q. VII, se era da degradare un Vescovo, richiedeasi la presenza di 12 Vescovi; se un prete 6; se un diacono 3. Anche per la semplice deposizione eravi la cerimonia di una simbolica fustigazione. Il Tridentino in mancanza dei Vescovi (Sess. XIII *de ref.* c. 4) richiese altrettanti Abbati con Mitra e Pastorale. Ma vedi il *Pontificale R.* « Ordo suspensionis reconciliationis etc. Tit. Degradationis forma ». Il D'Annibale giustamente la chiama « *Tristis caerimonia* » l. c. I, 384 ([289]). Cf. Benedetto XIV enc. *Quam grave* 2 ag. 1757.

TITULUS X.

De remediis poenalibus et poenitentiis

Caput I. — *De remediis poenalibus.*

Can. 2306. — *Remedia poenalia sunt:*

1° *Monitio;*

2° *Correptio;*

3° *Praeceptum;*

4° *Vigilantia.*

In un senso lato tutto l'aspetto penale ecclesiastico è un complesso di rimedi penali, e qualunque sanzione può dirsi rimedio penale. In questo luogo, rimedio penale in quanto si distingue dalle pene, can. 2216, rappresenta invece un mezzo per prevenire il *delitto*, o per evitare, sostituire, aggravare *la pena.*

I rimedi penali sono da adoperarsi per tutti i sudditi della chiesa, chierici e laici, e in questo senso si collegano col monito del Tridentino che il can. 2214 § 2 trascrive come vedemmo « Meminerint Episcopi etc. ita praeesse sibi subditis oportere... ut... illos *tanquam filios et fratres* diligant adlaborentque ut hortando et monendo ab illicitis *deterreant*, ne ubi deliquerint eos poenis coercere cogantur,... si peccare contigerit... arguant, obsecrent, increpent in omni *bonitate et patientia*... si virga opus erit, cum *mansuetudine... rigor... disciplina* etc. ».

Nei riguardi del clero più da vicino si collegano con la istruzione S. C. EE. RR. 11 giugno 1880. Fu approvata da Leone XIII e data allo scopo di rendere alle Curie più sollecita l'amministrazione giurisdizionale della giustizia nelle cause disciplinari e criminali dei chierici, offrendo un *tipo* di procedimento *economico-sommario*. Non fu estraneo il proposito di evitare

([289]) Wernz, l. c. 120; Lega, 210.

contatti e contrasti con le autorità civili, generalmente ostili, in quel tempo specialmente, a qualunque esteriore manifestazione, su persone e cose, della potestà giurisdizionale coattiva della Chiesa ([290]).

Nel N. II della detta istruzione è scritto: « Ex his remediis alia *praeveniunt*, alia *reprimunt et medelam afferunt*. Priora ad hoc diriguntur, ut impediant quominus malum adveniat, ut scandali stimuli, occasiones voluntariae, causaeque ad delinquendum proximae removeantur. Altera finem habent revocandi delinquentes, ut resipiscant reparentque admissi criminis consequentias » ([291]). La particolare fisionomia e figura ha definitivamente fissato il codice nei seguenti canoni, pei rimedi penali di cui si tratta in questo luogo, e che secondo il cit. 2216 vengono dopo alle pene *veri nominis*.

Avvertono opportunamente i chiarr. Creusen Vermeersch o. c. 672: « Procedat Ordinarius a minore ad maius remedium ». Salve s'intende le circostanze e la natura del caso.

Nel che è da osservare che l'applicazione di qualunque rimedio penale porta discredito o molestia anche quando ad es. si tratti di monizione (2307) al solo effetto di distogliere da prossima occasione a delinquere, monizione non più nel carattere di caritativa e paterna come poteva essere prima del codice ([292]); ma, come gli altri rimedi *penali*, sottintendente una qualunque offesa, anche se tenue, al diritto costituito. Ciò che potrebbe essere: visitare case di giuoco, persone sospette ecc.

In quanto i rimedi penali sottintendono una qualche offesa alle leggi, soddisfano in certo modo o misura alle esigenze, cui intendono ovviare nel regime civile le *leggi di polizia* ([293]).

Conobbe cosa simile ai rimedi penali il diritto Romano, oltre che ne la pena arbitraria per la supposta ([294]) « *adfectatio regni* » nei casi notissimi (*Val. Max.* 6, 17-8, 11 *Dion.* 16-8) di condanna per semplici tentativi di atti contrari al buon costume... a provvedimenti di polizia i quali ben potevano aver luogo anche per ragione di prevenzione o per ragione di pubblico scandalo ». Così Ferrini in « Diritto Penale Romano », p. 244 ([295]).

Quattro sono i rimedi penali: la *monizione*, la *correzione*, il *precetto*, la *vigilanza*. Seguono essi i momenti che può avere la resistenza di una volontà al tempestivo intervento di quel potere a cui (2220) è affidata, nel ma-

([290]) Rota, « Enchiridion » 552 seqq. Vedi il mio « De suspensione ex informata conscientia » ad can. 2187.

([291]) Vedi anche S. C. *de Prop. Fide* istr. a. 1883 n. 1, IV.

([292]) Rota, o. c. 370.

([293]) Testo unico, *legge di pubblica sicurezza*, 6 nov. 1926 n. 1848 - R. D. gennaio 1929 n. 62. - C. P. It. artt. 228 a 231.

([294]) Tentativo d'usurpare il pubblico potere.

([295]) C. P. It. 228 a 231.

gistero penale, la tutela de l'ordine giuridico. Questo appare chiaro dalla esposizione dei canoni che seguono. E però *di regola* ne l'uso dei medesimi si passa da l'uno a l'altro: ciò non toglie, che, come già fu accennato. possa essere precipitata la graduazione ordinaria o addirittura eliminata, se il caso lo voglia; e così può anche immediatamente, se occorra, essere decretata la *vigilanza.*

L'uso di questi mezzi, date le previste condizioni di fatto, non è per il Superiore facoltativo, ma precettivo; e parole precettive adopera nei canoni di questo *capo* I il legislatore. In particolare pei chierici già così si esprimeva la cit. *Istr.* E.E. RR.. n. 1 « Ordinario pastorale *onus* incumbit disciplinam correctionemque clericorum a se dependentium *curandi* super eorundem vitae rationem vigilando *remediisque utendo canonicis* ad praecavendas apud eosdem et eliminandas ordinis perturbationes ».

Tal dovere ha fondamento oltre che nel diritto costituzionale della Chiesa, come società divinamente costituita, nello stesso diritto naturale. Vedi quanto in proposito espone il Card. Cavagnis, o. c. 1 p. 171 seqq. disputando dello « Ius praeventionis, et censurae » e di ciò che importa lo « regimen urbanum » nella società perfetta ([296]).

Can. 2307. — *Eum qui versatur in proxima occasione delictum committendi vel in quem, ex inquisitione peracta, gravis suspicio cadit delicti commissi, Ordinarius per se vel per interpositam personam moneat.*

Qui la monizione è un avvertimento col quale l'autorità esercita un primo atto a difesa della legge. Ha un fondamento nel diritto naturale in quanto è in vantaggio dell'ammonito; ha un fondamento nel consilio evangelico « *corripe inter te et ipsum solum* » (*Matt.* XVIII, 15). È rimedio in ogni modo *preventivo*; ed ha la sua forza giuridica nel potere legislativo della Chiesa.

La monizione può quindi *in se stessa* essere distinta in *caritativa* e *legale*; ma ai sensi del presente canone e dei relativi, la monizione nel diritto attuale è solo e sempre rimedio penale ([297]).

La monizione *caritativa* a la maniera di una esortazione qualunque. può dopo il codice essere dal Superiore usata come una delle tante manifestazioni del governo pastorale; ma non entra nella considerazione giuridica propriamente tale, e men che meno nella giuridico-penale.

La monizione — *rimedio penale* — può essere giudiziale ed extra giudiziale. È giudiziale ad es. quando giusta il can. 2168: estragiudiziale se ad es. a tenore del can. 2213 § 2.

([296]) Cfr. Cairoli, *I laici nel Codice di Dir. Can.* pagg. 90-91, Milano 1917.

([297]) Cf. anche l'Indice an. V. *Monitio.* — V. il mio *Il Codice dei laici*, p. 107, Milano, Hoepli, 1930.

La monizione è diretta: *a, a chi è in prossima occasione di delinquere; b, a chi è sospetto dietro gravi indizi di aver commesso delitto.* Ne l'un caso e nell'altro, come appare, il legislatore esige oggettivo e serio fondamento alla monizione penale. Il giudizio su di esso è dell'Ordinario.

Al qual proposito, perchè la monizione porta sempre *gravame*, anche se secreta, è bene ricordare che l'arbitrio del superiore, specialmente in materia penale, ha da regolarsi giusta lo spirito di ponderazione e riservatezza che suggerisce la legge stessa (cf. ad es. il cit. 2223). Tal norma così esprimeva il Card Petra ([298]): « Arbitrium concessum Episcopis est regulatum a iure... Haec enim est differentia inter arbitrium et simplicem voluntatem, ut primum regulari debeat si non stricte, saltem aliquo modo a iure... secunda vero nullam habet regulam ».

Con il che non si deve disconoscere che questo mezzo è dato per dar forma giuridica a la sollecitudine vigilante e operosa dei Pastori della Chiesa.

La monizione è doverosa « *moneat* » dice il canone, con termine *precettivo*. La citata *istruzione*, come vedemmo, al n. 1 dell'uso dei rimedi pen. analogamente diceva — onus incumbit — e in particolare il n. 4 « Mediis quae *praeservant* praecipue accensentur spiritualia exercitia, *monitiones et praecepta* ».

L'Ordinario deve fare la monizione, *per se vel per interpositam personam*, in questo secondo modo può agire specialmente se la monizione è secreta. Comunque è l'efficacia del *rimedio* che deve essere cercata; e questo è il criterio che suggerisce la *ratio agendi* nei singoli casi.

Può farlo per interposta persona, giusta la Reg. 68 R.I. in VI°: « *Potest quis per alium quod potest facere per seipsum* » meglio ancora espressa pel caso nostro alla R. 72, *ibidem* « *Qui facit per alium ut perinde ac si faciat per seipsum* ».

M. Pistocchi

([298]) Card. Petra apud « Acta S. Sedis », Tom. 14, pag. 446, nota 2.

NOTE E DISCUSSIONI

Pie edicole, tabernacoli e capitelli.

Ispirandosi ai canoni 1182-1184 e 1519-1528 del C.I.C. e tenendo conto dell'art. 30 del Concordato Lateranense, l'Ecc.mo Mons. Ferdinando Ridolfi, Vescovo di Vicenza, ha pubblicato le seguenti ordinanze:

« 1. — Le pie edicole, i tabernacoli e i capitelli non possono erigersi lungo le pubbliche vie, fosse pure su area di proprietà privata, nè possono benedirsi senza Nostra espressa autorizzazione.

2. — Essi sono posti sotto la vigilanza liturgica e amministrativa del parroco del luogo e devono essere conservati o riparati così da giovare al pubblico culto e alla pietà dei fedeli. In caso contrario l'Ordinario emetterà, a tenore del can. 1187, il decreto *de profanando*.

3. — Qualora i fedeli offrano le loro elemosine per le pie edicole, si provvederà all'affissione di una cassetta per le offerte, munita di due chiavi, di cui una sarà tenuta dal parroco e l'altra da pia e proba persona del luogo, scelta dal parroco su indicazioni dei proprietari costruttori ed offerenti dell'edicola stessa e nominata dal Vescovo.

4. — Le offerte devono essere erogate secondo l'intenzione degli offerenti, per il culto sacro e per la celebrazione di Sante Messe, escluso ogni scopo profano. Nel dubbio la decisione spetta soltanto all'Autorità ecclesiastica.

5. — La registrazione delle offerte e della loro erogazione deve comparire nei libri amministrativi della parrocchia e resta compresa nell'obbligo del resoconto, a tenore del can. 1525.

6. — Quando la media delle offerte annue superasse la somma di lire cinquecento i parroci chiederanno all'Ordinario un particolare regolamento per la costituzione di un consiglio amministrativo e per la regolare tenuta della amministrazione.

7. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto ogni parroco trasmetterà all'Ordinario l'elenco delle edicole pie della parrocchia, con una breve relazione sull'origine, la ubicazione, lo stato di conservazione e la situazione economica e con le proprie eventuali proposte ».

Favori spirituali concessi all'Azione Cattolica Italiana

La S. Penitenzieria Apostolica in data 16 giugno 1929 ha prorogato *ad annum* le seguenti Indulgenze in favore dell'A. C. Italiana, già precedentemente concesse *ad septennium*.

Indulgenze parziali.

I. Agli *Assistenti e Vice Assistenti Ecclesiastici 300 giorni* per ogni opera di apostolato a vantaggio dell'A. C.

II. Ai *Dirigenti e Soci* 1) *300 giorni*, *a*) per ogni opera a vantaggio dell'A. C.; *b*) ogni volta che attenderanno alla meditazione quotidiana per almeno un quarto d'ora;

2) *100 giorni*, ogni volta che indosseranno tutto il giorno il distintivo della relativa organizzazione.

Indulgenze plenarie.

I. Agli *Assistenti e Vice Assistenti, ai Dirigenti e Soci*, al termine dei Ss. Esercizi e corsi di cultura, di propaganda e di adunanze diocesane e di plaga, concluse con funzione religiosa, S. Messa e Comunione generale.

II. Ai *Dirigenti e Propagandisti*, due volte al mese se almeno due volte nel mese avranno tenuto istruzioni, adunanze di A. C. in pro degli Ascritti.

III. Ai *Dirigenti e Soci* 1) nel giorno dell'aggregazione o rinnovazione della tessera.

2) una volta al mese *a*) alla chiusura del ritiro mensile, se vi avranno preso parte; *b*) se rispettivamente per l'intero mese avranno atteso a un quarto d'ora di meditazione, con confessione settimanale, comunione quotidiana e assiduità alle adunanze.

3) Nelle feste *a*) del S. Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Corpo del Signore, S. Cuore, Pentecoste; *b*) Imm. Concezione, Annunciazione, Assunzione di M. Vergine; *c*) S. Giuseppe, Sposo di M. V., S. Pietro Ap., S. Francesco d'Assisi, Ognissanti, Ss. Patroni dell'Associazione.

4) Se prenderanno parte ai suffragi per i defunti appartenenti all'Azione Cattolica.

LEGISLAZIONE CIVILE

Bollo sulle copie dei Decreti autorizzanti atti di non ordinaria amministrazione.

In data 20 marzo 1939 il Ministero dell'Interno, Direzione Generale del Culto, n. XXXI, 14/8796, ha diramato alle RR. Prefetture la seguente Circolare:

« Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari) interpellato da questo Ministero ha ritenuto che le copie dei Decreti ministeriali o prefettizi autorizzanti gli Enti di culto soggetti a tutela governativa a compiere atti accedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere considerate come estratti di atti depositati in pubblici archivi e vanno pertanto rilasciate su carta da bollo di lire otto il primo foglio e di lire sei i fogli successivi a termine dell'art. 18 della tariffa aggiornata del bollo ».

Mobili di chiesa e Dazio consumo.

Si apprende che la Direzione Gen. dei Servizi per la Finanza locale, Div. II, n. 8978, decise per conto del Ministero delle Finanze in data 16 agosto 1938, che i mobili destinati all'ornamento delle chiese non sono soggetti all'imposta di consumo, perchè non possono comprendersi, a tenore dell'art. 30 del Regolamento 30 aprile 1931 n. 1138, tra « gli oggetti che servono normalmente all'uso e all'ornamento degli *appartamenti, negozi, esercizi, teatri, uffici, stabilimenti e simili* ».

Pagamento di supplementi di congrua.

L'On. Ministero dell'Interno con Circolare n. 364 del 19 gennaio 1939 comunica:

« Questa Ragioneria Centrale è venuta a conoscenza che alcuni Uffici provinciali del Tesoro emettono ordini di pagamento di supplemento di congrua al Clero prima di venire in possesso dei certificati di prestato servizio rilasciati dalle Curie Vescovili. Poichè tale procedura non è affatto consentita occorre che l'autorizzazione al pagamento degli assegni fissi per il Clero abbia luogo con l'esatta osservanza di quanto prescrive l'art. 45 del R. D. 29-1-1931 n. 228 (1) ».

---

(1) Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, l'investito deve fare pervenire all'Ufficio Provinciale del Tesoro il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio e di avere esercitato le funzioni del proprio ufficio.

Diario della Curia Romana

UDIENZE SOLENNI. — Il 16 giugno 1939, il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. GABRIEL GOSÁLVEZ, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Bolivia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 27 giugno 1939, il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. JOAQUIN SECCO ILLA, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il 7 luglio 1939, il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E il Sig. Dott. CARLO SIDOR, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Slovacca, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *13 giugno 1993.* Congregazione *generale* per il voto:

1) Sul *Tuto* per la Canonizzazione della Beata Maria di S. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

2) Sulle *virtù* della Serva di Dio Paola Elisabetta Cerioli vedova Busecchi Tassis, fondatrice dell'Istituto della Sacra Famiglia.

27 giugno 1939. Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Maria Guglielma De Rodat, fondatrice delle Suore della S. Famiglia; nonchè su di un miracolo che si asserisce operato ad intercessione del Ven. Ignazio da Laconi, laico professo Cappuccino.

NOMINE. — *5 maggio 1939.* L'E.mo Card. Luigi Maglione, *Gran Cancelliere del P. Istituto di Archeologia Cristiana.*

12 giugno 1939. L'E.mo Card. Raffaello Carlo Rossi, *Membro dellal Commiss. Cardinalizia per lo Stato della Città del Vaticano.*

26 giugno 1939. L'E.mo Card. Raffaello C. Rossi, *Membro della S. C. di Propaganda Fide.*

27 giugno 1939. L'E.mo Card. Raffaello C. Rossi, *Membro della Commiss. Cardinal. per l'Amm. dei Beni della S. Sede.*

28 giugno 1939. Il Rev.mo Mons. Ferdinando Roveda, *Consultore della S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi.*

CARDINALI PROTETTORI. — *29 aprile 1939.* L'E.mo Card. Pietro Gerlier, *delle Suore di N. S. della Compassione* (Marsiglia).

2 maggio 1939. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *delle Figlie del S. Cuore di Gesù* (Roma).

13 maggio 1939. L'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, *delle Suore Dame di Nazareth* (Lione).

16 maggio 1939. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *delle Canonichesse Regolari di S. Agostino* (*Unione Romana*).

19 maggio 1939. L'E.mo Card Luigi Maglione, della *Congregazione dei Preti del Ss. Sacramento.*

19 maggio 1939. L'E.mo Card. Luigi Maglione, della *Società di Maria Riparatrice* (Roma).

21 maggio 1939. L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, delle *Terziarie Domenicane* (*Congreg. Americana della B. Vergine « ad Fontes » di East Columbus Ohio* (U. S. A.).

24 maggio 1939. L'E.mo Card. Vincenzo La Puma, *della Pia Società Salesiana di S. Giovanni Bosco.*

25 maggio 1939. L'E.mo Card. Eugenio Tisserant, *delle Suore della Croce di S. Agostino* (Soissons).

27 maggio 1939. L'E.mo Card. Luigi Maglione. *dell'Istituto dei Figli della Carità* (Parigi).

29 maggio 1939. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *delle Religiose del Sacro Cuore* (Roma).

29 maggio 1939. L'E.mo Card. Luigi Maglione, *della Sacra Famiglia del Sacro Cuore* (Saint-Denis, Parigi).

6 giugno 1939. L'E.mo Card. Carlo Salotti, *del Collegio Irlandese in Roma.*

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — *18 maggio 1939.* S. E. R.ma Mons. Andrea Szeptyckyi, Arcivesc. di Leopoli dei Ruteni.

18 maggio 1939. S. E. R.ma Mons. Francesco Hennemann, Vesc. tit. di Copto, Vicario Apost. del Distretto Occidentale del Capo di Buona Speranza.

NECROLOGIO. — Nell'Episcopato cattolico sono avvenute queste perdite:

16 maggio 1939. Mons. *Luigi Callisto Leiva Charry,* Vesc. di Barranquilla.

4 giugno. Mons. *Francesco Lisowski,* Vescovo di Tarnovia.

5 giugno. Mons. *Firmino Lamy,* Vesc. di Langres, rimasto vittima di un grave incidente automobilistico.

1 luglio. Mons. *Nicola Charikiopoulos,* Vesc. di Scìo.

9 luglio. Mons. *Pietro Gjura,* Vesc. di Durazzo.

19 luglio. Mons. *Domenico Spolverini,* Arcivesc. di Larissa, già benemerito Rettore del Pontificio Seminario Maggiore Lateranense.

Ricordiamo inoltre i seguenti ecclesiastici e laici:

3 giugno 1939, a Teramo Mons. *Oderico Paolini,* apostolo della gioventù e parroco amatissimo.

Primi di giugno, a Verona l'Avv. *Giuseppe Zaglio,* ottantenne, valoroso veterano dell'Azione Cattolica Italiana.

14 giugno, a Roma il P. *Tommaso Hughes,* S. I., nella veneranda età di 90 anni.

14 giugno, il P. *Ambrogio Marlaskai,* O. F. M., albanese, professore al P. Ateneo Antoniano di Roma.

16 giugno, a Roma il *P. Severino Tamburrini,* Parroco di S. Maria in Aquiro e Assistente Generale dei PP. Somaschi, più ancora che di anni carico di sante opere di zelo e carità.

A Lugano, il Dott. D. *Emilio Campana,* colto professore, gli scritti del quale su Maria nel dogma, nel culto, nell'arte e sul Concilio Vaticano ebbero una larga diffusione.

25 giugno, a Roma il Principe Don *Giuseppe Aldobrandini,* da 24 anni Comandante della Guardia Nobile di Sua Santità, e noto per vita di operosità caritatevole e religiosa.

A Biella, ad 82 anni, Mons. *Eliseo Maia,* Rettore del Santuario della B. V. di Oropa, condiscepolo di S. S. Pio Pp. XI di s. m.

BREVI NOTIZIE

Tra le *udienze* concesse dal S. Padre, ricordiamo le seguenti:

7 giugno, quella dei prelati sacerdoti religiosi ruteni e russi, con rappresentanze della colonia rutena e russa in Roma, pel 950° di S. Vladimiro.

8 giugno, le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Guisa e S. A. il Conte di Parigi.

3 giugno, S. E. il Sig. D. Ramon Serrano Suñer, Ministro degli Interni di Spagna e i componenti la Missione Militare Spagnola.

16 giugno, una cinquantina di Assistenti Ecclesiastici di A. C. di varie nazioni convenuti a Roma per un corso di studio di A. C.

24 giugno, nel cortile di S. Damaso gli alunni degli Istituti ecclesiastici di istruzione del clero secolare e regolare.

2 luglio, le Loro Altezze Reali il Principe Aimone di Savoia Aosta e la Principessa Irene di Grecia e di Danimarca, Duchi di Spoleto, i quali il giorno innanzi in Firenze avevano celebrato il loro matrimonio.

20 luglio, Sua Maestà Maria N' Guyen Houhao, Imperatrice cattolica dell'Annam, che era accompagnata dal Dott. Francesco Charles-Roux, Ambasciatore straordinario di Francia con la consorte, e da alcune persone del seguito.

28 giugno, un pellegrinaggio della diocesi di Livorno, accompagnato da S. E. Mons. Piccioni suo Ecc.mo Vescovo.

28 giugno, i membri della doppia famiglia Vincenziana (Preti della Missione e Figlie della Carità) in occasione della Beatificazione di Mons. Giustino De Iacobis.

31 giugno, il primo grande pellegrinaggio ufficiale della Nazione Ungherese.

~ Il Santo Padre ha disposto che nella Basilica Vaticana sia eretto un *monumento alla s. m. di Pio XI* suo augusto Predecessore. A tale scopo ha costituito una Commissione Caradinalizia, composta degli E.mi Cardinali G. B. Nasalli Rocca, Presidente, F. Marchetti Selvaggiani, P. Fumasoni Biondi, F. Tedeschini, E. Tisserant e C. Caccia Dominioni; Segretario Mons. L. Kaas, coadiuvato dai Monsignori C. Confalonieri e D. Venini.

~ A ricordare i tre anni di studi passati dal *S. Padre come alunno del Collegio Romano*, ora Liceo Ennio Quirino Visconti, il 6 giugno, con solenne rito, ivi fu inaugurata una lapide con questa elegante iscrizione composta da Monsignor Primo Vannutelli: « Huius Lycei - ab anno MDCCCXCVI ad MDCCCXCIX - alumnus - velut oriens sidus emicuit - qui nunc fulget in orbe terrarum - PIUS XII Pont. Max. — Praeses Magistri Discipuli - posuere - VIII Id. Jun. A. D. MCMXXXIX A. F. R. XVII ».

~ Il Santo Padre si è degnato di dividere la provincia ecclesiastica di Santiago del Chile e di erigere due nuove provincie: quella di *Ss.ma Concezione* e quella di *La Serena*, ripartendo fra loro le varie diocesi che prima dipendevano tutte da *Santiago*.

~ Il giorno del *Corpus Domini*, 8 giugno, l'E.mo Card. Gennaro Granito di Belmonte, in pia assoluta intimità, ha celebrato nella Cappella privata della sua residenza, il *60° della sua ordinazione sacerdotale*, assistito dal suo segretario Mons. Camoni e dalla sua nobile corte.

~ L'E.mo Card. Luigi Lavitrano, Arcivescovo di Palermo, circondato da diocesani, amici, discepoli e ammiratori ha solennemente festeggiato il *venticinquesimo anniversario* della sua consacrazione episcopale (21 giugno 1914) tanto a Palermo quanto al Collegio Leoniano di Roma.

~ La diocesi di Ravenna con varie manifestazioni di giubilo e d'affetto ha festeggiato il suo ven. Pastore, S. E. Mons. Antonio Lega, del quale pure il 21 giugno ricorreva il *giubileo episcopale.*

~ Il 5 luglio 1939 ricorrendo il II Centenario della solenne *coronazione del venerando simulacro della Ss. Vergine del Sacro Monte di Varese,* l'Archidiocesi Milanese ne celebrerà solennemente le feste dal giorno 30 di aprile al giorno 15 di ottobre corrente anno. La S. Penitenzieria Apostolica, a richiesta dell'E.mo Card. Arcivescovo di Milano, ha concesso numerose indulgenze ai pellegrini e ai fedeli che visiteranno la devota immagine.

~ Cadendo in quest'anno il I Centenario della canonizzazione di *S. Alfonso M. de Liguori,* Napoli città natale del Santo e il suo Ordine dei Redentoristi si apprestano a celebrarlo con varie e solenni funzioni.

~ Dal 25 al 30 luglio a Lubiana si è svolto il VI Congresso Internazionale di Cristo Re, sul tema generale: « La somma importanza e necessità del rinascimento cristiano ».

~ Sui primi di luglio a Pern e altrove in Francia è stato festeggiato il primo Centenario da quando è sorto il provvido e popolare Istituto delle *Piccole Suore dei Poveri Vecchi.*

~ Il Monastero della Visitazione di Paray-le-Monial si è incaricato di diffondere una breve preghiera intitolata « *Piccola offerta dei meriti della Ss. Vergine ai piedi della Croce* » arricchita di 200 giorni d'indulgenza da S. Em. il Card. G. B. Nasalli Rocca, Arciv. di Bologna. Ecco l'orazione:

« Signore, noi vi offriamo i meriti di Maria, madre vostra e madre nostra, ai piedi della Croce per placare la vostra divina giustizia. *Si iniquitates observaveris, Domine: Domine, quis sustinebit?* ».

~ Nei giorni scorsi a New York si è chiuso il *XXIX Congresso dell'Associazione della Stampa Cattolica,* con molte relazioni, nelle quali fu esposto il rapido sviluppo e furono esaminati e illustrati sotto i vari loro aspetti gli alti compiti della stampa cattolica degli Stati Uniti.

~ Nello scorso giugno è stato celebrato con particolare solennità il I Centenario della fondazione del *Collegio Universitario* « *Regiopolis* » di Kingston (Canada).

RECENSIONI

CAPOBIANCO P. PACIFICUS O. F. M., *De sensu et extensione vocis « filiorum » deque horum designatione in institutionibus fideicommissariis iuris communis.* Extractum ex « Antonianum », 1938, n. 2-3, Romae 1938. In-8°, 88 pp.

L'A. con coscienziosa fatica ha esaminato i testi di diritto romano e i passi degli Autori più rappresentativi del diritto comune per basare le sue conclusioni sulla estensione e sul significato del termine *filiorum*.

Il termine *filius* sebbene espresso in genere maschile, comprende anche le figlie, a meno che il contesto non esiga altrimenti. Così pure con tale termine si intendono anche i nepoti, a meno che non osti la esplicita volontà del testatore.

L'A. esamina quindi il valore della clausola testamentaria: *si sine liberis* e risolve la questione se i *filii in conditione positi* succedano *ab intestato* oppure *ex testamento*.

Chiude lo studio una breve sintesi storica dell'istituto del fedecommesso, ponendo in rilievo la differenza tra il fedecommesso romano e quello del diritto comune.

D'ERCOLE GIUSEPPE, *Il consenso degli sposi e la perpetuità del matrimonio nel diritto romano e nei Padri della Chiesa.* Estratto da « Studia et documenta Historiae et Iuris », fasc. I, 1939, Roma, Apollinaris, 1939. In-8°, 60 pp.

L'A. innanzi tutto pone in rilievo l'antitesi tra il concetto di matrimonio nel diritto romano classico e nella dottrina cristiana. Nel diritto romano classico il matrimonio è uno stato di fatto, analogo alla *possessio*. Il cristianesimo invece considera il matrimonio come uno stato giuridico, che ha inizio con un consenso bilaterale irrevocabile e quindi indissolubile.

Nel diritto giustinianeo è rimasto l'antico concetto romano classico oppure è stato introdotto il nuovo concetto cristiano? Secondo l'A. Giustiniano ha abbandonato l'antico concetto classico del matrimonio e si è avvicinato al concetto cristiano. Mettendo a confronto numerosi testi patristici con altri testi delle Novelle giustinianee, l'A. può legittimamente concludere che esiste una fortissima somiglianza, non casuale ma dovuta al proposito di Giustiniano, di adottare quanto più fosse possibile la dottrina cattolica. Ancora più evidente appare un tale sforzo nella limitazione dei casi di divorzio. Sebbene Giustiniano in questo non abbia potuto attuare completamente la dottrina cattolica, tuttavia ciò è dovuto a difficoltà esterne, non ad un residuo del concetto classico romano del matrimonio.

L'A. ha trattato la materia con competenza e noi sottoscriviamo a tutte le sue conclusioni. Soltanto ci sia permesso ritenere i *dotalia instrumenta* prescritti da Giustiniano non come una quasi celebrazione legale del matrimonio (pag. 29) ma, come vuole il Longo, una semplice precostituzione di una prova legale dell'avvenuto matrimonio.

DEL GIUDICE VINCENZO, *Canonizatio.* Estratto dagli « Scritti giuridici in onore di Santi Romano », Padova, Cedam, 1939. In-8°, 10 pp.

Il termine « canonizatio » non solo deve estendersi alla *acceptatio* da parte della Chiesa delle norme positive desunte da ordinamenti umani estranei alla Chiesa

stessa, ma anche di quelle desunte dal diritto divino naturale e positivo. L'A. esamina il valore di questa *canonizatio*, e pregio di queste brevi pagine è l'aver presentato con termini giuridici dei concetti, che generalmente sono esposti con termini teologici.

DEL GIUDICE VINCENZO, *La validità civile del matrimonio religioso nelle legislazioni degli stati italiani dopo la restaurazione*. Estratto da « Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta », Milano, Giuffrè, 1938. In-8°, 35 pp.

In questo breve studio l'A. passa in rassegna le disposizioni emanate dagli stati italiani, dopo la restaurazione, per ridonare efficacia civile al matrimonio religioso.

Tramontato l'astro del Bonaparte una delle prime cure dei restaurati principi italiani fu quella di abolire il matrimonio civile e il divorzio introdotti dal codice francese. Fondamentalmente gli stati ritornarono al regime prerivoluzionario: qua e là però furono introdotti elementi nuovi e particolari.

L'A. divide le varie legislazioni in tre gruppi: Il primo gruppo è rappresentato dalla legislazione austriaca, in vigore nel Lombardo-Veneto. Essa è la meno confessionale e la più rigida nella affermazione del diritto dello stato. Il secondo gruppo è rappresentato dalla legislazione sarda, che meglio rispecchia le esigenze della Chiesa nel regolamento del matrimonio. Vi è infine un terzo gruppo, a tipo medio, rappresentato dalle legislazioni napoletana, parmense ed estense, nelle quali, pur restando salvo il principio della validità civile del matrimonio religioso, furono però introdotte alcune formalità, che dovevano necessariamente concorrere per il riconoscimento di tale validità.

L'argomento è interessante perchè offre alcuni punti analoghi all'attuale regime matrimoniale italiano. Lo studio inoltre è condotto, con quella solita chiarezza e precisione, che caratterizzano gli scritti e le lezioni dell'esimio docente della Università Cattolica del S. Cuore.

GUARDINI R., *La Via Crucis di N. S. Gesù Cristo*. Versione dalla edizione tedesca stampata per i tipi della Libreria Matthias Grünewald-Wiesbaden. Edizioni di « Vita Cristiana ». In-16° di pag. 60. Firenze, Libr. Editr. Fiorentina, 1939.

Il noto Padre Guardini, Benedettino di Maria Laach, in questa sua « Via Crucis », presentataci in buon italiano ed in elegante veste tipografica dall'Editrice Fiorentina, dopo un breve ed esatto cenno storico sulla antichissima popolare devozione, prende le mosse da questo pensiero: La Via Crucis ci insegna due cose, quello che ha sofferto N. Signore, per amor nostro e quello che a suo esempio dobbiamo soffrire noi; essa è scuola di vita e di dolore che partendo da N. S. si riflette nella nostra esistenza quotidiana e c'insegna a tollerare con fortezza, anzi a vincere la sofferenza. Di questi due insegnamenti, senza trascurare del tutto il primo, l'A. si attiene al secondo.

Sopportare la sofferenza con l'animo a Dio nella fiducia e nell'amore, *superare* la sofferenza offrendola in bene del prossimo, questo è l'insegnamento e il frutto generale della Via Crucis e questo è pure il tema che l'A. si propone e svolge egregiamente e fedelmente dal principio alla fine, facendovi concorrere gli insegnamenti particolari delle singole stazioni. Questi particolari insegnamenti prima si trovano brevemente enunciati nella introduzione, poi vengono svolti ciascuno al suo luogo.

La forma di svolgimento è la tradizionale, fatta di considerazioni e di preghiera ad ogni singola stazione. Per amore di brevità l'A. ha creduto bene di omettere le parti secondarie di complemento solite usarsi nella pia pratica, quali l'*Adoramus te, Christe*, il *Miserere nostri*, il *Pater, Ave* e *Gloria* e le strofette; e ciò può togliere leggerezza, varietà, grazia e pietà al suo libriccino e renderlo meno gustoso a chi, specialmente in Italia, ha fatto il palato alla Via Crucis di tipo francescano.

Ma se scarseggia di ciò che chiamano sentimento ed unzione, l'opuscolo è ricco di pensieri forti e di propositi virili, avendo la mira ai bisogni e alle sofferenze d'ogni giorno. Con questa grave e placida vigoria tedesca si sostiene bravamente dalla prima all'ultima stazione, dalla preghiera d'apertura a quella di conclusione.

Gli accenni alle indulgenze e alla condizione per il loro acquisto sono molto pochi e brevi, ma esatti. Sarebbe stato meglio invece dare forma che meglio suonasse a qualche frase che si legge a p. 10, riguardante l'effetto del pio esercizio, che cioè « una stazione, svegliata da qualche *esperienza spirituale*... comincia a parlare all'anima » e che nella Via Crucis bisogna « portarsi dietro le proprie esperienze ».

Concludendo, il breve lavoro è un tentativo di novità vigoroso e ben fatto e con l'aggiunta di qualche sussidio di pietà potrà facilmente raggiungere il nobile scopo di far amare e vincere cristianamente la sofferenza dietro l'esempio di N. S. meditato nei quadri della Via Crucis.

STEFANO ARATA

ROMANI SYLVIUS, *Summa iuris canonici lineamenta*. « Studia iuris canonici », N. 2. Romae, apud Auctorem, 1939. Un vol. in-8° gr., pp. VIII-328-47.

« Praeliminare et amicalis quaedam invitatio ad cultum iuris canonici », « integram iuris canonici visionem ut corpus totum atque compositum ac vivum ob oculos haberent [clerici] », « elementa organice composita sine quibus vix aut ne vix quidem poterunt in nostra disciplina proficere quidquam », « compendium nitidum », « breviarium quoddam iuris canonici »... È l'Autore che in questi termini descrive quel che ha voluto dare ed ha dato agli studiosi di diritto canonico, ai provetti come ai principianti. Seguendo l'ordine del Codice l'A. espone l'intero sistema del diritto canonico, costituzionale, amministrativo, processuale e penale, in una sintesi brillante, stringata nella quale non sai se ammirare di più la profonda dottrina, l'eleganza dello stile o la connessione logica delle idee. Non è solo un compendio, un prontuario, è una presentazione scientifica del diritto canonico fatta da un maestro competente ed entusiasta della materia che espone.

La precedono (Prolegomenon) brevi cenni circa le nozioni di diritto e di giustizia e circa le fonti del diritto canonico nelle varie epoche; la segue (Appendix) l'elenco delle opere utili per lo studio del diritto canonico e della morale.

A quando a pubblicazione dei volumi di diritto canonico e di teologia morale che l'A. preannuncia? La scienza e gli studiosi, per il profitto certo che ne avranno, si accordano nell'auspicarla imminente.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Sienhsien* (*De Kinghsien*). Il Vicariato Apostolico di Sienhsien è bipartito e ne viene eretta la nuova Prefettura Apostolica di Kinghsien. 25 aprile 1939.

II. *De Seul* (*Sunsenensis*). Il Vicariato Apostolico di Seul in Corea viene diviso in due e ne è costituita la Prefettura Apostolica di Shunsen. 25 aprile 1939.

LETTERA APOSTOLICA. — Il Ven. Servo di Dio, della Congr. della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, Giustino De Jacobis, Vescovo di Nilopoli, primo Vicario Apostolico dell'Abissinia, è proclamato Beato. 25 giugno 1939.

EPISTOLA. — A S. Emin. R.ma il Card. Luigi Lavitrano, Arcivescovo di Palermo e Ammin. Apost. dell'Eparchia della Piana dei Greci, in occasione del suo giubileo episcopale. 9 aprile 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

MUTAZIONE DEL CAPITOLO COLLEGIALE DI CHIERI.

In fatto di mutazione di Capitolo segnaliamo ai lettori il recente importante decreto emesso dalla S. C. Concistoriale in data 6 maggio 1939 relativo al Capitolo Collegiale di S. Maria della Scala, in Chieri presso Torino.

L'E.mo Card. M. Fossati, Arcivescovo di Torino, aveva domandato alla S. Congregazione « ut, ad satius consulendum curae animarum in oppido Cherio, Capitulum Collegiale in Ecclesia paroeciali S. Mariae Scalaris existens, ob rerum et loci peculiares circumstantias, aliquantulum immutaretur ». La Congregazione rispose emanando l'accennato decreto contenente le seguenti disposizioni:

« 1) A Capitulo Collegiali Cherii paroecia S. Mariae Scalaris eidem unita, penitus separetur sive in spiritualibus, sive in temporalibus, et post hac iure communi regatur.

2) Dignitas Cantoris Capituli Collegialis supprimatur, unaque remaneat Dignitas Archipresbyteri, qua investietur, durante munere, Parochus pro tempore S. Mariae Scalaris.

3) Capitulum Collegiale S. Mariae Scalaris, attenta notabili reddituum necnon ipsorum beneficiatorum imminutione, ex numerato, prout nunc est, non numeratus esto.

4) Canonici vero ipsius Capituli Collegialis erunt, salvo tamen iure quaesito praesentium Canonicorum retinendi in perpetuum beneficium quo gaudent, Vicarii Cooperatores dictae Paroeciae S. Mariae Scalaris durante munere, iisdem, secluso parocho, aequaliter massa omnium Capituli proventuum dispertietur.

5) Quoad divina Officia persolvenda in choro, Capitulum ita immutatum, ad celebrationem Missae Conventualis in cantu et psalmodiam Vesperarum diebus dominicis et festis de praecepto aut propriis Ecclesiae Collegialis ab Ordinario statuendis, tantum teneatur ».

Per l'esecuzione di queste disposizioni la S. Congregazione deputò l'E.mo Arcivescovo di Torino, conferendogli le necessarie ed opportune facoltà « ad effectum de quo agitur ». L'Arcivescovo in virtù delle ricevute facoltà promulgò le riferite disposizioni inserendole in un suo decreto del 28 giugno 1939 e disponendo che questo decreto di esecuzione abbia vigore dal 1° di luglio. Entro sei mesi da questa data: 1) si stabiliranno i nuovi Statuti Capitolari, nei quali si dovrà tener conto del regime interno del Capitolo e delle relazioni tra Capitolo e Parrocchia; 2) si farà un diligente inventario di tutti i beni mobili ed immobili, suppellettile ecc., per sapere quali appartengano al Capitolo e quali alla Parrocchia.

Paderbornensis-Coloniensis. Decreto per cambiamento di confini. 1 aprile 1939.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

I. *De Kirin et De Tsitsihar.* Viene staccata la parte settentrionale del Vicariato Apost. di Kirin ed annessa alla Prefettura Apost. di Tsitsihar. 15 marzo 1939.

II. *De Miarinarivo et De Morondava.* Dalla Missione indipendente di Miarinarivo viene staccato il distretto di Ankavandra e assoggettato alla Prefettura Apostolica di Morondava. 15 marzo 1939.

Sacra Congregazione dei Sacramenti

DISPENSA DAL DIGIUNO EUCARISTICO IN FAVORE DEI MINATORI.

N. 6690/38

Beatissime Pater,

E.mus Card. Archiepiscopus Wratislavien., a S. V. postulat facultatem dispensandi a lege ieiunii eucharistici operariis metallis vel permagnis fabricis in fodinis addictis, qui per notabiles anni partes, nocturno tempore,

laborari adstricti sunt, ut aliquid per modum potus sumere valeant ante SS.mam Eucharisticam Communionem.

Ex audientia SS.mi diei 10 ianuarii 1939.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, audita relatione infrascripti Card. Praefecti S. C. de Sacramentis, attentis expositis, E.mo Card. Archiep. Wratislavien. facultatem iuxta petita benigne tribuere dignatus est *ad triennium,* ut praefatis Christi fidelibus veniam *largiatur* aliquid sumendi per modum potus *semel vel bis in mense* ante SS.mam Eucharisticam Communionem de consilio Confessarii, remota quacumque scandali et admirationis occasione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L. ✠ S.

D. Card. Jorio, *Praef.*

I. Bracci, *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Comen. seu Mediolanen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio D. Luigi Guanella, Sacerdote e Fondatore della Congregazione dei Servi della Carità e delle Figlie di S. M. della Provvidenza. 15 marzo.

II. *Andegaven.* Decreto di approvazione di due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Maria di S. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore. 4 giugno 1939.

Supremo Tribunale della Segnatura

Concessione del tribunale di terza istanza per l'Austria.

Beatissime Pater,

Theodorus Cardinalis Innitzer, Archiepiscopus Vindobonensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, nomine omnium Austriae Episcoporum sequentes offert preces:

Secundum can. 1594 ss. C. I. C. a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal metropolitanum ab hoc autem in secunda instantia sententiam ferente, ad S. Rotam Romanam. Cum vero iuxta art. 105, 2 instructionis a S. C. de Sacramentis datae die 15 aug. 1936, appellatione facta ad Sedem Apostolicam, acta et documenta quae lingua latina, italica aut gallica exarata non sunt, in unam ex his linguis authentice et fideliter vertenda sint, multum tempus ita consumitur et expensae nimis augentur. Ac-

cedit quod processus matrimoniales hac de causa et necessitate transmissionis actuum ad S. Rotam valde protrahuntur et tum partes tum parochos quorum interest ad impatientiam excitant; quod hisce temporibus et tribunalium ecclesiasticorum existimationi et fidelium saluti nocere haud parum videtur, quia civiles processus nunc brevissimo tempore absolvuntur. Quare Episcopi enixe petunt ut in causis matrimonialibus pro Austria aliud tribunal metropolitanum pro tertia instantia constituatur ad quod partes vel defensor vinculi appellare possint.

Die 20 Decembris 1938.

SS.mus D. N. Pius div. prov. Papa XI in audientia E.mo ac. Rev.mo D.no Cardinali Praefecto impertita, habita relatione suprascripti supplicis libelli una cum voto Congressus huius Supremi Tribunalis, petitam facultatem benigne concessit atque iudicium tertiae instantiae commisit Curiae Metropolitanae Bambergensi, ita quidem ut in singulis actis fiat peculiaris mentio apostolicae delegationis, secus acta ipsa irrita prorsus infectaque forent, utque si cui placeat, impediri non possit quominus ad Sacram Rotam pro tertia instantia appellet; atque firmo iure recurrendi ad Signaturam Apostolicam post iudicium tertiae instantiae ad normam Can. 1603 C. J. C. § 1 nn. 3 et 5. *Praesentibus valituris ad triennium.* Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L. ✠ S.

S. Henricus Cardinalis Gasparri, *Praef.*

S. F. Morano, *a Secr.*

Concordat cum documento originali quod asservatur in Actis Supremi Tribunalis.

L. ✠ S.

A. Scialdoni m. p., *Not.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Assoluzione da impartirsi agli aderenti al partito della « Action Française »

(*Acta Ap. Sed.* 1939, pag. 317).

Alla S. Penitenzieria Apostolica fu presentato questo dubbio:

« An, attento decreto a Suprema S. Congregatione S. Officii die 10 iulii 1939 promulgato circa diarium *L'Action Française* (1), confessarius absol-

(1) Cfr. *Il Monitore* 1939, pag. 204.

vere possit poenitentem socium factionis *L'Action Française*, qui asserit se eidem factioni adhaerere tantum velle si et donec Consilium factioni praepositum in sua agendi ratione stet declarationibus et cautionibus, quae in praefato decreto cum suis adnexis continetur ».

La S. Penitenzieria Ap. risponde: « Affirmative ». 24 luglio 1939.

Pontificia Commissione Biblica

RESPONSUM

DE EXPERIMENTIS AD LAUREAM

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 320)

Cum quaesitum fuerit utrum liceat in examinibus ad lauream coram Pontificia Commissione Biblica habendis, experimenta quae, iuxta statuta, defensionem theseos praecedere debent, ab hac ipsa defensione ita seiungere ut etiam sat magno temporis intervallo ante fieri possint, Pontificia Commissio Biblica respondit:

Affirmative, dummodo vel ambo experimenta praeliminaria simul fiant, vel lectio publica cum defensione theseos coniungatur.

Quod responsum Ss.mus Dominus Noster Pius PP. XII, in audientia die 16 Iulii a. 1939 infrascripto Rev.mo Consultori ab Actis benigne concessa, ratum habuit et publici iuris fieri mandavit.

Romae, die 16 Iulii a. 1939.

IACOBUS M. VOSTÉ, O. P., *Consultor ab Actis.*

P. Commissione per l'interpretazione autentica del Codice

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 321)

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I — DE EPISCOPO PROPRIO ORDINATIONIS

D. I. An laicus, qui a proprio Episcopo ad primam tonsuram promotus sit in servitium alius determinatae dioecesis de consensu huius Episcopi, huic dioecesi incardinatus sit ad normam canonis 111 § 2.

R. Affirmative.

D. II. An Episcopus dioecesis, in cuius servitium laicus ad primam tonsuram a proprio Episcopo promotus fuerit, illi iure proprio et exclusivo ordines conferre aut litteras dimissorias dare valeat ad normam canonis 955 § 1, licet ipse in eadem dioecesi domicilium nondum acquisiverit.

R. Affirmative.

II — DE RELIGIOSORUM SAECULARIZATIONE

D. Utrum verba *loci Ordinarius,* de quibus in canone 638, designent Ordinarium loci commorationis religiosi, an Ordinarium loci domus principis.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

III — DE HABITU ET INSIGNIBUS CONFRATERNITATUM

D. An vi canonis 714 confraternitas de licentia Ordinarii loci immutare possit proprium habitum vel insignia, quin amittat iura et privilegia praesertim praecedentiae et indulgentiarum.

R. Affirmative, salvis tamen legibus liturgicis.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 24 mensis Iulii, anno 1939.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

De Censuris in genere

(*Continuazione*) (*).

Titulus X

De remediis poenalibus et poenitentiis

Caput II. — *De remediis poenalibus.*

Can. 2308. — *Si ex alicuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriantur, est locus correptioni, ab Ordinario per se vel per interpositam personam etiam per epistulam faciendae, peculiaribus accommodatae conditionibus personae et facti de quo agitur.*

Procede il legislatore al secondo dei rimedi penali: *la correzione.*

Non è rimedio preventivo, ma *repressivo* in quanto non suppone come la monizione un pericolo o un sospetto in ordine al delitto, ma un reale scandalo o perturbamento grave dell'ordine, da chierico o laico.

È previsto il caso al c. 2, X *de purgatione can.* V, 34 « Si quis Presbyter *negligens vitae suae pravis exemplis mala de se suspicari permiserit*, et populus ab Episcopo iuramento seu banno Christianitatis adstrictus *infamiam eius patefecerit*, certique accusatores criminis eius defuerint, *admoneatur prius seorsum ab Episcopo*, deinde sub duobus vel tribus testibus: et si non emendaverit, Episcopus *eum publica increpatione admoneat*. Si vero nec sic se correxerit, ab officio suspendatur usque ad condignam satisfactionem *ne populus fidelium in eo scandalum patiatur* ».

La correzione è giudiziale ed extragiudiziale, pubblica e secreta. Perchè la giudiziale ed extragiudiziale pubblica, sottintendono il delitto, il concetto dato dal presente canone, è della extragiudiziale secreta, esclusivamente.

È detto: *Si ex alicuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriantur*: se dalla condotta di qualunque soggetto alla autorità ecclesiastica venga scandalo o disordine nella società religiosa o civile. Tali effetti si possono avere anche per sole apparenze non regolari di vita: il fedele è nel dovere di evitare tutto quello che può nuocere altrui: è quindi soggetto a *correzione* anche se eventualmente esuli colpa grave, nella causa che consapevolmente ha posta.

...est locus correptioni: ha luogo la correzione e cioè *un richiamo* all'ordine e *un rimprovero.*

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1939, p. 212.

... ab Ordinario, vel per se vel per interpositam personam etiam per epistolam faciendae: da parte dell'Ordinario personalmente, o per interposta persona che degnamente lo possa rappresentare, o a mezzo di lettera (raccomandata) can. 2309 § 5 *infra*. Cf. N. 6 Istruz. 1880, s. cit.

... peculiaribus accommodatae conditionibus personae et facti de quo agitur: in qualunque modo, la correzione dev'essere adatta alla persona a cui è fatta e proporzionata al fatto che *nota* e *condanna*.

Riproduce in sintesi qui il legislatore, ciò che delle pene ha stabilito al can. 2218 sia in ordine a le condizioni soggettive che oggettive e l'importanza delle leggi offese. Vedilo sopra ([299]).

Can. 2309. — § 1. *Tam monitio quam correptio potest esse publica vel secreta.*

§ 2. *Correptio vel monitio publica fiat vel coram notario aut duobus testibus, vel per epistolam, ita tamen ut de receptione et tenore epistolae ex aliquo documento constet.*

§ 3. *Correptio publica fieri tantum potest adversus reum de delicto convictum vel confessum; et est iudicialis, si fiat a iudice pro tribunali sedente vel ab Ordinario ante processum criminalem.*

§ 4. *Correptio iudicialis vel habetur loco poenae vel fit ad augendam poenam, praecipue si agatur de recidivo.*

§ 5. *De monitione et correptione, etsi secreto factae fuerint, constare debet ex aliquo documento in secreto archivo Curiae asservando.*

§ 6. *Tam correptio quam monitio fieri potest semel aut pluries, pro superioris arbitrio et prudentia.*

Il presente canone tratta insieme della monizione e della correzione.

§ 1. *Tanto la monizione che la correzione può essere pubblica o secreta.* Il giudizio sulla scelta dipende oltrechè da precise disposizioni di legge per alcuni casi, da valutazione di circostanze, per altri, attinenti le persone le cose i fatti le leggi che in essi vengono o menomate od offese. Che possano la monizione e la correzione essere pubbliche o secrete risulta anche legislativamente oltrechè dal trascritto c. 4 *de purg. can.* dal N. VI° della citata Istruzione 1880 « *Canonicae monitiones fiunt sive in forma paterna et secreta (etiam per epistolam aut per interpositam personam) sive in forma legali, ita tamen ut de eorum executione constet ex aliquo actu* ».

§ 2. *La correzione o monizione pubblica si faccia o davanti due testimoni, o a mezzo di lettera in modo però che del ricevimento di essa e del suo tenore*

([299]) Non soddisferebbe alle esigenze giuridiche della pubblicità l'Ordinario che ammonisse o rimproverasse ad es. nelle *conferenze mensili del clero* o mediante il « *Bollettino diocesano* ». Offenderebbe in tal caso la carità *diffamando* semplicemente.

risulti da qualche documento. Vedi il detto N. VI della Istr. 1880. Se davanti al notaio o testimoni si ha la *forma legale* 1813 § 1-2 ([300]). Ne l'un caso e nell'altro si vuole la prova perchè nella monizione e correzione *penale* è posto un atto a carico dell'ammonito o corretto, che può essere necessario richiamare, e da cui comunque viene al medesimo una qualifica. Inoltre da l'una e da l'altra si procede ad altri e più gravi mezzi coercitivi, quando sia necessario. Cf. 2310 etc.

Del ricevimento della lettera può constare da *ricevuta di ritorno* (1719): del tenore della medesima da la sua *minuta,* conservata a *protocollo riservato* (375 § 2).

§ 3. *La correzione pubblica si può fare solamente contro il reo convinto del delitto o confesso.* Della confessione vedi i cann. 1750-1800 § 4, 1836 § 3.

Ne l'un caso e nell'altro la correzione pubblica segue la *prova* del commesso delitto. Così prescriveva la citata *Istruzione* N. V « *Has provisiones praecedere debet summaria facti cognitio quae ab Ordinario notanda est ut ad* ULTERIORA *proecedere quatenus opus sit et certiorem reddere queat superiorem auctoritatem, in casu legitimi recursus* ».

La ragione del disposto è nel *gravame* che un atto in *foro esterno e penale* di tal genere porta necessariamente con se, ed ha luogo l'avvertimento dato già da MELCHIADE PAPA (can. 13 *causa* 2 quae 1) « *Primo et ante omnia diligenter inquirite* (ai Vescovi di Spagna) *ut cum iustitia et veritate definiatis... et quod vobis vultis fieri alteri nolite facere* » ([301]). Ciò che se vale anche per la monizione, s'invoca a *fortiori* per la correzione.

La differenza, come notammo, della correzione dalla monizione è questa, che per la monizione anche pubblica si può sempre sottintendere dubbioso e incerto l'animo e il giudizio del Superiore, per la correzione questo risulta al pubblico informato della verità di un avvenuto criminoso. Il gravame è quindi maggiore, perchè decisamente vien diminuita la fama.

... e (la correzione pubblica) *è giudiziale, se venga fatta dal giudice in tribunale o dall'Ordinario, prima del processo criminale.* Esorbita la correzione giudiziale dai ristretti limiti del procedimento economico di cui la cit. *Istruzione* 1880. Di essa come di elemento del *giudizio criminale* (l. IV Tit. XIX) i canoni del C. III *de correptione delinquentis* dal 1947 al 1953 *incl.* Vedi il testo. Ma inoltre:

§ 4. *La correzione giudiziale o è data in luogo della pena.* Così il can. 1947 per il reo confesso. « *Si reus interrogatus delictum confitetur, Ordinarius,*

([300]) SOLE, l. c. 300; LEGA, o. c. vol. IV, 285, 278.

([301]) Anche dopo cominciato il giudizio; ma prima della *conclusione in causa,* può essere usata la *correzione,* a sensi del can. 1950, con la stessa efficacia.

([302]) CICOGNANI, o. c. p. 146.

loco criminalis iudicii, utatur correptione iudiciali si eidem locus sit » ([302]) e pel giudice il can. 2223 § 3-3 « *loco poenae remedum poenale adhibere* etc. ».

... *oppure ad aumento di pena specialmente al recidivo,* giusta il detto 2223 § 1 e il can. 2224 § 2 « Si... propter numerum delictorum minus esset poenarum numerus prudentis iudicis arbitrio relinquitur aut poenam... graviorem infligere addita si res ferat aliqua poenitentia vel *remedio poenali* etc. » e il can. 2248 § 2 « ...a censura absolvens potest si res ferat pro patrato delicto congruam *poenam vindicativam* vel poenitentiam infligere » etc. etc.

Che la *recidività* sia generica che specifica sia *un'aggravante* già vedemmo al can. 2208. Del recidivo anche i segg. 2310-2311.

§ 5. *Della monizione e correzione anche secrete deve constare per qualche documento custodito ne l'archivio segreto della Curia.* Vedi sopra ai §§ 1-2, e inoltre cf. S. C. *de Prop. F.* 1883 n. VI - S. C. *de Religiosis* decr. 6 genn. 1911 n. 7, 11.

§ 6. *Tanto la correzione, che la monizione, possono essere fatte una o più volte, giusta il prudente arbitrio del Superiore.* L'efficacia prevedibile di tale ripetizione è la norma del giudizio. Si noti, che alla dizione indeterminata del presente § 6, eccepisce, per la correzione giudiziale, il can. 1949 § 1, che stabilisce « *Correptioni locus esse potest semel et iterum, non autem tertio contra eumdem reum* ».

Can. 2310. — *Monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare non liceat, datur praeceptum, quo quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate iudicetur, cum poenae comminatione in casu transgressionis* ».

Il precetto si definisce « *Iussum datum singulis vel communitati in casu particulari a competente superiore* » ([303]) qui si tratta di precetto dato non a comunità, ma a persona fisica, e per legittimo documento, col valore quindi di cui il can. 74 e cioè « *ubique urget et iudicialiter urgeri potest* ».

È dato tal precetto *a quando sieno riuscite inutili le monizioni e correzioni b* o quando il superiore prudente le abbia omesse *perchè non era da sperarne effetto.* Tal omissione è lecita al superiore solo in questo caso. Vedi le applicazioni che al precetto vengono fatte dal disposto del can. 2195 § 2.

Il precetto deve contenere 1° *ciò che il convenuto deve fare od evitare in maniera chiara ed inequivocabile* 2° *una minaccia di pena,* determinata*ne l'ipotesi che il precetto venga trasgredito.* Per questo, il *precetto,* rimedio ulteriore e più grave nei confronti della monizione e correzione che lo precedono d'ordinario, perchè sottintende pervicacia più contumace, ben dice il

([303]) LEGA, vol. IV, 288.

Card. Lega « *vim habet* sententiae condemnatoriae sub conditione edita suspensiva, seu remissae ad futurum eventum » ([304]).

Tutto questo già era stabilito nella cit. *Istruzione* 1880 n. VII « Quatenus infructuosae monitiones evadant Ordinarius praecipit Curiae ut delinquenti analogum iniungatur praeceptum, in quo declaretur quid eidem agendum, aut omittendum sit, cum respondentis poenae ecclesiasticae comminatione, quam incurret in casu transgressionis » e al n. VIII « Praeceptum intimatur a Cancellario coram Vicario Generali; sive coram duobus testibus ecclesiasticis aut laicis probatae integritatis ». Della idoneità dei testi vedansi i cann. 1757-1758.

Can. 2311. — § 1. *Si casus gravitas ferat, et precipue si agatur de eo qui in periculo versatur relabendi in idem crimen, eum Ordinarius submittat vigilantiae.*

§ 2. *Vigilantia praecipi quoque potest ad augendam poenam, praecipue in recidivos.*

Il sopra citato c. 1 *Sess. XIII de ref.* del Tridentino è tardo e recente documento della cura costante che agli Ordinari insinua e impone, per la vigilanza da usare sul gregge, la Chiesa e il diritto da lei costituito, fin dalle origini. È nuova qui solo la veste o figura giuridica di peculiare *rimedio penale*. In questo il legislatore risente l'influenza dei codici moderni.

La vigilanza in quanto si distingue ad es. dalle pene vindicative della proibizione di risiedere in determinato luogo o del comandamento di dimorarvi (2298-7-8) importa, non solo per i chierici, ma anche pei laici, che di più si sia sottoposti alla cura e ispezione particolare di coloro a cui è commesso di osservare se la vigilanza è rispettata e nei limiti precisi nei quali è decretata e imposta.

Grave certamente è tal onere, ma giustificato da l'intento del legislatore che con questo rimedio, di sua natura *preservativo*, tende ad immunizzare il *vigilato* dal delitto o da nuovo delitto.

Scrive il chiar. Marchetti o. c. n. 161 « L'istituto della *vigilanza speciale della pubblica sicurezza* di origine francese.. sebbene anche in Francia da taluno osteggiata.., si risolve nella *imposizione di certi obblighi e di certi divieti* al condannato, dopo espiata la pena, sicchè la polizia possa continuamente invigilarlo, ed egli sentendosi così spiato, con minore facilità osi intraprendere nuovi reati » C. P. I. artt. 228-231.

È detto: § 1. *Si casus gravitas ferat et praecipue si agatur de eo qui in periculo versatur relabendi in idem crimen eum Ordinarius submittat vigilantiae.* Se la gravità del caso lo voglia: dal che si pare come nel foro nostro la vigilanza sia rimedio di cui il Superiore può e deve usare, non

([304]) Lega, vol. IV, 288.

solo per il recidivo o il condannato o colui che è in pericolo di ricadere, ma quante volte lo crede opportuno, nonostante che specialmente per questi *tre casi*. La vigilanza è richiesta come *da caso grave* quando consti della inefficacia degli altri rimedi penali usati e indipendentemente da quelli; quando le circostanze sono tali che il *vigilando* difficilmente altrimenti potrebbe restare senza delinquere. Il che può darsi anche s'egli non si renda ragione del pericolo in cui si trova. Vedi per il semplice *accusato* il can. 1957-1946 § 2-2.

« Haec vigilantia, dicono i chiar. Creusen Vermeersch, l. c. 671, *variis modis exerceri potest*, iubendo v. g. ut reus vel suspectus de certis actibus suis episcopo vel eius delegato rationem reddat ». Deve essere, se altrimenti, esercitata a mezzo di prudentissime e caritatevoli persone che specialmente sappiano mantenere il secreto. Comprende ognuno la gravità e odiosità di questo rimedio.

§ 2. *Vigilantia praecipi quoque potest ad augendam poenam praecipue in recidivos*. La vigilanza può essere imposta anche come aumento di pena specialmente ai recidivi. Che *a* sia imponibile come aumento di pena consta anche dal can. 2234, che sopra vedemmo, relativo a colui che commise più delitti: che *b* specialmente tale aumento sia per i recidivi coincide coll'aumento di colpabilità che la recidività generica e specifica, secondo il can. 2208 § 2, porta con se. Vedi sopra al 2309 § 4, analogo proposito del legislatore.

Nel diritto penale Italiano la vigilanza è lasciata a l'arbitrio del giudice dall'art. 229: è prescritta nei casi di cui l'art. 230.

La trasgressione è punita giusta l'art. 231. È affidata l'esecuzione alla Pubblica Sicurezza C. di Proc. P. I. artt. 648-649.

Il legislatore nostro lascia al Superiore la scelta dei mezzi e modi onde la vigilanza possa efficacemente essere esercitata, in corrispondenza alle esigenze delle persone e delle cose.

(*Continua*)

M. Pistocchi

NOTE E DISCUSSIONI

La Comunione nei Seminari, Collegi e Comunità secondo una recente Istruzione della S. C. dei Sacramenti.

In data 8 dicembre 1938 la S. C. dei Sacramenti emise un'Istruzione riservata " De Communione quotidiana habituali et pene generali in Seminariis, Collegiis, Communitatibus etiam religiosis et de abusibus in eadem praecavendis ", *della quale S. Ecc. R.ma Mons. Francesco Bracci, Segretario della medesima S. Congregazione, diede un'ampia ed autorevole Relazione al III Congresso dei Sacerdoti Adoratori tenutosi in Roma nello scorso aprile. Data la grande importanza del Documento e la risonanza che ha avuto presso le Curie Vescovili e Religiose, stimiamo utile ed opportuno informarne i lettori, riferendone la Relazione quale fu inserita negli* Atti *del detto Congresso* (pag. 219-222) *ed aggiungendo in nota i relativi punti sostanziali dell'Istruzione.*

L'Ecc.mo Mons. Bracci, dopo di avere in una prima parte illustrato il Decreto riguardante la custodia della SS. Eucaristia nelle chiese, (*cfr.* Monitore *1938, p. 164*) *così prosegue:*

Se grave è stata in questi anni la preoccupazione della S. C. dei Sacramenti perchè Gesù Eucaristica venisse conservato il più sicuramente e il più degnamente possibile sui nostri altari, non meno gravi sono state le sue preoccupazioni e le sue cure per far sì che dai tabernacoli manufatti l'Ostia Santa passasse, ancora più degnamente, in « *tabernacula non manufacta* », in cuori cioè mondi dalla colpa grave; ed evitare così profanazioni ben più gravi, sebbene invisibili, di quelle che Egli, il Divino Prigioniero, possa ricevere nei tabernacoli lapidei che sono solo la Sua custodia esterna.

Ed è per questa ragione che, davanti al dilagare sempre più preoccupante del male in questi ultimi tempi, davanti ai tanti pericoli per le coscienze di tutti, ma specialmente dei giovani, la Chiesa, ben sapendo come, per divino volere, tra i molteplici mezzi di santificazione il più sostanzialmente efficace sia sempre stato l'Eucaristia, ha tanto insistito e insiste per la Comunione frequente e quotidiana.

Tutti voi ricordate il decreto « Sacra Tridentina Synodus » del 20 dicembre 1905, emanato per volontà della s. m. di Pio X, ed il decreto « Quam singulari » della S. C. dei Sacramenti dell'8 agosto 1910. A questi decreti si è ora aggiunta, d'ordine dell'immortale Pontefice Pio XI, l'Istruzione, di-

ramata dalla stessa Sacra Congregazione recentemente, cioè l'8 dicembre scorso anno, a tutti gli Ecc.mi Ordinari e a tutti i Rev.mi Superiori Maggiori degli Ordini e Religioni clericali, riguardante appunto l'uso, « *innumerabilium causa bonorum* », della Comunione abituale e quotidiana, uso che, come è ivi proclamato solennemente « *nedum laudandus sed et ulterius diffundendus est, neque dumtaxat in fidcles in genere, sed et in iuvenes puerosque, iuxta praeceptum a praefatis decretis impositum* ». Però la stessa S. C. non ha creduto inutile, che anzi ha ritenuto suo strettissimo dovere, richiamare e illustrare alcuni suggerimenti pratici per impedire che un mezzo così efficace di bene, come è quello della Comunione frequente e quotidiana, non finisca per riuscire vano o, peggio ancora, si converta « *in iudicium et condemnationem* » di coloro per i quali, invece, è necessario un sempre maggiore aumento di grazia.

Questa Istruzione non è stata resa di pubblica ragione per mezzo dell'« Acta Apostolicae Sedis », ma, d'altra parte, non è da ritenersi neppure segreta: il Santo Padre Pio XI, d'immortale memoria, ha solo voluto che della medesima fosse fatto dai Vescovi e Superiori un uso prudente, riservato e discreto.

Tenuto presente che la Comunione frequente e quotidiana, perchè dia i suoi frutti, richiede nelle anime lo stato di grazia e la retta intenzione, la Istruzione mette in guardia i pastori delle anime e, in modo speciale, coloro che sono incaricati della direzione spirituale dei giovani nei seminari, nelle comunità religiose, nei collegi ed istituti di religione o di istruzione religiosa ed, infine, tutti coloro che promuovono la Comunione frequente in mezzo alla gioventù, specialmente in occasione di ricorrenze religiose, affinchè le due predette condizioni, richieste per una Comunione degna, non vengano a mancare, e non si converta questo Sacramento dei vivi in una delle profanazioni più gravi che possano verificarsi nella vita religiosa di un'anima.

È certo che gli uomini, e più ancora i fanciulli, riuniti in comunità hanno in questa mezzi efficacissimi di educazione che nascono dal buon esempio dei colleghi e dei condiscepoli, dalle differenze di carattere che formano una palestra che li prepara alla vita, dagli interessi e dalle inclinazioni degli altri che costituiscono un freno alle tendenze egoistiche di ognuno, dalla premurosa assistenza di persone particolarmente dedicate alla loro formazione religiosa, dalla unione nella preghiera che fa piovere più copiose le benedizioni dal cielo. Però, fa d'uopo tener presente che la vita così intimamente associata non manca dei suoi gravi pericoli, derivanti dal fatto che spesso i cattivi si mescolino ai buoni come in tutte le società, e che, in ogni caso, coloro che si uniscono, come non hanno uguale la formazione, così uguali non sono le loro condizioni morali e religiose. Inoltre, spesso l'emulazione

diventa invidia e gelosia e, data la natura dell'ambiente, dove la valutazione degli individui è costituita principalmente da una preminenza di carattere religioso, avviene che i conviventi ed in ispecial modo i fanciulli cerchino di affermarsi o riaffermarsi, con manifestazioni esterne religiose, le quali, qualora non fossero la rivelazione di un'anima convinta e ben formata, diventano la più grande ipocrisia e, di conseguenza, la più grande profanazione religiosa.

Può accadere, infatti, osserva l'Istruzione di cui parliamo, che taluno, consapevole di colpa grave, si accosti tuttavia alla Sacra Mensa perchè indotto dall'esempio dei compagni o dal vano timore di esporsi all'ammirazione altrui, specialmente dei superiori, e quindi al sospetto di grave fallo commesso. E, si potrebbe aggiungere, può accadere altresì che nei seminari, nei collegi e nelle comunità religiose si moltiplichino le Comunioni fatte senza retta intenzione, ma unicamente per crearsi, nel confronto degli altri, una aureola di religiosità che di fatto non esiste (1).

A prevenire o curare questi abusi, la S. C. propone ai pastori di anime in genere, e di tali anime giovanili in specie, alcuni rimedi che accennerò brevemente.

Anzitutto e *sopratutto* si raccomanda ai predicatori ed ai direttori spirituali di ricordare, con assiduità, ai fedeli, ed in modo particolare ai gio-

---

(1) « Postquam Pius s. r. Papa X fideles ad frequentem ac quotidianam Communionem excitavit, uti perspectum quisque habet, usus Communionis frequentis ac quotidianae diffusus est feliciter. Qui usus, innumerabilium causa bonorum, nedum laudandus sed et ulterius diffundendus est, neque dumtaxat in fideles in genere, sed et in iuvenes puerosque iuxta praeceptum a praefatis decretis impositum et servatis normis ad rem ibi praestitutis...

Sed, ut laudanda Communio frequens ac quotidiana, ita urgenda est observantia conditionum, quae necessariae sunt, quaeque in *statu gratiae* atque *recta intentione* sunt positae. Item opportunae adhibeantur cautelae ad impediendum quominus indigne quis hunc Panem manducet. Ait enim Apostolus: « *Quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit Corporis et Sanguinis Domini* » (I Cor., XI, 27) ».

Etenim periculum Communionis haud rite sumendae, quod quasi ipsi inhaerere cernitur praxi sacrae Synaxis frequentis et quotidianae late diffusae, spectata hominum natura cui assueta vilescunt, augetur cum fideles praesertim iuniores, non singillatim sed generatim et universe ad S. Mensam accedunt, ut in Seminariis et communitatibus religiosis quotidie accidit, saepe vero in collegiis et ephebeis pro christiana iuvenum institutione et eruditione, atque interdum in conventibus, qui tempore paschali vel sollemni alia occasione, Ss. Eucharistiae suscipiendae causa, habentur.

Fieri enim potest ut quis, gravis peccati conscius, ad sacram Mensam nihilominus accedat exemplo sodalium permotus atque vano timore ne admirationi aliorum, praesertim Superiorum, exponatur adeoque suspicioni gravis culpae commissae ».

vinetti, che la Comunione frequente e quotidiana, quantunque sia molto raccomandata, non è però prescritta da legge alcuna; e che essa non può assolutamente farsi senza il concorso delle condizioni necessarie che voi tutti ben conoscete.

Si insiste poi perchè, di pari passo con la Comunione frequente, si promuova la frequente confessione. Fa d'uopo, perciò, che in ogni comunità, seminario o collegio sia assegnato un numero adeguato di confessori.

Vengono altresì richiamate le disposizioni di diritto, secondo le quali la massima libertà e facilità di accesso al confessore deve essere concessa a tutti coloro che vivono in comunità religiose, e specialmente in comunità religiose femminili; sicchè tutti questi, e specialmente queste, non vengano a trovare nell'ubbidienza alle regole interne, ubbidienza che deve per sè costituire un forte mezzo di perfezione spirituale, un intralcio, talvolta insuperabile, alla perfezione stessa. Il buon senso, e la buona volontà altresì, dei superiori e delle superiore locali deve saper tutelare, nei singoli casi, la libertà del suddito, senza che le regole interne ne vengano a ricevere scosse gravi (2).

---

(2) « Itaque ad abusum omnem, quatenus fieri potest, praecavendum, huic Sacrae Congregationi visum est necessarium investigare opportuna remedia eademque communicare animarum Pastoribus. Sunt autem quae infra recensentur.

1. Concionatores atque spiritus moderatores, hortantes publice vel privatim fideles, adolescentulos praesertim, ad frequentem et quotidianam Communionem, in hac hortatione ne acquiescant, sed simul aperte doceant: a) *eam non praecipi*; b) *eandem fieri non posse nisi necessariis concurrentibus conditionibus.*

a) Frequens et quotidiana Communio, valde quidem commendatur; sed nulla lege praecipitur. Relinquitur ideo uniuscuiusque devotioni ac pietati. Quod adeo verum est, ut ipsa obligatio Communionis paschalis temperetur per clausulam « *nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam,* (fidelis) *ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum* » (can. 859 § 1). Ex hoc autem sequitur nulli admirationi vel suspicioni esse locum si quis, ubi Communionis quotidianae vigeat usus, ab eadem interdum abstineat. Qua veritate clara in luce posita, radicitus amputabitur vanus timor qui Communionis indigne sumendae occasio esse potest.

b) Sacra Communio, quae est *vita bonis*, eadem *mors est malis.* Ideo requiritur prae primis *status gratiae.* Maximopere inspirandus est sacrilegii horror, atque recolenda lex iuxta quam « *nemo, quem conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritum existimet, sine praemissa sacramentali confessione ad sacram Communionem accedat...* » (can. 856).

Requiritur quoque *recta* seu pia *intentio*, quae « *in eo est ut qui ad sacram mensam accedit non usui aut vanitati aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate coniungi ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere* » (Decr. *Sacra Tridentina Synodus*, n. 2).

Praeterea, « *ut frequens et quotidiana Communio maiore prudentia fiat ube-*

Seguono, quindi, alcune norme pratiche affinchè venga evitata, nell'accedere alla S. Mensa, ogni forma esterna, anche se ingiunta con ottime intenzioni, la quale possa essere occasione di indiretta coercizione.

I superiori di comunità, poi, sono invitati, in modo del tutto speciale, a dichiarare *spesso* e, come dice l'Istruzione, « *apertissimis verbis* » ai loro sudditi, « *se laetari quidem in genere de frequenti eorundem accessu ad sacram mensam, sed in singulis non accedentibus se nihil reprobatione dignum animadvertere, immo in iismet colligere signum libertatis ac timoratae conscientiae* ». I superiori stessi però non dimentichino di non smentire poi con i fatti simili dichiarazioni. In altri termini: gli alunni debbono avere la sensazione netta: 1° che essi vengono invitati alla Comunione amorevolmente e senza neppure l'ombra di pressione; 2° che essi non sono valutati dai loro superiori solo secondo la maggiore o minore frequenza con la quale si accostano alla santa Comunione; 3° che essi non sono neppure osservati nell'esercizio di questo dovere religioso.

Particolare prudenza viene, infine, raccomandata nel promuovere le così dette Comunioni generali, specialmente se indette fra i giovani appartenenti

---

rioreque merito augeatur, oportet ut confessarii consilium intercedat » (Decr. cit., n. 5) ».

2. Una cum Communione frequenti promovenda est frequens confessio: non quod singulis Communionibus praemittenda sit confessio, nisi quis de lethali sibi conscius sit, sed ut fideles in communitatibus viventes, non tantum statis diebus ad confessionem accedant, sed iisdem facultas fiat libere accedendi, sine ulla moderatorum animadversione, ad confessarium sibi benevisum, et, quod peculiaris est momenti, potestas detur peragendi confessionem etiam paullo ante Communionis tempus.

a) Itaque animarum Pastores omni ope contendant, ut in singulas communitates, pro membrorum numero, unum alterumve confessarium praestituant, ad quem quisque libere accedere valeat. Prae oculis autem habeant normam, iuxta quam, ubi frequens ac quotidiana Communio est in honore, ibi confessionis sacramentalis danda est, quatenus fieri potest, frequens ac quotidiana facultas. Optandum quoque est ut communitatibus omnibus frequentius dentur alii confessarii ex approbatis.

b) Quod ad Seminaria refert, in re prostant statuta can. 1358, 1361 et 1367 C. I. C., iuxta quae duo saltem confessarii ordinarii directorque spiritus adsint necesse est in quolibet Seminario, ac praeter ordinarios alii sunt designandi, ad quos libere alumni accedere possint: si hi confessarii extra Seminarium degant et alumnus eorum aliquem acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans: si in Seminario habitent, ipsos alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina. Gravem S. Alphonsi sententiam perpendant moderatores, nempe Seminarii alumnos in magno versari discrimine sacrilegia patrandi si peccata sua semper confiteantur confessariis sibi notis (Cfr. S. Alfonso, *Regolamento per i Seminari*, § 1 n. 3). Episcopi autem curent ut alumni semel saltem in hebdomada ad sacramentum poenitentiae accedant.

c) Quoad vero communitates religiosas virorum et mulierum quaslibet, prae-

a scuole pubbliche o ad associazioni giovanili di qualunque genere. Ricordino, a questo proposito, coloro che sono preposti alla formazione spirituale della gioventù, di non lasciarsi sedurre troppo dal grato spettacolo di folle che, sotto la loro guida, si accostano alla Mensa Eucaristica; giacchè ciò non è sempre rivelazione di una pietà sentita e di una religione vissuta. È preferibile, specie se si tratta di fanciulli non conosciuti personalmente, il portarli alla Comunione a gruppi, dopo averli preparati singolarmente. È questo, ben lo si comprende, un lavoro più difficile e gravoso, ma, in compenso, esso è, senza alcun dubbio, più ricco di frutti che, se non colpiscono l'occhio del pubblico, rendono più sicura l'opera e infinitamente più grato il nostro lavoro davanti a Dio, il quale, « *scrutans renes et corda* », si compiacerà di queste anime che, monde da colpa, trovano nell'Eucaristia un mezzo efficacissimo per vincere le proprie passioni ed incamminarsi con passo più spedito e sicuro nelle vie della perfezione ([3]).

È, purtroppo, eccessivamente viva la tendenza degli uomini a compiacersi troppo delle manifestazioni esterne della religione ed a credere di pia-

---

cepta desumuntur ex can. 518 et seq., eaque sunt religiose servanda, ipsorum inspectis littera et spiritu...

Ecclesiastici igitur deputati religiosarum communitatum omni studio avertere conentur Antistitas ab inquirendo etiam indirecte cur alium confessarium ad se arcessant subditae religiosae aut eundem adeant: easdemque Antistitas commonefaciant id ipsas nullimode prohibere posse. Iidem deputati probe sciant facile accidere posse, ut religiosae subditae nimis vereantur ab Antistita requirere extraordinarium confessarium. Attente igitur pervigilent ne in negotio tanti momenti minuatur libertas pro religiosis a sacris canonibus sapienter statuta.

Ceterum huiusmodi conscientiae libertatis exercitium congruenter aptetur oportet cum regulari uniuscuiusque communitatis disciplinae observantia, cuius integritati consulendum est ab Ordinariis locorum, quorum pariter est officium cavendi ne exinde abusus irrepant, aut, quatenus irrepserint, ut iidem caute et prudenter removeantur, salva semper conscientiae libertate (can. 520 § 2).

Etiam in laicalibus virorum religionibus deputandus est confessarius ordinarius et extraordinarius; et si religiosus aliquem specialem confessarium expostulet illum superior concedat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque id aegre se ferre demonstrans.

d) In omnibus denique communitatibus adolescentulorum utriusque sexus sedulo pro viribus curandum est ut, quo tempore communitati distribuitur Communio, confessarius praesto sit, ad quem facilis sit accessus ».

([3]) « Praeter haec generalia remedia, singularum communitatum moderatore alia adhibeant ad eundem finem assequendum opportuna.

a) Superior apertissimis verbis dicat subditis, se laetari quidem in genere de frequenti eorundem accessu ad sacram Mensam, sed in singulis non accedentibus se nihil reprobatione dignum animadvertere, immo in iismet colligere ssgnum libertatis ac timoratae delicataeque conscientiae. Idem vero dicta factis non neget, neque ullum prodat indicium quo videatur ipse adnotare eos qui frequenter ad Communionem accedant eosdemque extollere, reprobare vero ceteros.

In Seminariis vero aliisque id genus institutis, ubi statis temporibus iudicium

cere a Dio unicamente con l'osservanza di riti e cerimonie. Ed è per questo che i pastori di anime debbono insistere continuamente sui valori intimi, spirituali del cristianesimo; ricordando ai fedeli che l'efficacia del Sacramento dell'Eucaristia sta principalmente nel fatto della sua interiorità, e che in questo Sacramento tutto è intimo, tutto è segreto, tutto è nascosto.

Le innumerevoli lettere di alta compiacenza pervenute finora alla S. C. dei Sacramenti dagli Ecc.mi Ordinari e dai Rev.mi Superiori religiosi di

profertur a Superioribus de unoquoque alumno quod ad *pietatem, studium* et *disciplinam* attinet, iidem Superiores, in promenda sententia de iuvenis in pietate profectu, de maiore vel minore assiduitate ipsius in Ss. Eucharistia sumenda rationem ne habeant.

b) Nunquam in communitatibus puerorum et puellarum indicatur *Communio generalis* singulari quadam sollemnitate peragenda, atque etiam extra communitates vel nuncupatio ipsa « Communio generalis » ne usurpetur quidem, vel huius appellationis sensus rite declaretur: invitari scilicet omnes ad S. Mensam, neminem vero ad eandem cogi, immo singulis relinqui plenam facultatem et libertatem ab Eadem abstinendi. Quod vero attinet ad communitates religiosas, animadvertatur praeterea ad ea quae referuntur in Decret. *Sacra Tridentina Synodus* ad n. 8: « *Si quae Instituta, sive votorum solemnium sive simplicium, quorum in regulis aut constitutionibus, vel etiam in calendariis Communiones aliquibus diebus affixae et in iis iussae reperiantur, hae normae tamquam mere* directivae *non tamquam* praeceptivae *putandae sunt* ».

c) Cum ad sacram Mensam acceditur, ea omnia vitentur, quae difficiliorem reddunt conditionem adolescentuli, qui abstinere quidem vult a Communione, ita tamen ut ipsius abstinentia minus advertatur; devitanda igitur sunt expressa ad S. Synaxim invitatio, rigidus atque pene militaris ordo accessus, insignia a communicantibus ferenda etc.

d) Caveat communitatis Superior ne Ss. Eucharistia deferatur infirmis eam expresse non postulantibus.

e) Promotores et moderatores iuvenilium conventuum, qui indicuntur ex. gr. in publicis scholis Communionis sumendae gratia, attendant in iis conventibus exsistere pericula haud dissimilia ab iis quae in communitatibus habentur, atque omnes cautelas ad ea propulsanda adhibeant, non tantum proclamando libertatem accessus ad sacram Mensam et congruam confessariorum copiam praebendo, sed etiam nitendo, ut omnia removeantur quae non accedentes admirationi aliorum exponere valeant, prout supra dictum est.

Haec praecipua sunt remedia quae haec S. Congregatio suppeditanda censuit. Quibus remediis alia superaddere, quae accommodatiora reperiantur, spectatis cuiusque instituti locorum ac personarum adiunctis, Exc.mos Praesules valde in Domino adhortatur eadem S. Congregatio pro ipsorum prudentia atque zelo in salutem animarum. Attente enim advigilandum est atque cavendum, ne Sacramentum Ss.mae Eucharistiae. quod in profectum atque spiritualem salutem hominum divinitus institutum est, ipsorum hominum malitia aut culpabili neglegentia in praecavendis aut removendis abusibus, subversis ipsius Sacramenti institutionis ratione atque finibus, in detrimentum ac supremam animarum perniciem convertatur ».

tutte le parti del mondo stanno ad assicurare non solo i benefici effetti che l'Istruzione ha avuto, ma anche più la grande opportunità della medesima.

Una tale unanimità di consensi, oltre a confortare per il lavoro compiuto, rende sicura la S. C. che il clero secolare e regolare lavorerà con la solita prudenza, affinchè i suggerimenti dati sortiscano il loro effetto, e farà sì che un mezzo così efficace di santificazione non venga menomamente privato della sua virtù per l'imprudenza o l'incomprensione di coloro cui è affidata la direzione, sempre così difficile, delle anime redente dal Sangue Preziosissimo di Nostro Signore Gesù Cristo.

F. Bracci

Nuove direttive per l'Azione Cattolica Italiana

Il « Bollettino Ufficiale dell'Azione Cattolica Italiana » nel suo fascicolo di luglio-agosto 1939 pubblicava quanto segue:

Modifiche degli Statuti dell'A. C. I.

La Commissione Cardinalizia, preposta dal Santo Padre all'alta direzione dell'Azione Cattolica in Italia:

a) avendo presente il mandato conferitole dall'Augusto Pontefice;

b) conosciuto il pensiero dell'Episcopato Italiano;

c) ritenendo opportuno ed utile che gli Ecc.mi Vescovi assumano più direttamente nelle loro Diocesi, come la responsabilità, così anche la direzione dell'Azione Cattolica, non essendo questa che l'organizzazione dell'apostolato dei Laici in dipendenza ed in aiuto della Gerarchia, cioè dei Vescovi soggetti al Romano Pontefice;

d) ritenendo che tale più diretta assunzione del governo diocesano dell'Azione Cattolica da parte dei Vescovi dimostrerà sempre più ai fedeli quanto stia a cuore all'Episcopato l'Azione Cattolica stessa, e come esso intenda garantirne di fronte a tutti la purezza di intenti e di azioni;

Delibera di apportare agli Statuti di Azione Cattolica alcune opportune modifiche secondo i seguenti principii:

1. — La Commissione Cardinalizia eserciterà il suo mandato di alta direzione dando, ogni qualvolta lo riterrà necessario, norme generali all'Azione Cattolica in Italia, promovendone lo sviluppo e controllandone l'attività in tutta la Nazione e nelle singole Diocesi.

2. — Per avere gli elementi di fatto necessari all'esercizio del suo mandato, la Commissione Cardinalizia sarà tenuta informata dal suo Segretario circa l'andamento dell'Azione Cattolica in generale e nelle singole Diocesi.

3. — La Commissione stessa nomina gli Assistenti e Vice Assistenti Centrali, e i Presidenti Centrali, i quali durano in carica per un biennio e possono sempre essere riconfermati.

4. — La Commissione Cardinalizia esaminerà e si riserva di approvare, dietro presentazione fatta dal Segretario:

a) i programmi annuali di lavoro delle singole Associazioni Nazionali;

b) la relazione semestrale delle stesse Associazioni Nazionali sulla loro situazione organizzativa generale e speciale;

c) la relazione semestrale sulle loro attività svolte;

d) i loro bilanci preventivi e consuntivi;

e) le eventuali nuove iniziative che sorgessero nel corso dell'anno.

5. — Il Segretario della Commissione sarà anche *Direttore Generale* dell'Azione Cattolica in Italia. Egli avrà in suo aiuto un *Vice-Direttore* ed un *Delegato Amministrativo*, i quali saranno nominati dalla Commissione stessa *ad biennium*, come sopra, e costituiranno col Direttore l'Ufficio Centrale.

6. — Il Direttore Generale convocherà ogni qualvolta lo ritenga opportuno la *Consulta Generale*, formata dagli Assistenti Ecclesiastici e dai Presidenti Centrali.

La Consulta servirà allo studio delle iniziative generali ed alla coordinazione del lavoro delle singole Associazioni Nazionali.

7. — In ogni Diocesi, ove ancora non esiste, il Vescovo costituirà nella Curia Vescovile l'*Ufficio Diocesano per la Direzione dell'Azione Cattolica*. A tale ufficio presiederà il Vescovo stesso personalmente o per mezzo di uno speciale Delegato Vescovile.

Gli Asssitenti ed i Presidenti Diocesani (tutti nominati dal Vescovo *ad biennium*) formeranno la *Consulta Diocesana* che sarà convocata dal Vescovo o dal suo Delegato ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, e svolgerà nell'ambito della Diocesi lo stesso compito di studio e di coordinamento di cui all'art. 6.

8. — In ogni Parrocchia il Parroco dirigerà (personalmente o per mezzo di un delegato approvato dal Vescovo) l'*Ufficio Parrocchiale dell'Azione Cattolica*, e convocherà, quando lo creda opportuno, la *Consulta Parrocchiale* formata dagli Assistenti e Presidenti Parrocchiali, i quali tutti saranno nominati *ad biennium* dal Vescovo stesso, e — quando si tratti di Presidenti di Associazioni Parrocchiali — udita anche la competente Presidenza Diocesana.

9. — Le Presidenze Nazionali, Diocesane e Parrocchiali per le singole Associazioni comunicheranno fra loro per ciò che ha attinenza ad iniziative nuove o all'attuazione dei programmi già approvati, soltanto attraverso gli Uffici Diocesani di Azione Cattolica.

Distintivi e Tessere.

Nella sua adunanza del 25 luglio 1939 la Commissione Cardinalizia per l'Alta Direzione dell'Azione Cattolica in Italia ha preso in esame diversi quesiti di Vescovi *circa l'uso dei distintivi e circa le tessere dell'Azione Cattolica* ed ha dato queste direttive:

Premesso che le tessere e i distintivi di Azione Cattolica, nella loro forma attuale — una Croce — rispondono esattamente agli *Accordi* stipulati nel settembre 1931 e richiamati nell'agosto 1938 i quali dicono « dette Associazioni potranno avere tessere e distintivi corrispondenti alla loro finalità religiosa » e che tanto più volentieri gli Ascritti all'Azione Cattolica portano tali distintivi in quanto la Santa Sede ha concesso a chi li porta particolari indulgenze (1):

Si stabilisce che tali distintivi:

1) *devono portarsi* dai soci dell'Azione Cattolica sia nelle sedi delle loro Associazioni come nelle manifestazioni proprie dell'Azione Cattolica stessa;

2) *non devono portarsi* sulle uniformi militari e sulle altre uniformi del P.N.F. e della G.I.L. e nelle manifestazioni di carattere militare e politico;

3) negli altri luoghi e nelle altre circostanze il regolamento della cosa è rimesso alla prudenza degli Ecc.mi Vescovi.

Circa le tessere:

1) si è rilevato che il costo reale della tessera è in questi ultimi anni effettivamente ribassato a misura che è diminuito il potere d'acquisto della moneta;

2) si è appreso con soddisfazione quanto qualche Associazione di Azione Cattolica cerca di fare per facilitare l'acquisto delle tessere alle persone e famiglie di più modeste condizioni;

3) si è espresso il desiderio che, ad evitare anche la parvenza di confusione colla nomenclatura di altre Organizzazioni, sia usato dalle nostre Associazioni il termine di Pagella d'Iscrizione invece di quello di Tessera; e il termine *Ascritti* invece di quello di *Tesserati*.

---

(1) Vedi l'elenco delle indulgenze nel *Monitore* 1939, p. 224.

Provvedimenti presi dall'Episcopato Toscano nella Conferenza del 20 aprile 1939.

Questi Provvedimenti sono in numero di 15; ma riferiamo compendiati solo quelli d'interesse più generale:

1) Considerato che « solo la vera pietà può alimentare nel sacerdote quel fervore di spirito che conduce alla santità della vita e alla fecondità del ministero », i Vescovi raccomandano ai loro sacerdoti di usare allo scopo di quei mezzi salutari che sono a loro disposizione, sopratutto della *frequente confessione* « che, anche senza essere necessaria, aumenta il tesoro della grazia, è esercizio delle più belle virtù cristiane e sacerdotali e conserva e aumenta la mondezza della coscienza ».

2) Perchè la *sacra predicazione* « si mantenga nel suo carattere e riesca di vero profitto ai fedeli », è raccomandato ai parroci » che per i corsi di predicazione da tenersi nelle loro parrocchie esigano la trattazione soda ed esauriente degli argomenti prescritti dal Concilio Plenario Etrusco.

3) Attese le difficoltà economiche nelle quali versano *i Seminari*, i Vescovi ricordano che « il Codice dà facoltà agli Ordinari non solamente di raccogliere nelle chiese l'elemosina per il Seminario (can. 1355), ma anche di prescrivere la tassa da applicarsi a tutti gli enti dei quali il can. 1356 ». I motivi sono che « ogni persona e ogni istituzione hanno bisogno del ministero del sacerdote e quindi a tutti spetta l'obbligo di soccorrere il Seminario, dove si formano i sacerdoti ».

4) « Alle *Religiose* di ogni Ordine e di ogni Congregazione sia impartita una soda ed ampia istruzione religiosa; si abilitino all'insegnamento del Catechismo quando devono impartirlo poi nelle nostre chiese e nelle nostre scuole, e insieme non manchi la debita istruzione alle Suore Converse (canone 509, § 2) ».

5) « Non si devono accettare più *fondazioni di Esposizioni solenni* in suffragio di persone private » ed inoltre procurare di « commutare le fondazioni già esistenti, mantenendo però, anzi aumentando al possibile il numero delle Messe ».

6) Quando persone adulte richiedono il *Battesimo*, i sacerdoti aventi cura d'anime hanno « l'obbligo di esaminare attentamente ogni domanda »; di avvertire che l'adulto che si battezza deve avere: *a*) la fede; *b*) l'istruzione; *c*) la contrizione »; e in ogni caso si ricorra all'Ordinario.

7) Ricorrere pure all'Ordinario in caso di *Matrimonii* che non si possa o non si voglia che siano trascritti. L'Ordinario poi può permettere il ma-

trimonio « quando concorressero tre circostanze: *a*) che la trascrizione sia impossibile oppure esistano gravi motivi per ometterla; *b*) che esista la certezza morale della futura e pacifica convivenza maritale da parte dei nubenti; *c*) che il matrimonio deve per gravi ragioni essere celebrato ».

8) Riguardo agli *emigranti temporanei* a scopo di lavori agricoli, si deve raccomandare ai parenti che vedano di profittare della assistenza religiosa prestata dai Vescovi locali, « nella speranza che gli agenti agrari di quelle vaste tenute (Maremma, Agro Romano e simili) dieno ai proprii lavoratori la libertà di adempiere i doveri religiosi e rispettare il riposo festivo ».

9) Per la difesa delle *domestiche*, si ricorra agli istituti religiosi perchè aprano le porte e accolgano e assistano « tante giovinette che lontano dal domestico tetto sono spesso esposte ai più gravi pericoli specialmente riguardo alla castigatezza del costume ». Ricorrere pure alla preziosa opera de « La protezione della giovane ».

10) Il clero svolga « un'azione collettiva e costante in favore del *riposo festivo* e della santificazione dei giorni del Signore, nella convinzione affannosa e trepida che la profanazione sistematica della festa conduce inesorabilmente all'abbandono della vita cristiana ».

11) I Vescovi e i Parroci si adoperino per ottenere che siano osservate le « categoriche disposizioni regolamentari che proibiscono che le adunate e le esercitazioni della *G.I.L.* abbiano luogo nei giorni festivi prima delle 10, e così possano i figliuoli adempire nelle prime ore del mattino i propri doveri religiosi.

Dicasi altrettanto degli *esercizi premilitari*, che devono aver luogo non alla domenica, ma al sabato ».

12) « Ove non si possa ottenere di più, i Vescovi e i Parroci insisteranno presso le autorità politiche e civili perchè siano osservate le disposizioni di legge restrittive nei riguardi dei *pubblici spettacoli*, specialmente dei *balli*, e anche perchè non vengano effettuati nei periodi e nei giorni più sacri dell'anno ».

Settimana teologica in Roma.

Per ovviare al desiderio di molti sacerdoti e di Vescovi, la P. Università Gregoriana di Roma, con l'approvazione della S. S. dei Seminari ed Università Cattoliche, *dal 12 al 16 settembre corrente anno* terrà una Settimana Teologica per il Clero delle diocesi d'Italia, secondo il Programma approvato dalla medesima S. Congregazione.

Tema generale delle Relazioni dottrinali: *La Grazia santificante.*

Temi speciali:

1. *Introduzione: Impostazioni dei problemi.*
2. *La vita della grazia.*
3. *La necessità della grazia per arrivare alla giustificazione.*
4. *La necessità della grazia per perseverare nella giustizia.*
5. *I mezzi della grazia. I sacramenti e la grazia sacramentale.*
6. *I mezzi della grazia. La preghiera.*
7. *Esperienze nella diffusione e nella spiegazione della dottrina della grazia.*
8. *Per far vivere le anime in grazia: il lavoro apostolico.*

Oltre le Relazioni dottrinali (due per giorno) vi saranno conferenze d'informazioni (una per giorno).

Settimana di Studio della Pontificia Accademia delle Scienze.

La Pontificia Accademia delle Scienze si è fatta promotrice di una serie di Settimane di Studio, nelle quali via via saranno discusse le questioni che più interessano il mondo degli scienziati. Le discussioni avranno un carattere strettamente privato ed avranno la forma di conversazioni private. Le conclusioni saranno pubblicate sotto forma di una Nota collettiva dei membri che vi avranno preso parte, con eventuali annotazioni personali.

La prima di queste Settimane di Studio si terrà dal 10 al 16 dicembre nella sede della P. Accademia alla palazzina di Pio IV nei giardini vaticani e sarà dedicata al tema: *Il problema dell'età del mondo*, secondo le ricerche basate su:

a) i movimenti stellari;

b) l'energia irradiata dalle stelle e l'evoluzione stellare consecutiva;

c) la rapidità di recessione delle nebulose extra-galassiche;

d) i processi radio-attivi e infra-atomici constatati nelle meteoriti e nei minerali della crosta terrestre.

La Nota conclusiva delle discussioni sarà subito stampata e comunicata a tutti i centri scientifici cui potrà interessare. In essa saranno specificati: *a*) i punti su cui si è raggiunto un accordo; *b*) i punti su cui un accordo non è parso realizzabile; *c*) i motivi per cui l'accordo non potè essere attuato; *d*) le proposte relative alle ricerche che sembreranno più adatte a risolvere le difficoltà.

DUBBI

7.

Circa la Benedizione Papale « Urbi et Orbi » ascoltata per Radio.

Le disposizioni vigenti in materia d'indulgenze richiedono la presenza fisica quale condizione per l'acquisto dell'indulgenza plenaria annessa alla Benedizione Papale, secondo quelle parole della formula « omnibus hic praesentibus ». Ora il decreto della S. Penitenzieria Ap. « Iam pridem » del 15 giugno scorso (1) permettendo d'acquistare l'indulgenza da lontano per Radio, porta una forte innovazione alla legge della presenza fisica e fa nascere alcuni dubbi, che prego il *Monitore* di risolvere:

I. — Per l'acquisto della Benedizione Apostolica e dell'annessa indulgenza la presenza fisica è necessaria *ex rei natura?*

II. — In quali precisi termini è contenuto e deve intendersi il recente decreto?

III. — La deroga alla presenza fisica ammessa per la Benedizione Apostolica « Urbi et Orbi » potrà estendersi ad altri oggetti e ad altri campi, per es. al precetto della Messa festiva?

I. — Bisogna premettere: 1) che il recente decreto riguarda la Benedizione Papale impartita dal Santo Padre « Urbi et Orbi » in certe occasioni solenni con annessa Indulgenza plenaria; 2) che va ben distinta la Benedizione Papale dall'indulgenza aggiunta.

Ciò posto, è fuori di dubbio che la Benedizione *come tale* arriva a tutto il mondo, « Urbi et Orbi ».

Per l'acquisto dell'indulgenza annessa alla Benedizione la presenza fisica non è di necessità assoluta, ma è richiesta soltanto dalla positiva disposizione del legislatore, conforme al generale principio che il dono delle indulgenze, il modo di concederle e le condizioni relative all'acquisto dipendono esclusivamente dalla volontà di chi le concede. A toglierne la necessità basta dunque una nuova disposizione positiva della competente autorità che abroghi le norme vigenti da lei stessa dettate. È quanto ha fatto il decreto « Iam pridem », abrogando la condizione finora richiesta della presenza fisica per l'acquisto dell'indulgenza e concedendo che possa acquistarla chi è fisicamente assente al rito e ascolta la Benedizione per Radio.

Tutt'al più ci si potrebbe domandare se la Radio sia un mezzo idoneo per trasmettere a lunga distanza una funzione sacra ed anche un'indulgenza

---

(1) Cfr. *Il Monitore* 1939, p. 209.

che vi è annessa. Ma sarebbe quasi lo stesso che chiederci se il microfono e gli altoparlanti siano mezzi atti perchè la voce d'un oratore giunga a riempire un luogo troppo ampio per lui. Di ciò nessuno ne dubita, e l'esperienza lo dimostra.

II. — È dunque legittima la recente concessione. Ma quali ne sono i termini?

Quanto alla Benedizione, il decreto parla di Benedizione Apostolica « Urbi et Orbi » impartita dal Sommo Pontefice in persona, e non di tutte le Benedizioni « Urbi et Orbi », ma di quelle soltanto che in determinate solennità il Papa imparte al mondo intero arricchita d'indulgenza plenaria: « Apostolica Benedictio a Summo Pontifice Urbi et Orbi sollemnibus occasionibus impertita una cum plenissima admissorum venia ».

I termini del decreto escludono perciò ogni altra Benedizione Apostolica con l'indulgenza plenaria impartita per qualunque titolo da altri — anche se Cardinale o Legato *a latere* — che non sia il Papa.

Riguardo poi all'indulgenza annessa alla Benedizione, il decreto esige che la ricevano con la medesima pietà e devozione — « pie devoteque accipiant » — con cui la ricevono i presenti. Occorre inoltre che gli assenti, al pari dei presenti, compiano le condizioni indistintamente richieste per l'acquisto dell'indulgenza plenaria, e sono la confessione, la comunione, la visita ad una chiesa od oratorio pubblico — ed anche semipubblico per chi ne ha l'uso legittimo — e la preghiera « ad mentem » del Sommo Pontefice. Coloro che avessero assistito per Radio al rito ma senza la pietà e devozione e senza aver posto le condizioni stabilite — « suetis conditionibus » — invano spererebbero di aver acquistato l'indulgenza plenaria.

III. — Stabiliti in tal modo i confini del decreto, che dire del timore di esorbitanza?

Non ci sarebbe nessun male, anzi vi sarebbe del bene se in materia di indulgenze il Santo Padre per l'avvenire volesse aggiungere alla presente altre simili concessioni. Il recente decreto è motivato dal vivo dsiderio di Sua Santità di giovarsi dei ritrovati della scienza a vantaggio spirituale delle anime. Ora se in vista di tal vantaggio Egli giudicasse opportune altre concessioni del genere, i fedeli non avrebbero che da rallegrarsene; ma nel caso il Papa solamente dovrebbe giudicare dell'opportunità.

Quanto al timore che coll'andar del tempo la deroga della presenza fisica venga estesa ad altri campi che non siano quello delle indulgenze, il presente Decreto non vi dà il menomo appiglio.

In particolare, circa l'adempimento del precetto festivo mediante la S. Messa ascoltata alla Radio, fu già autorevolmente dichiarato che la tra-

smissione radiofonica della S. Messa certamente potrà essere un conforto e un'edificazione per chi l'ascolterà, tuttavia senza che l'ascoltatore si lusinghi per questo solo d'aver adempito il precetto, « che non può in questo modo essere soddisfatto » (2). Infatti la presenza fisica alla S. Messa è richiesta dalla natura e dal fine ad essa stabilita non per umana autorità ma per istituzione divina. È richiesta pure dalla tanto raccomandata partecipazione attiva dei fedeli alla S. Messa considerata nel suo doppio aspetto di sacrificio e di convito: la quale partecipazione non può certo aver luogo nell'audizione puramente radiofonica.

Diario della Curia Romana

S. Congregazione di Propaganda Fide. - Nomine. — *23 febbraio 1939.* R.mo Can. David Giordano, *Presidente P. O. della Propagazione della Fede per l'Uruguay.*

10 maggio 1939. R.mo Mons. Giuseppe Mlodochowski, *Membro del Consiglio Superiore generale della P. O. della Prop. d. Fede.*

23 giugno 1939. R.mo sac. Adiutor Faucher, *Presidente della P. O. della Prop. della Fede per il Canada.*

14 luglio 1939. R.mo Can. Giuseppe Rutilio, *Presidente idem per la Repubblica del Salvador.*

S. Congregazione dei Riti. — *11 luglio 1939.* Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Maria Teresa di Soubiran, fondatrice della Congr. di Maria Ausiliatrice.

18 luglio 1939. Congregazione ordinaria *particolare* per discutere sulla validità dei Processi ordinari ed apostolici e sul non culto di alcuni Servi di Dio.

Nomina. — *7 luglio 1939.* Rev.mo Mons. Giovanni Pendola, *Promotore di Giustizia nel Tribunale della Sacra Rota.*

Necrologio. — Nell'Episcopato si hanno da deplorare le seguenti perdite:

17 luglio 1939, Mons. *Enrico Houbaut,* Vescovo di Baiona.

20 luglio, Mons. *Timoteo Corbett,* Vescovo tit. di Vita.

24 luglio, Mons. *Edoardo Giuseppe Herberbold,* Vescovo di Ilheos.

25 luglio, Mons. *Edoardo de Ropp,* Arcivesc. di Mohilew.

8 agosto, Mons. *Isacco Koudabache,* Arciv. di Urmia dei Caldei e Vesc. di Salmas.

Ricordiamo pure i seguenti lutti:

~ Il 24 agosto, in Roma, a 48 anni di età, *Don Piero Colonna* dei Principi di Paliano, Governatore dell'Urbe. Ricoprì vari alti uffici politici e civici; riscosse la simpatia e il consenso unanime per la sua opera vasta, multiforme, intelligente e geniale esplicata dal 1936 quale Governatore di Roma.

(2) Cfr. *Il Monitore* 1939, p. 71.

Pure in Roma, il giorno 23 luglio, spirava all'età di 70 anni e dopo lunga e penosa malattia, il R.mo *P. Clemente Perniciaro*, ex-Superiore Generale dei Frati Bigi della Carità, secondo successore del Ven. P. Lodovico da Casoria.

~ Il 30 luglio, in Benevento, sua patria, a 79 anni si spegneva S. E. R.ma *Mons. Orazio Mazzella*, già Arcivescovo di Rossano, poi di Taranto, Socio della P. Accademia di S. Tommaso e illustre cultore delle discipline filosofica e teologica.

~ Il 21 luglio u. s. scompariva pure a 79 anni S. E. R.ma *Mons. Agostino Henninghaus*, della Società del Verbo Divino, Vicario Apostolico emerito di Yenchohfu, Vescovo da 31 anni e da 53 anni zelante infaticabile missionario in Cina.

~ Il 3 luglio, a La Vega (San Domingo), venerato e compianto da tutti si spegneva *Mons. Francesco Fantino y Falco*, detto comunemente *Padre Fantino*, oriundo italiano, insigne educatore e filantropo, che spese tutte le sue sostanze e la sua esistenza in erigere Collegi e fondare Opere di carità a vantaggio della gioventù Dominiciana.

BREVI NOTIZIE

~ La sera del 25 luglio il Santo Padre ha lasciato il Palazzo Apostolico Vaticano per recarsi alla sua *Villa di Castel Gandolfo*, tra le vivissime acclamazioni di numerosa folla raccolta ovunque lungo il percorso, accolto e salutato al suo arrivo dalle autorità e dal popolo con profondo affetto riverenza e pietà.

~ Il 31 luglio u. s. il Santo Padre ha ricevuto in speciale udienza al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo S. A. il Principe Sri Kantirava Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Yuvaraja di Mysore, il quale era accompagnato dalla Consorte, dai figli e da numerosi personaggi del seguito.

~ Il 1° agosto u. s. il S. Padre ha ricevuto in privata udienza il Capitolo dei Ss. Celso e Giuliana, nella cui chiesa parrocchiale il Sommo Pontefice ha ricevuto il santo Battesimo.

~ Il 19 luglio u. s., Sua Santità ha ricevuto in particolare udienza oltre 300 fanciulli di A. C. delle varie diocesi d'Italia, vincitori del premio Roma nelle gare catechistiche.

~ La Santità di Nostro Signore si è degnata di annoverare fra i Protonotari Apostolici di numero Partecipanti il Rev.mo Mons. *Arturo Mazzoni*, in luogo del compianto Mons. Domenico Spolverini.

Il Santo Padre, in segno di particolare predilezione, ha conferito all'*avv. Vignoli, la Commenda dell'Ordine Piano*. Il card. Maglione, a nome di Sua Santità, lo ha vivamente ringraziato della preziosa attività da lui svolta in qualità di Presidente dell'Ufficio Centrale dell'Azione Cattolica, ufficio che, come è noto, con la riforma dell'A. C. è stato soppresso.

~ La Santità di N. S. si è degnata di erigere la *nuova diocesi* di Caxias del Maragnano e la *nuova Prelatura « nullius »* di Pinheiro, nel Brasile.

~ Il 29 luglio arrivò a Roma il pellegrinaggio tridentino, per assistere alla consacrazione di S. E. *Mons. Oreste Rauzi*, eletto Vescovo Ausiliare di Trento.

~ Il 20 agosto si è compiuto il *25° anniversario della morte di Pio X*, di s. m. La mesta e gloriosa ricorrenza fu festeggiata con un generale pellegrinaggio delle

tre Venezie a Roma per venerare la tomba del santo Pontefice. I pellegrini furono ricevuti in particolare udienza dal S. Padre.

~ Il 31 luglio u. s., in S. Maria in Campitelli fu fatta memoria del *Card. Giovanni Battista Lugari,* preclaro esempio di rettitudine e di fede prettamente romana, la cui vita fu spesa tutta a gloria di Dio e per il servizio della S. Chiesa; del quale ricorreva il 25° anniversario dalla pia morte (1914).

~ Il 3 agosto ricorse il 25° anniversario dalla scomparsa di S. E. R.ma *Monsignor Geremia Bonomelli,* Vescovo di Cremona ed intimo amico di Mons. G. B. Scalabrini Vesc. di Piacenza. La memoria del suo zelo pastorale, della sua carità, della sua dottrina dura anche oggi, anzi splende più alta e più pura, specialmente nella sua Opera di S. Raffaele in pro degli emigranti e nei numerosi suoi scritti.

~ Nel 25° anniversario della morte di *Suor Maria Antonia Lalia* fondatrice delle Domenicane di S. Sisto Vecchio (nata in Sicilia nel 1839), la sua spoglia mortale, che riposava nel cimitero di Ceglie Messapico (Brindisi) fu riportata a Roma e il 22 luglio tumulata nell'aula capitolare di S. Sisto Vecchio alla presenza del'E.mo Card. C. Caccia Dominioni.

~ Il Capitolo Generale della Congregazione dei Figli della Sacra Famiglia riunitosi in Roma ha confermato nella carica di Superiore Generale il Rev.mo *P. Antonio Sama.*

~ Il Capitolo Generale dei Chierici Regolari Mariani sotto il titolo della Immacolata Concezione di M. V., adunatosi in Roma per la rinnovazione delle cariche, ha eletto Superiore Generale per il prossimo sesennio S. E. R.ma *Mons. Francesco Pietro Bucys,* Vesc. tit. di Olimpo, che già una volta (1927-1933) tenne questa carica.

~ Il R. P. Felice Rinaldi, S. J., che per 8 anni fu direttore della *Civiltà Cattolica,* avendo chiesto d'essere esonerato dall'ufficio, fu designato a succedergli il R. P. Giacomo Martegnani, S. J., membro del collegio degli scrittori della medesima Rivista.

~ Il 5 agosto u. s. ad Anzio il *tempio nazionale* eretto a S. Teresa di Gesù Bambino fu consacrato da S. E. Mons. Stefano M. Blanquet du Chayla, dei Carmelitani Scalzi, avvenimento preparato e seguito da una serie di solenni funzioni religiose, promosse dai PP. Carmelitani del luogo.

~ Col chiudersi del mese di luglio a Bordeaux si è fruttuosamente conclusa la XXXI Sessione della *Settimana Sociale di Francia,* svoltasi sul tema: « I problemi delle classi nella comunità nazionale e nell'ordine umano ».

~ Dal 22 al 25 giugno p. p. è stato celebrato a Toronto (Canada) il *primo Congresso Canadese interdiocesano* della Società del Santo Nome, Congresso peculiarmente importante per il luogo, per nove decimi protestante, nel quale si è svolto, per la larga partecipazione degli associati e per l'"attualità degli argomenti trattati.

RECENSIONI

Annali dei Sacerdoti Adoratori. Atti del nostro III Congresso Nazionale. In-8° di pag. 190. Torino, presso la Direzione, Vicolo S. Maria, 1, 1939.

A distanza relativamente breve dalla celebrazione del III Congresso dei Sacerdoti Adoratori tenuto in Roma dal 25 al 28 aprile scorso, ne sono stati pubblicati gli Atti, costituenti i fascicoli di maggio, giugno e luglio degli « Annali dei Sacerdoti Adoratori ».

Il contenuto è quanto mai importante ed autorevole: discorsi, relazioni, esortazioni, spunti di Cardinali, Vescovi, Prelati ed Oratori a ciò deputati (alcuni riprodotti integralmente, altri in largo compendio) convergenti tutti allo svolgimento del tema generale « Eucaristia e Sacerdozio nell'ora attutale ».

Nonostante la ricchezza e densità della materia, il volumetto è assai piacevole e grato non solo alla vista in grazia del formato, dei caratteri di stampa e delle numerose fotografie, ma anche alla lettura, facendo seguire ed alternando in bella varietà la cronaca, gli elenchi, le relazioni, i documenti e presentando quasi al vivo agli occhi del lettore quei giorni solenni e indimenticabili.

Per tutti i Sacerdoti Adoratori, per quelli sopratutto che furono presenti al Congresso, sarà un dolce ricordo, ed un utile manuale di moderna formazione ed azione sacerdotale. Il mite prezzo di L. 5 renderà molto facile ad ognuno il procurarselo.

Archivio di Diritto Ecclesiastico, diretto da Pio Fedele della Università di Perugia, Avv. della S. Romana Rota. Anno I, N. 1, gennaio-marzo 1938-XVII. In-8° di pag. 178. Casa Editrice del Dott. Carlo Cya, Roma, Piazza di Spagna, 72-A.

Merita di venire segnalata questa nuova Rivista, che è nata da pochi mesi ma aspira a lunga e prospera vita sotto gli auspici e col concorso di tutta la scienza canonistica italiana. Nell'elenco de' suoi redattori e collaboratori figurano infatti i nomi dei migliori canonisti delle università italiane.

Formati ai principî ed alla scuola degli illustri Professori F. Scaduto e F. Ruffini, sono mossi non solo dall'ideale, già di per sè nobile, d'una pura ricerca scientifica ma dal senso d'un leale apprezzamento dell'istituto secolare della Chiesa, a indagarne e valutarne la concretezza giuridica.

Lungamente attesa e debitamente predisposta nella preparazione scientifica de' suoi collaboratori, la Rivista vede alfine la luce nel clima propizio creato dai Patti Lateranensi — del quale evento elaborerà con metodo e con obbiettività gli spunti vitali — ed in un tempo che il nuovo Diritto Ecclesiastico Italiano ha — com'essa scrive — «raggiunto una fase rigorosamente positiva di assestamento e la maturità di scienza ». Quindi, mentre è la meta del lungo cammino che in Italia gli studi giuridici ecclesiastici hanno percorso e l'indice del punto culmi-

nante raggiunto, vuol essere anche il mezzo per mantenere la cima e una palestra pei giovani discepoli cresciuti alla medesima scuola.

Ogni fascicolo avrà le seguenti rubriche: Dottrina, Giurisprudenza civile, Giurisprudenza ecclesiastica, Legislazione civile, Legislazione ecclesiastica, Rivista bibliografica.

Il primo Quaderno già si presenta assai bene sia negli articoli come nei nomi. La « Dottrina » è rappresentata da tre forti lavori: 1) A. C. Jemolo, *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodo italiane post-tridentine;* 2) F. Vassalli, *Diritto pubblico e diritto privato in materia matrimoniale;* 3) P. Fedele, *Il problema dello studio e dell'insegnamento del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico in Italia.* La « Giurisprudenza civile » vi figura con una nota di A. C. Jemolo, *In tema di autorizzazioni* e con *Considerazioni* di M. Petronelli *sulla personalità giuridica della chiesa parrocchiale.* In tema di « Giurisprudenza ecclesiastica » P. Fedele ha iniziato una *Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale.* Seguono alcuni atti, con commento, in materia di legislazione civile ed ecclesiastica ed in fine una nutrita rassegna bibliografica.

Non resta che augurare alla nuova Rivista di proseguire con vigoria costante nel suo nobile intento.

MENEGHIN VITTORINO, O. F. M., *Ricordo Francescano di Giacomo Zanella.* Commemorazione tenuta nel Collegio Serafico di Chiampo il 28 settembre 1938 nel cinquantesimo del Poeta. In-8° di pag. 50. Collegio Serafico di Chiampo. - L. 3.

Il dolce Poeta di Chiampo, del quale lo scorso anno fu celebrato il cinquantenario della morte, può chiamarsi per vari titoli francescano. Egli fu ascritto al Terz'Ordine secolare, visitò Assisi e cantò le glorie del Francescanesimo, comprese profondamente lo spirito francescano e lo ritrasse nella propria vita ed arte, come sacerdote e come poeta.

Di più due distinti membri dell'Ordine Francescano, amici dello Zanella, ebbero una forte e salutare influenza sull'animo e sull'arte di lui, sopratutto durante e dopo la sua crisi di spirito. Tutto questo nel presente opuscolo viene ricordato con ricchezza di minuti, attraenti particolari e con frequenza di citazioni sia nel testo come nelle note aggiunte.

La bella commemorazione, già così riboccante di calore e d'affetto nella parola scritta, dovette esserlo ancor più nella parola viva dell'oratore e quando fu tenuta nella cornice famigliare del paese nativo, certo il Poeta ne gioì come d'una verde fronda aggiunta alla postuma « corona agreste » cui soltanto ambiva la sua modestia e semplicità francescana.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

NUNZIO RADIOFONICO, inviato dal Santo Padre a tutto il mondo il giorno 24 agosto 1939, nel quale esorta con ogni argomento umano e divino a conservare la pace ed evitare l'imminente flagello della guerra.

ESORTAZIONE mandata dal Sommo Pontefice il giorno 31 agosto 1939 ai Governi d'Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Polonia, allo scopo di scongiurare la guerra.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Dakar* (*Ziguinchorensis*). Viene staccata una parte di territorio dal Vicariato Apost. di Dakar, nell'Africa Occidentale Francese e se ne erige la Prefettura Apostolica di Ziguinchor, da affidarsi alle cure della Congregazione dello Spirito Santo. 5 aprile 1939.

II. *S. Iacobi in Chile* (*Serenensis - SS. Conceptionis*). Dalla Provincia ecclesiastica di Santiago nel Cile si staccano le diocesi di Iquique, Antofagasta, Cillana, Temuca e S. Carlo d'Ancud. Le prime due si uniscono alla metropolitana di Serena; le altre, insieme alla nuova diocesi di Porto Montense, sono date come suffraganee alla metropolitana della S. Concezione. 20 maggio 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. S. Carlo Borromeo, Vescovo e Confessore, viene dato quale Patrono « aeque principalis una cum Sancto Ambrosio » alla città e diocesi di Vigevano, le quali fino al principio del XIX secolo furono suffraganee di Milano ed ebbero sempre una grande divozione ed affetto verso il Santo, per il bene e per le cure che questi ebbe per loro in vita. 25 aprile 1939.

II. Il tempio di S. Willibrordo di Echternach in diocesi di Lussemburgo, portato recentemente a un grande splendore d'arte in vista del prossimo XII centenario del Santo, è arricchito del titolo e degli onori di Basilica minore. 1° maggio 1939.

EPISTOLA al Priore Generale della Congreg. dei Monaci Eremiti Camaldolesi, O. S. B., nel quinto Centenario dalla morte di Ambrogio Traversari, chiarissimo loro sodale, distinto per onorifici incarichi della S. Sede e per la sua illimitata devozione verso la stessa. 24 giugno 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

I. *Lublinensis - Siedlcensis.* Decreto per cambiamento di confini delle due diocesi. 1° aprile 1939.

II. *Carpensis et Nonantulana.* Decreto col quale si spostano i confini fra la diocesi di Carpi e l'abbazia di Nonantola. 15 aprile 1939.

Sacra Congregazione del Concilio

Una disposizione circa il digiuno delle Quattro Tempora in Italia.

Su richiesta di Ecc.mi Vescovi d'Italia ed in vista delle presenti circostanze la Sacra Congregazione del Concilio nella ricorrenza delle Quattro Tempora del corrente anno (1) ha dispensato in Italia dalla legge dell'astinenza e del digiuno nei giorni di sabato e ha trasportato la stessa legge dal giorno di mercoledì al giovedì (2).

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Bononien.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Clelia Barbieri (1847-1870) fondatrice delle Minime della Vergine Addolorata.

II. *Andegaven.* Decreto del *Tuto* per la canonizzazione della B. Maria di S. Eufrasia Pelletier, V., Professa dell'Ordine di N. S. della Carità (1796-1868) fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

III. *Lucen. in Italia.* Decreto del *Tuto* per la canonizzazione della B. Gemma Galgani (1878-1903), Vergine lucchese. 23 luglio 1939.

Sacra Congregazione dei Seminari

Per gli istituti di educazione e di istruzione dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

La Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi con lettera N. 2773-39 del 2 settembre corrente allo scopo di disciplinare

(1) Questa disposizione perciò vale per le Sacre Tempora di settembre e per quelle di dicembre c. anno.

(2) Precedentemente alla disposizione della S. C. e in vista delle attuali circostanze, l'Autorità Civile aveva già disposto che in tutta Italia non si vendesse carne nei giorni di giovedì e di venerdì. L'atto della S. C. è un bell'esempio della sapiente adattabilità delle leggi puramente ecclesiastiche all'indole, ai bisogni, alle contingenze dei vari tempi e momenti storici.

gli Istituti di Educazione e di Istruzione, sia immediatamente dipendenti dagli Ordinari Diocesani come affidati ad Ordini e Congregazioni Religiose, ha creduto opportuno stabilire le seguenti direttive:

« 1) La vigilanza dell'Ordinario si estende non soltanto all'andamento religioso e morale dei singoli Istituti, ma altresì a quello didattico.

2) Tutto l'insegnamento deve essere informato ai principi della Religione Cattolica, ma cura particolare è necessario sia dedicata all'insegnamento della Religione, procurando che esso:

a) venga affidato a persone veramente idonee;

b) abbia maggiore sviluppo di quello consentito nelle Scuole di Stato;

c) abbia lo stimolo delle periodiche interrogazioni e degli esami finali.

3) I Dirigenti degli Istituti abbiano una esatta conoscenza di tutte le prescrizioni civili ed ecclesiastiche concernenti la scuola e si impegnino coscienziosamente ad osservarle e a farle osservare.

4) Gli Insegnanti siano realmente forniti dei titoli di studio prescritti, e soltanto in caso di assoluta necessità e in via provvisoria sia lecito assumere, col consenso del R. Provveditore agli Studi, qualche Docente sfornito del titolo legale.

5) Per l'accettazione degli alunni nelle scuole parificate o associate all'E.N.I.M. si osservino rigorosamente le disposizioni di legge, tenendo presente in particolare che è fatto assoluto divieto di accogliere alunni sforniti del titolo legale di studio e di ammettere semplici uditori.

6) I moduli inviati a questa Sacra Congregazione e alle Autorità Scolastiche Civili siano redatti con assoluta esattezza e sincerità.

7) Venga rimessa a questo Sacro Dicastero copia fedele delle Relazioni finali che gli Istituti debbono inviare all'Autorità Scolastica Civile.

Gli Ordinari peraltro procureranno di fare inviare al medesimo Dicastero dal Delegato Diocesano, al termine di ogni anno scolastico, una chiara e completa Relazione, da cui possa rilevarsi lo stato di fatto dei singoli Istituti ».

De Censuris in genere

(*Continuazione e fine*) (*)

TITULUS X

De remediis poenalibus et poenitentiis

Caput II. — *De Poenitentiis.*

Can. 2312. — § 1. *Poenitentiae in foro externo imponuntur ut delinquens vel poenam effugiat, vel poenae contractae absolutionem aut dispensationem recipiat.*

§ 2. *Ob delictum aut transgressionem occultam nunquam poenitentia publica imponatur.*

§ 3. *Poenitentiae non tam secundum quantitatem delicti, quam secundum poenitentis contritionem moderandae sunt, pensatis qualitatibus personarum et delictorum adiunctis.*

Dicemmo al can. 2216 che il valore anche *satisfatorio* (*Trid.* Sess. XIV *de poen.* c. 8) dei rimedi penali si completava con le *penitenze* in quanto i due fini medicinale e vendicativo de l'assetto penale ecclesiastico non esulano mai completamente da nessuno dei mezzi coercitivi usati. Vedemmo anche da lo studio dei commentatori delle Decretali, che la somma distinzione di questi era precisamente in *I. pene propriamente dette II. penitenze III. censure.* (Lega, *De Del.* 69).

Le penitenze *in foro esterno* si distinguono dalle altre sanzioni di cui al cit. 2216, in quanto sottintendono un *volontario* concorso del colpevole, che accettandole ed eseguendole si esime da una pena medicinale o vendicativa propriamente detta, o merita la cessazione o un più breve decorso delle medesime ([305]).

Sono esse mezzi di foro esterno e perciò da distinguersi dalle penitenze proprie del foro interno, ma per questa *disposizione soggettiva* che suppongono, hanno carattere giuridico e morale insieme, e concretano in se medesime con piena evidenza l'interferenze e i collegamenti naturali fra i *due fori.*

È buona definizione questa del Cocchi l. c. 126 « *opera poenalia a pote-*

(*) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1939, p. 239.

([305]) Ciò non toglie che a mezzo di pene propriamente dette il colpevole non possa essere costretto ad accettare penitenze cf. i cann. 2248-2310.

state coercitiva Ecclesiae imposita et a delinquente acceptata ad satis faciendum Deo et Ecclesiae pro peccato et ad ipsius delinquentis emendationem ».

Sono penitenze pubbliche perchè del foro esterno e non private penitenze; *canoniche*, ma *deminuta ratione*, perchè *non solemni*, come quelle dello *ius Decretalium* che con rito speciale erano imposte e tolte dal Vescovo.

Scriveva il Card. Cavagnis I, 282 « Poenitentiae.. publicae.. subdividuntur in solemnes et non solemnes. Solemnes ab Episcopo ritu speciali imponebantur et absolvebantur. Hae sunt quae proprie dicuntur poenitentiae canonicae, sed iam a pluribus saeculis in desuetudinem abierunt. Remanent igitur tantum non solemnes... etc. » ([306]).

Le solenni ricordano *anche* il periodo antecedente il sec. XII, quando non era così chiara, e lo vedemmo (2215), la distinzione fra l'interno e l'esterno foro. Dice il canone:

§ 1. *Poenitentiae in foro externo imponuntur*, e quindi nè penitenze sacramentali, nè in solo foro di coscienza interno, ma *penitenze non solenni, pubbliche di foro esterno*, qui s'intendono, che mai furono completamente abbandonate dalla pratica coercitiva del foro Ecclesiastico. Vedi ad es. c. 8 Sess. XXIV *de ref.* del *Tridentino* contro gli adulteri, concubinari e concubine (in fine).

... *ut delinquens vel poenam effugiat*, perchè il delinquente eviti la pena realizzando a suo vantaggio il previsto del can. 2223 § 3-3 « Superior vel iudex potest... a poena infligenda abstinere si reus perfecte fuerit emendatus etc. ».

L'efficacia delle penitenze così esprime il Trid. c. 8 Sess. XIV *de poen.* « .. quasi freno quodam exercent hae *satisfactoriae poenae*, cautioresque et vigilantiores... poenitentes efficiunt etc. ».

... *vel poenae contractae absolutionem vel dispensationem recipiat*, o perchè ottenga remissione della pena contratta, giusta il presente disposto e quanto dispone il can. 2236 § 1, 2248 § 2, 2289. Vedi sopra.

Ai *lapsi* confessi fu usato condono: c III D. L; e al c. IV ib. è detto: « *Debet* (homicida) *sacerdotio privatus, lacrymarum fonte flagitium tam immane diluere, ut talibus saltem remediis curatus, salutis possit invenire suffragium* » ([307]).

Il condono, la commutazione di pena per decreto di indulto o di grazia, ammette anche all'art. 90 il Cod. Pen. Italiano.

§ 2. *Ob delictum aut transgressionem occultam nunquam poenitentia pu-*

([306]) Wernz, 249; Sole, 305; Lega, *De Del. et Poen.* 69.

([307]) Nel sec. VII furono prima usate in Inghilterra e poi altrove le *redenzioni*, per commutazione con altre pene penitenziali, da quelle più rigorose dei penitenziari vigenti. Il C. P. It. ha della riabilitazione agli artt. 109-178-181.

blica imponatur. Non s'imponga (parola precettiva) penitenza pubblica per delitto occulto o trasgressione. Trattandosi di penitenze non previste dalla legge (2195) che possono inoltre essere imposte per semplice violazione di norme ad es. di polizia esteriore, sono comprese anche le *trasgressioni.*

Che per delitto occulto non debbasi imporre confessione pubblica già decretava S. Leone I Ep. 168, 2 « Illam contra apostolicam regulam praesumptionem quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus *constituo submoveri*: de poenitentia videlicet quae a fidelibus postulatur ut de singulorum peccatorum genere libellis scripta professio publica recitetur cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus iudicare confessione secreta ».

Ma della stessa *penitenza pubblica* S. Agostino « Ipsa conficienda sunt coram omnibus quae peccantur coram omnibus... secretius quae secretius... Ne volentes publice arguere prodamus hominem » (*Sermo* 82-7-8) ([308]) (can. 19 C. 2 q. 1 § 1).

Così Clemente III a. 1190 c. 7, X *de poenit. et remiss.* V. 38 « *Gravior* (sacerdotibus) *quam laicis, non tamen publica* (*nisi in publicum* — reatus — *veniat*) *poenitentia debet imponi* » e Innocenzo III a. 1213 c. 21 *de accusat.* V, 1 « *Nullum esse* (respondemus) *pro crimine, super quo aliqua non laborat infamia seu clamorosa infirmatio non processerit... puniendum* ».

Il *Tridentino* al c. 8 Sess. XXIV *de ref.* « Apostolus monet, publice peccantes palam esse corripiendos » ([309]) e segue « Quando igitur ab aliquo publice... crimen commissum fuerit... condignam pro modo culpae poenitentiam publice iniungi oportet etc. ».

Il legislatore nostro prescrive quindi si continui la tradita disciplina, che corrisponde ai dati dogmatici relativi al Sacramento della penitenza, e per il foro esteriore limita le esiziali inferenze dello scandalo.

§ 3. *Poenitentiae non tam secundum quantitatem delicti quam secundum poenitentis contritionem moderandae sunt, pensatis qualitatibus personarum et delictorum adiunctis.*

In antico la penitenza di *foro esterno* durava spesso fino al termine della vita, ma poteva venire abbreviata mediante i *libelli pacis* dei martiri e confessori (Cipriano Ep. 16-3). Poteva anche essere data più volte, ai recidivi, ma più spesso una sol volta, salvo il punto di morte (Hermas, Mand. IV-1). La solenne riammissione poi si aveva per l'imposizione delle mani del Vescovo

([308]) Che in chiese particolari — eccettuata l'Irlanda e l'Inghilterra — per colpe secrete determinate, *non tutte*, si sia avuto confessione o penitenza pubblica è ammesso. Vedi Rauschen-Bonaccorsi, *L'Eucarestia e la Penitenza nei primi 6 secoli della Chiesa*, p. 154 seqq., Editrice Fiorentina, 1909.

([309]) *Tim.*, 5 c.

detta *reconciliatio* o anche *communio* ciò che compiuta la penitenza si aveva a Roma nel giovedì Santo; a Milano nelle Spagne e in Oriente al Venerdì Santo.

Quattro erano le classi dei penitenti: i *piangenti* che restavano nell'atrio della Chiesa chiedendo l'intercessione degli entranti — gli *audienti* che rimanevano dopo i catecumeni — i *prostrati* che tali ricevevano l'imposizione delle mani del Vescovo usciti gli audienti — gli *stanti* che coi fedeli assistevano al sacrifizio ma non partecipavano all'offerta e alla comunione.

Durante e dopo il secolo IV la disciplina penitenziaria si andò mitigando. (Rauschen l. c.).

Della graduale proporzione di cui il pres. § 3. così al c. 8, X, *de poenit. et remiss.* V. 38 Innocenzo III:

« *Ceterum cum poenitentia non tam secundum quantitatem excessus, quam poenitentis contritionem... sit moderanda pensata qualitate personarum, super adulterio homicidio etc. consideratis circumstantiis omnibus... competentem poenitentiam impones* ».

Riproduce questo testo il *Tridentino* al citato luogo, appellando allo *spirito* eccl. e *prudenza* di chi la penitenza impone, e da esso la presente disposizione, che cioè

§ 3. *Le penitenze sono da moderare non tanto secondo la quantità del delitto* ([310]) *quanto secondo la contrizione del penitente, tenuto calcolo delle qualità delle persone e degli aggiunti dei delitti commessi* ([311]).

Sulle stesse circostanze di persone e di cose è data prevalenza alla *contrizione del penitente,* essendo proprio delle penitenze, come fu detto, importare il necessario *concorso* di chi ne viene ad essere soggetto e attore. Contrizione *quatenus appareat,* perchè siamo in foro esterno.

Can. 2313. — § 1. *Praecipuae poenitentiae sunt praecepta:*

1° *Recitandi determinatas preces;*

2° *Peragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pietatis opera;*

3° *Servandi peculiare ieiunium;*

4° *Erogandi eleemosynas in pios usus;*

5° *Peragendi exercitia spiritualia in pia aut religiosa domo per aliquot dies.*

§ 2. *Poenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis et correptionis.*

§ 1. Le penitenze si danno a mezzo di precetto verbale o scritto e deve di esso debitamente constare (cann. 24-2310). Le principali alle quali può

([310]) Vedi al can. 2196.

([311]) Vedi al can. 2218.

aggiungere o sostituirne altre il Superiore sono 1° Determinate preghiere ad es. I Salmi penitenziali per un anno; 2° Un pellegrinaggio ad es. alla S. Casa di Loreto o altre opere di pietà ad es. ascoltar messe nella Chiesa del Cimitero; 3° Far digiuno speciale cioè oltre i prescritti; 4° Far elemosina ad uso pio v. g. mille lire alle Missioni: Nel Giubileo *extra ordinem* di Pio XI a. 1929 una elemosina *pro viribus* alle Missioni fu prescritta fra le condizioni richieste; 5° Compiere un corso di esercizi spirituali per qualche giorno in casa pia o religiosa. È detto al c. 34, D, L « *Qui... se per ieiunia et eleemosynas vigiliasque, et sacras orationes purgare cessaverint... spes veniae de misericordia Dei promittenda est* ».

§ 2. L'Ordinario può prudentemente servirsi delle penitenze anche aggiungendole ai rimedi penali della monizione e della correzione. Dicemmo già al § 1 che di questi possono essere complemento. E inoltre le penitenze, giusta il can. 2248 § 2, sono *ad manus* dell'Ordinario che cessando la contumacia assolve da censure.

Il c. 6 del cit. *de poenit.* (X) V. 38 con l'indicazione di determinata penitenza accenna a la moderazione da usarsi nei cibi « *Si autem illi qui aliquot dies in pane et aqua ex iniuncta sibi poenitentia tenentur peragere,* pane quo vescantur non habent, *leguminibus* aut *piscibus* vel aliis cibariis reficiantur, si necessitas id exposcat: *discretione tamen adhibita,* quod his non ad delicias, sed ad sustentationem utantur ».

Le possibilità fisiche e morali del penitente il Superiore non trascuri di aver sempre per regola e di ben conoscere in antecedenza, perchè salvo il necessario rispetto alla disciplina esteriore (pel foro interno altri interviene) è meglio eccedere nella indulgenza che nel rigore.

Il penitente già soddisfa nella penitenza (per lo stesso peccato) del foro interno; ciò che diversifica in molti casi l'attuale penitenza canonica da quella usata in antico.

Nella penitenza eseguita deve però constare al Superiore che l'ha inflitta a lo stesso modo che deve constare de l'atto che la impose ([312]). Può anzi il Superiore esigere che venga eseguito o tolto il suo diretto controllo o di chi per esso. Il che è anche ne l'interesse de lo stesso penitente ([313]).

Termina la parte prima e seconda del V libro.

M. Pistocchi

([312]) Se si tratti di esercizi spirituali può bastare l'attestato del Superiore della casa religiosa dove sono stati compiuti: se di una peregrinazione quello del Sacrista del Santuario, ecc.

([313]) Il C. Pen. It. ha della riabilitazione agli artt. 109-178-181.

NOTE E DISCUSSIONI

DIVISIONE DI PARROCCHIA.

Un Parroco ci ha domandato:

« Ho una Parrocchia molto estesa e popolata. Il Vescovo, più volte, ha accennato di volerla dividere; per questo si prega far sapere:

I. — Può il Vescovo, *invito Parocho*, smembrare o dividere la Parrocchia?

II. — Può intaccare o dividere anche il Benefizio?

III. — Col ricorrere all'istituzione di uno e magari due Cappellani cooperatori, potrei scongiurare il temuto pericolo? ».

Profittiamo dei quesiti, di cui sopra, per considerare la materia sotto un aspetto più vasto e quindi trattarla in modo più completo. Per questo la divideremo nei seguenti paragrafi:

I. — Divisione di Parrocchie, che hanno chiesa in comune; ma:

a) con Beneficio separato o no, e con popolo separato per territorio;

b) con popolo distinto solo per famiglie.

II. — Divisione di Parrocchia per smembramento:

a) del territorio solamente; o anche

b) del Beneficio.

Parte I. — Separazione di Parrocchie, divise per famiglie.

I. — In origine il Vescovo aveva la Cura diretta delle anime, onde, per parecchi secoli, la Diocesi si identificava con la Parrocchia. Infatti nel Decreto di Graziano si legge: *si quis Episcopus, ordinatur ad parochiam, cuius est electus,* ecc. (1).

Naturalmente, per il governo delle anime, secondo il bisogno, si valeva dell'opera dei suoi sacerdoti; era ancora suo pensiero dislocarne qualcuno nelle varie comunità religiose, che, a mano a mano, fiorivano, qua e là, alla periferia della città episcopale.

In un primo momento, questi sacerdoti, compiuta la loro missione, facevano ritorno presso il Vescovo; più tardi, per gli accresciuti bisogni locali, si impose una residenza stabile, e il Vescovo, per provvedere al loro sostentamento, assegnava a ciascuno una quota parte dei beni, che la Chiesa possedeva in comune.

In questo provvedimento si vede chiaramente apparire l'embrione o il

(1) Can. 4, Dist. 92.

primo stadio dell'istituto parrocchiale: nucleo di fedeli, territorio separato, dote, partecipazione diretta alla cura delle anime.

2. — Il Sommo Pontefice S. Dionigi (256-268) è il primo ad ordinare la divisione delle Diocesi in vari distretti, che preludono alla struttura materiale della parrocchia, quale oggi la vediamo.

Questo Pontefice infatti, «*secatis et partitis dioecesibus in plures ecclesias parochiales seu parochias, singulas has parochias singulis sacerdotibus assignavit, ut unusquisque proprium haberet territorium seu certum districtum, ab hac partitione appellatum parochia, intra cuius fines ac limites populum inibi existentem in spiritualibus debite pasceret et regeret, nec unus alterius fines et limites ingrederetur* (2).

3. — Sarebbe ingenuo credere che tale disposizione Dionisiana avesse trovato un terreno favorevole tanto da passare subito in atto. Per incontrarci nel Parroco vero e proprio, per la campagna, bisogna riportarsi ai secoli V e VI; e per la città vescovile, al secolo XI (3).

4. — Però non sempre e non tutte le parrocchie, che nacquero, si modellarono sopra un tipo unico.

Se ne ebbero:

a) a base territoriale, con limiti determinati;

b) a base familiare, con territorio comune; e

c) senza alcuna divisione, servite promiscuamente in solido da un collegio di Parroci.

Circostanze particolari portarono a questa varietà: le località di confine, le immigrazioni in massa, la diversità di rito, nonchè la mancanza di chiese ecc. vi poterono facilmente influire, e far sentire il loro peso.

Certo questa difformità non era piacevole e non mancava di inconvenienti; per questo il Concilio di Trento cercò di portare l'uniformità e dichiarò che l'ideale suo era la parrocchia con popolo distinto e separato e retta da un solo pastore: «*iure optimo distinctae fuerunt... parochiae et unicuique gregi proprii attributi pastores*» (4).

Constatando che in parecchie località «*parochiales ecclesiae certos non habent fines nec earum rectores proprium populum quem regant*», comandò ai Vescovi «*ut distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum peculiaremque populum assignent, qui eas agnoscere valeat, et a quo solo licite sacramenta suscipiant*» (5).

Tenendo però presente che certe situazioni non si possono cambiare di

(2) FERRARIS, *Prompta Bibliotheca* ecc. alla parola: *Parochia* n. 8.
(3) WERNZ-VIDAL, *Jus Canonicum*[4], II de Personis n. 721.
(4) Sess. XIV c. 9 de Reformatione.
(5) Sess. XXIV c. 13 de Reformatione.

punto in bianco, e che taluni ostacoli non si possono eliminare o sorpassare con un tratto di penna, nè con un atto di volontà tenace, i Padri del Concilio giustamente si rimisero al prudente giudizio dei Vescovi, quando le circostanze di tempo e di luogo consigliassero diversamente.

5. — Posto ciò, non deve recare meraviglia, se, dopo quattro secoli, ancora ci è dato vedere Parroci, che convivono « *sub eodem tecto* » e con popolo promiscuo. La Chiesa però non ha mai cessato dal perseguire il suo ideale preferito, facendo di tutto per attuarlo. Ecco perchè il Codice ([6]), calcando le orme del Tridentino, ha dettato norme ancor più precise.

6. — Il Concilio di Trento, nel mettere avanti il suo criterio preferito, adduce la ragione della salvezza delle anime, affermando che essa si raggiunge in modo più facile, mediante la parrocchia unica, sotto tutti i rispetti: « *pro tutiore animarum eis commissarum salute* » ([7]).

7. — In teoria la prospettiva di due, tre, quattro Parroci, che insieme lavorano e insieme attendono alla salute delle anime, abbaglia; e gli inesperti chi sa quale somma di vantaggi spirituali e morali se ne ripromettono e per il pubblico e per gli stessi Parroci!

Ma altro è teoria ed altro è pratica.

Sì, le funzioni ci guadagnerebbero e di molto, perchè potrebbero svolgersi con tutta la pompa e lo splendore della sacra liturgia, specialmente quelle della Settimana maggiore e di altre grandi solennità. I Parroci, per un verso, ci guadagnerebbero pure: oltre che la mutua supplenza, con il servizio di turno, troverebbero un largo respiro nel... lavoro, il che, a dir il vero, porterebbe un non lieve pregiudizio per la vita religiosa del popolo. Lo vedremo più innanzi. In tutti i modi i pochi vantaggi, che può recare la pluralità dei Parroci, oh da quanti e quali inconvenienti e gravi fastidi sono scontati! Gli stessi Ordinari ne sanno e ne possono dir qualche cosa.

8. — Chi avrà cura dell'ordine e della pulizia della chiesa? Chi penserà al retto svolgimento delle sacre funzioni? Avranno tutti lo stesso zelo e la stessa attitudine nell'attuare le prescrizioni dell'Ordinario? Nel catechismo ai piccoli, seguiranno un indirizzo unico? Nel campo dell'Azione Cattolica come se la intenderanno?

A questi ed altri interrogativi chi si sente di dare una risposta soddisfacente? Potrà dirsi: Ci è il Vescovo e penserà lui a svegliare il neghittoso, a correggere le anomalie, a mettere a buono il ribelle. Non v'è dubbio su ciò. Il Vescovo interviene e come; però non sempre può arrivare a tutto, e tra l'altro individuare colui che ha più bisogno di richiamo e di medicina.

([6]) c. 216.
([7]) l. c.

9. — Quello, che il Manzoni disse dell'impossibilità di dare un taglio netto tra il torto e la ragione, in modo che una parte non ne abbia dell'altra, si adatta anche al caso nostro, in cui le responsabilità s'intrecciano, perchè le cause di litigi sono molte; di modo che la ragione, che potrà uno avere in questa o quella faccenda, è oscurata dal torto, che emergerà in un'altra, e poichè ordinariamente tra le due controversie vi è sempre un certo rapporto di causa e di effetto, anche... Salomone si troverebbe impacciato a pronunziarsi.

Per questo, nel fatto, il Vescovo, dopo i suoi reiterati richiami, gli inviti alla carità fraterna, i lamenti e le minaccie, il più delle volte dovrà finire con riconoscere che il male principalmente e radicalmente sta nel sistema, più che nelle persone.

10. — Un'altra considerazione non trascurabile potremmo fare. Se in mezzo a tante... spine spunta un fiore, di chi il vanto e il merito? un altro *busillis*, perchè... perchè « *prospera omnes sibi vindicant, adversa uni imputantur* » (8). Si potrebbe citare pure la favoletta della mosca cocchiera. È vero che bisogna aspettarsi da Dio la ricompensa di quel po' di bene, che si fa; e questa, senza alcun dubbio, ci sarà; ma... una parola di plauso da parte del Superiore, su questa terra, giova pure, e, qualche volta ci si tiene ad averla; se manca, sopratutto nel caso in cui altri vorrebbe farsi bello del nostro lavoro, disturba e irrita, onde, se qualcuno ci ha un tantino di buona volontà, di fronte a questa condizione di cose, la perde e si finisce col far niente nessuno.

11. — Ne fanno le spese, la fede, i fedeli e la Chiesa. Si potrebbe dire: Gli asini litigano e i barili ci vanno di mezzo.

Ma pur ammettendo la più cordiale armonia tra i Parroci, il popolo guadagna sempre molto di più dalla separazione.

L'unica chiesa è difficile sia sempre capace a contenere la folla comodamente; specie nelle grandi occasioni. E poi sarà egualmente comodo l'accesso, almeno alla maggior parte? Frazionato l'uditorio in varie chiese, avrà modo e agio di ascoltare la parola di Dio; la frequenza ai sacramenti può essere meglio incoraggiata e favorita; essendoci parecchie funzioni eucaristiche serotine, messe in varie località ecc. ecc., la vita religiosa del popolo può avvantaggiarsene molto. Tralasciando altre considerazioni, i fedeli, con la massima facilità e sicurezza possono andare dal loro Parroco, e questi può dire con verità: « *Ego cognosco oves meas, et cognoscunt me meae* » (9).

12. — Neppur si dica: Ma per il passato come si è fatto? — Alla men peggio. E poi dove sta scritto che bisogna camminare sempre allo stesso

(8) TACITO, *Vita di Agricola*, § 27.
(9) S. Giov., c. X, v. 14.

modo, e tenere lo stesso modo di vivere? Nessuno vorrà sbarrare la via al progresso. La Chiesa, istituzione eminentemente conservatrice, non è mai stata... feticista del passato, ed allorchè questo passato ha mostrato d'aver bisogno di riforma, essa l'ha compita coraggiosamente.

Quando un'istituzione, sia pure venerabile per antichità e per importanza, come la PARROCCHIA accusa difetti, che si possono eliminare con facilità, e rendere così più perfetta l'opera, non farlo sarebbe una colpa.

Nè si può, con verità, dire che... che siamo noi i cattivi e i colpevoli, noi del secolo ventesimo! Che un pizzico di cattiveria in più ci possa essere in noi, si può ammettere, ma non che i nostri predecessori fossero molto superiori a noi.

13. — Prima di tutto bisogna convenire, che quanto meno si lavora, tanto meno si incontrano cause di disaccordo; mentre dove e quando il lavoro è molto, molte possono essere le cause di dissidio, sempre, si intende, che a un tal lavoro siano in molti ad attendere, con parità di mansioni e di comando. Ora nessuno può negare che il ministero parrocchiale, *oggi*, ha dei compiti nuovi e gravi, che i nostri avi neppure sognavano. Che dunque oggi ci siano deficienze nel ministero parrocchiale, che forse prima erano sconosciute, qual meraviglia?

In secondo luogo: se i Padri Tridentini, nell'auspicarsi la parrocchia unica con proprio territorio e propria chiesa e proprio Parroco, misero avanti la causale di dover assicurare un servizio religioso più adatto e spedito per la salvezza delle anime, è lecito sospettare, che anche allora e prima di allora, gli accennati inconvenienti della pluralità dei Parroci, in tutto o in parte, facevano capolino e producevano effetti deplorevoli.

14. — In ogni modo il Codice ha ribadito il chiodo, e con somma chiarezza e precisione, ha ordinato:

a) Ogni Diocesi deve essere divisa in parti territoriali distinte;

b) a ciascuna di queste porzioni territoriali deve essere assegnata, naturalmente nei limiti del possibile, una chiesa a sè stante, con proprio Parroco e popolo determinato e distinto;

c) di modo che nella stessa parrocchia uno solo deve essere il Parroco, che tiene la cura attuale delle anime, riprovata ogni e qualsiasi consuetudine contraria e revocato pure qualsiasi privilegio in contrario ([10]).

Chi sa leggere bene, in questi due canoni scorge subito la condanna di tutte quelle parrocchie, che, nella struttura materiale, si allontanano dal « prototipo » già fissato dal Tridentino. Quindi non più: Parroci *sub eodem tecto,* nè divisioni parrocchiali per famiglie, molto meno parrocchie a tipo collegiale in solido.

([10]) cc. 216, 460.

15. — Queste ultime sono assolutamente proscritte, non ostante qualsiasi consuetudine o privilegio: e ciò non solo in forza del citato c. 460, ma anche in virtù di una decisione della Commissione Pont. del 14 luglio del 1922 (11). Per le altre divisioni, sempre quando non ci siano ostacoli insormontabili, decide il Vescovo: previa la venia Apostolica, quando trattasi di parrocchie divise solo per famiglie o per lingua; di autorità propria in tutti gli altri casi (12).

Il caso abbastanza comune, almeno nelle nostre parti del Meridionale, è quello di chiesa comune a più Parroci con divisione di popolo per famiglie: raro il caso di chiesa comune con divisione territoriale.

16. — Ecco il campo, nel quale il Vescovo può e deve lavorare. Perciò quando il paese offre la comodità di altre chiese, che, in qualche modo, si prestano ad essere sedi di parrocchia, pur presentando tutti i requisiti o comodità desiderabili, il Vescovo non dovrebbe esitare a giovarsene. Questo, del Codice, non è un consiglio, ma un comando:

a) « territorium cuiuslibet dioecesis *dividatur* »;

b) « unicuique parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato *est assignanda* »;

c) « suus peculiaris rector *est praeficiendus* » (13).

Sono tre imperativi categorici, che non lasciano luogo a dubbio. Passiamo perciò ai CRITERI PRATICI, che debbono guidare l'esecutore delle disposizioni, che, in materia, dà l'Ordinario.

17. — *a*) *Confini*. Essi debbono essere ben chiari e definitivi, per evitare incertezze e postume controversie. Quindi è necessario prendere, per termini divisori, strade o vicoli di una certa importanza, evitando, per quanto più è possibile, certi andirivieni o zig-zag di vicoletti, per includere ovvero escludere questa o quell'altra famiglia. Dove può farsi, senza pregiudizio grave dell'equità, una linea divisoria, costituita da una via maestra o quasi, da un fiume, torrente ecc., è sempre preferibile.

b) *Chiesa*. Quando questa non sorge *ex novo*, ma è giocoforza accontentarsi di quella, che la situazione offre, si cercherà, nei limiti del possibile, di farla cadere nel centro o quasi del gruppo di rioni o case, chiamate a formare la parrocchia separata.

c) *Anime*. Limiti naturali e ubicazione della chiesa debbono essere i primi e più importanti elementi a cui porre occhio; da questi fattori principali si fa dipendere e calcolare il numero delle anime, da assegnare a ciascuna parrocchia.

---

(11) c. 216, §§ IV e I.
(12) *Acta Ap. Sed.*, 1922, p. 527.
(13) c. 216.

18. — Nessuna legge comanda che, in tali divisioni, il numero delle anime debba raggiungere la parità assoluta; nè si può sostenere con fondamento di giustizia, che chi possedeva di più *ante divisionem*, lo debba avere anche *post divisionem*. Tutt'al più, questa circostanza potrà essere oggetto di una benevola considerazione; mai però potrà essere la base di un diritto. In tale materia, deve prevalere il bene delle anime, non il comodo o il vantaggio del Pastore. Onde, quando la chiesa e la configurazione del paese consigliano di abbondare da una piuttosto che dall'altra parte, si tiri diritto, senza impaurirsi o farsi imporre dalle lamentele e recriminazioni di chicchessia. Duecento o trecento anime in più o in meno non dicono nulla.

19. — Un altro fattore, che non bisogna trascurare, è il *domani*: le maggiori o minori probabilità di espansione, che la città o il villaggio ha. Benissimo può darsi una plaga o contrada non suscettibile di ampliamento, un'altra invece sì; quindi quella differenza in meno, che ha oggi, essa lo può guadagnare ad usura in un futuro prossimo.

E poi... poi non c'è nessuna legge che dichiari intangibili i confini della parrocchia; qualora perciò lo credesse opportuno, l'Ordinario ha sempre il senza impaurirsi o farsi imporre dalle lamentele e recriminazioni di chiedere il beneplacito di alcuno (14).

20. — A tali divisioni sarebbe equo e conveniente procedere, quando le varie sedi sono piene. *Sede vacante*, lo si capisce, si incontrerebbero minori difficoltà e si arriverebbe speditamente allo scopo. Però, mancando la parrocchia del suo titolare, essa è come il cliente, che, nella discussione di una causa, manca del suo avvocato.

E gli altri Parroci *interessati* sarebbero tanto *disinteressati* da patrocinare alla pari la causa dell'assente? Ecco perchè, pur non essendovi alcuna legge che lo comandi, affinchè ogni parrocchia abbia il suo naturale patrocinatore, conviene procedere alla divisione *sedibus plenis*. È questo il modo più sicuro di evitare postumi lamenti.

Che se talvolta ciò non potrà avvenire, il Delegato vescovile farà lui l'avvocato di ufficio, comportandosi in modo che l'assente, l'indomani, non abbia giustificato motivo di querelarsi.

21. — Ordinariamente, se non sempre, i Parroci conviventi nella medesima chiesa hanno in comune il titolo del beneficio, che si distingue semplicemente con la dicitura: *prima, seconda, terza* PORZIONE. La dote poi qualche volta è pure in comune, salvo qualche piccolo cespite; più spesso è costituita da beni immobili e mobili distinti e separati. Fatta la divisione delle parrocchie, ogni Titolare conserverà la sua dote beneficiaria, come per il passato, senza pregiudizio alcuno.

Ma possono i suddetti beni beneficiari continuare a rimanere comuni

(14) c. 1427.

e indivisi, dove lo sono? Il Codice esplicitamente non dice nulla; però è facile indovinarne il pensiero. Se vuole la separazione delle chiese e delle anime, perchè escludere quella dei Benefici? Anche in questo valgono, *mutatis mutandis,* le ragioni di responsabilità individuale.

Il beneficiario è tenuto a una coscienziosa amministrazione di tutti i suoi beni: mobili e immobili ([15]).

La S. Congregazione del Concilio ([16]), per premunirsi contro eventuali malversazioni o danni comunque causati al beneficio, ha imposto la cauzione. Ora, quando la dote beneficiaria è in comune, prima di tutto manca quello zelo, che porta alle migliorie volute dall'alto ([17]); secondariamente chi userà quella diligenza, che è sufficiente a preservare la proprietà dalla ingordigia dei proprietari limitrofi e a mantenerla almeno nello *statu quo?* In caso di danni, l'armeggio nel palleggiarsi le responsabilità sarebbe certamente maggiore di quello, che abbiamo considerato nella cura delle anime. Onde quando il Vescovo mette le mani a una divisione di parrocchie, vada in fondo, e l'estenda anche ai benefici, quando questi sono comuni e indivisi.

Se i Titolari se la intendono alla buona tra loro, bene; se no, si ricorra all'opera di un perito.

22. — Quando qualche cespite espressamente appartiene a questa o a quella « porzione », è doveroso che non cambi padrone; mentre se ci sono legati o altri oneri comuni a tutte le cure, si dividono in parti eguali.

Traslato il beneficio, per un certo ricordo storico, sembra giusto che il titolo rimanga immutato nella nuova sede, usando la dicitura: S. Lorenzo Martire, seconda porzione, (antico titolo e chiesa), nella chiesa di S. Giuseppe, (nuova sede).

23. — A chi spetta la chiesa *a qua,* che prima era in comune? Se tutti « *aequo jure* », funzionavano in essa, e nessuno vantava sugli altri una prelazione *in jure fundata,* nessuno ha pretese da far valere.

a) L'anzianità *in munere*;

b) il fatto di coprire la carica di Vicario Foraneo;

c) l'essere la prima Dignità, quando la chiesa è collegiale;

d) il titolo di Arciprete;

e) la circostanza di avere la prima porzione, ecc.,

sono argomenti, che nella fattispecie non contano. Sarà in facoltà del Vescovo valutare, quanto e come a lui piace, questi dati di fatto. Naturalmente, nel suo giudizio, non mancherà di calcolare queste e altre cose per essere equo e nell'assegnazione della chiesa *a qua,* e nella scelta delle altre *ad quas,* e metterà ogni studio nel contentar tutti, più che sia possibile.

([15]) cc. 1476 e 1523.

([16]) Circolare 20 giugno 1929, art. 36.

([17]) Ib., art. 56.

24. — La separazione avvenuta non cambia lo stato giuridico dei Parroci, nè delle chiese; lascia le cose nello « *statu quo ante* ». Onde se *aequo jure* erano Parroci tutti prima della separazione, tali continueranno ad essere anche dopo. Nessuna dipendenza quindi dalla chiesa primitiva, e se pure nella nomenclatura popolare essa conservasse o prendesse il nome di chiesa matrice, sarebbe un titolo *sine re*, tutto al più un ricordo storico.

25. — Non mancherà il Vescovo, *in actu separationis, auditis parochis*, di concordare una specie di regolamento, che chiaramente stabilisca e determini i rapporti reciproci, sopratutto per ciò che riguarda:

a) le maggiori solennità dell'anno: se celebrarle per turno, dove e da chi e come;

b) le processioni: intervento di tutti, itinerario — converrebbe stabilirne uno eguale per tutti;

c) il diritto di questuare: entro quali limiti?

d) la Commemorazione dei Defunti: se la funzione si fa in comune e per turno di parrocchie, ovvero la compie ogni Parroco. In questo ultimo caso, determinare il diritto di questuare, *quoad locum*;

e) l'orario delle Messe e delle funzioni vespertine.

26. — Dovendo, per l'avvenire, ciascuna parrocchia provvedere ai casi suoi, è dovere di giustizia che si ripartiscano, in parti eguali i beni della Procura: fondi, censi, legati di Messe, anniversari ecc., che prima erano in comune. Non prende ciascun Parroco per sè quel tanto, che il Governo dà per le spese di culto? lo stesso si fa per quel poco o molto, che possiede la Fabbriceria.

27. — E se ci sono debiti? Distinguiamo: se sono stati contratti per il bene comune, per es. per difendere un canone, un fondo della Procura, cui erano interessate tutte insieme le parrocchie, allora si dividono pure tali debiti; se al contrario i debiti hanno servito per restauri o abbellimenti fatti alla chiesa, a carico di questa rimarranno, perchè *qui commodum sentit et onus sentire debet*. Appellarsi, per questo caso, al canone 1500 è fuor di luogo.

28. — Suppellettile. Una chiesa che ha servito, puta caso, a tre Parroci, pur prescindendo dai proventi incerti, che nel fatto nostro non dovrebbero essere trascurabili, con le circa 1.500 lire annue che dà il Governo, non può non essere ben fornita in arredi e paramenti sacri. Calici, pianete e qualche altra cosa deve certamente possederli in parecchi esemplari.

Tuttavia, supponendo che la nuova sede si trovi sufficientemente fornita di quanto è necessario al culto, su questa materia si può chiudere un occhio. Ma se è di nuova erezione ovvero troppo misera, penserà l'Ordinario a fare quello stralcio, che le circostanze consigliano.

(*continua*) Can. Dott. Luigi Cozza.

CIRCOLARE DELL'ISPETTORATO CENTRALE

PER L'EDUCAZIONE E L'ASSISTENZA RELIGIOSA ALLA G. I. L.

Roma, 3 agosto 1939-XVII.

Ai Cappellani della G.I.L.

1. — Si sono avute di recente autorevoli conferme della volontà da parte del Regime Fascista che alla Gioventù Italiana del Littorio sia data una educazione cristiana.

S. E. il Segretario del P. N. F. nel rapporto ai Gerarchi di Milano tenuto il 3 dicembre 1938-XVII, parlando della « educazione che il Duce vuole si compia nei confronti delle nuove generazioni del Fascismo », disse: « tale educazione è e deve essere integrale e cioè spirituale, politica e guerriera. Questi tre aspetti dell'attività della Gioventù Italiana del Littorio sono indissolubilmente collegati e costituiscono il segno migliore del costume al quale il Fascismo impronta la vita dei giovani. I Cappellani, che sono in tutte le legioni della Gil, integrano con l'educazione religiosa l'opera di preparazione che si svolge nell'ambito di questa formidabile organizzazione ».

In conformità a queste direttive, nel Foglio di Disposizioni del P. N. F. n. 1249 del 29 gennaio 1939-XVII, venivano riportate le norme « circa l'assistenza e l'educazione religiosa da impartire ai balilla e piccole italiane che frequentano le classi 3, 4 e 5 elementare ».

Mi consta poi che lo stesso Segretario del P. N. F. Comandante Generale della Gil, nei rapporti che tiene ai Comandanti Federali suole ricordare che sia prestata l'assistenza religiosa agli organizzati e che siano normali i rapporti con i Cappellani ed in genere con il clero.

S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, in una conversazione fatta alla radio la sera di Pasqua sul valore religioso della Carta della Scuola, disse: « Si provvide, oltre che nella scuola, all'educazione ed all'assistenza religiosa dei fanciulli e dei giovani inquadrati nelle organizzazione del Regime. Oggi, presso i reparti della Gil, sacerdoti cattolici, con il titolo di Cappellani, intrattengono gli organizzati sui principii della morale cattolica e della dottrina cristiana, sulla storia sacra e sul Vangelo, prestando una assistenza religiosa secondo la fede e la prassi cattolica. La Messa al campo, il divieto nei giorni festivi di fissare le adunate prima delle ore 10, onde tutti abbiano modo di attendere alle pratiche religiose, queste ed altre provvidenze dimostrano che il Regime garantisce la unità religiosa della Nazione, quell'unità che per essere una delle grandi forze di un popolo, sarebbe delitto di lesa nazione — sono parole di Mussolini — compromettere o soltanto incrinare ».

Tutto ciò deve esserci di grande conforto per compiere la nostra missione con fiducia e spirito di collaborazione, a vantaggio della gioventù.

I Cappellani pertanto si mantengano in contatto con i Comandanti dei reparti e continuino la loro opera intelligente e discreta, tale che riesca utile ai giovani e gradita a tutti.

2. — Le lezioni di religione ai balilla e piccole italiane delle Scuole elementari danno risultati ottimi: bisogna perfezionare ed estendere il beneficio a tutta la fanciullezza italiana. È questo il desiderio anche delle superiori Gerarchie.

Pertanto, prima che si inizi il nuovo anno scolastico, sarà cura di chi rappresenta l'Autorità ecclesiastica diocesana fare approvare dal Comando Federale i sacerdoti che devono tenere le predette lezioni e inviarne l'elenco al R. Provveditore agli Studi.

Sarà opportuno intanto integrare, nel più breve tempo possibile, i quadri dei Cappellani, affinchè il loro numero sia sempre più adeguato alle esigenze del compito che sono chiamati ad adempiere.

3. — Per il periodo estivo, devo ricordarvi l'assistenza ai campi ed alle colonie, anche questa affidata a voi (art. 107, 108 del regolamento delle colonie climatiche).

A tutti sia data l'assistenza possibile, nei modi possibili.

Non attendete ulteriori regolamenti, che spesso sono d'impaccio a noi ed agli altri. Il migliore regolamento sta nel sapere ambientarsi, profittare delle circostanze, farsi apprezzare ed amare.

4. — In questo stesso periodo si svolgono, nei capoluoghi od in altri centri delle Provincie, i corsi per graduate giovani fasciste e giovani italiane, nei quali il Cappellano, previa intesa con la Ispettrice, terrà alcune conferenze di formazione religiosa, come si è fatto nel periodo invernale per le piccole italiane (Circolare del Comando Generale - Ispettorato Femminile del 25 giugno 1939-XVII, n. 359-II-5).

La presente circolare, approvata dal Segretario del P. N. F. Comandante Generale della Gil, viene inviata per conoscenza anche ai Comandi Federali.

IL V. ISPETTORE CENTRALE
A. GIORDANI

DUBBI

8.

Nella celebrazione della S. Messa privata si osserva che in parecchi luoghi va estendendosi l'uso di non portare la berretta, ma di andare a capo scoperto sia al principio, nell'entrare dalla sacristia all'altare, sia alla fine, nell'uscire dall'altare alla sacristia. Che cosa ne pensa il *Monitore?*

Il *Monitore* pensa che ciò non è un uso, ma un abuso da eliminarsi, perchè apertamente contrario alle rubriche del Messale.

Infatti il *Ritus servandus in celebratione Missae* pel principio della Messa prescrive, Tit. II. n. 1, 2: « Sacerdos, ... capite cooperto accedit ad altare... Cum pervenerit ad altare, stans ante illius gradum, caput detegit, biretum ministro porrigit et altari... se profunde inclinat »; per la fine ordina, Tit. XII, 6: « Omnibus absolutis, ... sacerdos, ... facta reverentia, accipit biretum a ministro, caput cooperit, ac... eo modo quo venerat, redit in sacristiam ».

Ad eliminare tale abuso o negligenza anche di sacerdoti d'altronde pii, gioverà in parte lo zelo dei prefetti o ministri di sacristia, pei quali riferiamo quanto, richiamando la prassi delle chiese più osservanti, ne scrive il P. Andrea Piscara Castaldo nella sua *Praxis Caeremoniarum*, L. I, Sez. II, C. I, n. 12: « Diligenter etiam advertat (Sacristia) ne quis forte ex clericali ordine ad celebrandum sine bireto accedat, ac propterea pro huiusmodi extraneis sacerdotibus asserventur in sacristia duo vel tria bireta. Romae apud Sanctum Petrum strictissimo iure sub certis poenis cautum est, ne sacerdotes cuiusque ordinis nudo capite ad celebrandum procedant, quod maxime dedecet, ac propterea clerici bireto, monachi vero, qui non utuntur bireto, saltem amictu caput tegant ».

A. S. P. A.

LEGISLAZIONE CIVILE

Il nuovo ordinamento dello Stato Civile

Dichiarazione di nascita - Nomi non imponibili - Pubblicazioni di matrimonio - Stato libero - Registri

La *Gazzetta Ufficiale* nel supplemento ordinario n. 204 del 1° settembre 1939-XVII pubblica la relazione ed il R. decreto 9 luglio 1939-XVII concernente il nuovo ordinamento dello stato civile.

Nella relazione al progetto definitivo del libro primo del Codice Civile [1] fu messa in rilievo la opportunità che nel testo del Codice fossero conservate per quanto concerne gli atti dello stato civile, soltanto le disposizioni fondamentali.

L'art. 371 del Codice Civile del 1865 esigeva di regola che la dichiarazione di nascita fosse accompagnata dalla presentazione del neonato, ma era consentito che l'ufficiale di stato civile potesse dispensare dalla presentazione. L'eccezione era divenuta la regola. È parso quindi opportuno abolire l'obbligo della presentazione pure riservando all'ufficiale dello stato civile la facoltà di esigerla ogni qualvolta la reputi necessaria. È stato ribadito però l'obbligo dell'ufficiale di accertarsi della verità della nascita. È stato ritenuto necessario fissare per la dichiarazione di nascita il termine di dieci giorni in sostituzione di quello attuale di cinque.

È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome e, per i figli di cui non sono conosciuti i genitori, anche cognomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri.

Ai figli, di cui non sono conosciuti i genitori, è vietato altresì di imporre nomi o cognomi che possono rivelare l'origine illegittima, ovvero cognomi stranieri di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, iscritti nell'e-

---

[1] Come è noto, il I Libro del nuovo Codice Civile Italiano è entrato in vigore il 1° luglio, corrente anno.

lenco ufficiale della nobiltà italiana, o cognomi preceduti da particelle nobliari, predicati o appellativi (1).

Nel capitolo VI riflettente la celebrazione del matrimonio viene fatto obbligo a chi richiede la pubblicazione di dichiarare anche l'età, la cittadinanza e la razza degli sposi.

Il consenso del Ministro per l'Interno è richiesto per il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera.

Nell'art. 101, per agevolare la prova della libertà di stato, si è prescritto che, quando il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo o sciolto, ovvero quando sia intervenuta dispensa ecclesiastica da matrimonio rato e non consumato, lo sposo deve esibire all'ufficiale dello stato civile copia integrale dell'atto di matrimonio con l'annotazione del provvedimento che dichiara nullo o scioglie il matrimonio o che concede la detta dispensa.

Nel titolo VII riguardante i registri degli atti di morte una innovazione da rilevare è quella concernente la formazione degli atti di morte pei casi di decessi durante i viaggi per ferrovia o per via aerea.

Intassabilità dei materiali per costruzione e riparazione delle Chiese, Case Canoniche, Seminari.

I. *Fattispecie.* — In occasione dei lavori di ricostruzione della facciata del Seminario diocesano di Chieti, lato OW, adiacente alla Cattedrale, in data 20 agosto 1936 il Can. D. Francesco Tenaglia, quale rappresentante del Seminario fu invitato a pagare il terzo (L. 45) della presunta imposta relativa ai materiali da impiegare nei lavori di ricostruzione.

Il Can. D. Tenaglia ricorreva al Podestà di Chieti, asserendo che l'imposta non era dovuta, ai sensi della Circolare Ministeriale 9 giugno 1933, N. 5622 (2).

Il Podestà di Chieti respingeva il ricorso, perchè nel Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, che sostituisce il Regolamento Daziario 25 gennaio 1924, n. 540, e le Circolari del Ministero delle Finanze, nessuna esenzione è prevista per i materiali da costruzione impiegati in Chiese, Seminari e Case canoniche, e quindi non è più applicabile la Circolare Mnisteriale.

Il Rev. D. Tenaglia produceva ricorso in appello al Podestà di Chieti,

(1) Si avverta, e con soddisfazione, come le prescrizioni del nuovo Codice Civile riguardanti i nomi favoriscano l'osservanza di quelle del Codice di D. C., can. 761, inserite anche nel nuovo Rituale Romano, Tit. I, Cap. I *De sacram. Baptismi rite administrando*, n. 30.

(2) Intorno all'applicazione di questa Circolare, vedere in *Monitore* 1938, p. 56, l'articolo *L'esenzione dei Seminari dall'imposta sui materiali da costruzione.*

ma il Prefetto lo respingeva, confermando per gli stessi motivi la Decisione del Podestà.

Con ricorso in esame il Can. D. Tenaglia chiedeva l'annullamento e la revoca del Decreto Prefettizio, instando che fosse dichiarata la intassabilità dei materiali in questione e conseguentemente non dovuto il pagamento del terzo della presunta imposta, in virtù della Circolare Ministeriale 9 giugno 1933, n. 5522, la quale conserva pieno vigore, in quanto con essa si è inteso dare semplicemente una norma in merito all'applicazione dell'imposta sui materiali impiegati nella costruzione di Chiese, Case parrocchiali e Seminari.

La Ditta Trezza a sua volta si opponeva all'accoglimento del ricorso, non riconoscendo alcuna efficacia alla predetta Circolare, perchè le esenzioni soggettive ed oggettive sono unicamente quelle stabilite dagli art. 29 e 30 del T. U. per la Finanza Locale, nonchè dagli art. 16, 17 e 20 del Trattato Lateranense (art. 29 lett. *h*) e nei quali si afferma un nuovo principio, quello cioè dell'equiparazione del fine di culto o di religione ai fini di beneficenza ed istruzione agli effetti tributari.

II. *Decreto del Ministro delle Finanze.* — Esposto il fatto, riferiamo il decreto col quale il Ministro delle Finanze (Direzione Generale dei Servizi per la Finanza locale - Div. II n. 4514) ha accolto il ricorso del Rev. Can. Tenaglia.

« Considerato:

che nella citata Circolare è stata riconosciuta la intassabilità dei materiali impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle Chiese aperte al pubblico cattolico con le loro pertinenze, dei Seminari Diocesani o Vescovili e Regionali e delle Case destinate ad abitazione dei Parroci;

che, stante il carattere interpretativo della declaratoria contenuta nella Circolare stessa, questo Ministero non ha avuto motivo di decampare dalla detta interpretazione, pur dopo l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138;

che nella specie trattasi di Seminario Vescovile, dipendente cioè dall'Ordinario Diocesano, per cui si rende applicabile la Circolare stessa ai fini dell'intassabilità dei materiali in questione;

che pertanto il ricorso prodotto in questa sede merita accoglimento;

Visti il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza Locale, il Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e la Circolare Ministeriale surrichiamata;

DECRETA: il suindicato ricorso è accolto.

Roma, 18 aprile 1938-XVII ».

Tassa di bollo sui fogli verdi e rosa.

MINISTERO DELL'INTERNO
RAGIONERIA CENTRALE
DIV. IV

Roma, 23 giugno 1939-XVII.

Pos. 30/252 — Prot. 3857.

a) *Alle Ecc.me Curie Vescovili,*
b) *Alle Intendenze di Finanza del Regno.*

OGGETTO: *Certificati delle Curie Vescovili.*

Com'è noto, l'art. 45 del R. D. 29 gennaio 1931, n. 228, fa obbligo agli investiti di Benefici Ecclesiastici di produrre, secondo i casi, agli Uffici Prov. del Tesoro, i certificati di prestato servizio e quelli di adempimento, compilati su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione del Fondo per il Culto e contrassegnati, rispettivamente, con i N. 92, nonchè 92-bis e 115.

Tali certificati, se inerenti ad assegni eccedenti le L. 500 annue, sono soggetti al bollo; però, nell'adempimento di tale formalità, richiesta dagli interessati ai competenti uffici del Registro, non sempre è stata osservata la legislazione in materia.

Ad evitare discordanze nell'interpretazione e nell'applicazione delle vigenti norme, ed in conformità ad apposito quesito risolto dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli affari, Divisione II, con nota N. 110497 del 20 giugno c. a. si stabilisce, a chiarimento, che sui certificati di cui trattasi deve essere apposta ed annullata dagli anzidetti Uffici del Registro, mediante bollo a calendario, una marca da bollo da lire sei (L. 6) giusta l'art. 19, n. 3 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268 in connessione con l'art. 13 allegato *A*, parte I della relativa tariffa aggiornata.

La presente circolare ha vigore per tutte le rate di pagamenti che matureranno dopo il 1° luglio 1939-XVII.

Le Ecc.me Curie Vescovili e le Intendenze di Finanza sono incaricate, ciascuna per la sua parte, di dare assicurazione d'adempimento a questo Ministero ed impartire ai dipendenti Uffici gli ordini necessari, facendo loro presente che saranno respinte le contabilità non corredate di certificati regolarmente bollati, secondo le prescrizioni testè impartite.

Per il Ministro: (firma illeggibile).

Tumulazione di salme in luoghi diversi dai cimiteri.

Il Ministero degli Interno in data 28 marzo 1938 diramò una Circolare n. 21-100-37 ai Prefetti del Regno, nella quale si legge:

« Allo scopo di rendere quanto più possibile rapida la trattazione delle domande di autorizzazione per le tumulazioni di cadaveri in località differenti dai cimiteri, di cui all'art 341 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1245, si pregano le EE. LL. di voler corredare le relative domande dei seguenti documenti:

1) Certificato di morte e della causa di morte della persona di cui trattasi.

2) Parere dell'Autorità comunale, che investa il merito dell'istanza.

3) Parere del medico provinciale nei riguardi igienico-sanitari.

4) Biografie, pubblicazioni, memorie atte a dimostrare come l'estinto si sia reso meritevole in vita delle particolari onoranze previste dal succitato art. 341.

5) Nulla osta della competente autorità ecclesiastica, qualora trattisi di salme che debbano esser tumulate nelle chiese aperte al culto.

6) Quietanza dell'Ufficio di Registro, attestante il pagamento della tassa di concessione governativa.

7) Dettagliato rapporto e motivato parere delle EE. LL. circa la accoglibilità dell'istanza ».

Bisogna mettere in relazione con questa l'analoga Circolare del Min. Int. del 18 maggio 1938 (1) riguardante l'autorizzazione a costruire sepolcreti privati fuori del cimitero. Da essa appare essersi alquanto allargati i criteri per le concessioni di costruire sepolcreti particolari fuori dei cimiteri. Essi un tempo erano riservati a persone o famiglie di condizione eccezionale e di meriti singolari. Ora, in grazia di una più larga interpretazione della legge sanitaria e di polizia mortuaria saranno più facilmente concessi, quando siano osservate tutte le altre condizioni richieste dal lato igienico e sanitario.

La presente Circolare poi riguarda le autorizzazioni a tumulare salme particolari in luoghi diversi dai cimiteri e ordinariamente per ragioni di onoranza privilegiata, come avviene di persone benemerite per fondazioni od opere, o alti uffici esercitati in vita, e segnalati esempi di virtù e beneficenza ecc. Anche qui si sono alquanto facilitate le condizioni necessarie per concedere la tumulazione specialmente in chiese pubbliche, per cui si esige il consenso dell'Autorità ecclesiastica. La stessa Autorità evidentemente po-

(1) Vedi *Monitore* 1939, p. 25.

trà, in certi casi, farsi promotrice della domanda quando si tratti di persone appartenenti al suo ordine o specialmente venerati per virtù e santità. La Circolare traccia la via da seguire e i documenti da allegare alla istanza (2).

Certificati di esistenza in vita per il supplemento di congrua: tassa di bollo.

Una circolare del Ministero dell'Interno (Ragioneria Centrale) in data 23 giugno 1939, richiama l'obbligo che hanno gli investiti di Benefici Ecclesiastici di produrre, secondo i casi, agli Uffici Provinciali del Tesoro i certificati di prestato servizio e quelli di adempimento compilati su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione del Fondo per il Culto e contrassegnati, rispettivamente con i N. 92, nonchè 92-bis e 115.

Tali certificati, se inerenti ad assegni eccedenti le L. 500 annue, sono soggetti al bollo; però nell'adempimento di tale formalità, richiesta dagli interessati ai competenti Uffici del Registro, non sempre è stata osservata la legislazione in materia. Onde, ad evitare discordanze nell'interpretazione e nell'applicazione delle vigenti norme ed in conformità ad apposito quesito risolto dal Ministero delle Finanze, si stabilisce, a chiarimento, che sui certificati di cui trattasi deve essere apposta ed annullata dagli anzidetti Uffici del Registro, mediante bollo a calendario, una marca da bollo da lire sei (L. 6).

La circolare ha vigore per tutte le rate di pagamenti che matureranno dopo il 1° luglio 1939.

Saranno respinte le contabilità non corredate di certificati regolarmente bollati, secondo le prescrizioni impartite.

(2) Vedi *Contenzioso Ecclesiastico* 1939, p. 121.

Diario della Curia Romana

UDIENZA SOLENNE. — Il Santo Padre ha ricevuto il 14 settembre in solenne udienza l'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Belgio, Signor Dottor ADRIANO NIEUWENHYS, per la presentazione delle lettere credenziali. Cogliendo l'occasione Sua Santità rispondeva al suo indirizzo con elevatissime parole deplorando il sanguinoso conflitto europeo che colpisce una nazione profondamente cattolica quale è la Polonia, e invocando una pace duratura e con giustizia.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — *25 giugno 1939.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra un miracolo che si asserisce operato ad intercessione della Ven. Anna M. Javouhey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny.

— Congreg. *antepreparatoria* per discutere sopra un miracolo che si asserisce operato ad intercessione della B. Elisabetta Bichier des Ages, confondatrice delle Suore di S. Andrea, dette della Croce.

NOMINE. — *13 luglio 1939.* Gl'Ill.mi Sigg. Giov. Batt. Ferrata e Francesco Saverio Parisi, *Avvocati Concistoriali.*

CARDINALI PROTETTORI. — *27 maggio 1939.* L'E.mo Card. F. Marmaggi, *della Congr. della « Retraite du Sacré Coeur » di Angers.*

27 maggio 1939. L'E.mo Card. E. Tisserant, *delle Religiose Missionarie di N. Dame de la Délivrande* » (Grenoble).

2 giugno 1939. L'E.mo Card. F. Marmaggi, *delle Orsoline della Unione Romana.*

21 giugno 1939. L'E.mo Card. G. Pizzardo, *delle Suore della B. V. Maria, dette le Dame Inglesi* (Roma).

22 giugno 1939. L'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *delle Suore della S. Famiglia di Spoleto.*

22 giugno 1939. L'E.mo Card. V. La Puma, *delle Suore dell'Apostolato del S. Cuore di Gesù* (Avana).

24 giugno 1939. L'E.mo Card. F. Marmaggi, *dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.*

24 giugno 1939. L'E.mo Card. N. Canali, *della Società dei Missionari di S. Giuseppe* (Messico).

24 giugno 1939. L'E.mo Card. N. Canali, *dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe* (Messico).

1 luglio 1939. L'E.mo Card. E. Tisserant, *dell'Istituto dei Preti di S. M. di Tinchebray e del Sodalizio di N. Signora della Buona Morte.*

3 luglio 1939. L'E.mo Card. L. Lauri, *delle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria* (Roma).

3 luglio 1939. L'E.mo Card. R. C. Rossi, *delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea.*

10 luglio 1939. L'E.mo Card. L. Maglione, *delle Suore Orsoline Parmensi del Sacro Cuore.*

12 luglio 1939. L'E.mo Card. C. Caccia Dominioni, *delle Missionarie Francescane dell'Imm. Concezione* (Roma).

15 luglio 1939. L'E.mo Card. E. Tisserant, *della Società dei Preti della Misericordia* (Parigi).

23 luglio 1939. L'E.mo Card. E. Gasparri, *del P. Collegio Pio Latino Americano in Roma.*

12 luglio 1939. L'E.mo Card. L. Maglione, *dell'Istit. delle Figlie dell'Imm. Concezione di Buenos Aires* (Milano).

15 agosto 1939. L'E.mo Card. C. Caccia Dominioni, *del Pio Sodalizio del Patrocinio di N. Signora del Pilastrello* (Lendinaria, Adria).

ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO. — *20 luglio 1939.* S. E. R.ma Mons. Patrizio Mac Kenna, Vescovo di Clogher.

NECROLOGIO. — Il 13 corrente, in Civitella d'Agliano, dove nel 1867 era nato, piamente chiudeva la sua nobile esistenza l'E.mo Card. ANGELO MARIA DOLCI, patrizio orvietano.

Compiuti gli studi classici, entrò nella P. Accademia dei Nobili Ecclesiastici e di addottorò in S. Teologia ed in Utroque Iure all'Apollinare. Giovanissimo, nel 1890 ricevette l'ordinazione sacerdotale; dieci anni dopo la consacrazione episcopale, essendo stato eletto Vescovo di Gubbio. Dalla Chiesa Eugubina nel 1906 fu promosso alla sede arcivescovile titolare di Nazianzo e nominato Delegato Apostolico in Bolivia, Perù ed Equatore. Il 27 gennaio 1911 era richiamato in Italia e preposto all'illustre archidiocesi di Amalfi, dove rimase fin quando (1914) la S. Sede non pensò di giovarsi delle sue qualità e della sua preparazione per inviarlo Delegato Apostolico a Costantinopoli. In condizioni assai delicate e difficili di tempo e di luogo, egli seppe assolvere il suo compito con evidente ed apprezzato vantaggio della Fede e della cristiana civiltà. Promosso Nunzio in Romania, Mons. Dolci rendeva alla Chiesa nuovi servigi, insigne tra gli altri il Concordato concluso fra la Romania e la S. Sede. Premio de' suoi meriti fu la sua nomina a Cardinale, 13 marzo 1933, e ad Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana. Nel Concistoro del 15 giugno 1936 il Card. Dolci, dimesso il Titolo di S. M. della Vittoria, optava per la Diocesi Suburbicaria vacante di Palestrina. L'anno scorso 1938 presiedette come Legato Pontificio il Congresso Nazionale di Tripoli. Di particolare venerazione egli era attorniato dovunque, anche nel campo dell'Azione Cattolica, alla quale più volte, in occasione di Congressi, aveva portato la sua parola d'insegnamento e di esortazione. I suoi funerali si svolsero solennemente fra l'unanime cordoglio, nella Chiesa parrocchiale di Civitella d'Agliano.

RECENSIONI

BRINKTRINE J., *Das Opfer der Eucharistie.* Dogmatische Untersuchungen über das Wesen des Messopfers. Paderborn, Schöningh, 1938. In-8°, 65 pp.

Quale l'essenza del sacrificio della S. Messa? È la questione tanto discussa in passato, oggi ripresa con non minor ardore.

Il prof. Brinktrine di Paderborn, dopo altre pregiate pubblicazioni sulla S. Messa (di carattere biblico-patristico o anche storico-liturgico) dà alla luce il presente opuscolo di carattere strettamente dommatico, in cui si propone di spiegare in che cosa consista l'essenza del sacrificio eucaristico.

Egli procede gradatamente, esaminando tre questioni: l'atto interno del sacrificio, il suo segno esterno, il costitutivo formale dell'eucaristico sacrificio della Messa.

Molti confondono l'*atto interno* del sacrificio con le disposizioni soggettive dal sacerdote sacrificante. L'A. giustamente combatte questa concezione *etica* (tra l'altro fa notare che il sacrificio è valido anche se il sacrificante è in peccato mortale, p. 17 s.) e sostiene che l'atto sacrificale interno deve consistere in un'entità non etica, ma *fisico-ontica* promanante dal carattere stesso sacerdotale.

Quest'atto interno fisico-ontico deve manifestarsi all'*esterno* per mezzo di un *segno*. Ora questo segno non può essere altro se non quel punto della S. Messa in cui è rigorosamente richiesto il carattere sacerdotale. Tale punto è la *consacrazione*, la quale consiste nel proferire le parole dell'istituzione eucaristica mutanti gli elementi del pane e del vino nel corpo e sangue di Nostro Signore.

E così l'A. affronta il terzo problema, che è anche culminante, quello dell'*essenza del sacrificio eucaristico*. Dopo aver ricordato che gli elementi del sacrificio eucaristico non sono, a rigor di termini, il pane ed il vino, ma il corpo e sangue di Cristo, cioè la sua Umanità glorificata, stabilisce quanto segue. L'eucaristica consecrazione, segno esterno dell'interno atto proveniente dal carattere sacerdotale, produce due effetti; muta gli elementi del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo, ed inoltre pone l'Umanità glorificata di Cristo sotto la forma di cibo e bevanda: *factus cibus viatorum*. L'A. così ricorda il linguaggio degli antichi: *transfigurare* (*transferre, transformare, figurare, formare*, ecc.) *corpus et sanguinem Christi in panem et vinum*. D'altra parte il *sacrificio* importa che si faccia qualche cosa di sacro relativamente all'oggetto offerto (« Sacrificia proprie dicuntur quando circa res Deo oblatas aliquid sacrum fit », S. Tommaso, S. Th. III, q. 22, a. 2 ad 3. « Sacrificium importat factionem sacri », Id., In ps. 39, n. 4). Ora nel nostro caso la *res oblata* è la santa Umanità di Cristo. La *factio sacri* consiste nel porre quella stessa Umanità nello stato di cibo e bevanda, o, secondo la terminologia degli antichi, la *factio sacri* è la *transformatio corporis et sanguinis in panem et vinum*.

In forza di questi principii l'A. è portato a riconoscere nella Comunione, almeno in quella del sacerdote, un carattere integrativo del sacrificio; ma anche quella dei fedeli è da considerarsi in qualche modo come sacrificale.

Questa, nelle linee generali, la teoria del prof. Brinktrine, il quale l'espone con molta modestia senza pretesa di definire una questione tanto discussa. Ma per quanto la discussione resti ancora e sempre aperta, siamo grati al dotto teologo dell'autorevole contributo da lui apportato.

MARIO TANI

STAKERMEIER E., *Der Kampf um Augustin auf dem Tridentinum*. Paderborn, Verlag der Bonifacius-Druckerei, 1937. In-8°, 280 pp.

S. Agostino è il *Doctor Gratiae* per eccellenza. La sua dottrina su quest'argomento egli l'attinse non da principii astratti, ma dalla sua personale ed intima esperienza: nelle aspre lotte tra carne e spirito egli sperimentò, purtroppo, tutta l'estrema fragilità umana, l'impotenza a rialzarsi da sè sola, la necessità assoluta del divino soccorso, il trionfo definitivo dovuto a quest'ultimo. Egli fu quindi l'antagonista nato di Pelagio.

Con la sua dottrina, in genere, con quella della grazia in specie, Agostino illuminò i secoli successivi e divenne il Maestro della *Schola*. Un ordine religioso, che prese nome da lui, quello degli « Eremitani di S. Agostino », ne sviluppò il sistema. Lutero, precisamente agostiniano, e seguaci abusarono, oltrechè di San Paolo, anche del grande Dottore africano: così vennero fuori le loro teorie sul peccato originale, la concupiscenza, la giustificazione, ecc.

Alla vigilia del Concilio di Trento erano così in campo due correnti appellantisi ugualmente a S. Agostino. Fu merito del Concilio sceverare definitivamente il vero dal falso agostinianismo, condannare questo promuovere quello.

Tale l'argomento del presente libro, pagina interessantissima di storia della teologia, descritta in base a documenti alcuni dei quali ancora inediti, che l'A. ha compulsati a Roma. I primi quattro capitoli narrano la preparazione all'agostinianismo tridentino con gli agostiniani del secolo XIV e XV: Gregorio di Rimini, Simoni Fidati, Ugolino Malabranca, Agostino Favaroni, Giacomo Perez di Valencia, Egidio di Viterbo, Girolamo Seripando. E siamo così all'agostinianismo tridentino che si afferma nella dottrina della concupiscenza (cap. V), della doppia giustizia (cap. VI), della mediazione (cap. VII), della giustificazione (cap. VIII), Un nono capitolo esamina la dottrina di Seripando di fronte al decreto tridentino sulla giustificazione. Il decimo ed ultimo capitolo, infine, descrive gli ulteriori sviluppi delle correnti agostiniane dell'Ordine.

Il libro riuscirà di sommo interesse ai teologi ed agli storici.

MARIO TANI

DALLA COSTA E. (Card.), *La Chiesa oggi che cosa fa? Che cosa vuole?* Pastorale quaresimale. Firenze, Libreria Ed. Fiorentina (Via del Corso, 3). 1938, in-8°, 36 pp. L. 1.

La Chiesa oggi che cosa fa? che cosa vuole? È questo il titolo della lettera pastorale per la quaresima 1938, inviata da S. Em. il Card. Dalla Costa, arciv. di Firenze, e pubblicata in fascicolo. Nella 1ª parte si parla della divina *missione* della Chiesa, che insegna la verità, predica la carità, rispetta ogni autorità costituita, non teme nessuna persecuzione; nella 2ª parte, dei *doveri* dei cristiani,

secondo quanto vuole la Chiesa da essi, cioè coerenza assoluta tra la fede e la vita, fortezza perseverante, obbedienza perfetta al parroco, al vescovo e al Papa. Animata da vero zelo pastorale, ricca di insegnamenti preziosi, questa pastorale riuscirà utilissima soprattutto ai sacri predicatori, nell'inculcare le verità fondamentali del Cristianesimo e i doveri dei fedeli.

e. f.

DE LA VAISSIÈRE I., S. J., *Il pudore istintivo*. I[a] traduz. ital. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » 1938, in-16°, VIII-140 pp. — L. 4.

Prezioso libriccino per tutti gli educatori su un punto importantissimo della delicatissima questione sessuale. *Esiste* veramente un pudore istintivo — cioè, come disse lo H. Ellis, quel « dinamismo sensitivo d'apprensioni quasi istintive, in relazione diretta coi processi sessuali » — ed esiste veramente come qualcosa di universale e di innato? Provato questo primo punto, qual'è la *natura* propria di questo pudore, quali sono le sue finalità specifiche e, in concreto, quali atti costituiscono la sua *individualizzazione?* Ecco i tre punti, trattati con rapidi tocchi ma con penna maestra, nella I[a] parte (*Psicologia positiva del pudore istintivo*, pp. 26-88), dalla quale risalta soprattutto chiara questa conclusione, sulla natura del pudore istintivo: Esso « non aggiunge nulla all'istinto [sessuale] di cui è il *freno*, esso è unicamente un ritegno che questo istinto si dà da sè stesso nell'esercitarsi » (p. 67, 51). Tutta la II[a] parte (*Educazione del pudore istintivo*, pp. 90-130) presenta le principali conclusioni pedagogiche, tratte dalle leggi psicologiche precedentemente stabilite, in maniera generale, ma sempre pratica. L'A. ripete che non ha voluto fare un trattato di « educazione della purezza », ed è vero; ma nessuno potrà negare che queste pagine costituiscano un buon contributo per il medesimo scopo, toccando — come abbiamo detto — un punto importantissimo e fondamentale. Auguriamo perciò a questa traduzione la diffusione che merita, per portare agli educatori luce e consiglio.

e. f.

TOMMASO VALENTI, *Papa Lambertini umoristico*. Con ritratti e caricature. In-8° di pp. 312. Roma, Fratelli Palombi, 1938. L. 12.

Questa non è la prima opera del Conte T. Valenti, già noto per numerose ed accurate pubblicazioni, frutto di lunghe ricerche archivistiche: ma è una delle migliori, assai bene curata dal punto di vista tipografico dalla Ditta Palombi, editrice del periodico « Roma ». I ritratti che riccamente la illustrano sono del tempo, le caricature di Pier Leone Ghezzi, tratte dalla Collezione Ottoboniana della Vaticana.

Quello che a suo tempo intese Alfredo Testoni con la sua nota commedia, si è proposto oggi il V. nel campo storico-aneddotico: ristabilire la verità intorno all'umorismo di Papa Benedetto XIV. Infatti, molte battute e lepidezze, che gli si attribuiscono, non sono affatto sue.

Nel compiere il suo lavoro il V. si è servito dei numerosi epistolari già pubblicati ed ha largamente spigolato nelle raccolte tuttora inedite d'archivi e biblioteche di vari Istituti: Apostolica Vaticana, Vittorio Emanuele di Roma, « Archiginnasio » ed Università di Bologna, Collegio Alberoni di Piacenza.

Come lo stesso autore scrive, tutto quanto si contiene nel libro « è assolutamente autentico e tutto è uscito dalla bocca di Prospero Lambertini cardinale e Papa, ed è soltanto da tremila e più delle sue lettere » che l'A. ha tratto quanto gli sembrò confacente all'argomento.

Che cosa n'è risultato? Che delle lettere studiate e citate dal V. nessuna contiene proprie facezie ma piuttosto deliziosi aforismi e sentenze acute. Se Benedetto XIV era istintivamente facile allo scherno e alla beffa, egli però si dominò sempre con vigile volontà: gioviale sì, ma anche zelante e mai dimentico del rispetto dovuto a sè ed alla sua veste. Un fascino tutto speciale spiegò nella sua conversazione, che fu faceta sino agli anni estremi. Non rifuggì dalle persone intelligenti ed argute, che anzi le ricercò e concesse loro la sua, non sempre meritata, confidenza. La profonda bontà del suo animo, il fuoco del suo temperamento subitaneo, e in pari tempo il dominio sui moti dell'animo che non gli permise di trasmodare mai, traspare limpido dagli epistolari e dai saggi che ne dà la presente opera. Gli avvenimenti del suo pontificato, le preoccupazioni, i dolori che gli procurò, vi si rispecchiano sinceri, avvolti nella vivida fiamma della sua giovialità. I guizzi di questa fiamma si fanno via via più rari nelle lettere coll'avanzarsi dell'età e delle infermità e per le tante e gravi cure del pontificato; nondimeno mandano gli ultimi bagliori nella conversazione sin nei giorni che precedettero la fine. E Papa Lambertini, come è stato scritto, « si spense sempre zelante e sempre moderato, sempre laborioso e sempre lieto, sempre pontefice e sempre amabile, sempre popolare e sempre sovrano ».

Quel senso di mestizia che il riso spesso racchiude, talvolta diventa drammatico; e qui il dramma consiste nel fatto che il Lambertini, uomo d'alta intelligenza, dottrina, bontà e grettezza di fittizie grandezze d'ogni genere, e discretamente ne ride, non fosse altro, com'egli stesso dice, « per non impazzir nel mio infelicissimo stato ».

L'A. è riuscito nel suo scopo di dare un'idea chiara e sincera dell'umorismo del grande patrizio bolognese. Non diciamo un'idea della figura e dello spirito e molto meno dell'opera di lui — chè sarebbe troppo. Che anzi, la lettura di queste pagine di cose tenui ne lascia nell'animo una viva brama e si prova un rammarico, un dolore sincero che Benedetto XIV non abbia ancora avuto uno storico degno delle cose incomparabilmente più grandi che illustrarono il suo lungo pontificato.

S. A.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19